

STUDIA ET DOCUMENTA IURIS CANONICI
MODERANTE PIO FEDELE

VII

PERTURBAZIONI PSICHICHE
E CONSENSO MATRIMONIALE
NEL DIRITTO CANONICO

Officium Libri Catholici - Catholic Book Agency
Roma 1976

STUDIA ET DOCUMENTA IURIS CANONICI

MODERANTE PIO FEDELE

VII

**PERTURBAZIONI PSICHICHE
E CONSENSO
NEL MATRIMONIO CANONICO**

Officium Libri Catholici - Catholic Book Agency
Roma - 1976

ANNALI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA CANONICA

A cura dell'Arcisodalizio della Curia Romana

IV

Consiglio di direzione

Mons. Angelo Di Felice, Primicerio, prof. avv. Pio Fedele, avv. Giovanni Battista Ferrata, prof. avv. Ermanno Graziani, avv. Igino Napoleoni, ab. Goffredo Venuta, avv. Sebastiano Villeggiante.



Officium Libri Catholici
Via dei Lucchesi, 20
00187 Roma (Italia)

PRESENTAZIONE

Lo sviluppo della psichiatria e della psicologia ha richiesto e richiede una sempre più profonda indagine giurisprudenziale nella valutazione del consenso matrimoniale per i singoli casi sottoposti a giudizio. La ricorrente varia casistica presentata all'esame dei Tribunali Ecclesiastici riveste aspetti diversi ed a volte molto difficili da valutare. Volendo quindi studiare i principi di diritto e le risultanze della scienza in merito alle perturbazioni psichiche, che inducono anomalie e comportano incapacità per la prestazione di un valido consenso matrimoniale, si è tenuta una serie di riunioni culturali nell'anno 1973, promossa dall'Arcisodalizio della Curia Romana, le cui relazioni sono raccolte nel presente IV volume degli Annali di dottrina e giurisprudenza canonica.

La primaria importanza della indagine psicologica per la definizione delle cause matrimoniali è stata evidenziata con chiarezza e profondità di dottrina nella prolusione, con la quale Sua Eminenza il Cardinale Pericle Felici onorò l'inizio dei lavori, rilevando alcuni principi di massima importanza per il giudice al fine di servire meglio la verità.

Le relazioni sui singoli argomenti hanno esaminato poi i differenti aspetti del tema proposto.

La « discretio iudicii matrimonii proportionata » con riferimento alla sua natura ed al suo valore è stata analizzata nella giurisprudenza rotale riguardo alla possibilità di una determinazione analogica ed alla delimitazione derivante dall'oggetto del consenso matrimoniale.

Le rilevanze scientifiche delle perturbazioni psichiche, dizione generica per indicare la molteplicità delle situazioni cliniche e sub-cliniche, sono state presentate nei loro riflessi giuridici in considerazioni medico-legali ed indicazioni per un chiarimento del linguaggio

usato rispettivamente dai giuristi e dai periti medici nel campo dell'incapacità al consenso matrimoniale. Quindi i numerosi problemi, che emergono dalle psicosi, psicopatie e psiconevrosi, implicanti l'evoluzione e lo stato della personalità nei riguardi della maturità psicologica, richiesta per il consenso matrimoniale, sono raggruppati ed esaminati con criteri scientifici per una delimitazione del campo della normalità, per una definizione dei perturbamenti dei processi psicologici e per i rapporti tra la gravità di essi e la capacità al consenso matrimoniale. Di grande interesse è anche la presentazione di criteri validi, perché lo psichiatra possa ricostruire l'effettivo atteggiamento dell'uno e dell'altro contraente e le rispettive disposizioni nell'attuarsi del consenso matrimoniale.

Una completa ed acuta analisi di tutte le sentenze rotali, fino al 1972, pronunziate nei casi di nevrosi e di personalità psicopatiche, specialmente nell'ultimo decennio, dimostra come nella giurisprudenza rotale la rispondenza obbiettiva del concetto di personalità matura si riscontri puntualizzata nell'ambito della « discretio iudicii » necessaria ad un valido consenso matrimoniale, che non si esaurisce nella conoscenza critica, ma richiede anche libertà di scelta. L'evolversi ed il perfezionarsi della scienza psichiatrica hanno contribuito ad una valutazione più consona alla realtà umana nel vasto campo delle nevrosi e delle psicopatie, consentendo un progresso giurisprudenziale come approfondimento del vero. Pur non essendo possibile determinare criteri assolutamente e genericamente validi per stabilire la sufficienza o meno del consenso al matrimonio da persona psiconevrotica o psicopatica per l'amplissima gamma delle personalità tra gli opposti estremi, nel giudizio dei casi singoli e concreti sono stati rilevati dei principi che ora si tende a formulare esplicitamente per la futura legislazione.

Considerazioni complementari di psichiatria dinamica illustrano come i nuclei patologici invalidanti un consenso matrimoniale possano ancora essere discriminati nella prospettiva psicodinamica, tenendo presente che il matrimonio costituisce per molti una emergenza che esalta le dinamiche infantili. Altra prospettiva per una diagnosi dei condizionamenti psicologici del consenso matrimoniale emerge dalla conoscenza delle basi psicologiche per una valutazione oggettiva dei disturbi psichici, i quali anche in persone globalmente sane, possono tuttavia invalidare il consenso stesso. L'esposizione si articola nella psicodinamica della decisione e nella specifica deci-

sione al matrimonio con riferimento ai problemi speciali, relativi alla maturità ed alla libertà necessarie per il consenso matrimoniale.

Infine l'autonomia dei capi di nullità per difetto di consenso causato da perturbazioni di personalità è stata oggetto di attente osservazioni in merito alla futura legislazione. Dopo aver ricordato brevemente i criteri, per cui vengono a distinguersi specificamente i capi di nullità, sono stati presi in esame quelli elencati sobriamente dal legislatore, che la dottrina canonistica e la giurisprudenza ecclesiastica hanno ulteriormente precisato circa i difetti del consenso matrimoniale, dando così orientamento allo schema proposto per la riforma.

Dall'insieme delle relazioni emerge il considerevole approfondimento della giurisprudenza nella valutazione obbiettiva del consenso matrimoniale, tenendo conto dei risultati, non sempre però del tutto maturi, delle scienze psichiatriche e psicologiche per quanto riguarda la infinita varietà delle perturbazioni psichiche; si rileva anche quanto siano complessi i problemi, che riguardano le stesse perturbazioni interferenti nella formazione e nel porsi in essere del consenso matrimoniale.

In uno studio accurato, aggiunto alle relazioni, viene presa in esame la capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico in tutto lo sviluppo dal sorgere all'atto del consenso matrimoniale. Argomentando dalle conclusioni certe della filosofia, recepite dalla dottrina canonistica e dalla giurisprudenza rotale, tale capacità è ritenuta sufficiente nel periodo terminale dell'adolescenza.

MONS. ANGELO DI FELICE

INDICE

	<i>Pag.</i>
<i>Presentazione</i>	V
PERICLE FELICI, <i>Indagine psicologica e cause matrimoniali</i>	I
ANGELO DI FELICE, <i>La « discretio iudicii matrimonii proportionata » nella giurisprudenza rotale</i>	15
ANGELO FIORI, <i>Psicosi, psicopatie e psiconeurosi (Considerazioni medico-legali e chiarimento del linguaggio usato)</i>	29
PAOLO PINELLI, <i>Psicosi, psicopatie e psiconeurosi (Evoluzione e stato della personalità. Presupposti della maturità psicologica per il matrimonio)</i>	43
FRANCESCO POMPEDDA, <i>Neurosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale</i>	53
LEONARDO ANCONA, <i>La incapacità psicologica nella formazione del consenso matrimoniale (Considerazioni di psichiatria dinamica)</i>	87
ALBINO RONCO, <i>Condizionatori psicologici del consenso matrimoniale</i>	101
URBANO NAVARRETE, <i>Problemi sull'autonomia dei capi di nullità del matrimonio per difetto di consenso causato da perturbazioni della personalità</i>	113
PIERANTONIO BONNET, <i>La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico</i>	137

INDAGINE PSICOLOGICA E CAUSE MATRIMONIALI

La psicologia è tanto di moda, oggi, da far temere il sorgere di un *panpsicologismo*, che, come tutti i sistemi ideologici totalitari, finirebbe per compromettere gli stessi fondamenti e teorizzazioni buone della psicologia.

Personalmente sono convinto che la psicologia, sia metafisica, oggi un po' trascurata, sia sperimentale, oggi in gran voga, ha un ruolo importante nell'agire umano e nella valutazione dei comportamenti dell'uomo. La passione, che ho sempre nutrito per i problemi psicologici, gli studi fatti nei miei anni più giovani soprattutto sulla psicanalisi freudiana (fu l'argomento della mia dissertazione di laurea in teologia e Freud era ancora vivente) mi autorizzano a manifestarvi tale convinzione. Ma nello stesso tempo penso che dalla psicologia, soprattutto sperimentale, dobbiamo trarre solo quei dati che sono veramente provati o hanno almeno un alto grado di probabilità, evitando il pericolo, tutt'altro che trascurabile in materia, di urtare, attraverso l'empirismo di una disciplina sperimentale, contro i postulati ben più fermi della metafisica e le verità fondamentali riguardanti la spiritualità e la libertà dell'uomo.

Poiché, d'altro canto, la psicologia penetra le intime pieghe della nostra anima, che con il corpo forma un'unità nella identica persona ed il nostro essere ha qualcosa di misterioso per la sua partecipazione con l'essere infinito di Dio, non meraviglia che la psicologia, specialmente quella sperimentale, sia ancora quasi in un primordiale stadio evolutivo. Il che ci deve rendere estremamente cauti nell'accettare certe impostazioni e conclusioni, proposte talora con un dogmatico dispotico. L'espressione non è esagerata: se Jung ed Adler, ad esempio, si allontanarono da Freud, il maestro, fu per l'intransigenza con cui questi sosteneva

un insostenibile pansessualismo, portato molto al di là della sfera clinica, dalla quale Freud era partito e nella quale era logico che contenesse le sue conclusioni.

Bene osserva Cornelio Fabro: « Non sorprende che la psicologia si presenti ad un tempo la scienza e la conoscenza più vicina all'uomo e sia destinata a rimanere sempre incompleta, contesa e ripresa ... Non deve stupire quindi che il problema della determinazione della natura della psicologia resti ancora aperto »¹.

Parliamo qui di psicologia, ma il discorso va esteso alla psicologia patologica, cioè alla psichiatria, non solo perché anche nella psichiatria è interessata l'attività spirituale che fa perno sulla misteriosa inserzione dello spirito con il soma, ma anche perché, attesa la limitatezza della natura e la caducità del composto umano, non sempre è facile dire dove arriva la normalità e dove incomincia la patologia. Certe forme di nevrosi, ad esempio, sono talmente diffuse che è difficile chiamare anormale un soggetto che ne sia affetto mentre è così ricco di doti intellettuali, morali e fisiche, da essere considerato comunemente uomo di molto valore. Gli antichi dicevano che *nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae*. Ma anche a prescindere dall'aforisma, quanti uomini esistono, veramente, anzi eccezionalmente dotati, che poi nel loro intimo soffrono per quel logorio del sistema nervoso, per quell'abbassamento di tensione psichica, che noi chiamiamo, purtroppo, con voce assai generica: nevrosi.

Parafrasando una espressione evangelica, potremmo dire: chi ne è privo, scagli la prima pietra.

Questi brevi e neppure approfonditi accenni ci dimostrano quanto importante sia per una giusta valutazione morale e giuridica del comportamento delle persone e delle loro azioni un'accurata e ponderata indagine psicologica.

Il cardinale Jullien, che tutti ricordiamo con venerazione ed affetto, scrisse che il giudice deve giudicare l'uomo come essere ragionevole e non come cosa, ed aggiungeva che la legge canonica², corredata da istruzioni circostanziate, prescrive al giudice di fare l'analisi psicologica del fatto umano che deve giudicare, avva-

¹ *Psicologia*, in *EC*, cc., 251.

² Cfr. can. 1809, can. 1789.

lendosi anche dell'opera dei periti³: costatava infine che la giurisprudenza canonica offre fecondissimi modelli di psicologia serena ed acuta⁴.

Direi che l'indagine psicologica deve svolgersi in due direzioni. Quella, che ad un primo sguardo potrebbe sembrare prevalente, e cioè l'indagine psicologica delle persone e dei fatti relativi alla causa da giudicare — certamente necessaria — è, a mio giudizio, secondaria rispetto ad un'altra indagine psicologica, quella che il magistrato deve compiere su se stesso. È un'indagine psicologica e morale allo stesso tempo, è il γνόθι σεαυτόν socratico, che porta a scoprire il proprio intimo, le tendenze temperamentali e caratteriali, che lo distinguono, al fine di indirizzarle verso il vero e il bene. Occorrerà spesso un lavoro paziente di purificazione e di moderazione. Ma è necessario compierlo, perché uno schermo difettoso, una passione non regolata non abbia a portarci per vie non rette. Il Beccaria diceva con un certo umorismo, tragico per ragione della materia trattata, che la vita dell'uomo non poteva dipendere dalla cattiva o buona digestione del giudice che doveva emettere o no la sentenza di morte. E ben si avverte che mai il giudice, direi ogni superiore, deve prendere delle decisioni *ab irato*, e cioè *in aestu passionis*. Può darsi infatti che il divampare dell'ira o lo *studium partis* distrugga in sostanza quell'*unice Deum prae oculis habendo*, che deve essere di norma ad ogni buon giudice nell'esercizio della giustizia. Se l'*aequitas canonica*, di cui ha discorso assai bene recentemente Paolo VI, ha il suo preciso campo di applicazione nei giudizi ecclesiastici⁵, l'*aequitas animi* occorre al giudice sempre perché — come dice Confucio del Principe — « sia grande senza cupidigia, nobile senza orgoglio e severo senza crudeltà »⁶.

Su questa indagine psicologica di primaria importanza basti aver fatto un accenno.

Ora ci interessa maggiormente l'indagine psicologica sulle persone e sui fatti della causa da giudicare. Parlerò prevalentemente del giudice che deve definire la controversia ma è indubbio

³ Can. 1792, can. 1982.

⁴ Cfr. *Cultura cristiana nella luce di Roma*, Roma, 1956, p. 55.

⁵ Cfr. *A.A.S.*, 65, 1973, p. 98.

⁶ *Pensieri*, Roma, p. 43.

che le mie osservazioni hanno valore per quanti, secondo lo specifico ufficio, devono contribuire ad una giusta definizione della causa.

Ho parlato di psicologia metafisica e sperimentale. Oggi il progresso è su ambedue i fronti. Le dottrine metafisiche si vanno arricchendo di nuovi dati, derivanti assai spesso dall'approfondimento delle teorie che hanno fatto scuola in tempi passati. È doveroso tuttavia dire che non sempre il nuovo rappresenta un vero progresso, là soprattutto ove esso non è che una edizione nuova, modernamente presentata, di errori antichi già debitamente confutati nella teoria e nella pratica.

Per la metafisica non ci fermiamo certamente a S. Tommaso o a S. Bonaventura o alla Scolastica: ma non saggio sarebbe lo psicologo che non apprezzasse le conclusioni di quei grandi, i quali se pur non ebbero a disposizione i dati della psicologia sperimentale di oggi, seppero dire cose profonde e di molto buon senso. Non so ad esempio se altri abbia saputo analizzare l'atto umano, che talora si compie in un battere di ciglio, con l'acribia e la profondità di S. Tommaso, il quale vi vide il succedersi di undici atti, cinque da parte della intelligenza, cinque da parte della volontà ed uno da parte della potenza esecutiva⁷. E la dottrina dell'unione sostanziale tra l'anima e il corpo, che con S. Tommaso la filosofia scolastica sviluppa ed approfondisce in una visione armonica del composto umano, resta ancora valido fondamento per una giusta applicazione dei dati fornitici dalla psicologia sperimentale.

Lo sviluppo di questa è favorito oggi dal progresso della biologia e della medicina. Le costituzioni e i temperamenti, di cui già gli antichi discorrevano, vengono studiati sotto aspetti nuovi: ad esempio dell'influsso delle ghiandole endocrine; non si parla più di umori o di flussi di sangue, come in antico, ma piuttosto di ormoni. Per quanto poi l'uomo sia considerato come un « quid homogeneum », si fissa l'attenzione sulle diverse stratificazioni dell'organismo psichico, che mentre spiegherebbero i vari se non contrastanti o contrari stati d'animo e modi di comportarsi, determinerebbero altresì con la loro incrinatura o frattura il malessere o addirittura il fallimento psichico. In tale prospettiva andrebbe inquadrato

⁷ Cfr. 1-2, 8-17.

il dinamismo psichico di cui ha discorso Freud e, in genere, la psicanalisi, che da lui ha preso l'inizio. Inoltre l'uomo di molto valore, così vien detto, è studiato nei suoi elementi genotipici, derivanti cioè dall'eredità; negli elementi fenotipici, non ereditari ma acquisiti nel periodo evolutivo; negli elementi che provengono dall'esperienza. Sono pertanto recensiti vari tipi caratteriali: intellettualismo, volontaristico, sentimentale e risentimentale, estetico, religioso, a seconda che prevalga una struttura o l'altra. Si penetra finalmente nelle diverse regioni psichiche: la cosciente, la subcosciente, l'incosciente; si studiano gli elementi psichici, chiamati complessi e costituiti, come si dice, da elementi affettivi, motori e rappresentativi; si parla di pulsioni, di inibizioni, di censura psichica, di ambivalenza, di fissazioni, di emozioni, ecc. Insomma si aprono orizzonti, dai quali non si può distogliere lo sguardo, anche se alcune affermazioni non sono ancora corredate da buoni argomenti, ed altre appaiono troppo infette da materialismo.

In concomitanza con queste dottrine, vengono escogitati o perfezionati dalla psicotecnica e dalla psicomètria sistemi di indagine, che giungono persino ad una diagnostica psichica. Alcuni di essi sono certamente rudimentali di fronte alla grande forza dello spirito, che dovrebbe essere attraverso quei sistemi esplorata e misurata. Lo spirito umano è, come abbiamo detto, una realtà misteriosa, e temerario è colui che pretende esplorarla e conoscerla appieno. Vicino al manzoniano: il cuore umano è un guazzabuglio, poniamo: l'uomo, questo sconosciuto, di Carrel. Tuttavia l'indagine, anche se limitata e destinata a perfezionarsi, anche se non sarà mai perfetta, è di grande utilità per conoscere sempre più a fondo le intimità del nostro essere. Pensate all'importanza dei *tests*, per valutare la qualità e la quantità dell'intelligenza (sono state recensite, come ho sentito recentemente, una trentina di qualità di intelligenza), per soppesare la forza della volontà e stabilire la personalità individuale. Pensate alle psicoterapie di gruppo, che, quando sono fatte con metodi severamente scientifici da persone sagge ed esperte, per quegli ammalati che ne abbiano veramente bisogno, possono dare, a giudizio di alcuni, qualche soddisfacente risultato.

Sarebbe utile dire qualche cosa sulla psicanalisi, di cui oggi tanto si discorre, purtroppo non sempre con cognizione di causa.

Essa è certamente una dottrina ed una terapia di estremo interesse. Come ho sopra accennato, nel 1934 feci di essa il tema della mia dissertazione di laurea in teologia⁸. Un tema allora azzardato, quasi di punta. Freud era ancora vivente: in esilio a Londra, affetto da una grave forma di cancro, ma sempre intento al suo lavoro di ricerca. Aveva appassionati discepoli, ma grandissimi oppositori, tra i quali i suoi primi discepoli. Il pansessualismo da lui predicato, nonostante qualche sforzo per purificarlo, rimaneva ancora al centro della sua dottrina. Purtroppo Freud aveva invaso tutti i campi dell'attività umana e questo spiegava la forte contrarietà da parte dei cattolici, tra i quali spiccava, ma non era il solo, P. Gemelli. Anche in campo scientifico ebbe fortissime critiche. Il celebre psichiatra G. Modena, che introdusse per primo in Italia la terapia psicanalitica freudiana, dovette ben presto abbandonarla. Con lui ebbi utili colloqui. Enrico Morselli dedicò alla psicanalisi due grossi volumi e la sua critica arrivò al punto da condannare anche la confessione sacramentale che, secondo lui, favoriva la psicoterapia freudiana¹⁰. Anche dal punto di vista politico, Freud e la sua opera avevano delle difficoltà. Egli era ebreo, perciò dovette lasciare l'Austria: le sue opere furono bandite anche in Italia.

Comunque a me piaceva molto l'argomento, e la mia ricerca come i giudizi sulla psicanalisi furono quelli che potevano essere in quel tempo. Se qualcuno vide nella letteratura cattolica di allora, a cui mi ispirai, una certa intransigenza, questa era di gran lunga inferiore a quella con cui Freud veniva esponendo, e in maniera neppure chiara, le sue teorie, frutto più di una intuizione in personalità intelligente ma affetta da psiconevrosi, che di un ragionamento condotto in base a prove valide, soprattutto quando usciva dal campo clinico. Molti hanno poi lavorato sulle teorie di Freud: da quel magma incandescente hanno saputo trarre alcuni elementi validi per un'indagine psicologica più seria ed approfondita; ma sarebbe da ingenui credere che tutti i postulati del maestro viennese siano stati abbandonati o purificati sì da essere innocui.

⁸ Cfr. P. FELICI, *Summa Psychanalyseos lineamenta*, Gabiniani, 1937.

⁹ Cfr. *Nosografia e patogenesi delle psiconevrosi*, Reggio Emilia, 1924.

¹⁰ Cfr. *La psicanalisi*, Roma, 1942, II, p. 43.

Penso che ad alcune concezioni psicoanalitiche debbano collegarsi certi apprezzamenti sulla cosiddetta « immaturità psicologica e affettiva » che come sono stati invocati per richiedere dispense dagli oneri sacerdotali, possono essere ugualmente proposte in ordine alla valutazione del consenso matrimoniale. E ciò deve renderci estremamente attenti non solo per il fondamento labile su cui tali apprezzamenti vengono a poggiarsi, ma ancora perché si finirebbe in pratica per affermare che un atto umano, anche il più impegnativo, non potrebbe impegnare per sempre l'uomo in un determinato stato di vita.

Il male è che mentre psicologi e psichiatri seri, pur riconoscendo alcuni meriti di Freud, ritengono inaccettabili o comunque sorpassati molti postulati della sua dottrina, questa è diventata oggi « oggetto di amore » da parte di religiosi e chierici, che giungono ad aprire studi psicanalitici e, dopo essersi sottoposti, sottopongono a loro volta altri al trattamento psicanalitico. L'osservazione non è mia; è stata fatta dal prof. Juan José Lopez Ibor, presidente della Società Internazionale di Psichiatria, il quale mi disse anche che detti improvvisati « professionisti » aggiungono ai rischi del trattamento psicoanalitico freudiano, più in voga oggi di quanto si creda, quelli derivanti dalla propria incompetenza e superficialità, con i quali compromettono la serietà dello stesso ministero sacerdotale. Mi scriveva inoltre il professore che non è buon segno « la desintegración que está sufriendo el psicanálisis en América y del qual conozco solo a través de la experiencia personal — por enfermos y enfermas que vienen hasta aquí buscando lo que tras varios años no han podido conseguir, es decir, una curación — y por lo que se publica en las llamadas " Underground Papers " (y se excluye de las revistas científicas, americanas, porque les dá vergüenza dar esas noticias). La desintegración consiste en que psicólogos, " priest " o " pseudo-priest " de diversas religiones, incluyendo la nuestra, organizan cierto tipo de terapéuticas de grupo que no son más que — diciéndolo claramente — auténticos bacanales ».

Un giudizio morale sul trattamento psicanalitico di Freud lo pronunciò Pio XII: e la prima volta¹¹ fu in seguito allo scal-

¹¹ Cfr. *A.A.S.*, 44, 1952, p. 77.

pore suscitato, particolarmente in America, in Germania e in Francia, da un mio breve articolo informativo apparso nel numero di aprile 1952 del « Bollettino del clero romano ». Il mio giudizio sulla moralità della terapia freudiana da certa stampa fu ritenuto severo, per quanto espresso in termini molto circostanziati ed assai cauti¹². Non so che cosa scriverei oggi, dappoiché la psicanalisi ha subito notevoli trasformazioni. Mi sembra però che il culto della sessualità, da tutti i benpensanti oggi lamentato, possa mettersi in rapporto con il pansessualismo freudiano. E questo invita a riflessione.

Possiamo ora stabilire alcuni principi, in base ai quali il giudice potrà e talora dovrà svolgere l'indagine psicologica, al fine di servire meglio la verità :

1. L'apporto dei periti psicologi e psichiatri può essere, in alcune cause matrimoniali, di decisivo valore. Tuttavia rimane valido il principio che il perito dei periti è sempre il giudice, il quale può avere maggior abbondanza di prove per dare la sua decisione. D'altra parte poiché *in re psychologica facilis errandi aperitur via et multis arbitriis materia subiecta esse potest*¹³, non è lecito al giudice accettare acriticamente nuove opinioni o ipotesi psicologiche : *Nam etsi iudicum muneri maxime congruit progredientes doctrinas inspicere, quae rem moralem et iuridicam attingunt, iudex cavere nihilominus tenetur ne indeterminatae hypotheses et theoriae, nullis suffultae validis argumentis, tanquam absoluta veritas in iudicio proferantur*. Scusate questa autocitazione di alcune osservazioni che feci, più di trent'anni fa, all'Allocuzione di Pio XII rivolta ai Prelati Uditori della S. R. Rota¹⁴.

2. Ne segue che bisogna oggi guardarsi da una certa tirannia teorica e pratica della psicologia. Forse la tirannia proviene da un atteggiamento di difesa contro la vasta opinabilità delle teorie che vengono diffuse. Ma il giudice avveduto accoglie i dati certi guardando con cautela ciò che è solo, come si suol dire, ipo-

¹² Cfr. P. FELICI, *Freud ed il peccato*, Roma, 1967, p. 78 ss.

¹³ Cfr. S. R. Rota, dec. del 3 dic. 1957, c. FELICI.

¹⁴ Cfr. *Apollinaris* 15, 1942, pp. 204 s.

tesi di lavoro. E, d'altra parte, come si è detto, non sarà accettabile alcuna opinione che ripugni al dato rivelato o ai principi metafisici certi. Molti psicologi e psichiatri infatti, per quanto si occupino delle operazioni dell'anima, dimostrano in fondo un puro materialismo, il quale, anche se non è deteriore, come il pansessualismo di certa scuola psicanalitica, rimane sempre in una sfera inadeguata alle altissime attività dell'anima, creata da Dio. Nella scelta, quindi, dei periti, soprattutto in questa materia, si tenga sì conto della loro preparazione scientifica, ma anche della loro vita morale e degli indirizzi da loro adottati nell'indagine psicologica. Una perizia ginecologica o calligrafica può ben essere affidata ad un perito, che ad esempio non creda nella Chiesa o nella sua dottrina, purché sia onesto : non così invece una perizia di carattere psicologico, nello stendere la quale vale assai, oltre la preparazione scientifica e tecnica del perito, la sua dirittura morale ed una buona formazione alla sana psicologia.

3. Dipende certamente dal giudice l'apprezzamento delle Prove¹⁵ e dare il valore esatto alle deduzioni psicologiche. Tuttavia il giudice ha dei limiti *ex actis et probatis* ;¹⁶ non può quindi far pesare sulla sentenza le sue opinioni personali, anche in materia psicologica, se non sono confortate da motivi certi ed obiettivi oltre che dalle tavole processuali ; tanto meno accettare le conclusioni dei periti in una materia non sempre sicura, solo per mostrarsi aggiornato alle nuove idee correnti.

4. Come abbiamo già detto, l'indagine psicologica si estenderà a tutte le persone che partecipano al giudizio, soprattutto alle parti ed ai testimoni, per ricercare, come ben si esprime il cardinale Jullien, « se hanno la volontà di dire ciò che hanno visto e udito : se le loro facoltà psichiche hanno permesso loro di percepire, di ricordare e di esprimersi bene »¹⁷.

Se vogliamo ora vedere in quali campi del diritto e della giurisprudenza matrimoniale possa essere utile e talora necessaria la indagine psicologica, il compito si presenta assai facile e le relazioni già programmate in questo corso ne offrono una prova.

¹⁵ Can. 1869, § 3.

¹⁶ Can. 1869, § 2.

¹⁷ *Op. cit.*, p. 55.

Innanzitutto il consenso matrimoniale. Spesso la giurisprudenza ecclesiastica deve esaminare la nullità del matrimonio « ex capite amentiae ». Schizofrenia, paranoia, melanconia depressiva, paralisi progressiva con il doloroso corteo di sintomi psichici, frenastenia ed altri stati di offuscamento mentale e di indebolimento di volontà si presentano in fattispecie non di rado così difficili da richiedere particolare perizia in materia psicologica e psichiatrica, anche perché, mentre il consenso matrimoniale veniva emesso, il « male oscuro » era coperto da una sottile cenere di normalità.

Oltre all'amenza vera e propria, per giudicare della portata del consenso è necessario indagare sul grado di intelligenza necessario per validamente contrarre. Il matrimonio infatti, che comporta obblighi per tutta la vita, deve essere celebrato con cognizione di causa, e pertanto non basta per esso la cognizione e la deliberazione sufficienti per qualsiasi atto umano; lo avverte lo stesso S. Tommaso¹⁸. Qual'è allora la *discretio iudicii* richiesta per contrarre valido matrimonio? Si può avere un valido orientamento confrontando, tra le molte, le decisioni rotali: *Florentina* del 22 maggio 1956 e *Quebecen.* del 3 dicembre 1957, delle quali fui Ponente¹⁹.

¹⁸ Cfr. IV *Dist.*, 24, q. 2, art. 2 ad 11.

¹⁹ Leggiamo nella *Quebecen.*: « Quale debba essere questa "maioritas discretionis" va stabilito con criteri psicologici e soprattutto giuridici. Sotto il profilo psicologico si ritiene che la facoltà discrezionale non si sviluppi se non dopo i 12 anni di età. Con pari criterio gli psichiatri ritengono carenti del potere discrezionale coloro che, pur essendo anagraficamente adulti, hanno tuttavia, per malattia congenita o acquisita, un'età mentale inferiore ai 12 anni, impari quindi a contrarre il matrimonio. Nella legislazione vigente un criterio può essere desunto dai canoni 1067 e 1082. Il primo proibisce il matrimonio ai maschi inferiori ai 16 anni, ed alle donne che non abbiano ancora 14 anni: inoltre nel secondo paragrafo si fa viva raccomandazione ai pastori di anime di non ammettere al matrimonio i giovani prima dell'età consentita dalle legittime usanze del paese. Il fondamento di tale disposizione non è tanto l'im maturità somatica o sessuale che non intaccherebbe l'essenza del matrimonio e al più potrebbe ritardare l'uso del medesimo, quanto piuttosto una facilmente dimostrabile mancanza di *discretio iudicii*. Non si va così contro la presunzione stabilita dal can. 1082, perché se dopo la pubertà non si presume che le parti contraenti ignorino che il matrimonio è una società permanente tra l'uomo

È inoltre di attualità, anche se non è solo di oggi, la questione su quali contenuti e valori debba portarsi la cognizione e la deliberazione del contraente, perché il consenso debba ritenersi valido.

Rimane a questo proposito classica la sentenza rotale del 25 febbraio 1941 c. *Wynen*, che Pio XII volle ricordare nella sua allocuzione alla Rota del 3 ottobre 1941. La sentenza prendeva in considerazione un caso di « immoralità costituzionale », in base alla quale si invocava — ma la decisione rotale fu avversa — la nullità del matrimonio.

Offrono parimenti vasto campo alla indagine psicologica la simulazione del consenso e il consenso condizionato.

Quanto alla simulazione tutti sappiamo come l'antica giurisprudenza rotale esigesse che questa fosse vestita da un patto stipulato o da una vera condizione apposta all'atto del matrimonio. La giurisprudenza più recente, pur annettendo un peculiare valore probativo al patto ed alla condizione, giudica che la simulazione possa essere anche altrimenti provata, quando cioè con buoni argomenti si dimostri che un atto positivo della volontà abbia viziato la sostanza del matrimonio. Quando poi si tratta dell'esclusione di quei « bona » in cui la giurisprudenza ammette la distinzione tra lo *ius* e l'*usus iuris*, la stessa giurisprudenza non insiste troppo sulla conoscenza che le parti avevano di quella distinzione, che ai più è sconosciuta, quanto piuttosto sulla *voluntas praevalens*; e tutti sappiamo quanto la indagine psicologica valga a determinare « *quaenam fuerit in casu voluntas praevalens* ».

e la donna, al fine di procreare la prole (il che per diritto di natura basta ad emettere validamente il consenso matrimoniale), tuttavia questa *discretio mentis* si ritiene labile prima dell'età stabilita dal can. 1067: e per tale motivo la Chiesa esige per la validità del matrimonio un'età maggiore. Ad ogni modo v'è sempre il can. 1082, § 2, per cui prima della pubertà (cioè prima dei 14 anni per l'uomo, e dei 12 per la donna) si ha la presunzione dell'ignoranza della natura del matrimonio. Di conseguenza tale ignoranza, se non si prova il contrario, deve essere asserita per il maschio non ancora quattordicenne ed anche per colui che, pur essendo adulto, manifesta un'età mentale inferiore ai 14 anni. Evidentemente il criterio desunto dai canoni citati, per analogia, ma l'analogia ha qui il suo peso, corrispondendo tra l'altro alle conclusioni di natura psicologica ».

Per quanto riguarda il consenso condizionato, è necessario distinguere la vera condizione dell'errore, dalla causa di contrarre, dal postulato, dal modo, dalla volontà interpretativa. La distinzione ha valore determinante, perché solo la condizione non verificata può invalidare il matrimonio. Ora l'esplorazione dell'*animus contrahentis* e del suo stato di dubbio ha, a tal fine, un'importanza decisiva, più che le espressioni verbali usate dal contraente²⁰.

Come si vede, le mie indicazioni sono assai fugaci, e non potrebbe essere altrimenti in questa sede; altri parleranno più diffusamente.

E che dire del *metus*, specialmente quello riverenziale? Ricordo ancora una mia sentenza in cui la dimostrazione del timore riverenziale in una ragazza, che era stata precedentemente miracolata a Lourdes, si dovette fare in base ad un esame attento della psicologia dell'attrice e della madre che incusse il timore: una madre che sembrava volere solo il benessere della figlia adorata e veniva in ciò aiutata dal parroco, ma era talmente asfissiante e forte che qualche teste non esitava a chiamarla *une tigresse* (cf. dec. del 2 apr. 1957, che in seguito alla dispensa dall'appello del Difensore del Vincolo, divenne subito esecutiva, senza bisogno di altro grado di giudizio).

Un accenno finalmente sul capo dell'impotenza psichica o funzionale. Si sa che il meccanismo sessuale viene messo in opera oltre che da eccitazioni fisiche esterne o interne (ghiandole endocrine, ecc.), da emozioni sessuali provocate da associazione di idee, dal ricordo di sensazioni passate, da letture, da discorsi erotici, ed ancora da motivi estetici, affettivi ed ideali. Orbene nella valutazione di tutto questo, al fine di stabilire non solo l'esistenza dell'impedimento, ma altresì la sua perpetuità, è necessario compiere un'indagine psicologica forse più importante di un semplice esame clinico. Lo stesso dicasi delle monomanie *in re uxoria*, che talora si possono nascondere nelle tendenze aberranti (ad. es. omosessualità, ninfomania, ecc.).

Pongo fine al mio dire, che potrebbe prolungarsi ancora per molto tempo. L'indagine psicologica non è tutto nella definizione

²⁰ Cfr. tra le moltissime decisioni rotali, la dec. del 10 ott. 1945 c. JULLIEN e l'altra del 10 nov. 1945 c. HEARD.

delle cause matrimoniali, e chi asserisce il contrario si esporrebbe a gravi rischi, ma è un mezzo assai valido per conoscere l'animo dell'uomo, che nel contrarre il matrimonio ha impegnato tutto se stesso per obbedire al comando del Creatore: *crescite et multiplicamini*.

L'*amor coniugalis*, che trova valida espressione nel consenso matrimoniale, affonda le sue radici nelle profondità dell'animo, e chi ne vuole conoscere la natura, lo sviluppo, la manifestazione in una vita a due, benedetta da Dio, deve penetrare, per quanto può, con umiltà e prudenza in quelle profondità, tenendo certamente in grande conto l'aiuto che agli sposi viene dall'alto in virtù del sacramento, ma considerando altresì le forze della natura, le quali, anche se menomate dalla frattura originale, rimangono sempre nobili e aperte a perfezionamenti.

L'indagine psicologica varrà così non solo a scorgere gli eventuali fattori che hanno viziato nella sua essenza il matrimonio, ma anche, e direi soprattutto, a trovare le vie giuste perché il sì, pronunziato con senso di responsabilità per tutta la vita, abbia ad essere vissuto sempre con fedeltà, con pazienza, con fiducia, con gioia.

Card. PERICLE FELICI

*Presidente della Pont. Commissione
per la revisione del C.I.C.*

LA «DISCRETIO IUDICII MATRIMONIO PROPORTIONATA»
NELLA GIURISPRUDENZA ROTALE

Il fondamento naturale delle leggi umane è da ricercarsi nella stessa struttura data all'uomo da Dio Creatore. Le leggi umane sono veramente giuste, se rispondono a quella prima regola della loro ragion d'essere, che è la conformità al diritto naturale secondo l'affermazione di Cicerone: «Initium iuris est a natura profectum; deinde quaedam in consuetudine ex utilitatis ratione venerunt: postea res a natura profectas et a consuetudine probatas legum metus et religio sanxit». (*De inventione*, cap. II, *in finem*). Parimenti nella interpretazione della legge bisogna far ricorso a questa fonte prima che è il diritto naturale.

Ciò è particolarmente valido quando è da interpretare la legge del consenso matrimoniale, stabilita dal canone 1081 del Codice di Diritto Canonico, dove è determinato che il consenso è costitutivo del contratto naturale del matrimonio, elevato per i battezzati a dignità di sacramento da Nostro Signore Gesù Cristo. L'essenza di tale contratto non può essere ignorata dai contraenti, né dopo la pubertà tale ignoranza può essere presunta, come è stabilito nel seguente canone 1082, dove è determinato che «contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos.» Per tale scienza necessaria per il consenso matrimoniale la dottrina canonistica e la giurisprudenza richiedono nel contraente la «discretio seu maturitas iudicii». Numerose sentenze rotali hanno esaminato la natura ed il valore della «discretio iudicii» e pertanto si è fatto ricorso alla luce della fonte prima della stessa legge, cioè al diritto naturale, conosciuto e desunto dalla natura stessa dell'uomo, e l'indagine giurisprudenziale si è approfondita nella più precisa valutazione del processo elettivo del consenso matri-

moniale nell'animo umano riguardo alle necessarie conseguenze giuridiche.

Sarà compito di questa relazione considerare alcune fondate conclusioni ed alcuni principi della giurisprudenza, affermatasi nel Tribunale della Sacra Romana Rota circa la richiesta « discretio iudicii » per il consenso matrimoniale, perché nelle successive riunioni culturali sia più facile considerare come le perturbazioni psichiche, che possono condizionare la persona, incidano anche sul consenso e quindi sulla validità del matrimonio.

A tale scopo mi sembra opportuno raccogliere i principi giurisprudenziali sotto tre aspetti :

- 1) La natura ed il valore della « discretio iudicii » nei contratti in genere e nel matrimonio.
- 2) La possibilità di determinare la « discretio iudicii » analogicamente.
- 3) La delimitazione della « discretio iudicii » con riferimento all'oggetto del consenso matrimoniale.

1. *La natura ed il valore della « discretio iudicii » nei contratti in genere e nel matrimonio.*

Per il consenso contrattuale in genere è richiesto nel contraente l'uso di ragione, che soltanto dopo i sette anni è presente nell'uomo normale. Non è però sufficiente il semplice uso di ragione, ma è necessaria ancora una maturità di giudizio proporzionata alla natura del contratto, che s'intende stipulare. Conseguentemente nel contratto matrimoniale il consenso sarà valido soltanto se il contraente gode di tale maturità di giudizio, che sia proporzionata alla natura del matrimonio.

L'uomo infatti, quando stabilisce delle relazioni contrattuali con altri, intende perseguire « un bene ». Questo « bene » egli non lo conosce soltanto intellettualmente per mezzo della sola facoltà intellettuale allo stato puramente teorico, ma contemporaneamente egli lo valuta come « bene », ossia lo stima ed apprezza come tale e quindi l'intelletto lo propone alla volontà in concreto come utile da perseguire, da ottenere o in qualche modo da fare proprio.

Questa stima della cosa, che viene considerata come un bene da conquistare per se e quindi da possedere per poterne disporre per il proprio godimento utile, non resta allo stato di semplice rappresentazione intellettuale di conoscenza, ma perché possa muovere la volontà « ad contrahendum » è necessario che alla presentazione concettuale del valore della cosa si aggiunga la valutazione utilitaria concreta della cosa stessa, che di essa può avere colui che si accinge a contrarre. Il che è riconosciuto in una nota sentenza rotale, coram Wynen, del 25 febbraio 1941, dove la necessaria « appretiatio » dell'oggetto contrattuale è anche chiarita con un esempio semplice, ma abbastanza indicativo, e cioè : come l'idea del peso di due libbre di un oggetto non è la stessa cosa della ponderazione diretta dello stesso oggetto, che si fa prendendolo in mano e soppesandolo, così al concetto ideale del bene da ottenere con il contratto è necessario che si aggiunga la valutazione utile dello stesso.

Il valore sostantivo dell'oggetto del contratto s'identifica con la stessa cosa, in quanto è tale e non altra, ma tale valore viene ad essere stimato realmente dal contraente, quando questi lo considera come desiderabile per trarne un vantaggio per la propria persona e quindi lo valuta anche in tutte le sue implicazioni di diritti e doveri, che secondo la propria natura comporta. Ciò l'uomo compie con la « discretio iudicii », che sarà adeguata e sufficiente, se colui che valuta la cosa da contrattare la stima giustamente secondo la sua stessa natura. Donde la predetta sentenza distingue un atto soggettivo di stima dell'oggetto contrattuale o *sostanzialmente integro*, al quale cioè nulla manca secondo la norma comune del giudizio, o *sostanzialmente non integro* per la mancanza di qualche elemento necessario alla retta formulazione del giudizio. Verificandosi poi la sostanziale integrità del giudizio di stima dell'oggetto contrattuale, può esservi una diversa valutazione più o meno perfetta, che peraltro non sia inferiore ai limiti della norma. La perfezione di valutazione può anche considerarsi *diretta* o *indiretta* a seconda che l'uomo percepisce soltanto il valore dell'oggetto contrattuale in se stesso, o insieme ad esso anche le ragioni, le cause ed il fondamento di tale valore. La stima, che ogni uomo sano secondo natura spontaneamente compie in ogni giudizio pratico, è una stima diretta della cosa.

Questi principii sono stati sempre tenuti presenti nella determinazione della « discretio iudicii » richiesta per il matrimonio nelle sentenze rotali, fin da quelle di Lega, di Florzak, di Rossetti, di Massimi, di Prior. Sia lecito riferire le parole di una sola sentenza, coram Prior, del 14 novembre 1919, dove di legge: « Ad contractum ineundum non sufficit simpliciter usus rationis sed necessaria est etiam discretio iudicii contractui ineundo proportionata, qua semper natura eiusdem confuso saltem modo intelligitur, necnon essentialia proprietates. Maturius autem iudicium prae ceteris postulat ex natura sua contractus matrimonialis, quia perpetuus est et irrescindibilis et gravibus obligationibus onustus ».

Tale richiesta maturità di giudizio per dare ed accettare gli onerosi ed inscindibili diritti matrimoniali viene sempre analizzata nei singoli casi, in cui è da giudicare della validità del consenso. Infatti, sebbene non possa darsi una regola semplice ed unica per giudicare tutti i casi, sempre però è tenuta presente la necessità che la « discretio iudicii » del contraente sia almeno tale da poter emettere una *stima diretta* del matrimonio, che vuole contrarre, con un giudizio pratico sostanzialmente integro, anche se l'individuo non sia capace di poter formulare una *stima indiretta* e più perfetta distinguendo anche le ragioni, le cause e il fondamento dell'oggetto del contratto matrimoniale.

Il giudizio pratico, sostanzialmente integro, è possibile, quando nessuna anormalità viene a turbare il processo psicologico, da cui esso scaturisce. Ed ecco allora che la giurisprudenza non una sola volta ha richiamato le nozioni delle realtà, che determinano il processo psicologico del giudizio pratico.

A formare tale giudizio concorrono le facoltà spirituali dell'uomo, l'intelligenza e la volontà, le quali operano congiuntamente, quando la persona sceglie, determina e decide dell'oggetto dell'azione da compiere. Il giudizio pratico infatti precede immediatamente l'azione o almeno la determina, anche se l'esecuzione viene rimandata nel tempo futuro. Generalmente l'uomo adulto, come dimostra la ordinaria esperienza, con lo stesso atto spirituale dell'animo conosce la rappresentazione concettuale del bene da raggiungere o da ottenere e lo valuta nella sua importanza, utilità ed opportunità per giudicarlo appetibile e quindi volerlo, giungendo così a formulare il giudizio pratico. E, tuttavia, anche se ciò può avvenire sollecitamente per le perfette capacità delle fa-

coltà dell'anima umana nella persona dotata di adeguata lucida intelligenza, pronti riflessi volitivi e prudente discernimento, bisogna però sempre almeno teoricamente ammettere i diversi stadii di conoscenza puramente intellettuale, di conoscenza estimativa e ponderativa ed infine di giudizio pratico, col quale definitivamente si determina l'azione. Questo processo psicologico a volte è indicato nelle sentenze rotali con i termini della filosofia tomistica, come si legge in una sentenza, coram Canestri, del 16 luglio 1943, ma la maggior parte delle volte viene ad essere esaminato senza il rigore dei termini tomistici, che pure rispondono con più precisa esattezza a quella realtà umana, che tutti viviamo e che è ammessa dalla sana psicologia. Pertanto, anche se non sono usate le espressioni della scolastica: « memoria sensitiva », « intellectus agens », « iudicium discretivum » e simili, il processo psicologico è sempre considerato in quelle realtà, che sono comune patrimonio degli uomini, le quali portano alla formulazione del giudizio, che determina l'azione.

In tale processo possono inserirsi le anormalità psichiche o psicopatiche, che quindi ne turbano l'evoluzione e la conclusione, come sarà esaminato nelle future riunioni culturali, che ci proponiamo tenere.

Bisogna però qui fare una precisazione, che credo molto importante e che viene anche spesso evidenziata dalla giurisprudenza. Le facoltà intellettive e volitive dell'uomo sono puramente spirituali e quindi impropriamente si parla di « malattie mentali » o di abulie come specifiche « malattie di volontà », perché ciò che è spirituale non può essere malato, ma soltanto risentire delle malattie corporali, che hanno riflessi nella psiche umana per quella meravigliosa unione, per la quale l'anima, che è la potenza vivificante del corpo, ne resta tuttavia condizionata nell'esercizio delle proprie facoltà. Leggiamo in una sentenza, coram Heard, del 27 aprile 1946: « Tum intellectus tum voluntas sunt facultates animae ideoque spirituales nec ullo modo corrumpi possunt, sed quoniam in sua operatione sensibus externis et internis utuntur qui corporales sunt ideoque morbo subiacere possunt, extrinsece impediri possunt ne recte agant ». L'uomo infatti « da sensato apprende ciò che fa poscia d'intelletto degno » e l'intelletto nell'emettere il giudizio ha bisogno delle idee, che nel loro processo formativo dipendono dai sensi. La rettitudine quindi del giudizio

pratico può essere impedita nel suo sorgere da una distorsione sensitiva. Ciò viene spesso precisato nelle decisioni rotali, come in una sentenza, coram Sabattani, del 24 febbraio 1961, dove al n. 5 è detto: «... qui defectus (discretionis iudicii) magis attingit intimas distorsiones formationis et excitationis deliberationis quam inadaequatam vel falsam apprehensionem obiecti contractus».

Sorge però a questo punto una questione sulla possibilità che, rimanendo integre le potenze intellettuali, possono essere deficienti quelle della volontà per turbamenti nevrotici con riflessi nella sfera affettiva e sentimentale. In tali casi si tratta piuttosto di un turbamento, che intacca le potenze esecutive del giudizio. Si potrebbe cioè distinguere una « discretio iudicii » valida a formare un retto giudizio pratico sul matrimonio da contrarre, mentre ci sarebbe una abulia o un altro impedimento per l'esecuzione del giudizio, perché solo le potenze esecutive verrebbero meno alla loro funzione. Su questa dottrina si è orientata la giurisprudenza ogni volta che non è stato sufficientemente provato il contrario e cioè che non vi fosse un vero impedimento della « discretio iudicii » in se stessa, perché anche le facoltà intellettive venivano contemporaneamente turbate. Diverse volte è stato considerato il caso di malattie o turbamenti nevrotici, i cui riflessi intaccavano principalmente la sfera volitiva, ma la costante e approvata giurisprudenza ha ammesso la possibilità di mancanza del necessario consenso solo, quando il turbamento era tale, che impediva realmente il giudizio pratico. Nelle sentenze viene sempre ribadito che non vi è netta distinzione tra le facoltà intellettive e quelle volitive, che appartengono ugualmente all'anima spirituale, come leggiamo in una, coram Quattrocolo, del 16 giugno 1943: «... in homine sanae mentis voluntas necessario adesse debet » e ancora: « quoties habetur usus rationis, libera permanet voluntas ».

Resta anche affermato nella giurisprudenza che i riflessi delle malattie nervose, le quali turbano principalmente la sfera volitiva, possono parimenti indebolire le facoltà intellettive in modo tale da impedire nell'individuo la « discretio iudicii ». La difficoltà d'indagine in tali casi è piuttosto nelle incerte dottrine psichiatriche. Così in una sentenza, coram Pinna, del 21 dicembre 1959 è chiaramente detto: « Patet igitur non dari defectum consensus ex parte unius voluntatis, integro manente intellectu. Dissentientium est, consequenter, a psychiatris praedicantibus dari morbos

unius voluntatis, integra manente facultate intellectiva. Vel enim simul perturbatur et intellectus, quatenus impeditur morbis ne iudicia practica efformet, vel solummodo perturbantur potentiae executivae, quae sub influxu morbi, non oboediunt imperio voluntatis ». La volontà pertanto in quanto potenza spirituale, della stessa natura dell'intelletto, insieme all'intelletto può essere turbata indirettamente dalle malattie corporee, che influiscono sui sensi, ma non può essere soltanto essa a subirne le conseguenze, mentre l'intelletto rimane integro.

Col progredire della scienza psichiatrica potrà aversi una maggiore luce in proposito e la dottrina giurisprudenziale potrà avvantaggiarsene, pur rimanendo fermi i principi già costantemente sanciti.

2. La possibilità di determinare la « discretio iudicii » con criteri analogici

Precisata la natura e considerato il valore della « discretio iudicii » richiesta per il consenso al matrimonio, specialmente tenendo conto del processo psicologico da cui il giudizio promana, la giurisprudenza ha dovuto anche determinarne la necessaria entità. Si è quindi fatto ricorso a criteri analogici e, come è noto, le decisioni rotali tra le due dottrine canonistiche in proposito, quella del Sanchez (*De Matrimonio* - lib. I, Disp. 8, n. 15) e quella facente riferimento a S. Tommaso (*Summa Theologica*, III Suppl., Dist. 27, qu. 2, art. 2, ad 2), hanno sempre preferito la seconda. La prima aveva ritenuto sufficiente per contrarre matrimonio la discrezione di giudizio, richiesta per la responsabilità del peccato mortale; la seconda invece una maturità maggiore. Costantemente nelle sentenze si trova asserito che, attesa la natura del matrimonio, come società perpetua tra uomo e donna per la procreazione della prole, si richiede un più maturo giudizio di quello che basta per peccare mortalmente. Così troviamo in una sentenza, coram Mannucci, del giorno 8 aprile 1924: « Ad contrahendum autem requiritur iudicii discretio proportionata contractui ineundo; et cum matrimonium sit contractus perpetuus, exclusivus in ordine ad prolis procreationem, requiritur ad illud, iuxta Angelicum, maturius iudicium quam quod sufficiat v.g. ad peccandum mortali-

ter». Questo principio analogico è ricordato e confermato in tante altre sentenze.

Si è fatto anche ricorso ad una analogia con la maturità di giudizio, richiesta per gli altri contratti o per la professione religiosa. S. Tommaso aveva ritenuto che: « Ante potest matrimonium sufficienter deliberans consentire, quam possit in contractibus aliis res suas sine tutore pertractare » (*Summa Theologica*, III Suppl., q. 58, art. 5, ad I). Così ancora, istituendo un paragone tra la professione religiosa e la scelta del matrimonio, a cui la natura inclina, ritiene necessaria una maggiore maturità di giudizio per la professione religiosa, perché « votum religionis maiorem difficultatem habet quam matrimonium » (*Summa Theologica*, III Suppl., q. 58, art. 3, ad 2). La giurisprudenza rotale non ha condiviso le stesse conclusioni ed ha ritenuto che, attesa la natura del matrimonio comportante oneri gravosi e perpetui, superiori a quelli provenienti da altri contratti, per prestare il dovuto consenso matrimoniale si richiede una maggiore maturità di giudizio, di quella necessaria per stipulare gli altri contratti. Così in una decisione, coram Grazioli, del 7 aprile 1926, è affermato riguardo al consenso matrimoniale: « Imo, attenta huius actus vel potius contractus praestantia ac consequentiis attentis quae ex eo derivant, maior adhuc libertas ac deliberatio in eo requiritur quam in aliis contractibus ». Tale principio diventa costante nella giurisprudenza, come si asserisce anche nella sentenza, coram Pinna, del 21 marzo 1959 (*S.R. Rotae Decisiones*, Vol. LI, pag. 175, n. 3): « Nec ex adverso obiiciatur easdem forte adhuc posse apta sua ordinare negocia, quia " omnes consentiunt ad obligationem, quae est servitus totius vitae, maiorem requiri quam in ceteris negociis consilii et arbitrii libertatem " (coram Mannucci sent. diei 8 augusti 1931, S. R. Rotae Decisiones, Vol. XXIII, p. 372 sq.) ».

Quando però si è trattato di specificare più determinatamente il grado di maturità richiesta per il consenso matrimoniale, anche questo criterio analogico non si è dimostrato sufficiente. Infatti i casi presentati in giudizio divenivano più frequenti anche per una più approfondita indagine delle perturbazioni psichiche, e si richiedeva quindi una maggiore precisazione del grado della « discretio iudicii » necessaria per il valido consenso al matrimonio. Nell'esame di casi specifici e più difficili da valutare, si è quindi

fatto ricorso a più concreti principi della determinazione della maturità di giudizio richiesta. Il principio dell'analogia, sia di un minimo, come la maturità di giudizio richiesta per il peccato grave, sia di una maturità maggiore, come la maturità richiesta per gli altri contratti o per la professione religiosa, rimaneva sempre inadeguato a determinare la maturità di giudizio richiesta per il consenso al matrimonio, che aveva una natura del tutto propria implicante impegni gravosi per tutta la vita. È stato così ritenuto più qualificante il principio del criterio subiettivo e concreto, che maggiormente riflette direttamente la « discretio iudicii matrimonii proportionata ».

Il principio della valutazione diretta del criterio subiettivo psicologico concreto per il matrimonio si trova affermato in una sentenza, coram Felici, del 3 dicembre 1957. In tale sentenza si precisa la necessaria importanza della facoltà critica, perché colui che contrae matrimonio possa prestare il dovuto consenso: Viene rilevato come l'intelligenza, pur essendo sostanzialmente la stessa in tutti, tuttavia differisce negli individui, nei quali si evolve con l'età, per quantità e qualità secondo le disposizioni somatiche, e fin dall'adolescenza risente ed è qualificata dagli elementi noetici, endotimici e sociali. Si distingue poi la facoltà conoscitiva, la quale consiste nell'operazione astrattiva dell'universale dal particolare, ossia la cognizione del vero, e la facoltà critica, la quale è la facoltà di giudicare e di ragionare, ossia di affermare o negare qualcosa rispetto ad altro e di paragonare i giudizi per trarne dei nuovi. Tale facoltà critica apparisce più tardi nell'uomo rispetto alla facoltà conoscitiva. Poi si afferma che per la responsabilità degli atti si richiede nell'individuo la facoltà critica e per il matrimonio una maggiore maturità di giudizio. Prosegue la sentenza: « Quae autem talis maioritas discretionis esse debeat, considerationibus tam psychologicis quam praesertim iuridicis statuendum est ». Stabilito così il principio del criterio psicologico e giuridico per valutare l'entità della facoltà critica necessaria nell'individuo per il consenso matrimoniale, la sentenza lo esamina nelle conclusioni degli psicologi e nelle prescrizioni della legislazione: « Docent in primis psychologi huiusmodi facultatem discretivam non ante decimum secundum aetatis annum evolvi... In nostra legislatione criterium desumi potest ex can. 1067 et ex can. 1082 ». Il canone 1067 vieta il ma-

trimonio per gli uomini prima dei sedici anni di età e per le donne prima del quattordicesimo anno, mentre poi raccomanda ai pastori di anime che il matrimonio sia sconsigliato ai giovani prima dell'età, che è ritenuta opportuna secondo i costumi tradizionali della regione. La sentenza pertanto precisa: « Neque ita vulnus infigitur praesumptioni enuntiatae in can. 1082: nam, si post pubertatem non praesumitur partes ignorare matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos (quod iure naturae sufficit ad matrimonialem consensum praestandum): talis mentis discretio debilis, ante aetatem per can. 1067 constitutam, esse solet: et propter hanc causam Ecclesia maiorem aetatem pro matrimonii valore exigit ». Viene così giustamente affermato il principio della rispondenza psicologica soggettiva proporzionata al valore del matrimonio, e la sentenza precisa ancora: « Evidenter ex his canonibus criterium pro re nostra desumitur ex quadam analogia: sed analogia vim suam magnam obtinet, cum normis psychologicis apte respondeat ».

Il principio così stabilito viene a consolidarsi nella seguente giurisprudenza. In una sentenza coram Pinna del 21 marzo 1959 è ripetuta l'importanza del can. 1067 per determinare il grado di maturità psicologica richiesta per la facoltà critica del contraente circa il consenso al matrimonio e si fa esplicito appello alla sentenza precedente. Allo stesso modo è detto in una sentenza, coram Lamas, del 21 ottobre 1959. La « discretio iudicii matrimonio proportionata » non si risolve in una tautologia, ma, anche se non precisa un « quantum », perché non esiste una possibile misurazione del giudizio critico, però sta bene a significare che la maturità richiesta non si riduce a semplice mancanza di ignoranza della natura del matrimonio e che si richiede nell'individuo contraente una rispondenza soggettiva psicologica adeguata alla natura del matrimonio, che è un particolare contratto che impone obbligazioni perpetue ed onerose. In tal senso il predetto principio viene ad essere esaminato dettagliatamente in una sentenza, coram Sabattani, del 24 febbraio 1961, dove si riafferma che per il consenso matrimoniale « non sufficit facultas cognoscitiva » ma « requiritur facultas critica » e se ne traggono le relative conseguenze circa la « debilitas mentis », che a volte non consente la maturità psicologica necessaria, perché « Unica mensura sufficientis consensus est discretio iudicii matrimonio proportionata ».

Tale principio, valevole ancora nella giurisprudenza attuale, secondo le indicazioni precisate, consente una migliore valutazione del consenso matrimoniale nelle varie implicazioni dei casi ricorrenti.

3. La delimitazione della « discretio iudicii » con riferimento all'oggetto del consenso matrimoniale

La « discretio iudicii » richiesta per il matrimonio è veramente tale, quando il contraente riesce a valutare la natura stessa del matrimonio nelle sue componenti essenziali. Quali siano queste componenti essenziali è detto nel can. 1082, dove si precisa quanto è richiesto e quando non dev'essere ignorato per poter prestare il consenso matrimoniale. Interpretando tale canone la giurisprudenza ha anche delimitato l'oggetto della « discretio iudicii » necessaria per il matrimonio. L'argomento viene trattato più diffusamente in una sentenza, coram Wynen, del 13 aprile 1943, mentre era stato già considerato nella decisione rotale del 14 marzo 1935 ed in quella del 21 dicembre 1938.

Dopo aver affermato che giustamente i canonisti parlano di scienza necessaria al matrimonio, quando vogliono indicare ciò, che deve essere conosciuto nella sua determinazione oggettiva da chi deve dare il consenso matrimoniale, la sentenza del 13 aprile 1943 stabilisce: « Contrahentes igitur de natura matrimonii non nisi scire debent, illud esse societatem permanentem (non autem, illud esse etiam societatem indissolubilem, uti directe eruitur ex can. 1084) inter virum et mulierem ad filios procreandos (quin necessaria sit, nedum scientia obiective sumpta, cognitio seu scientia subiective sumpta de modo quo filii procreantur) ». In questa determinazione dell'oggetto della conoscenza della natura del matrimonio, richiesta per il consenso matrimoniale, si racchiude anche la limitazione della valutazione necessaria da farsi dal contraente con la « discretio iudicii » per poter dare un valido consenso matrimoniale. Senza entrare ad esaminare le singole questioni, indicate dalla sentenza specificamente circa la scienza di società permanente e non indissolubile e la scienza oggettiva e non soggettiva del modo della procreazione, è da notare che nelle parole riferite è indicata una scienza positiva come

minimo richiesto anche per la necessaria valutazione da farsi con la opportuna maturità di giudizio. La sentenza infatti prosegue: « Qui hanc cognitionem habet, eo ipse praeditus est illa iudicii maturitate et discretione, quam auctores, praeunte S. Thoma, sub nomine « maturius iudicium » postulare solent ». La valutazione quindi del contraente, fatta con vera discrezione e maturità di giudizio, deve essere capace di considerare la natura del contratto matrimoniale, come obbligante per una società permanente dei coniugi, uomo e donna, ai fini della procreazione della prole. La giurisprudenza ha poi costantemente ritenuto questa delimitazione oggettiva del consenso matrimoniale come necessaria a stimarsi dal contraente con maturità di giudizio. Nelle decisioni rotali si è parlato di questa conoscenza anche come necessaria riguardo alla « causa negotii », che non può disconoscersi da chi contrae matrimonio. Ciò è messo particolarmente in evidenza in una sentenza, coram Staffa, del 7 dicembre 1956, dove tra i rilievi circa la « causa negotii » per il contratto matrimoniale si legge: « Sive sub aspectu subiectivo, sive sub aspectu obiectivo potius consideretur, causa proprie non afficit nisi essentialia ita ut recte vocata fuerit « Synthesis elementorum essentialium negotii » (E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1943, p. 134), nec quid valeant partes eidem detrahere, quin corruat negotium ipsum (E. Betti, o. c., p. 120) ». Ciò che è dell'essenza del matrimonio, necessario a conoscersi e valutarsi, costituisce quindi anche la sintesi degli elementi essenziali del negozio giuridico e ne determina la causa.

Nella predetta sentenza, coram Wynem, del 13 aprile 1943, come in altre si trova anche una delimitazione negativa di ciò, che non entra a far parte della valutazione necessaria per il consenso matrimoniale. È detto nella sentenza: « Nullatenus igitur requiritur, ut nupturientes sciant quod « consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se aptos ad proles generationem » (can. 1082, par. 2) quemadmodum consensus matrimonialis scientificè seu iuridice definitur. Neque contrahens oportet habeat exactam cognitionem singulorum obligationum et iurium cum matrimonio connexorum; multo minus requiritur ut ante celebrationem matrimonii aestimet et ponderet omnes consequentias actus matrimonialis ». La ragione, per cui

non è richiesta la valutazione scientifica e giuridica del contratto matrimoniale né dei singoli diritti e delle singole obbligazioni ad esso inerenti, è indicata dalla stessa sentenza e si ritrova nella natura dell'uomo. Il matrimonio è infatti un diritto ed un contratto naturale per tutti gli uomini, anche i semplici, che non hanno cultura o esperienza, i quali certamente possono contrarre senza che conoscano e valutino la natura giuridica del matrimonio e le conseguenze delle singole obbligazioni e dei singoli diritti connessi con il contratto matrimoniale.

Questo principio viene a ritrovarsi in numerose sentenze e forma quindi una interpretazione costante della legge. Esso è molto importante per giudicare del consenso al matrimonio di coloro, che sono affetti da perturbazioni psicopatiche, le quali possono soltanto parzialmente a volte impedire la « discretio iudicii » e costituiscono i casi più difficili da giudicare, come è rilevato in una sentenza, coram Filipiak, del 14 febbraio 1958: « Unde matrimonium psychopathicorum, etsi saepissime infelix, declarari non potest invalidum ex capite defectus consensus ».

Tuttavia non mancano sentenze rotali che hanno rilevato l'incidenza di notevoli psicopatie circa l'oggetto essenziale del consenso matrimoniale. Così in una, coram De Iorio, del 20 dicembre 1967 è detto che sebbene molti dementi sanno bene che il matrimonio è una società permanente tra uomo e donna per la procreazione dei figli e desiderano anche contrarre tale società, tuttavia sono incapaci di dare ed accettare lo « ius in corpus, perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad proles generationem ». La causa di ciò è determinata dal fatto che « eiusmodi personae ita pertrahuntur propria impulsione, ut voluntas eidem efficaciter obsistere non valeat, atque ideo amittat capacitatem electionis, qua deficiente validus consensus in nuptiis ineundis praestari nequit ». Simile rilevanza giuridica è stata riscontrata in altri casi, nei quali l'oggetto del consenso matrimoniale non poteva essere liberamente scelto da chi non aveva capacità di valutarlo nei suoi elementi essenziali, ne poteva volerlo e concederlo secondo la sua stessa natura, perché ne era impedito dalle deformazioni della sua personalità.

È sorta inoltre la questione se l'incapacità a prestare il consenso circa l'oggetto del matrimonio per l'impossibilità della ese-

cuzione dello stesso, come si verifica in casi di iperestesia sessuale : ninfomania, satirismo, omosessualità, masochismo e simili, sia da ritenersi una « amentia » per difetto di « discretio iudicii matrimonio proportionata » o piuttosto sia da configurarsi come un impedimento a se stante, perché colui, che è affetto da tali gravi anomalie, pur potendo valutare l'oggetto del consenso matrimoniale, è impedito a realizzarlo nella vita coniugale. Non mancano nella più recente giurisprudenza sentenze, che propendono per la seconda soluzione (coram Heard, 5 giugno 1941 ; coram Anné, 17 gennaio 1967 ; coram Pompedda, 6 ottobre 1969 ; etc.). Le ragioni giuridiche potrebbero ridursi alla rilevanza della impossibilità di obbligarsi a trasferire l'oggetto del contratto da parte del contraente che non ha possibilità di disporre di esso. Negli schemi della futura legislazione canonica circa i principii di incapacità di elezione del consenso matrimoniale viene indicata anche la « incapacitas assumendi obligationes essentialis matrimonii proveniens ex gravi anomalia psycho-sexuali » (*Communicationes*, vol. III, n. 1, 1971, *De matrimonio*, pag. 77).

* * *

Concludendo, bisogna riconoscere che sono certamente validi i principi affermati dalla giurisprudenza rotale circa la natura, il valore ed una più precisa determinazione della « discretio iudicii matrimonio proportionata », anche se resta però sempre difficile l'indagine circa la rilevanza delle perturbazioni psichiche, che comportano il difetto di consenso al matrimonio.

Le poche cose dette potranno giovare, mi auguro, ad approfondire gli argomenti che verranno trattati nelle prossime riunioni culturali.

ANGELO DI FELICE

Prelato Uditore della S.R. Rota

PSICOSI, PSICOPATIE E PSICONEVROSI

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E CHIARIMENTO DEL LINGUAGGIO USATO

Il tema di questa conversazione, così come appare formulato nel titolo, è apparentemente di esclusiva pertinenza psichiatrica. In realtà, inserito com'è in una serie di riunioni culturali dedicate « Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale », esso contiene un rilevante nucleo medico-legale. Sicché appare giustificato trattarlo anche sotto questo aspetto oltreché sotto il profilo più squisitamente clinico. Un compito che mi è stato affidato e che cercherò di svolgere su linee generali — in relazione al breve tempo concesso — collocando tale svolgimento prima di quello del prof. Pinelli per la necessità metodologica che emerge dalla successione stessa delle relazioni programmate in queste riunioni culturali.

Se infatti il discorso si è aperto sul terreno giuridico attraverso la dotta analisi giurisprudenziale della « discretio iudicii matrimonio proportionata », svolta da Mons. Di Felice, è naturale che il passaggio all'esame dei principali capitoli della psichiatria che possono avere rilevanza sulla validità del consenso matrimoniale, avvenga attraverso un discorso di collegamento intermedio, di natura appunto *medico-legale*. Giacché è proprio questa disciplina che si occupa delle zone nodali, delle aree di confine tra medicina e biologia da un lato e diritto dall'altro, con l'intento di mediare esigenze e mentalità spesso contrastanti tra loro. E poiché svariate sono le contingenze umane di natura medica e biologica che contemporaneamente rivestono importanza giuridica, è ovvio che tra di esse trovi un posto importante anche lo studio delle *perturbazioni psichiche* (dizione generica che ben si attaglia alla

molteplicità delle situazioni cliniche e subcliniche) nei loro riflessi giuridici.

La medicina legale, nel suo capitolo la psichiatria forense, si occupa infatti da un lato di *perturbazioni psichiche* quali conseguenze di illeciti penali e civili o quali eventi rilevanti nell'ambito delle assicurazioni pubbliche e private, nella pensionistica privilegiata e civile e militare (si pensi agli esiti dei traumi cranici costituiti da vari tipi di sequele psichiche, oltreché talora neurologiche, fino alla demenza post-traumatica; alle malattie di mente come causa di pensionamento e così via); dall'altro, essa psichiatria forense, si occupa delle perturbazioni psichiche da cui sia affetto un soggetto *passivo* di reato (basti ricordare la violenza carnale, l'aborto, la circonvenzione di persona incapace) ovvero il soggetto *attivo* di esso, cioè si occupa della imputabilità di quest'ultimo. Cos' come si occupa dello stato di mente di una persona in rapporto ai problemi dell'interdizione e dell'inabilitazione, della nullità del testamento, dell'eventuale nullità di un contratto, della nullità del matrimonio civile.

In tutte queste ultime situazioni enunciate non vi è dubbio che protagonista sia la *perturbazione psichica* nelle sue multiformi cause ed espressioni. Ma non vi è anche dubbio che — a parità qualitativa e quantitativa di perturbazione psichica — diversa possa e debba essere la valutazione di essa in rapporto alle varie contingenze che si prospettano. Giacché diverse sono spesso le esigenze di normalità psichica che le svariate situazioni giuridiche esigono.

Nell'individuare queste differenze il giurista ed il medico debbono cooperare strettamente sia in sede di formulazione dei principi dottrinali sia nell'orientare gli indirizzi giurisprudenziali ed ancor più nell'attività processuale, superando per quanto possibile la frequente incomunicabilità che esiste fra scienze tra loro dissimili, in quanto a contenuti, ad obiettivi, a metodo e quindi a mentalità: ma non inconciliabili, ed anzi necessarie l'una all'altra.

Detto questo e cercando dunque di svolgere il ruolo di mediatori tra esigenze del diritto da un lato e contenuti e metodi della medicina dall'altro, nel ristretto ed assai complesso problema del consenso matrimoniale, penso sia ormai tempo di entrare nel vivo del tema: avvertendo però che questo può essere studiato

da varie angolazioni medico-legali, tra le quali ho tuttavia scelto quella che più mi è sembrata utile dopo una scorsa della letteratura canonica e dopo l'esperienza acquisita sul terreno peritale.

Il problema che mi sembra dunque attuale è a carattere prevalentemente pratico e consiste nella *necessità* di un chiarimento del linguaggio usato rispettivamente dai giuristi e dai periti medici nel campo dell'incapacità del consenso matrimoniale.

Infatti se da un lato il travaglio dottrinale e giurisprudenziale — di cui ci ha dato recente testimonianza Mons. Di Felice — tende sempre più ad affinare ed in certa misura ad estendere l'interpretazione del canone 1081; se dall'altro la psichiatria — pur vivendo una fase di fluidità per l'intrecciarsi di orientamenti di scuole e di correnti — fornisce comunque strumenti di conoscenza sempre più penetranti, sta di fatto, tuttavia, che al momento di affrontare i casi concreti di un linguaggio cristallizzato in forme diverse nel settore medico ed in quello giuridico rischia di vanificare talora la gran messe di lavoro preparatorio, ingenerando una confusione di termini e conseguentemente di concetti, e potendo dar luogo, quindi, ad errori applicativi.

Se già questo è concretamente possibile, in termini di semantica, che dire poi del problema della *prova*, essenziale aspetto della perizia medica che ha come pregiudiziale la massima chiarezza dei concetti medici e giuridici (cioè medico-legali) e del correlativo linguaggio?

Questa breve relazione riterrà raggiunto il suo scopo se giungerà a fornire qualche chiarimento di massima su questi due fondamentali aspetti ed a tracciare qualche linea metodologica: lasciando al prof. Pinelli in sede di relazione, o di risposta ad eventuali quesiti, di entrare più direttamente nel merito della rilevanza delle psicosi, psicopatie e psiconevrosi sul consenso matrimoniale.

Esaminiamo anzitutto le possibilità di equivoco o di errore valutativo cui può incorrere il Perito, pur instradato nella sua opera da quesiti che nell'ambito del processo canonico sono in genere assai dettagliati. Lasciando da parte — giacché trattasi di argomento che non è di mia pertinenza — un pur importante fattore di condizionamento del giudizio peritale costituito dal personale orientamento psichiatrico del perito (esistono gli organici-

stici, i fenomenologici, gli psichiatri ad impronta sociologica, altri con spiccata preferenza per le interpretazioni freudiane) mi soffermerò invece a constatare che spesso lo psichiatra forense ha un condizionamento valutativo medico-legale tratto da esperienze peritali vissute *anche* in altri campi del diritto, segnatamente quello penale: per cui non raramente può verificarsi che da quel tipo di esperienza egli sia condizionato, dimenticando le diverse esigenze che si incontrano in una valutazione di capacità al consenso matrimoniale.

Mi limito a ricordare, scusandomi con l'insigne uditorio per questo forse superfluo riferimento, limitato del resto al diritto italiano, che nei vari rami del diritto penale e civile italiano, e nell'ambito dello stesso diritto canonico, la *natura ed il grado delle incapacità psichiche* giuridicamente rilevanti presentano differenze spesso abbastanza importanti perché lo scarno linguaggio delle norme usa termini di frequente assai simili tra loro.

Così nell'ambito delle cause di *esclusione o di attenuazione dell'imputabilità* che dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto essere previste dal codice penale italiano è ampio il concetto di perturbazione psichica rilevante, giacché sono previste infermità primitivamente fisiche oltreché infermità psichiche; le quali possono essere croniche ovvero acutissime e transitorie; che nel caso del minore dei diciotto anni possono consistere in una semplice e transitoria immaturità connessa all'età evolutiva. Per l'adulto si richiede che lo stato di perturbazione psichica costituisca effettivamente una *infermità* in senso nosografico, a nulla importando, ad esempio, perturbazioni psichiche di pur reale incidenza — come l'ira od uno stato passionale — se non costituiscano parte di un effettivo stato morboso. Inoltre le citate condizioni di perturbazione patologica debbono, al momento del fatto, incidere sulla capacità di intendere o di volere in sottintesa relazione con la natura delle norme penali violate, natura che in molti reati il più delle volte si presume conosciuta anche da chi sia sprovvisto di elementare cultura, giacché si collega a norme del diritto naturale che sono o dovrebbero essere patrimonio di chiunque faccia parte delle società cosiddette civilizzate; infine l'incidenza delle perturbazioni psichiche sulla capacità di intendere, o su quella di volere o su entrambe deve essere di entità tale da escluderle o da grandemente scemarle.

Si rileva infine che il codice penale non pone alcun obbligatorio riferimento tra la natura clinica dell'infermità di rilevanza psichica ed i suoi effetti sull'imputabilità, anche se è ovvio che malattie psichiche di natura intrinsecamente grave diano luogo più di frequente ad esclusioni anziché ad attenuazioni di imputabilità.

In un altro tipo di giudizio peritale penale — cioè in tema di *circonvenzione di persona incapace* — accanto alle ipotesi della infermità o deficienza psichica del soggetto passivo appare anche quella, che amplia notevolmente i confini del giudizio peritale, dell'eventuale abuso dei bisogni, dell'inesperienza o delle passioni di persona minore. — E nei delitti di *violenza carnale* e di *atti di libidine violenti* si fa riferimento oltreché alla conclamata malattia di mente, anche all'incapacità a resistere a causa di inferiorità psichica o addirittura fisica; mentre in tema di *aborto procurato* figura nuovamente la dizione di incapacità di intendere o di volere di chi ha subito l'aborto da parte di altri: la quale comporta l'invalidità del consenso ma senza il preciso riferimento ad uno stato di infermità.

Nel diritto civile italiano com'è noto, l'*interdizione* è obbligatoria in chi sia affetto da una infermità di mente abituale che lo renda incapace a provvedere ai propri interessi. Concetto di infermità, dunque, che trova chiari elementi delimitatori nel requisito dell'abitualità e nella necessità che esista un rapporto tra la gravità dell'infermità e la importanza degli interessi cui l'interdico deve provvedere. Tra le condizioni che rendono possibile l'*inabilitazione* figurano, oltre ad una infermità abituale di grado minore, anche l'ipotesi della prodigalità, della tossicomania, della cecità e del sordomutismo dalla nascita in chi non sia stato adeguatamente educato e ciò senza che vi sia un'obbligatorio collegamento con chiari quadri psicopatologici nosograficamente inquadrati.

Il *testamento*, com'è noto, può essere impugnato da chi vi abbia interesse se chi lo redasse era incapace perché, sebbene non interdetto, nel momento in cui testò era per *qualsiasi causa* anche transitoria, incapace di intendere o di volere; ed analogamente sono annullabili qualsiasi atto (art. 428 C.C.) o donazione (art. 775 C.C.) compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi per qualsiasi causa, anche transitoria, essere stata incapace di inten-

dere o di volere al momento in cui gli atti di donazione sono stati compiuti.

Nelle quali ultime due situazioni appare evidente l'eliminazione del requisito di un'infermità, condizione che non è richiesta per la nullità dell'atto: il che lascia aperta la possibilità alle ipotesi causali più svariate non sempre incidenti sulle capacità di intendere e di volere.

Analogamente ancora, ed in linea con la natura contrattuale del *matrimonio civile*, l'art. 120 C.C. prevede la nullità del matrimonio proponibile da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio: una dizione anch'essa sostanzialmente analoga a quella penale per quanto attiene alla formula della capacità di intendere o di volere, ma senza alcuna esigenza dell'accertamento di una vera e propria infermità e senza alcuna indicazione circa l'entità della predetta incapacità; in particolare senza che sia stabilito alcun rapporto tra natura del contratto ed obblighi correlativi da un lato, e grado d'incapacità dall'altro, dal che si dovrebbe dedurre che si fa riferimento all'episodio della celebrazione del matrimonio in se stesso e non ad altro.

Ci siamo attardati in questo sintetico ricordo di svariate situazioni che comportano un giudizio peritale d'incapacità psichica, giacché è da ritenere non possa negarsi che la frequente esperienza dei periti psichiatri in ambiti così diversi possa talora convogliare il loro metro di giudizio in uno schema, in un condizionamento valutativo ancorato alla formula della incapacità d'intendere o di volere con le sue accennate implicazioni: formula che nell'ambito del consenso matrimoniale di cui ci occupiamo è da considerarsi strumento del tutto insufficiente per una completa analisi e soluzione delle singole fattispecie, in quanto concerne solo un aspetto della incapacità a dar valido consenso al matrimonio canonico.

È dunque necessario che i periti siano edotti compiutamente dei presupposti del consenso matrimoniale — ed anche della evoluzione nella loro interpretazione dottrinale e giurisprudenziale —, affinché possano indirizzare la loro indagine e soprattutto fornire il loro parere, in modo adeguato allo scopo per

cui la perizia è affidata; ed è anche necessario che l'impiego dei termini da essi utilizzati sia preceduto da una completa chiarificazione tra medici e giuristi affinché la successiva traduzione latina in formule ormai consacrate, ma invero provviste — a quanto ho rilevato — di contenuto medico non sempre esatto, non si traduca in errori proprio in questa fase: errori dovuti dunque non tanto ad un'inesatta analisi dei singoli casi, ma ad erronea trasformazione del linguaggio medico in quello giuridico ed in particolare nella terminologia latina.

Già nella dotta relazione di Mons. Di Felice si è ricordata la natura ed il valore della « discretio iudicii » nei contratti in genere e nel matrimonio in particolare e la delimitazione della discretio iudicii con riferimento all'oggetto del consenso matrimoniale. Non è certo qui il caso di riprendere tali concetti se non nelle loro conclusioni sintetiche. Ci basti dunque ricordarle, rifacendoci per tutti anche ad una nota sentenza coram Sabbatani 24 febbraio 1961, in cui si sottolinea la differenza che deve farsi tra cause di esclusione e di riduzione dell'imputabilità nel diritto canonico, quale enunciate nella nota tricotomia del canone 2201, e l'insufficienza e l'invalidità del consenso matrimoniale. Per il quale ultimo non è sufficiente la facoltà conoscitiva cioè la semplice comprensione del vero, bensì è richiesta una normale capacità critica attraverso la quale si siano potute formulare delle decisioni ad agire di conseguenza con libera volontà. Per cui può *coesistere* una conoscenza del contenuto formale del contratto matrimoniale con un difetto della maturità di giudizio: difetto che può consistere in intime distorsioni nella formazione delle decisioni così come inadeguato od erroneo apprendimento o conoscenza dell'oggetto del contratto. In altri termini l'incapacità a fornire un valido consenso, specie per quanto riguarda l'intelletto, può consistere sia nella mancanza totale dell'uso di ragione (*defectus mentis vel usus rationis*), sia nella mancanza della maturità di giudizio richiesta per la conoscenza della natura essenziale del matrimonio (*ignorantia seu defectus cognitionis vel discretionis iudicii*).

Detto questo per brevità, e per non invadere il campo dei giuristi, è ora tempo di chiederci quale *terminologia* venga spesso usata nel campo canonico, ed in particolare in quello matrimoniale, per indicare le perturbazioni psichiche nei loro vari aspetti e per

accertare quale corrispondenza abbia detta terminologia con i concetti essenziali, quantomeno quelli tradizionali, della psichiatria; e per chiedersi infine se detta terminologia possa eventualmente esser causa di errore o quantomeno di equivoci nei giudizi di invalidità del consenso matrimoniale.

I termini che ricorrono abitualmente e che è da ritenere siano in parte derivanti dal canone 2201 sono com'è noto i seguenti: amentia, dementia, semi-amentia, debilitas mentis, mentis exturbatio.

Con il termine di *amentes* la giurisprudenza rotale e la dottrina canonica hanno voluto indicare, quantomeno per quanto risulta dalla letteratura consultata, le persone affette da perturbazioni mentali coinvolgenti tutti gli aspetti della vita psichica.

Con la dizione *dementes* (altri usano quella di *semiamentes*) si sono invece volute indicare quelle persone in cui la patologia mentale interesserebbe soltanto alcuni aspetti od uno soltanto del loro psichismo, donde il frequente uso della dizione « insania circa unum », con la quale si intende alludere in forma invero semplicistica alle cosiddette « monomanie ».

Per *debiles mentis* (a questa categoria taluno riserva la dizione alternativa di *semiamentes*) si intendono persone che, per usare la definizione di D'Avack, « siano affetti piuttosto da una mera debilitazione che non da una vera carenza delle facoltà mentali intellettive e volitive ».

Si parla infine di *mentis exturbatio* quando si manifesti una completa carenza dell'uso di ragione ma transitoria e momentanea.

Questa terminologia che comporta come si è visto una classificazione in termini di natura e gravità, sia pure a grandi ed imprecise linee, è certamente indispensabile nei giudizi di imputabilità poiché il canone 2201 ha stabilito diverse conseguenze nelle ipotesi di amentia habitualis, debilitas mentis e mentis exturbatio, dizioni che nel codice vigente hanno dunque una loro ben precisa ragione di essere.

Non può tuttavia disconoscersi — come del resto è già stato fatto da parte di autorevoli giuristi canonici, — che lo schema adottato, al quale si è dato un contenuto medico invero alquanto arbitrario, rischia per tal motivo, nello stesso campo dell'imputabilità, ma ancor più palesemente in quello dell'inca-

pacità al consenso matrimoniale, di dar luogo a serie incomprensioni sulla natura e gravità di taluni stati morbosi psichiatrici che vengono classificati in una piuttosto che in un'altra categoria con le correlative conseguenze valutative.

Il titolo di questa conversazione — psicosi, psicopatie e psiconevrosi — fa riferimento ad una classica ancorché ormai in parte discussa classificazione che la tradizionale psichiatria ha a suo tempo fatto delle perturbazioni psichiche.

Come il prof. Pinelli avrà forse occasione di accennare quantomeno in sede di discussione (giacché il tema del suo discorso mi risulta esser focalizzato su altri punti) con il termine di *psicosi* si sogliono intendere nel linguaggio psichiatrico corrente le vere e proprie *malattie mentali* nelle loro multiformi espressioni e nelle loro svariate, spesso ignote eziologie. Nell'ambito di queste forme che rappresentano nel loro complesso il gruppo di più seria entità clinica, figurano ad esempio le psicosi distimiche, le psicosi epilettiche, le psicosi confusionali, le psicosi alcoliche, le psicosi deliranti acute, i deliri cronici, le psicosi schizofreniche, la paralisi progressiva, gli arresti e ritardi di sviluppo, le demenze.

Ciascuna di queste entità morbose può presentarsi sotto forma di numerose varietà cliniche e ciascuna di esse con aspetti di gravità assai diversi tra loro; con evoluzione e decorso differenti spesso caso per caso, anche in rapporto con la terapia prestata. Il grado di interessamento delle facoltà psichiche in quanto ad estensione e profondità del deterioramento oppure assai variabile da forma a forma e da caso a caso ed inoltre a seconda del momento evolutivo in cui esso deterioramento viene valutato.

Detto questo converrà osservare che per talune di queste psicosi viene spesso usata in sede canonica la terminologia di *dementia* o *semiamentia* per alludere ad una loro minore gravità clinica. Ad esempio i testi citano come tipico caso di semiamentia la paranoia: con ciò volendosi affermare un interessamento parcellare delle capacità psichiche che in linea di ipotesi, sempre per stare in questo esempio, potrebbe non interferire direttamente con la capacità di dare un valido consenso matrimoniale essendo il tema del delirio orientato su altri oggetti. In realtà le *psicosi*, si presentino nella apparenza di un globale interessamento della psiche, ovvero ad esempio con quadri clinici apparen-

temente monotematici, sono pur sempre malattie di intrinseca gravità che è comunque opportuno qualificare con il termine di amentia: sempreché tale qualificazione sia seguita dalla natura clinica della forma morbosa e, della sua gravità e del suo decorso.

In altri termini, mentre appare sufficientemente esatto usare distinzioni del tipo « insania circa omnia » e « insania circa unam vel alteram rem tantum » sembra non esatto far discendere da questa sola distinzione categorie di gravità clinica e conseguenti differenze di rilevanza medico-legale in rapporto quantomeno al consenso matrimoniale giacché il problema della gravità della compromissione psichica è solo in parte ma non esclusivamente legato alle differenze nosografiche tra le singole forme morbose bensì anche si riconnette ai vari gradi di compromissione psichica che esistono frequentissimamente nell'ambito di ciascuna forma morbosa.

In conclusione sembra a noi che il termine di dementia o di semiamentia possa essere praticamente usato purché non si pretenda di farlo coincidere con determinate e particolari malattie di mente della categoria delle psicosi ma valga invece soltanto ad indicare varietà cliniche o momenti evolutivi di minor gravità nell'ambito di qualsiasi tra le malattie di mente psicotiche che nella loro pienezza evolutiva, e nelle forme più conclamate, meritano più specificamente il termine di amentia.

Il termine *debilitas mentis*, che ad uno psichiatra che sia digiuno dei problemi del matrimonio canonico suggerirebbe immediatamente il concetto di alcune forme cliniche della oligofrenia, non può a nostro avviso essere usata in senso così restrittivo. Del resto il canone 2201 suggerisce palesemente solo gradi modesti di compromissione psichica per cui è da addebitarsi alla interpretazione dottrinale e giurisprudenziale una non sempre corretta qualificazione del concetto in senso psichiatrico. È forse auspicabile che questa dizione si utilizzi sul piano pratico per indicare tutta quella serie di perturbazioni psichiche di rilevanza clinica minore e comunque *qualitativamente* diverse dalle psicosi, le quali si collocano in quella zona grigia che è il luogo di tante discussioni peritali e giudiziarie: si allude palesemente alle cosiddette *personalità psicopatiche o psicopatie in senso lato*, alle *tossicomanie*, alle *psiconevrosi*.

Ove infine si vogliano abbandonare queste distinzioni nel timore di erronee interpretazioni si potrebbe utilizzare come già proposto autorevolmente, l'unica dizione di « *amentia in sensu contractuali* », purché ovviamente si stabiliscano quantomeno in linea di massima i confini tra la patologia che si assume possa rendere invalido il consenso e quella che presuntivamente non possa invalidarlo.

Al qual proposito ci sembra di poter dire, ovviamente tracciando delle semplici linee di orientamento, che *le psicosi*, se dimostrate in atto al momento della celebrazione del matrimonio, debbono considerarsi in buona parte causa di invalidità del consenso e ciò anche in quelle forme, come la paranoia, in cui il soggetto è apparentemente coinvolto solo in alcune aree del suo psichismo: in realtà la alterazione psichica è anche in questi casi tale da condizionare di fatto anche il restante comportamento intellettuale e volitivo. Basti pensare al fatto, del resto, che queste persone sono giudicate di solito non imputabili in sede penale anche se il reato compiuto non coinvolge l'oggetto del loro specifico delirio, per comprendere come nell'ancor più delicata materia matrimoniale non possa darsi luogo a semplicistiche interpretazioni volte ad affermare la mancanza di una specifica insania in sensu contractuali. Con ciò non si vuol certo affermare che ogni amentia, cioè ogni psicosi, comporti sempre un giudizio di invalidità del consenso matrimoniale: sia per l'accennata varietà delle forme cliniche, sia per la frequente insorgenza della malattia in epoca posteriore alla celebrazione del matrimonio, sia infine anche per problemi di prova dei quali si dirà brevemente fra poco. Analogamente si può fare per i casi che con mera indicazione quantitativa di gravità si possono qualificare di semiamentia.

Diverso è il caso delle forme di *debilitas mentis* nel senso che abbiamo in precedenza indicato. Della loro rilevanza o meno sul consenso matrimoniale dirà il prof. Pinelli. Nell'ambito di questa patologia l'analisi peritale deve essere particolarmente approfondita e condotta caso per caso, per stabilire la effettiva carenza di maturazione con specifico riferimento al contratto matrimoniale.

Un posto a parte meritano senza dubbio le *psicopatie sessuali*: in particolare l'omosessualità maschile e femminile, il feticismo, l'esibizionismo, il voyerismo, il sadismo ed il masochismo. Si tratta

anche in questo caso di forme morbose come già il più delle volte avviene nel caso delle personalità psicopatiche, in cui la sfera intellettuale e conoscitiva è conservata se non addirittura presente a livelli elevati. Vi è qui davvero una insania circa unum che non può dirsi alteri i poteri intellettivi in se stessi, ma che invece vizia profondamente i poteri volitivi. Non solo, ma si realizza spesso in questi casi, in forma per così dire pura, come ho avuto occasione di osservare in taluni casi peritali, una specifica incapacità critica nei confronti della propria capacità di obbligarsi. Si allude in particolare ai casi di omosessualità acquisita, specie maschile, strutturatasi lentamente nel tempo, in cui il soggetto, per avere avuto in passato rapporti eterosessuali, coltiva l'illusione di essere in grado di poter svolgere una normale vita matrimoniale. Il che invece il più delle volte non si traduce in realtà per l'avvenuta polarizzazione e strutturazione dell'istinto sessuale in senso omosessuale. Questi individui spesso non sono in possesso di una precisa coscienza circa il viraggio definitivo in loro verificatosi per cui il loro consenso è invalido proprio a causa di questa specifica incapacità critica inerente il matrimonio. Ciò si afferma prescindendo dalla ipotesi che queste forme trovino collocazione giuridica, come è stato proposto, sotto la veste di impedimenti a sé stanti anziché sotto il profilo dell'insania circa rem uxorem.

Poche parole dedicheremo al problema della *prova peritale* e dei criteri per fornirla nell'ambito del consenso matrimoniale: anche se trattasi palesemente di uno degli aspetti focali del nostro problema.

Se già è complesso il problema dottrinale e soprattutto pratico (per il perito) di acquisire una misura del grado di maturità di giudizio proporzionata alla natura del contratto matrimoniale su cui commisurare lo stato psichico di un contraente; se tale complessità è notevolmente aggravata dalle difficoltà che sono insite nella diagnostica psichiatrica dei casi che si collocano nelle zone di confine; è facile immaginare quanto sia ancor più difficile in molti casi raggiungere la prova medico-legale dell'invalidità del consenso avuto riguardo ai gravi limiti che ragioni pratiche il più delle volte ineluttabili si oppongono ad una completezza di indagine peritale.

Il giudizio di pienezza o meno della maturità del giudizio

proporzionata al negozio matrimoniale è anzitutto un giudizio peritale a carattere storico, cioè si rifà al *momento* o quantomeno al *periodo* della celebrazione. Per cui eventuali visite peritali eseguite direttamente ma a distanza di tempo possono al più portare a conclusioni diagnostiche attuali ma senza la possibilità di un preciso riferimento cronologico circa l'epoca di insorgenza della forma morbosa e la sua gravità all'epoca rilevante giuridicamente. Soccorrono, come è noto — ma non sempre — dati testimoniali e documenti medici. Il che per fortuna consente abbastanza frequentemente dei pareri peritali di concordanza tra dati attuali e dati testimoniali, pareri che, se non raggiungono spesso il grado della certezza tecnica, attingono quantomeno quello della certezza morale.

Ma ciò concerne soprattutto le forme conclamate di amentia o semidementia, ovvero le chiare forme di psicopatia sessuale.

Le difficoltà ed i pericoli sono invece da considerarsi elevati, spesso insuperabili, quando si verta in quelle perturbazioni psichiche che già in sede diagnostica e dottrinale presentano serie problematiche. Le quali si accrescono infatti a dismisura quando di tali tipi di perturbazioni vi siano testimonianze generiche od interessate, concernenti epoche lontane dal momento della perizia; e quando quest'ultima sia eseguita sugli atti con il rischio concreto di dar per scontata una patologia che spesso non esiste giacché in realtà è l'immagine più o meno premeditadamente deformata di caratteristiche individuali da considerarsi entro la fascia della normalità.

Questi concreti limiti delle possibilità di prova che assai di frequente si incontrano, debbono a mio avviso costituire motivo di estrema prudenza nella pratica applicazione di concetti dottrinali e giurisprudenziali estensivi: i quali ultimi dovrebbero essere applicati con esigenze di mezzi di prova assai più rigorosi rispetto a quelli richiesti per le citate forme di conclamata amentia o semia-mentia per le quali la consolidata esperienza clinica circa la naturale evoluzione delle forme morbose lascia adito ad un più facile soddisfacimento delle esigenze probatorie.

Queste difficoltà concrete, del resto, emergeranno ancor più chiaramente dalla relazione del prof. Pinelli.

ANGELO FIORI

Ordinario di medicina legale
nell'Università cattolica del S. Cuore

PSICOSI, PSICOPATIE E PSICONEVROSI

EVOLUZIONE E STATO DELLA PERSONALITÀ.
PRESUPPOSTI DELLA MATURITÀ PSICOLOGICA PER IL MATRIMONIO

La definizione delle perturbazioni psichiche in termini di psicosi, psicopatie e nevrosi può essere ancor oggi prospettata al medico-legale purché si prescinda da qualsiasi pretesa di tipo nosografico. Se ciò riguarda la suddivisione delle varie anormalità psichiche, un discorso metodologico tuttavia ci impegna già in via preliminare per quanto concerne la definizione di anormalità in generale.

«... the word abnormal is not being used in the sense of « morbid », but merely in the sense that the individual has one or more personality traits which lie outside the range which is generally regarded as normal in the particular society in which the patient lives », (F. Fish). È evidente come simile impostazione introduca dei punti di riferimento che sono estranei al soggetto e che si impernano piuttosto sull'ambiente o la società, l'autorità o il gruppo quali emanatori di richieste di fronte alle quali il soggetto reagisce a seconda della sua biografia e della sua costituzione.

Al soggetto, anzi al suo aspetto biologico, si riferiva la metodologia wirchowiana atta allo studio delle malattie organiche o « vere » malattie dove vi è « a morbid process » nel sistema nervoso. Ma per le nevrosi, le psicopatie, le psicosi psicogene la metodologia wirchowiana è del tutto incongrua e deve essere sostituita dall'interpretazione psicodinamica ; questa porta l'accento sulle componenti inconscie che sono comuni ai normali e agli psiconevrotici ; un corollario ne è la messa in crisi della delimitazione tra gli uni e gli altri.

Un criterio di discriminazione quantitativo emerge nel riferimento a determinati compiti da espletare. Le capacità così

saggiate sono state messe in rapporto a corrispondenti facoltà mentali; oggi comunque si sa che non ci si può riferire soltanto a *capacità* mentali ma anche alle *tendenze* che ne sono il presupposto: e così l'indagine coinvolge tutte le attività psichiche, incluse le fantasie inconscie (Isaacs, Laing), in modo da non lasciarci sfuggire le radici profonde delle motivazioni e più in genere le direttive stesse del comportamento; in questo modo l'oggetto della ricerca diviene l'evoluzione stessa della personalità secondo il concetto della cosiddetta *maturità psicologica*.

Tutto ciò, per quanto riguarda l'accertamento delle anomalie psichiche, allarga indubbiamente gli aspetti da indagare, ma certamente a scapito di un concreto termine di valutazione comparativa sia in sede di consolidamento delle reciproche conoscenze, sia più esplicitamente in campo medico-legale. La terminologia tuttavia può assumere una più universale chiarezza scientifica, i criteri per la definizione della normalità possono divenire univoci, quando lo psichiatra abbia come punto finale di riferimento il substrato encefalico dell'attività mentale: « circuiti cerebrali attivi e diversi schemi programmatori inseribili » (Pinelli). Tale riferimento andrà tenuto presente per la formulazione dei limiti configuranti l'insufficienza-anormalità; viceversa una definizione dell'anormalità in termini neurofisiologici, allo stato attuale delle nostre conoscenze, ci riporterebbe a far rivivere in linguaggio pseudo-scientifico fantasie mitologiche o a riecheggiare mere tautologie.

In tale contesto il criterio della capacità e più in genere dell'adattamento comportamentale acquista tutta la sua validità. Semplice per determinati compiti più o meno elementari, la definizione di tale capacità si allarga di nuovo a tutta l'impostazione psicodinamica per situazioni esistenzialmente impegnative. Ed il consenso matrimoniale è indubbiamente una di queste: in effetti l'illustrissimo Relatore precedente (Mons. A. Di Felice, pag. 23 s.) ci dice che si tratta in tal caso di giudicare della « MATUREZZA PSICOLOGICA ».

Esprimendo lo stesso concetto con termini più semplici, il lettore dovrebbe concludere da queste osservazioni preliminari che non appare possibile valutare le modalità del consenso, della « maturità di giudizio », del « giudizio pratico » (termine che si avvicina a quello psicologico di « efficienza intellettuale »), della « rispondenza psicologica proporzionata alla natura del matrimonio »

(Mons. Angelo Di Felice - pag. 24) se non cercando di ricostruire lo stato psichico dei soggetti (cosiddetta diagnosi dello stato mentale) prima del matrimonio; tale stato psichico dovrebbe ovviamente essere considerato soprattutto come modalità di rapporto interpersonale e quindi l'oggetto di studio finisce con l'essere non il singolo soggetto, ma la diade (Laing).

Da tutto ciò emergono numerosi problemi che vogliamo cercare qui di raggruppare:

1) È possibile delimitare il campo della normalità e « maturità » psichica ?

2) È possibile definire i perturbamenti dei processi psicologici da cui derivano anomalie di comportamento? E vi sono criteri per riconoscerli ?

3) Quali rapporti possono esservi fra la gravità di tale perturbamento psichico (nevrosi, psicopatia, psicosi) e la capacità del consenso matrimoniale ?

4) Indipendentemente da ciò esistono dei criteri validi perché lo psichiatra ricostruisca l'effettivo atteggiamento dell'uno e dell'altro contraente, le rispettive possibili disposizioni, le effettive informazioni e comunicazioni nell'attuarsi del consenso matrimoniale ?

I

Una definizione della normalità psichica può prospettarsi solo quando si distinguono vari livelli di attività mentale (ne elencheremo sei), gli estremi essendo rappresentati da un lato da:

1°) il massimo impegno della attenzione, della critica, della valutazione obiettiva di tutte le esperienze e conoscenze proprie ed altrui con capacità di una apertura continuata per cui la direttiva di comportamento, per quanto decisa e ispirata, è pur sempre guidabile dal numero massimo di informazioni, che il prossimo e l'ambiente possono fornire nel frattempo. L'altro estremo (6° livello) è rappresentato da: il sonno dove la coscienza tace del tutto o si svolge quell'attività onirica che può raccogliere frammenti di immagini rappresentative spesso associate disordinatamente o secondo nessi simbolici da forze istintive o comunque da tendenze insite nelle sfere più elementari della personalità.

Del medesimo interesse ci appaiono i livelli comportamentali intermedi che occupano una parte della nostra vita quotidiana

maggiore di quanto si creda. Il passaggio tra livelli diversi può essere in via generale spiegato o da una naturale faticabilità o esauribilità, o dalla tendenza del soggetto di seguire la legge del minimo sforzo.

L'esperienza religioso-mistica da un lato e l'abbandono istintivo-edonistico dall'altro rappresentano degli atteggiamenti che vanno valutati in rapporto alle diverse motivazioni individuali.

2°) Comportamento ludico; volutamente o quasi il soggetto rinuncia ad impegnarsi in una valutazione estesa e prolungata: se impegno vuol dire adesione a fini utilitaristici o idealistici, il soggetto se ne distacca o li pone in ridicolo per seguire comportamenti impreveduti, aderenti a certe tendenze primitive per cui l'insolito o il proibito vengono alla ribalta.

3°) Comportamento di tipo automatizzato: il soggetto avendo già fatto delle scelte, continua la sua attività routinaria, attenendosi agli schemi già stabiliti, senza mantenere aperto l'apporto delle informazioni che egli riceve attraverso una specie di filtro a lente personale (il « suo » modo); per una specie di inerzia postuma non tende a rivedere le sue scelte.

4°) Comportamento da suggestione: la valutazione e la scelta si effettuano col solo riferimento alle direttive di un'altra persona o di un gruppo, agli slogan, alle opinioni che riscuotono il plauso (eterosuggestione). Qualche volta la guida direzionale è fatta da propri schemi fissi spesso sostenuti da un esaltamento affettivo (autosuggestione e stati passionali).

5°) Comportamento da impostazione evasiva-sostitutiva; quando la condotta razionale indurrebbe a sacrifici o rinunce il soggetto può aderire a schemi semplificati e col concorso di meccanismi suggestivi può immettersi in una condotta rigida ed angusta (avente qualche analogia finale con i tratti paranoici) dalla quale può divenirgli difficile uscirne.

Una caratteristica di tutti questi comportamenti che potremmo definire degradanti o semplificati è la coesistenza sul fondo, sia pure in penombra, delle potenziali possibilità di una attività mentale impegnata; il soggetto ne è in qualche modo cosciente ed in determinate situazioni critiche è pronto a valersene. Si può anche affermare che il soggetto normale, molte volte, anche se attualmente si comporta in modo semplificato, in realtà in altre occasioni ha risolto quel problema con valutazioni e scelte impe-

gnate. Queste considerazioni ci permettono di rispondere, in merito al nostro tema, che, un consenso matrimoniale, che apparisse essersi verificato in una di queste condizioni semplificate, sarebbe — in linea generale — da considerarsi valido. In realtà molte sono le « bias » (gli idola baconiani) che possono influire in senso automatizzante o suggestivo od evasivo sul consenso matrimoniale: si consideri la scelta precoce della compagna, la pressione dell'ambiente e dei parenti in particolare, l'innamoramento, l'opinione del matrimonio come felicità o altre formule simili (Ancona, Dame et al., Gozzano, Hanson et al., Hollender, Jacobsen et al., Peterson). Sebbene ciò possa porre le basi di situazioni poco realistiche e quindi frustranti, tuttavia non si può dire in linea generale che esso comprometta la capacità e la scelta in merito a quello che viene indicato come fine primario del matrimonio; in casi limite, in cui si arriva alle cosiddette nevrosi o psicosi nuziali (Grbesa et al.), si tratterà di giudicare secondo criteri analoghi a quelli che ora passiamo ad analizzare.

II

L'anormalità psichica del soggetto può essere definita in base alla possibilità o meno di svolgere un'attività mentale impegnata quale abbiamo descritta nel paragrafo precedente. In ogni caso di anormalità psichica si realizzano attività degradate o semplificate con modalità obbligatorie, ineluttabili, senza che possa intervenire uno sfondo personale del primo livello comportamentale sopra descritto; la normalità potrà essere raggiunta nei casi più lievi con una guida esterna che ovviamente dovrà essere normale, o con particolari meccanismi compensatori o di « difesa » che la psicodinamica ha contribuito ad analizzare.

Tali restrizioni obbligate, tali irrigidimenti dell'attività mentale si verificano secondo due direttive: A) un effettivo impoverimento con deficit primario di *capacità*; B) una polarizzazione ristretta delle *tendenze* in senso egocentrico (in questo caso le capacità sono compromesse in via secondaria).

Al gruppo A possiamo ascrivere le frenastenie, le demenze ed in pratica anche le psicosi confusionali (esogene); in questi casi vi è una base organica documentabile con le indagini mediche,

internistiche e neurologiche. Il substrato cerebrale corrisponde ad una riduzione numerica delle cellule nervose correttamente funzionanti il che ci spiega direttamente la restrizione e la povertà dell'attività mentale.

Nel gruppo B rientrano appunto le psicosi endogene, le psicopatie e le nevrosi. In questi casi mancano basi organiche documentabili e la restrizione e rigidità dell'attività mentale corrisponde piuttosto a squilibri dei presupposti stessi che mettono in moto le capacità, a semplificazioni o esaltamenti delle tendenze affettive; « gli schemi programmatori aperti ai circuiti cerebrali attivi sono in certo numero preclusi ». Finora non si sono trovati altri metodi migliori di classificarle che nel riferirsi a delle analogie con modalità di comportamento egoistico proprio di vari stadi dell'infanzia: quello dell'interesse egocentrico assoluto con comportamenti aggressivi, quello possessivo e di sfruttamento, quello competitivo (Ancona).

Si è cercato di arrivare ad una nosografia psichiatrica (Kraepelin) ricostruendo i sintomi dei pazienti che avevano decorsi e gravità diverse, ma questo tentativo è rimasto solo come un punto di riferimento, mentre è fallito quando ha preteso di stabilire dei criteri diagnostici rigidi.

Non vi è dubbio che in questi casi la ricostruzione del disturbo viene data solo dai colloqui col soggetto e dall'analisi del suo comportamento. Di qui l'importanza di un'analisi della modalità di comunicazione di questi soggetti (Longo), tanto più che, agli effetti del consenso matrimoniale inteso nella accezione più ampia, acquistano parte predominante proprio le modalità con cui i due contraenti intendono i reciproci impegni e le reciproche esigenze.

Negli psiconevrotici la comunicazione è contraddittoria, spesso ambigua ed il soggetto, pur rivelando enfaticamente le sue sofferenze, non riesce a rinunciare a certe sue esigenze. Le contraddizioni si estrinsecano riguardo alla valutazione rispettivamente delle proprie pretese e della disponibilità per l'altro, del desiderio di fare e del rifiuto delle occasioni, mentre l'ambivalenza riguarda l'amore per gli altri ed il diniego (l'incapacità di rendersi conto) delle loro aspirazioni o del loro modo di essere, la dichiarata volontà di operare e la preventiva ipervalutazione delle difficoltà o dei compromessi visti come ostacoli. Al posto della progressiva

apertura alla informazione esterna si delinea una chiusura che il più delle volte si articola sui nuclei dell'ansia e della depressione: « io sono diverso dagli altri »; « gli altri non mi comprendono »; « la vita è un insieme di difficoltà contro cui difendermi »; « non si debbono avere figli ».

Sebbene una limitazione d'ordine psiconevrotico non sia di regola sufficiente per escludere una capacità del consenso matrimoniale, è evidente che, qualora tale limitazione non si verificasse su base *reattiva* o come fenomeno di scompenso *episodico* ma rientrasse in una situazione stabile della personalità, la possibilità di una apertura comportamentale normale sarebbe totalmente esclusa. In tali casi si parla più propriamente di personalità psicopatica o psicopatia costituzionale, sulla quale la nevrosi (e talora la psicosi) si può inserire come reazione o come sviluppo; la ristrettezza, la rigidità, la unilateralità sono tali che una effettiva capacità al consenso può molte volte mancare. La tipologia non sistematica di K. Schneider, con tutte le precisazioni critiche fatte dallo stesso A., è quella che può fornire qualche schema utile: gli ipertimici, gli psicopatici depressi, gli psicopatici insicuri di sé predisposti all'atteggiamento sensitivo-paranoide o alle ossessioni, le personalità fanatiche, gli psicopatici avidi di sentirsi valorizzati, gli psicopatici di umore labile, gli psicopatici esplosivi, gli psicopatici anaffettivi, gli psicopatici abulici, gli psicopatici astenici. Sotto queste varianti comportamentali sta il nucleo comune di un grave egocentrismo che alla fine impedisce una vera comunicazione: non c'è messaggio e non c'è ascolto, ci si rivolge all'altro per chiedere od imporre, all'altro o meglio all'immagine soggettiva che si ha di lui così come è soggettivamente distorta l'immagine che lo psicopatico ha di se stesso.

Si comprende come in questi casi non ci si possa affidare che ad una ricostruzione meticolosa ed obbiettiva dei dati atti a ricostruire in genere il comportamento del soggetto.

Nelle *psicosi* d'ordine *schizofrenico* la stessa comunicazione formale tende a scomparire nel comportamento autistico; associazioni od *impulsi* fortuiti prendono talora il sopravvento creando un rapporto inaspettato, incongruo, molto strano.

Le *psicosi episodiche* d'altro canto ci porranno soprattutto il problema di ricostruire le varie fasi, talora a polarità opposta, ed i periodi intervallari che possono essere completamente normali.

III

Mentre nelle primitive concezioni nosografiche si tendeva a fare una certa scala di gravità del disturbo dalle psiconevrosi alle psicosi, in realtà questa norma non appare sempre valida quando si considerino i singoli casi. Non vi è dubbio che nel caso in cui comparisse, in maniera conclamata ed indubbia, il quadro completo dei disturbi schizofrenici con un marcato deterioramento mentale, noi non avremmo dubbi sulla compromissione della capacità di consenso matrimoniale. Ma non si può dire altrettanto quando il disturbo è parziale, quando il quadro è in effetti da definirsi solo come schizofreniforme senza tutti i caratteri suddetti, quando l'alterazione schizofrenica è iniziale. Al limite appare legittimo sostenere che le forme cosiddette miti di schizofrenia possono consentire una validità di consenso se per lo meno l'altra parte è in grado di cogliere un appello angustamente formulato.

In riferimento al nostro tema ci pare che la questione essenziale sia di vedere se sotto l'episodio di scompensamento psiconevrotico o psicotico, qualche volta sotto un comportamento per alcuni versi apparentemente normale o addirittura esemplare, non esista un nucleo psicopatico: e cioè quella anomalia di strutturazione mentale con esclusione di una sufficiente apertura, anomalia che abbiamo indicato come egocentrismo patologico.

A questo proposito diviene essenziale aggiungere che il nostro giudizio non potrà sempre esaurirsi nella ricostruzione di quella che è la personalità di uno dei contraenti, ma che va successivamente esaminata nella sua articolazione con quella dell'altro. Se quell'egocentrismo non è così grave da rendere ogni rapporto impossibile, si potrà verificare l'evenienza che una certa coincidenza degli atteggiamenti dei due, un certo margine di compenso reciproco possa rendere l'informazione e la comunicazione sufficienti per la validità di un consenso matrimoniale.

IV

Da quanto finora esposto risulta come, salvo casi estremi, la ricostruzione dello stato mentale del soggetto in rapporto alla validità del matrimonio non possa risolversi con l'applicazione di una etichetta diagnostica. Si dovrà invece ricostruire l'effettivo

atteggiamento di ambedue, le rispettive possibili disposizioni, le effettive modalità di informazione e comunicazione. Naturalmente non si tratterà di riferirsi semplicemente al momento delle nozze; poiché l'anormalità è stata da noi essenzialmente identificata nella psicopatologia, si tratterà di ricostruire tutta la vita del soggetto prima di quel giorno.

Non dovranno far difetto le informazioni sul periodo scolastico, anche se esse vanno valutate nell'ambito di tutto l'ambiente familiare e culturale. Si dovrà tener calcolo di tutte le testimonianze sulla sua vita, sul suo modo di comportarsi non solo « nella società » ma anche nell'intimo della famiglia. Si dovrà avere col soggetto colloqui estremamente ampi che non vertono soltanto su argomenti attinenti al matrimonio, ma su tutta la sua biografia incluse le sue fantasie: in tale contesto rientrano anche i reattivi mentali, dal Rorschach al T.A.T.: tuttavia si lascerà alla scelta dello psichiatra se valersi di questi schemi codificati o di richiami inseriti liberamente nel procedere dei colloqui.

In questo modo, quando ci si affidi alla più neutrale obiettività, il più delle volte emergono dei criteri validi a ricostruire un nucleo psicopatico. Questo non si evidenzia con quelle anomalie di condotta sulla quale K. Schneider ha trattaggiato una classificazione tipologica, ma può rivelarsi proprio in quel rapporto diadico così multiforme e critico che trova la sua prima impegnativa impostazione nel consenso matrimoniale.

PAOLO PINELLI

*Ordinario di clinica delle malattie
nervose e mentali nell'Università di Pavia*

BIBLIOGRAFIA

- ANCONA L., *La psicologia dell'amore coniugale*, Enciclopedia del matrimonio, Editrice Queriniana, Brescia (1967).
- DAME N. G., FINCK G. H., MAYOS R. G., SIMCOX REINER B., SMITH B. O., *Conflict in marriage following premarital pregnancy*, American Journal Orthopsychiatry, vol. XXXVI.
- FISH FR., *Clinical Psychopathology*, Ed. J. Wright, Bristol, 1967.
- GOZZANO M., *Matrimonio e psichiatria*, Homo, anno V, n. 10, p. 47 (1964).
- GRBESA B., VASILJEVIC P., MILADINOVIC M., *Psychosocial aspects of nuptial psychosis*, Psychiatry, Congress Madrid 1966.
- HANSON P. G., SANDS P. M., SHELDON R. B., *Patterns of communication in alcoholic marital complexes*, The Psychiatric Quarterly, July 1968.
- HOLLENDER M. H., *Marriage and Divorce*, Archives General Psychiatry, vol. I, pp. 657-661, December 1959.
- ISAACS S., *The Nature and function of phantasy*, Da: Riviere Ji (ed.): Developments in Psycho-Analysis, Ed. Hogarth Press, London, 1952.
- JACOBSON G. RYDER R., *Parental loss and some characteristics of the early marriage relationship*, American Journal Orthopsychiatry, vol. 39, n. 3, (1969).
- LAINING R. D., *Self and others*, Penguin Book, II ed. (1969).
- LONGO E., *Considerazioni sulla patologia della comunicazione di coppia*, Clinica psichiatrica, anno VIII, pag. 135 (1972).
- MITTELMANN B., *Analysis of Reciprocal Neurotic Patterns in Family Relationships*, Neurotic interaction in marriage, Ed. Victor W. Eisenstein, M.D. Basic Books, Inc. New York.
- PETERSON J. A., *Catastrophes in partnership separation, divorce, and widowhood. Man and civilization, the family's search for survival*, A symposium edited by Seymour M. Farber, Piero Mustacchi, Roger H. L. Wilson.
- PINELLI P., *Schemi motori ed iniziativa psicomotrice*, « Totus Homo », vol. 2, 1970, fasc. 2°.
- PINELLI P., *L'ipotesi dei circuiti interni di programmazione in Neuropsichiatria*, Boll. Accad. Med. Romana, febbraio 1971.
- RUBINO D., *La separazione per giusta causa*, Homo, p. 57, n. 10, ottobre 1964.

NEVROSI E PERSONALITA' PSICOPATICHE IN RAPPORTO AL CONSENSO MATRIMONIALE

È stato meritatamente osservato che le cause matrimoniali di nullità per difetto di consenso, fondate sulla nevrosi o sulla personalità psicopatica di uno o entrambi i contraenti, rappresentano una enorme difficoltà: e ciò in quanto tali fattispecie investono la conoscenza chiara del modo col quale la stessa libera scelta viene a realizzarsi nella esistenza individuale dell'uomo e soprattutto perché esse postulano una definizione del grado di libero arbitrio richiesto a prestare un valido consenso matrimoniale¹.

La quale difficoltà potrebbe sembrare insita in qualunque causa o caso in cui si deve determinare se un sufficiente consenso sia stato prestato da uno o da entrambi i nubenti, sul quale o sui quali gravi un indizio od anche una prova di infermità che al momento del consenso abbia ottenebrato le facoltà mentali del soggetto.

Ma è indubitabile che là dove il lume dell'intelletto sia mancato — pur ricordando che l'anima non può essere malata, — più agevolmente si dimostrerà l'inesistenza di un « actus humanus »; così pure ove si provasse — prescindendo per ora dalla questione che subito affronteremo circa il rapporto volontà - intelletto in prospettiva del tema che ci è stato affidato, — se fosse cioè provato che in un atto di un particolare individuo è mancato del tutto l'apporto della facoltà volitiva, anche qui facilmente si potrebbe escludere la idoneità dell'atto posto.

¹ Cfr. decisio diei 31 januarii 1970 coram Anné; — decisio diei 26 octobris 1972 coram Anné.

Ove, al contrario, si deve affrontare il problema della validità o sufficienza del consenso prestato da chi è provato essere soltanto un nevropatico o psicopatico, si pone necessariamente e preliminarmente una questione di *modo* e di *grado*: di modo, per quanto concerne il meccanismo di ogni libera scelta; e di grado, per quanto attiene alla sufficiente autonomia della stessa scelta.

Tutto ciò dovrebbe acquisire maggiore chiarezza e doverosa giustificazione dal discorso che stiamo per fare.

In realtà, non sembra che si possa convenientemente e propriamente affrontare il rapporto fra nevrosi o personalità psicopatiche ed il consenso matrimoniale, senza una adeguata messa a punto di ciò che, secondo la più recente dottrina ed elaborazione giurisprudenziale canonica, deve intendersi per *discretio* o *maturitas iudicii*².

Perché tuttavia non si abbia a dimenticare che qui dell'uomo stiamo trattando e quindi non si operi — benché soltanto teoreticamente — la frattura fra le sue facoltà ed il « totus homo », ci sia consentito ricordare che l'affermarsi della *maturità* della persona significa l'avvicinarsi sempre più alla *integrazione* psichica dei suoi vari dinamismi ed attività; per la maturità si avvia cioè « quel processo per cui, secondo la struttura individuale di ogni personalità, i vari aspetti della vita psichica vengono coordinati ed unificati per la realizzazione di uno od alcuni scopi generali di una singola persona »³.

Ma sembrerebbe secondo taluno — e questi certamente di non poca autorità — che « la capacità a consentire nel diritto canonico non postuli alcun particolare requisito di maturità, non postuli affatto — così si afferma — l'esistenza di quegli elementi intellettuali e morali, che danno affidamento che lo sposo di oggi sarà il buon coniuge ed il buon genitore di domani »⁴. La quale affermazione, oltre che ambigua nella indistinta sovrapposizione

² Cfr. decisio diei 13 maji 1972 coram Di Felice.

³ RONCO A., *Integrazione psichica e virtù: elementi di una psicologia delle virtù umane*, in « Seminarium », 21 (1969), p. 533.

⁴ JEMOLO A. C., *Il Matrimonio nel Diritto Canonico*, Milano 1941, p. 123, n. 46.

degli elementi che costituiscono il momento contrattuale (o, se si preferisce, più semplicemente, del consenso) con quelli che al consenso susseguono, spesso anche contro la volontà del nubente, nella realtà del matrimonio già « in facto esse »: oltre che ambigua, quindi, detta asserzione non riflette la giurisprudenza, almeno quella più recente.

Non soltanto infatti si definisce, particolarmente nelle sentenze Rotali, la *personalità matura* quale portatrice di integrazione intrapersonale ed interpersonale⁵, il che vale dire che questa *integrazione* ha origine dalla strutturazione appunto matura della personalità⁶, ma altresì si fa notare opportunamente che la vita coniugale « in facto esse » cioè nella sua esistenza, consiste soprattutto in un rapporto interpersonale, cui in entrambe le parti precede e soggiace una sana e cioè autentica struttura interpersonale; se quindi — così si conclude — nel contraente, sin da prima del matrimonio, esistette (ed è provato) un grave difetto di tale integrazione, costui è da ritenere incapace di comprendere la natura della comunità coniugale, e per conseguenza di giudicare circa l'istaurazione di una simile comunanza perenne di vita: e ciò, pur restando egli capace di adempiere gli altri doveri che sono estranei a tale integrazione intrapersonale ed interpersonale⁷. Né si può del resto mettere in forse che il matrimonio è una comunità di vita la quale implica obblighi gravi e perpetui, tanto più tali quanto essi coinvolgono non le cose ma le stesse persone dei contraenti.

Ma intanto, perchè si possa avere un chiaro ed esatto intendimento dell'insegnamento giurisprudenziale canonico sull'oggetto del nostro incontro di studio, è bene ormai che si tenti di puntualizzare l'ambito e la portata della *discretio iudicii* necessaria, come tutti ben sanno ed affermano, ad un valido consenso matrimoniale, ma non sempre opportunamente intesa. E va qui subito detto che contrasti dottrinali non esistono circa le condizioni necessarie e sufficienti a che si abbia codesta maturità psicologica: le quali condizioni sono appunto due, e cioè una *conoscenza critica*

⁵ Cfr. decisio diei 1 martii 1969 coram Lefebvre.

⁶ Cfr. decisio diei 22 julii 1969 coram Annè.

⁷ Cfr. decisio diei 22 julii 1969 coram Annè.

e non soltanto astratta della cosa, ed inoltre la *libertà di scelta*⁸. Su questi due pilastri si fonda tutta la costruzione dogmatica del consenso matrimoniale, necessario a che sia posto in essere il negozio stesso, o, se si preferisce, l'istituto coniugale. Resta però da vedere più da vicino che cosa comportino quelle due condizioni anzidette: sulla esistenza o meno delle quali, in concreto e nel caso singolo, gravissimo compito è del giudice ecclesiastico pronunciare sentenza.

Troppo generico, invero — se non inesatto, — ci sembra il dire che la « discretio » o « maturitas iudicii » altro non sarebbe che l'espressione tecnica canonistica della capacità di intendere e volere e che si identificerebbe col concetto della responsabilità ed imputabilità morale⁹. Con ciò né vogliamo dimenticare che la *imputabilità giuridica* suppone la *imputabilità morale*¹⁰; né vogliamo mettere in dubbio che la *imputabilità* presuppone non soltanto un nesso di causalità psicologica ma altresì di causalità morale, cioè la dipendenza di un determinato atto dalla volontà liberamente operante e dalla *ragione conscia* della onestà o turpitudine dell'atto stesso¹¹. Deve tuttavia essere preliminarmente chiaro che non soltanto sono da distinguere nettamente il contenuto e la modalità di quella capacità « di intendere e di volere » richiesta in materia penale ed in materia matrimoniale, ma altresì che in questa — come più espressamente diremo — si deve verificare una proiezione nel futuro assolutamente non richiesta per la capacità a delinquere; ed è poi ormai solo più un ricordo storico la teoria che identificava la capacità di peccare con quella di contrarre nozze.

In realtà la *discretio iudicii* — il cui difetto non si riduce ad una pura questione di ignoranza¹², — tale discrezione all'uso di ragione aggiunge una maturità di giudizio proporzionata al negozio da compiere: ed è appunto questa maturità che univocamente la giurisprudenza canonistica richiede perché un valido

⁸ Cfr. decisio diei 16 iulii 1968 *coram Fiove*.

⁹ Così in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, v. « Capacità canonica », pp. 176-177.

¹⁰ ROBERTI F., *De delictis et poenis*, p. 86, n. 61.

¹¹ MICHIELS G., *De delictis et poenis*, vol. I, p. 83 sqq.

¹² Cfr. decisio diei 1 iunii 1966 *coram Canals*.

consenso matrimoniale possa essere prestato¹³. La quale discrezione non comporta l'esercizio della facoltà conoscitiva (per la quale si ha il semplice apprendimento del vero), ma esige altresì l'operare della facoltà critica (che è poi la capacità di giudicare e raziocinare e comporre insieme i giudizi per dedurre un nuovo giudizio)¹⁴. Il consenso, cioè, essendo un atto umano, comporta una conoscenza, ma oltre alla facoltà conoscitiva postula anche quella critica: quando infatti l'uomo si trova dinanzi ad un'azione da compiere, attraverso una conoscenza teoretica *sa* che cosa deve fare od anche quale sia astrattamente il *valore* di un qualsiasi oggetto; ma la misura esatta della sua responsabilità si ha quando il soggetto, *attribuendosi* quella conoscenza teoretica, giunge a percepire personalmente e concretamente la bontà dell'atto e quindi a *ponderarlo*¹⁵; deve cioè il contraente possedere tale conoscenza estimativa da intendere e valutare, in quanto incidente su se stesso la sostanza delle obbligazioni da assumere¹⁶.

Il che vale in genere per ogni atto umano. Ma, quanto al *consenso matrimoniale*, è soprattutto questo l'elemento che definisce sul piano intellettuale la maturità di giudizio *proporzionata* alla gravità di esso: e cioè, al di là dell'attenzione dell'intelletto all'atto che si pone e della generica percezione (bene inteso, non secondo il linguaggio psichiatrico) cioè della comprensione degli obblighi da assumere — sia pure in un senso non soltanto puramente conoscitivo ma insieme anche critico od estimativo, come si diceva — oltre a tutto ciò è postulata una certa proiezione dell'intelletto nel futuro, cioè sul vincolo e sui doveri coniugali che ne derivano¹⁷. Ond'è che può essere ritenuto inidoneo a contrarre matrimonio chi per altri negozi giuridici, od anche per stare come parte in giudizio¹⁸, è invece assolutamente capace, e ciò appunto perché col consenso matrimoniale si tratta di assumere obbligazioni

¹³ Cfr. decisio diei 14 martii 1969 *coram Ferraro*.

¹⁴ Cfr. decisio diei 22 iulii 1969 *coram Anné*.

¹⁵ Cfr. decisio diei 22 maii 1971 *coram Pompedda*.

¹⁶ Cfr. decisio diei 7 aprilis 1965 *coram Anné*.

¹⁷ Cfr. decisio diei 12 maii 1969 *coram Ewers*.

¹⁸ Cfr. decisio diei 14 maii 1971 *coram Fagiolo* (contro la dottrina della sentenza appellata dell'11 dicembre 1967).

che comportano — secondo la pregnante espressione tomistica — una « servitus perpetua », da valere per tutta la vita¹⁹.

Si trova anche qualche cenno — ma è raro — nelle decisioni Rotali alla *maturitas affectiva*²⁰ che non è identificata colla « maturitas iudicii ». Riteniamo tuttavia che tale terminologia — poiché di terminologia più che di aspetti sostanziali si tratta — non abbia trovato più larga diffusione nelle sentenze della Rota essendo il contenuto di quanto attiene alla *affettività* assorbito e largamente sviluppato ed applicato ove — come subito diremo — nella « discretio iudicii » si introduce il fecondissimo elemento della « libertas intrinseca ».

In realtà, essendo l'*affettività* l'insieme delle reazioni psichiche dell'individuo di fronte alle situazioni occasionali della vita²¹ e ritenendo che l'*affettività* è concettualmente distinta dai processi psichici di carattere intellettuale e che tuttavia in realtà i processi affettivi ed intellettivi sono sempre congiunti così che il nostro pensiero s'impronta ai nostri sentimenti ed anzi la forza con cui gli affetti si impongono può spesso falsare persino la logica²²: tenendo tutto ciò presente, sembra che ben a ragione il capitolo dell'*affettività* in rapporto alla capacità di esprimere un atto umano, e quindi di prestare un consenso pieno, venga assorbito in quell'aspetto della « discretio iudicii » che considera la capacità di libera scelta, capacità insita in quel concetto.

Occorre qui tuttavia sgombrare subito il campo da troppo facili illazioni, contrarie alla comune dottrina canonistica nonché alla costante giurisprudenza Rotale. Benché cioè si ammetta la necessità nel contraente di una proporzionata discrezione, non si richiede però la percezione esaustiva cioè l'intendimento totale del valore del matrimonio, cioè della sua portata etica, giuridica,

¹⁹ Cfr. decisio diei 14 martii 1969 *coram Ferraro*.

²⁰ Cfr. decisio diei 6 iulii 1967 *coram Lefebvre*; — decisio diei 8 iulii 1967 *coram Lefebvre*.

²¹ POROT A., *Manuel alphabétique de Psychiatrie*, Paris 1969, v. « Affectivité, Affects », p. 18 sg.

²² BLEULER E., *Trattato di psichiatria*, ed. ital. Milano 1967, p. 79 e p. 116; - GOZZANO M., *Compendio di psichiatria*, Torino 1968, p. 5 sg. e p. 30.

sociale, religiosa²³, cioè non si deve esigere una conoscenza pienissima dell'essenza e della natura del contratto matrimoniale²⁴. Si ricorre quindi ancora una volta al luminoso insegnamento dell'Aquinate²⁵ per affermare che, attesa la naturale inclinazione dell'uomo allo stato coniugale, non si può esigere per la validità del consenso quella tale maturità di giudizio che soltanto in una maggiore età si può raggiungere e neppure una esauriente ponderazione dei motivi che causano la decisione stessa²⁶; ed è così che in sede di processo di nullità di matrimonio non è da chiedersi se questo fu contratto « consulto » e « prudenter »²⁷; in altre parole, non è richiesta, per la validità del matrimonio, una prudenza perfetta e neppure una perfetta salute da cui spesso quella dipende²⁸.

²³ Cfr. decisio diei 22 maii 1956 *coram Felici*; — decisio diei 20 novembris 1968 *coram De Jorio*; — decisio diei 14 maii 1971 *coram Fagiolo*. Ci pare quindi inesatto asserire che la giurisprudenza Rotale abbia ritenuta, per la validità del vincolo, necessaria « la capacità di dare un giudizio di valore, cioè di fare la valutazione etica dell'istituto del matrimonio », come leggiamo in: PETRONCELLI M., *Il diritto canonico dopo il Concilio Vaticano II*, Napoli, 1969, p. 326; e ciò anche perché la sentenza cui l'A. rimanda (decisio diei 25 (non 23) februarii 1941 *coram Wynen*, in vol. 33, p. 144 sqq.), dimostra semplicemente che quel « tertium elementum » — richiesto dai moderni per la validità dell'atto umano, e cioè il giudizio di valore sull'oggetto oltre all'uso di ragione e all'atto formale della volontà —, altro non è che la *maturitas iudicii* « novo nomine ditatum » (*ib.*, p. 151, n. 11). Del resto nel consenso è essenziale la « deliberazione » che è appunto la previa ponderazione circa l'oggetto del medesimo, e con ciò non si nega la funzione estimativa e appetitiva (che pone in relazione la facoltà intellettuale e volitiva) bensì si rifiuta il postulato di una terza facoltà distinta e indipendente da quelle.

²⁴ Cfr. decisio diei 1 iulii 1933 *coram Grazioli*.

²⁵ *Suppl.*, q. 58, art. 5, ad I.

²⁶ Cfr. decisio diei 26 iunii 1969 *coram Pinto*.

²⁷ Cfr. decisio diei 27 aprilis 1946 *coram Heard*: onde argutamente si nota: « Muti valide contrahere possunt qui melius non contraxissent ». In tal senso anche la decisio diei 16 februarii 1972 *coram De Jorio*: « aperte declaramus nos habere necessariam ad valide contrahendum maturitatem psychicam... minime illam gravitatem et prudentiam, quibus matrimonium ineundum esset ut utilitatem afferret nupturientibus, proli et rei publicae. Nam graviter ac prudenter agere paucorum est, dum matrimonium inire longe maioris partis hominum est ».

²⁸ Cfr. decisio diei 23 decembris 1932 *coram Jullien*. Né sembra, del resto, soltanto una maliziosa osservazione quella che leggiamo nella de-

Si è parlato fin qui di una certa *proportio*, quindi di un adeguamento della maturità di giudizio, richiesta al consenso matrimoniale, e l'oggetto di questo stesso consenso: né si può negare che non sia del tutto facile — almeno per una enunciazione teorica e generale — determinare quella proporzione, quel rapporto adeguato²⁹. E si sarà senz'altro notato come la dottrina proceda più per esclusione e per negazione che per positiva formulazione del contenuto di quel consenso³⁰: definire il quale contenuto, del resto, esula dall'ambito dell'oggetto di questo nostro incontro.

Conoscenza critica, quindi, è fondamentale elemento della maturità psichica, ma ugualmente anche la *libertà di scelta*: la quale, nel consenso matrimoniale, proprio in virtù di quella proiezione nel futuro anzi in un futuro perpetuo cui soggiace la « *servitus coniugalis* », deve essere maggiore che negli altri negozi giuridici³¹. Né diversamente possiamo concludere, se si considera il matrimonio non già nel suo aspetto « contrattuale » — quale si vorrebbe qualificarlo nella comune dottrina preconciliare, — ma altresì nella sua nuova configurazione « personalistica » — quale secondo alcuni sembrerebbe più consona alla formulazione del Vaticano II. Non si può infatti mettere in dubbio che l'importanza, e quindi il grado di un libero consenso matrimoniale debbano essere commisurati con l'oggetto di esso, che è appunto l'impegno di una irrescindibile intimissima comunione di vita, quale è la vita coniugale: e questa, fra le relazioni umane, è la più *interpersonale*³².

Ove tuttavia si parla di libertà di scelta, di *atto libero* non entra in gioco la pura volontà, non agisce a fortiori la pura vo-

cisio diei 23 junii 1971 *coram Mercieca*, che cioè persone perfettamente sane, se ve ne sono, si incontrano raramente; anche perché poi ivi si aggiunge che la natura del negozio matrimoniale non richiede una perfetta deliberazione della volontà, pur riaffermandosi che la dignità umana nonché gli obblighi e gli oneri coniugali postulano che non li si abbracci inadeguatamente.

²⁹ Cfr. decisio diei 26 junii 1971 *coram Ewers*.

³⁰ Cfr. decisio diei 10 novembris 1930 *coram Mannucci*; — decisio diei 21 martii 1936 *coram Heard*.

³¹ Cfr. decisio diei 14 martii 1969 *coram Ferraro*.

³² Cfr. decisio diei 31 januarii 1970 *coram Annè*.

lontà libera, ma si situa *l'uomo individuo con il proprio sustrato psico-fisico*³³.

In realtà, ogni uomo, nella sua esistenza individuale, è soggetto alle sue disposizioni abituali, le quali ne pervadono l'animo sia dall'esterno — come l'influsso dell'educazione o dell'ambiente sociale, donde nascono i pregiudizi o di avversione o di propensione, — sia dall'interno — come è la struttura psicologica propria ad ogni uomo nella sua esistenza individuale, la quale almeno in parte trae origine dall'eredità e dai primi momenti della vita facilmente aggravabili per una errata educazione³⁴.

Evidentemente, per l'oggetto del nostro discorrere qui non si tratta della « *libertas a coactione* » cioè da un agente esterno il quale possa impedire l'autonoma decisione con l'incussione del *metus*: qui si fa invece questione di quel difetto della maturità di giudizio, impeditivo del consenso matrimoniale, in quanto viene a mancare la facoltà di determinazione intrinseca a causa di una « *determinatio ad unum* »: e ciò dove l'istinto o gli impulsi istintuali determinano la scelta così che non possa aver campo il libero arbitrio³⁵. In realtà si afferma che la volontà non deve soggiacere ad alcun agente interno così che possa essere pienamente padrona della propria libertà nell'emettere il consenso³⁶. Poiché può accadere che il soggetto, a causa di una sua condizione anomala, non sia capace di resistere ad una predeterminazione interna³⁷: si noti bene tuttavia, tale libertà intrinseca può mancare non per il semplice fatto che nel soggetto esistano degli impulsi interiori, bensì invece perché a questi l'individuo non ha capacità di resistere³⁸. Non è quindi facile determinare il grado

³³ Cfr. *ib.*.

³⁴ Cfr. *ib.*.

³⁵ Cfr. decisio diei 4 maii 1968 *coram Lefebvre*. Non si può tuttavia negare che almeno in qualche caso « limite » possa esservi incertezza di stabilire se siasi trattato di libertà inficiata dall'esterno (cioè, di *metus*) o non piuttosto di mancanza di predeterminazione interna (per un qualsiasi morbo mentale o disarmonia affettiva): cfr. decisio diei 2 decembris 1972 *coram Ewers*.

³⁶ Cfr. decisio diei 10 martii 1944 *coram Quattrocolo*.

³⁷ Cfr. decisio diei 13 aprilis 1934 *coram Wynen*.

³⁸ Cfr. decisio diei 28 julii 1928 *coram Massimi*; decisio diei 10 julii 1931 *coram Massimi*.

di un turbamento interiore che valga ad intaccare tale autode-terminazione³⁹. Si può tuttavia asserire che la mancanza della « *discretio iudicii* » comporta con sé anche l'elemento di una grave lesione della *libertà interna* del soggetto⁴⁰.

E se si volesse analizzare più acutamente tutto il problema, si potrebbe distinguere tra *assenza* di libertà interna e *difetto* di sufficiente deliberazione: qui si potrà meglio individuare una certa *abulia* o passività tale che il soggetto agisca quasi trascinato da impulsi esterni senza che possa da sé deliberare; mentre là si intende più propriamente l'impulso proveniente dall'interno cui l'individuo non può resistere; manca comunque in entrambe le ipotesi la libertà di scelta⁴¹.

In realtà, quanto più, nella formazione di un atto del libero arbitrio, agiscono quegli elementi che appartengono alla costituzione immutabile della psiche, soprattutto se tali elementi raggiungono un notevole grado di morbosità psichica o nevrotica, tanto minore deve riconoscersi la libertà di scelta. Cioè, quegli elementi non necessariamente turbano l'iter formale dell'atto di volontà, ma impediscono che questo atto proceda con piena od almeno sufficiente libertà. Si ha allora l'atto di volontà senza una vera libertà di scelta, pur se esso ne ha una certa apparenza o formale similitudine, così che il soggetto, autore di questo atto di volontà, si ritenga erroneamente il vero autore libero di un tale atto⁴².

Va soprattutto ed in pari tempo ribadito un principio costante — che non poco serve ad illuminare tutto il problema che interessa qui noi, — secondo il quale l'*atto umano* (cioè non soltanto " *hominis* " ma specificamente " *umano* ", in quanto cioè razionale, cosciente e libero) non viene inteso in quanto posto dall'uomo « *ut sic* » secondo la sua definizione filosofica, bensì in quanto è specificato ed individuato dalla peculiare complessione del corpo con il proprio substrato psico-fisiologico: e quindi, se questo substrato è turbato da grave anomalia, così che ne siano intaccate le potenze

³⁹ Cfr. decisio diei 18 iulii 1970 *coram Lefebvre*.

⁴⁰ Cfr. decisio diei 15 februarii 1966 *coram Anné*.

⁴¹ Cfr. decisio diei 27 maii 1972 *coram Ewers*.

⁴² Cfr. decisio diei 26 ianuarii 1971 *coram Anné*.

sensitive, per riflesso viene a comprometersi anche l'esercizio dell'intelletto e della volontà, e viene a mancare il dominio di sé e cioè la libertà⁴³.

Libertà che porta necessariamente a riflettere sulla facoltà emblematica di essa: cioè sulla *volontà*. E qui potrebbe qualcuno scorgere un atteggiamento contraddittorio nelle enunciazioni giurisprudenziali. Se infatti, da una parte, si asserisce che non possano esistere malattie mentali nelle quali, indenni le facoltà intellettive, sia intaccata la sola volontà⁴⁴, e che quindi non sarebbe ammissibile la tesi di un consenso difettoso soltanto da parte della volontà, integro restando l'intelletto⁴⁵: ciò si afferma in quanto il concetto stesso del libero arbitrio postula che l'intelletto e la volontà procedano ed operino di pari passo⁴⁶; d'altra parte tuttavia è comune l'asserzione secondo la quale il turbamento psichico possa talvolta intaccare più immediatamente la volontà che lo stesso intelletto⁴⁷. Ma non di contraddizione si deve parlare, bensì di complementarità di massime ed insieme di esigenze di ridurre ad unità il soggetto umano, la cui psiche può formalmente distinguersi secondo le diverse facoltà, ma non cessa mai di risolversi finalmente nell'unica entità che è la persona individua, la singola personalità. Il che se non fosse un postulato, non avrebbe neppure ragion d'essere il problema che qui oggi ci occupa.

In verità, ove è deliberazione, cioè ove il soggetto giunge al giudizio definitivo, pratico-pratico secondo gli scolastici, in particolare, ad esempio, riguardo a questo matrimonio da contrarre, l'intelletto e la volontà hanno ciascuno la propria parte inseparabile dall'altra. È l'intelletto che propriamente forma quel giudizio pratico-pratico, ma è la volontà a far sì che l'intelletto riguardi a quell'oggetto sotto l'aspetto di valore. Non accade infatti che prima noi scegliamo i motivi, perché poi ci determiniamo a scegliere tale oggetto: ma a questa auto-determinazione giungiamo per reciproca causalità dell'intelletto e della volontà.

⁴³ Cfr. decisio diei 17 ianuarii 1967 *coram Anné*.

⁴⁴ Cfr. decisio diei 30 novembris 1963 *coram Bejan*.

⁴⁵ Cfr. decisio diei 21 decembris 1959 *coram Pinna*.

⁴⁶ Cfr. decisio diei 7 februarii 1968 *coram Bejan*.

⁴⁷ Cfr. decisio diei 10 iunii 1970 *coram Bejan*.

Quindi l'atto libero non è da ritenere come composto di due atti indipendenti e perfetti, cioè dell'intelletto e della volontà. Non si costruisce cioè per sintesi, considerando prima separatamente la conoscenza ed il volere per poi comporli insieme. Inizialmente sta l'unità. Questa unità nell'agire si fonda sull'unità del soggetto, nel quale ciascuna facoltà è radicata ed esprime la reciproca implicazione ed identità reale dei diversi oggetti formali.

Pertanto, tutto ciò che alle radici e gravemente lede questa mutua causalità dell'intelletto e della volontà nel deliberare su tale matrimonio da contrarre e nel realizzare il volere, impedisce il consenso matrimoniale ⁴⁸.

Né sarà del resto meno significativo, sia in rapporto a quanto siamo andati dicendo circa la « discretio iudicii », sia ad illustrare viepiù l'esigenza di una concezione unitaria del soggetto-uomo in particolare di fronte al negozio matrimoniale, sia infine e soprattutto perché meglio si intendano le posizioni giurisprudenziali canoniche circa l'incidenza delle nevrosi e delle psicopatie sul consenso matrimoniale, per tutto ciò, dicevo, non sarà meno significativo fare un cenno all'approfondimento operato dalla dottrina circa la notissima distinzione fra *amentia* e *dementia*.

Scorrendo infatti i volumi che pubblicano le decisioni della Rota sin dal suo ricostituirsi, e cioè dall'anno 1909, non sfugge ad alcuno che, definita la *dementia* come insania non totale — distinguendosi così dall'*amentia* — ma soltanto « circa unam rem », si ripete con certa costanza il principio secondo il quale appunto la « dementia » sarebbe impeditiva del consenso valido se l'oggetto di essa verte proprio circa il matrimonio, o, come si soleva dire, « circa rem uxoriæ », e soltanto in questa ipotesi ⁴⁹; il che trova giustificazione nel fatto che il consenso matrimoniale ha un suo specifico oggetto, in rapporto al quale come va giudicata la presenza di una volontà contrattuale, così deve anche definirsi la capacità di consentire ⁵⁰.

⁴⁸ Cfr. decisio diei 25 octobris 1972 coram Bejan.

⁴⁹ Cfr. decisio diei 17 novembris 1932 coram Quattrocolo; — decisio diei 4 augusti 1954 coram Pinna; — decisio diei 10 octobris 1962 coram Bejan.

⁵⁰ Più recentemente, soprattutto la monomania "in re sexuales" è vista sotto l'angolazione di difetto dell'oggetto del consenso, quasi di impo-

Tuttavia un più attento esame della realtà umana e — occorre dirlo — una scrupolosa attenzione alla scienza psichiatrica nel suo evolversi e perfezionarsi, hanno progressivamente contribuito a porre la questione in termini di maggior completezza ed in sintonia con quella unità della psiche e della personalità di cui si è fatto cenno. Così si afferma che, attesa la natura e l'importanza del contratto matrimoniale, è da ritenere che anche i monomaniaci siano incapaci di valido consenso, non essendo mai certa la loro facoltà di deliberare pienamente: ed è qui evidente il riferimento alle dottrine mediche ⁵¹; ma si tiene altresì che i monomaniaci non posseggono il retto uso di ragione neppure in quelle materie sottratte alla loro insania ⁵²; e qui è palese anche se sottaciuto il postulato dell'unità psicologica di ogni individuo. Scrivemmo perciò in una recente sentenza (e trattavasi nel caso di psiconevrosi ossessiva): « Non si può concepire l'uomo e la sua psiche, in specie la sua facoltà razionale, come un accumulo di cose pensate e di impulsi volitivi fra sé disgiunti e non coordinati nell'unità. Al contrario, per la di lui unità psichica, un grave turbamento che intacchi una particolare sfera, se grave ed in qualche modo vitale, non potrà non influire ed in qualche modo soggiogare a sé l'intera attività psichica dell'uomo. In tale ipotesi, per dirla in breve, l'uomo non può essere considerato né essere padrone di se stesso » ⁵³.

Per tornare quindi a ciò che dicevamo all'inizio, è indubitato che gravissima difficoltà rappresenta il voler e dover stabilire il grado di una volontà sufficiente al consenso matrimoniale. Si riconosce certamente la possibilità di determinare, con metodo scientifico, la capacità della facoltà conoscitiva di formulare giudizi speculativi e speculativo-pratici, nonché la capacità della mente di formare giudizi estimativi. Ciò invece non si può dire circa il ruolo che la libera volontà — insieme con l'intelletto in inscindibile mutua collaborazione — ha nella formazione del giudizio

tenza morale, non potendo cioè il contraente obbligarsi a ciò che non è capace di osservare: cfr. decisio diei 10 julii 1971 coram Lefebvre.

⁵¹ Cfr. decisio diei 10 augusti 1943 coram Pecorari; — decisio diei 24 julii 1941 coram Janasik.

⁵² Cfr. decisio diei 12 julii 1955 coram Felici.

⁵³ Cfr. decisio diei 28 junii 1971 coram Pompedda.

pratico-pratico, che è poi l'ultimo passaggio verso l'atto libero, facendo appunto la scelta con la quale l'uomo, nel caso assolutamente particolare e singolare, è condotto a porre un determinato atto.

Orbene, nel formarsi di un tale giudizio pratico-pratico, il che vale dire della libera scelta, il grado di libertà può essere definito soltanto con criterio *negativo*, cioè in ciò che non è e per ciò che non è.

Invero, col progredire delle scienze psicologiche e psichiatriche, ormai sono stati accertati vari elementi che, per comune convincimento ed insegnamento, ostano al corso normale di una libera volontà e coartano l'uomo nel dominio dei suoi atti, affievolendo gradatamente l'esercizio del suo libero arbitrio. Così, in modo negativo, la scienza psicologica e psichiatrica riesce ad individuare quegli interni ostacoli che riducono la libertà interna ed anche a stabilire dai vari sintomi, almeno con certezza morale, la gravità e l'importanza di tale svigorimento⁵⁴.

Dopo aver quindi indicato come si possa determinare quegli ostacoli interni che impediscono il libero arbitrio nonché la loro gravità, resta da chiedersi quale *grado di libera scelta* sia sufficiente per un valido consenso matrimoniale.

La risposta è già implicita in ciò che abbiamo detto circa la discrezione di giudizio in rapporto al negozio matrimoniale. E cioè: si richiede una sufficiente uguaglianza — potremmo dire una *debita proportio* — fra il libero arbitrio del contraente (che è il dominio di se stesso), e l'impegno ad istaurare quell'intimissimo « *vitae consortium* » che costituisce il matrimonio « *in facto esse* », nella sua esistenza⁵⁵.

Fatte queste premesse ed alla luce di esse ritengo si possa ormai affrontare la lettura delle massime giurisprudenziali della Rota attinenti all'oggetto del nostro discorso; esse varranno non soltanto a darci il vero significato di tale insegnamento, serviranno altresì ad offrirci un punto di orientamento per non deflettere dalla via maestra, e ci aiuteranno a comprendere meglio

⁵⁴ Cfr. decisio diei 26 januarii 1971 *coram Anné*.

⁵⁵ Cfr. *ib.*; — decisio diei 31 januarii 1970 *coram Anné*.

la portata del consenso matrimoniale che, anche secondo il Vaticano II, resta il fondamento di ogni valido e legittimo connubio⁵⁶.

La nostra attenzione va quindi rivolta innanzi tutto al vasto campo delle *nevrosi*. Ed io dichiaro subito che non ritengo vi siano ambiguità sul significato psichiatrico del termine; così che, mentre per *malattia mentale* o *psicosi* noi qualificiamo un processo, generalmente organico, che altera più o meno profondamente il funzionamento del cervello e, per conseguenza, delle attività psichiche; per *nevrosi* invece intendiamo una alterazione funzionale del sistema nervoso, dovuta per solito a cause ambientali. In altre parole, le *nevrosi* sono affezioni nervose molto diffuse, senza base anatomica conosciuta, le quali, benchè intimamente legate alla vita psichica del malato, non ne alterano tuttavia (al contrario delle *psicosi*) la personalità, e per conseguenza si accompagnano ad una coscienza penosa e per lo più eccessiva dello stato morboso⁵⁷. Il nome poi di *psiconevrosi* è abitualmente riservato a quelle nevrosi i cui sintomi essenziali si complicano di un significato psichico evidente⁵⁸. Quindi nella *psiconevrosi* si ha *sintomatologia* prevalentemente od esclusivamente di carattere psichico, e più precisamente essa è una reazione di una personalità normale o abnorme a circostanze od avvenimenti dell'ambiente esterno od a situazioni conflittuali interne. Di fatto le nevrosi e psiconevrosi sono inquadrare dagli psichiatri fra i disturbi *psicoreattivi* o *psicogeni* e cioè sotto le *reazioni patologiche*⁵⁹. E sembra superfluo ricordare che delle psiconevrosi la *psicastenia* o *psicosi ossessiva* rappresenta la forma più caratteristica⁶⁰.

Giova invece richiamare che alla questione « se la nevrosi sia realmente una malattia, non si può dare univoca risposta: non esiste infatti un concetto univoco di malattia. Il definire la nevrosi una « malattia » ha tuttavia ottime ragioni, giacché *manca al nevrotico, in rapporto alle sue difficoltà, la capacità di riflessione e l'unitarietà del volere dei sani; di essa egli soffre allo stesso modo di un malato nel corpo* »; nello stesso tempo tuttavia è opportuno

⁵⁶ Const. Past. « *Gaudium et spes* », n. 48.

⁵⁷ POROT, *o. c.*, v. « *Névroses, Psychonévroses* », p. 407 sgg.

⁵⁸ Cfr. *ib.*

⁵⁹ Cfr. BLEULER, *o. c.*, p. 527 sgg.; — GOZZANO, *o. c.*, p. 184 sgg.

⁶⁰ Cfr.: GOZZANO, *o. c.*, p. 185.

non dimenticare, soprattutto in rapporto al nostro problema, che « non è possibile distinguere nettamente le sofferenze dei nevrotici dalle difficoltà d'ordine personale che ogni individuo sano conosce. Dalle une alle altre la transizione non conosce salti netti, e per molti disturbi non è che arbitrario volerli definire " già patologici " »⁶¹. Donde ancora una volta si deve riconoscere quanta saggezza e prudenza sottintenda la costante massima delle decisioni Rotali le quali rifiutano di giudicare in astratto ed in generale, riservandosi esclusivamente la sentenza « in casu », cioè nella concretezza di ogni individuo implicato in un determinato matrimonio.

Parlando tuttavia di psiconevrosi non possiamo fare a meno di estendere il discorso anche all'isterismo non soltanto perché anche questo è compreso fra le reazioni psicogene, ma altresì perché sono ben note le nevrosi isteriche, ed anzi l'isterismo è da non pochi catalogato sotto il capitolo delle psiconevrosi⁶². L'isterismo è definito una particolare forma di reazione a determinate situazioni affettive in soggetti predisposti aventi un particolare temperamento, una speciale mentalità⁶³. Oltre a vistosi sintomi somatici, nel campo meramente psichico sono da ricordare i sintomi permanenti, quali la labilità degli affetti, la suggestionabilità degli isterici ma soprattutto la loro difficoltà « ad avere rapporti spontanei e stabili con altre persone. O si sentono subito feriti e offesi o cercano di dare a una relazione un carattere esaltato e fuor del comune, cosicché tutto presto finisce. Manca ad essi la capacità di irradiare da sé quel senso di calore ed insieme di intimo equilibrio che costituisce la base di un rapporto con gli altri. I loro accessi isterici appaiono tentativi disperati e incresciosi di rompere il cerchio della freddezza e della solitudine in cui la loro natura sempre più li ha rinchiusi »⁶⁴. Del resto ancora un altro motivo rende doveroso riferirci qui agli isterici in quanto essi, come è stato scritto, « rientrano tra le personalità psicopatiche e precisamente costituiscono quella categoria di tali personalità

⁶¹ BLEULER, o. c., p. 539.

⁶² SPIROLAZZI G. C., *Dizionario di psicopatologia forense*, Milano, 1961, v. « Psiconevrosi », p. 142 sgg.; — cfr. POROT, o. et l. c.

⁶³ Cfr. GOZZANO, o. c., p. 195.

⁶⁴ Cfr. BLEULER, o. c., p. 589.

contraddistinte con la denominazione di *psicopatici desiderosi di valore apparente* che hanno bisogno di farsi valere »⁶⁵.

In realtà, la giurisprudenza Rotale non poche volte parla univocamente di *nevrosi* e di *isterismo*, non certamente confondendole ma piuttosto inquadrandole sotto un unico genere più vasto di disturbi che possono intaccare la capacità di libera determinazione⁶⁶; ed anzi non si pone soltanto la nevrosi ossessiva in semplice relazione con l'isterismo⁶⁷, ma si afferma altresì che l'isterismo in alcuni casi può indurre il soggetto alla psiconevrosi e quindi può esso comportare un significato psichico certo, cioè una condizione mentale vicina alla psicosi⁶⁸.

Indubbiamente, per quanto concerne il consenso matrimoniale — come già abbiamo avuto occasione di rilevare — non si possono applicare i criteri validi in materia penale, e quindi non possiamo, ad esempio, prendere semplicemente la norma che durante gli *accessi isterici*, in base al can. 2201 § 1, non esiste imputabilità, mentre *cessati* quelli, la imputabilità resta lievemente diminuita per il *carattere isterico*, facendo anche qui leva sul § 4 dello stesso canone⁶⁹: altri infatti debbono essere i criteri che definiscono la capacità dei contraenti cioè la loro maturità di giudizio in ordine alla sufficiente conoscenza e libertà di scelta di uno stato perpetuo e proiettato nel futuro.

Affermato pertanto che l'isterismo non va classificato né come *amentia* né come vera e propria *dementia*⁷⁰, e cioè non è esso una psicosi che turbi l'intima struttura dell'animo dei soggetti⁷¹, si ritiene tuttavia che tale morbo comporta dei disordini nella vita intellettuale affettiva ed emotiva, di varia intensità durata e forma: donde consegue la difficoltà di stabilire la capacità a contrarre matrimonio di coloro che ne sono affetti⁷². Il che deve essere detto

⁶⁵ SPIROLAZZI, o. c., p. 153 sgg.

⁶⁶ Cfr. decisio diei 10 ju.ii 1909 *coram Prior*; — decisio diei 16 junii 1943 *coram Quattrococo*; — decisio diei 24 februarii 1961 *coram Sabatani*; — decisio diei 17 januarii 1970 *coram Lefebvre*.

⁶⁷ Cfr. decisio diei 17 januarii 1970 *coram Lefebvre*.

⁶⁸ Cfr. decisio diei 18 ju.ii 1970 *coram Lefebvre*.

⁶⁹ ROBERTI, o. c., p. 142 sq., n. 112.

⁷⁰ Cfr. decisio diei 28 februarii 1962 *coram De Jorio*.

⁷¹ Cfr. decisio diei 8 ju.ii 1958 *coram Pasquazi*.

poiché nell'isterismo va distinto il *carattere isterico*, che non toglie l'uso di ragione, dagli *accessi isterici*, i cui gradi peraltro sono moltissimi ⁷².

In conseguenza, mentre gli accessi possono portare ad una vera alienazione mentale, non si può dire che l'isterismo generalmente e per sé tolga l'uso di ragione in tale grado che il paziente non sia conscio di ciò che fa ⁷⁴ che cioè comporti automaticamente una grave perturbazione dello stesso fondamento della sua capacità di libera determinazione: a sostenere il che si osserva che l'isterismo non costituisce uno stato di vera insania mentale ⁷⁵ e che inoltre deve annoverarsi fra le forme di debolezza mentale in senso stretto le quali appunto non evolvono in totale difetto dell'uso di ragione ⁷⁶.

Tutto ciò sembra in piena sintonia con quanto la scienza psichiatrica afferma, non essere cioè l'isterismo una vera psicosi, ma indubbiamente non risolve il complesso problema della capacità a contrarre. Né si deve pensare che la questione sia soltanto degli anni più recenti della giurisprudenza Rotale. La troviamo infatti proposta sin dalla restaurazione di questo Tribunale, quando fu risolta ⁷⁷ con l'identificarla in una insania « ad rem unam seu uxoriam », e quindi in una « dementia », o addirittura con il concepirla come una idea ossessiva « circa rem uxoriam »; si è perciò ammesso che il soggetto, sotto l'influsso di un cotale disturbo, non è sui compos, non ha coscienza soprattutto dei valori morali, quindi non gode, per la sua predeterminazione invincibile « ad unum » appunto, della libertà di scelta.

Ma negli anni a noi più vicini è abbandonata ormai la classificazione dell'isterismo sotto la cosiddetta insania parziale. Si afferma cioè, innanzitutto, che l'isterismo possa impedire la vali-

⁷² Cfr. *ib.*

⁷³ Cfr. decisio diei 28 junii 1945 *coram Roberti*; — decisio diei 18 iiii 1970 *coram Lefebvre*.

⁷⁴ Cfr. decisio diei 8 januarii 1938 *coram Heard*.

⁷⁵ Cfr. decisio diei 16 junii 1943 *coram Quattrococo*: la quale cita la I-II, q. 10, art. 3.

⁷⁶ Cfr. decisio diei 24 febraurii 1961 *coram Sebbiani*.

⁷⁷ Cfr. decisio diei 10 ju.ii 1909 *coram Prior*; — decisio diei 9 aprilis 1910 *coram Sebastianelli* (che conferma la precedente).

dità giuridica di alcuni atti se raggiunge un particolare grado o condizione che comporti un grave perturbamento della mente del paziente e quindi della sua facoltà di libera scelta ⁷⁸, soprattutto quando si crea in conseguenza uno stato psichico confinante con la vera malattia mentale ⁷⁹. E non soltanto ciò; si ammette infatti che l'isterismo possa comportare un arretramento o immaturità affettiva, così che taluni, pur godendo anche di intelligenza acuta, difettino di completa evoluzione, cioè manchino di maturità degli istinti, dei sensi e delle emozioni: ne consegue che la struttura della personalità di costoro è manchevole nell'autodeterminazione e nella facoltà critica, per esserne gravemente inibita la volontà ⁸⁰. È chiara quindi la incapacità di costoro a contrarre validamente le nozze; né altrimenti può essere per il carattere di enorme suggestionabilità della *mentalità isterica*, cioè ove si abbia quella condizione mentale che per alcuni comporta una soggezione troppo facile agli altrui influssi ⁸¹.

Venendo quindi a discorrere della *psiconevrosi* e della *psicastenia* o *nevrosi ossessiva* che ne è la forma più tipica e meglio definita ⁸², dobbiamo anche qui puntualizzare l'insegnamento della giurisprudenza Rotale.

Quanto alla classificazione, gli psicastenici sono in un primo periodo ritenuti dei monomaniaci cioè affetti da « dementia circa unum »; quindi il valore del consenso prestato da costoro è dato dal giudizio circa la libertà della loro volontà ⁸³; i medesimi come anche gli affetti da malattie funzionali del sistema nervoso sono annoverati, in tempo più recente, fra i « mente debiles » e quindi, come tali, non mancano della « discretio iudicii » necessaria a contrarre le nozze ⁸⁴.

⁷⁸ Cfr. decisio diei 28 februarii 1962 *coram De Jorio*; — decisio diei 17 januarii 1970 *coram Lefebvre*; — decisio diei 22 julii 1971 *coram Parisella*.

⁷⁹ Cfr. decisio diei 18 julii 1970 *coram Lefebvre*.

⁸⁰ Cfr. decisio diei 4 maii 1968 *coram Lefebvre*; — decisio diei 18 julii 1970 *coram Lefebvre*.

⁸¹ Cfr. decisio diei 18 julii 1970 *coram Lefebvre*.

⁸² Cfr. GOZZANO, *o. c.*, p. 191.

⁸³ Cfr. decisio diei 10 julii 1909 *coram Prior*; — decisio diei 7 aprilis 1926 *coram Grazioli*; — decisio diei 9 junii 1942 *coram Teodori*.

⁸⁴ Cfr. decisio diei 25 julii 1956 *coram Brennan*; — decisio diei 24

Si ammette nel diritto penale canonico che l'imputabilità è alquanto attenuata negli stati di nevrastenia⁸⁵: ma anche qui non può seguirsi per la capacità a contrarre matrimonio il paradigma valido per la capacità a delinquere, né infatti ad esso si fa riferimento o si accusa per tali motivi la nullità di un vincolo coniugale.

Ed indubbiamente non si affronta il problema nella sua complessità e totalità ove si afferma che alcuni stati patologici, quali l'abulia e la nevrastenia, non inducono automaticamente alla incapacità di libera autodeterminazione e quindi di valido consenso in quanto essi non costituiscono uno stato di insanità piena⁸⁶.

Così pure è parzialmente risolutivo della questione il principio per cui la psicosi ossessiva non toglierebbe la necessaria e sufficiente maturità di giudizio, in quanto non si concepisce che, restando integra la facoltà intellettuale, la sola volontà sia trascinata da impulsi irresistibili⁸⁷, e ciò pur ammettendo che la psicastenia possa indebolire gravemente le forze volitive se per lungo tempo intacca il sistema nervoso⁸⁸.

Ed infine, laddove si pronunzia l'assioma che le idee ossessive turbano gravemente il giudizio pratico del soggetto, non sembra si debba attendere se esse tolgano al paziente tutta la libertà⁸⁹, o non piuttosto tanta libertà quanta è sufficiente a mortificare la necessaria discrezione proporzionata al negozio matrimoniale.

Del resto anche l'approfondimento di tale gravissimo negozio nel diritto canonico è perfettibile e corre sui binari del progresso scientifico psichiatrico, che vale dire della conoscenza dell'uomo, ed insieme della più esatta formulazione del contenuto religioso-morale-sociale del magnum sacramentum.

Si insegna pertanto in anni più recenti che, almeno in determinati casi, la *nevrosi* ed in particolare la *psiconevrosi ossessiva*

februarii 1961 *coram Sabattani*; — decisio diei 14 martii 1964 *coram Bejan*.

⁸⁵ Cfr. ROBERTI, *o. c.*, p. 144, n. 115.

⁸⁶ Cfr. decisio diei 16 junii 1943 *coram Quattrococo*: la quale, come si è già notato, rimanda alla I-II, q. 10, art. 3.

⁸⁷ Cfr. decisio diei 25 julii 1956 *coram Brennan*.

⁸⁸ Cfr. decisio diei 21 decembris 1959 *coram Pinna*.

⁸⁹ Cfr. decisio diei 29 maii 1951 *coram Fideicicchi*.

possono togliere la responsabilità dell'atto di un soggetto ed in particolare la capacità di contrarre matrimonio⁹⁰. E poiché la *psicastenia* più che una psicosi deve considerarsi una nevrosi⁹¹, essa deve porsi in relazione con il difetto di autodecisione, in quanto per sua propria natura induce violentemente il soggetto ad una falsa percezione delle cose così da togliergli la libertà nell'agire⁹². Quindi il consenso in tanto può essere viziato nelle varie forme di nevrosi in quanto esse inducono dall'interno un difetto di libertà di scelta⁹³. Né si vogliono negare nel morbo psicastenico vari gradi evolutivi, tuttavia esso, in chi ne è affetto, comporta associata alla coscienza di ciò che si compie ed alla volontà di sottrarsi alla propria condizione di incertezza e di ansia, la impossibilità di non soggiacervi⁹⁴: gli psicastenici cioè non possono prestare un valido consenso in quanto non hanno il dominio dei propri atti, non sono liberi⁹⁵.

Si ritiene quindi⁹⁶ che la volontà è indebolita od anche è del tutto soppressa in colui che è affetto da *psicastenia*. Ma la difficoltà di definire quale sia il grado di discrezione dello psicastenico proviene dal fatto che, pur risultando uno svigorimento della volontà, è cosa ardua stabilire se tale indebolimento giunge fino a tanto da scompaginare l'armonia tra intelletto e volontà, armonia che sola appunto renderebbe possibile quel giudizio ultimo (pratico-pratico, secondo gli scolastici) espressivo in genere della *libera* autodeterminazione ed in specie di una maturità proporzionata al consenso matrimoniale. E pur dovendosi notare che a tale difficoltà non sfuggono neppure i maestri di psichiatria (come si constata non raramente ove i medesimi vengono chiamati ad esprimere parere peritale sui singoli casi), è però certo che ove il dubbio o l'esitazione, l'incertezza — che contraddistinguono la persona dello psicastenico — appaiono in tale gravità da divenire

⁹⁰ Cfr. decisio diei 17 januarii 1970 *coram Lefebvre*.

⁹¹ Cfr. decisio diei 15 junii 1956 *coram Filipiak*.

⁹² Cfr. decisio diei 20 novembris 1931 *coram Massimi*.

⁹³ Cfr. decisio diei 29 octobris 1960 *coram Ewers*; — decisio diei 30 novembris 1963 *coram Bejan*; — decisio diei 17 januarii 1970 *coram Lefebvre*.

⁹⁴ Cfr. decisio diei 15 junii 1956 *coram Filipiak*.

⁹⁵ Cfr. decisio diei 11 aprilis 1964 *coram Filipiak*.

⁹⁶ Cfr. decisio diei 21 aprilis 1971 *coram Masala*.

ossessione, in tal caso certamente è impedita la libera scelta, cioè non può l'individuo passare dal giudizio speculativo-pratico al giudizio pratico-pratico; al quale lo psicastenico non per ciò deve dirsi capace per il fatto che resti integra la sua facoltà intellettuale speculativa.

Né giova quindi che in soggetti dalle *idee coatte* l'intelletto possa conoscere e percepire la natura e gli obblighi del matrimonio, essendo in essi talmente influenzata la volontà da impedirne il perfetto esercizio⁹⁷, cioè il giudizio ultimo pratico circa questo determinato matrimonio da contrarre⁹⁸.

Né sembra potersi più sostenere — e se ne è già detto precedentemente — la tesi secondo cui⁹⁹ tali idee coatte debbano vertere sull'oggetto del consenso matrimoniale per renderlo inefficace¹⁰⁰, ripugnando ciò alla sostanziale unità dell'individuo umano pur nella diversificazione delle sue facoltà spirituali.

Da accennare infine due punti: che cioè la psiconevrosi è talora intimamente connessa con la immaturità affettiva ed in ciò assume grandissima importanza l'egocentrismo¹⁰¹; e che, poi, fra le forme di idee ossessive va collocata la gelosia coniugale che assume proporzioni ben inteso morbose¹⁰².

Non resta quindi che affrontare il secondo tipo di anomalie, oggetto del nostro discorso, e cioè delle *personalità psicopatiche*: anomalie queste che, almeno formalmente, soltanto nella giurisprudenza Rotale più recente — purtroppo cioè compresa nell'ultimo decennio di sentenze non ancora pubblicate — hanno trovato luogo e considerazione; né qui è la sede per indagare sulle ragioni di ciò¹⁰³.

⁹⁷ Cfr. decisio diei 30 novembris 1963 *coram Bejan*; — decisio diei 7 febraurii 1968 *coram Bejan*.

⁹⁸ Cfr. decisio diei 17 maii 1958 *coram Heard*.

⁹⁹ Così nella decisio diei 14 martii 1964 *coram Bejan*, nella quale evidentemente si prospetta la psicastenia come insania « circa unum », sul cui oggetto soltanto si avrebbe incapacità di porre un atto conscio e libero.

¹⁰⁰ Cfr. decisio diei 28 junii 1971 *coram Pompedda*.

¹⁰¹ Cfr. decisio diei 17 januarii 1970 *coram Lefebvre*.

¹⁰² Cfr. decisio diei 29 maii 1951 *coram Fidecicchi*.

¹⁰³ Forse la ragione potrebbe essere questa: « *Nostris autem temporibus affinitas animae et corporis magis idonee noscitur et necessitates, quae afficere possunt animi facultates penitus perscrutantur* »: decisio diei 21 octobris 1972 *coram Di Felice*.

Di molti disturbi è nota la controversia se debbano essere ascritti alle *psicopatie* o piuttosto alle *reazioni patologiche*¹⁰⁴, e quindi non farà meraviglia ad alcuno se talora nelle decisioni del foro ecclesiastico le si accomuna, anche perché — si osserva a buon diritto — al giudice non tanto interessa una esatta diagnosi (che molto spesso vede discordi gli stessi clinici chiamati a dare il loro voto peritale), quando piuttosto gli è necessario conoscere se una malattia o comunque una anomalia esistette al tempo in cui venne dal soggetto prestato il consenso e fu tale da averne impedito la capacità¹⁰⁵.

Il concetto di *psicopatia* non è comunque identificato con quello di malattia mentale propriamente detta, ma piuttosto con quello di costituzione mentale abnorme¹⁰⁶, cioè come una anomalia congenita della personalità che sconfina nella patologia¹⁰⁷. Tale *personalità psicopatica* è caratterizzata da manifestazioni psichiche discordanti dalle normali per quantità più che per qualità¹⁰⁸. Ma secondo una definizione, comunemente accettata valida, per *psicopatie* si intendono più esattamente quelle peculiarità ereditate del carattere e dell'istinto, che conducono a sofferenze e difficoltà soggettive o a conflitti d'ordine sociale¹⁰⁹, personalità cioè che a causa della loro anomalia soffrono o fanno soffrire la società¹¹⁰. Non è quindi un malato lo psicopatico ma certamente un infermo, la cui personalità è alterata e disarmonica, cioè non adatta all'ambiente, e più precisamente un anomalo nel carattere, che affonda le proprie radici di alterazione nella stessa costituzione¹¹¹. Né l'intelligenza basta agli psicopatici a neutralizzare l'influenza degli *affetti* sulle loro azioni¹¹².

Gli psicopatici si distinguono a seconda che prevale l'uno o l'altro dei diversi aspetti o caratteri della personalità, né è qui

¹⁰⁴ Cfr. BLEULER, *o. c.*, p. 607.

¹⁰⁵ Cfr. decisio diei 26 junii 1971 *coram Ewers*.

¹⁰⁶ Cfr. SPIROLAZZI, *o. c.*, v. « Psicopatia », p. 171.

¹⁰⁷ Cfr. GOZZANO, *o. c.*, p. 251.

¹⁰⁸ Cfr. SPIROLAZZI, *o. e l. c.*

¹⁰⁹ Cfr. BLEULER, *o. c.*, p. 606.

¹¹⁰ Cfr. GOZZANO, *o. c.*, p. 201 sg.

¹¹¹ Cfr. SPIROLAZZI, *o. c.*, p. 172.

¹¹² Cfr. BLEULER, *o. c.*, p. 607.

da ricordare che le loro categorie seguono comunemente la classificazione di Kurt Schneider ¹¹³.

Richiamata questa definizione descrittiva della personalità psicopatica, vorrei premettere che volutamente tralascierò talune manifestazioni morbose che per alcuni aspetti potrebbero essere incorporate nel nostro tema: e così faccio non soltanto per una ragione di ordine teorico, non essendo cioè ritenuto dagli Autori che fra le personalità psicopatiche esse debbano essere elencate, ma altresì per una ragione di ordine pratico, richiedendo ciascuna di esse una trattazione del tutto particolare e diffusa da non potersi esaurire marginalmente in altre.

Così non affronto la questione della *immoralità costituzionale* ¹¹⁴ in rapporto al consenso matrimoniale, essendo essa inquadrata fra le psicopatie con qualche dubbio e riserva dagli psichiatri ¹¹⁵ ed interessando più la capacità a delinquere che quella a contrarre; di fatto essa trova posto in rarissime decisioni Rotali ¹¹⁶.

Tralascio altresì le *psicopatie sessuali* ¹¹⁷, ed in particolare

¹¹³ Cfr. GOZZANO, o. c., p. 201; — BLEULER, o. c., p. 607. — Sul concetto di *personalità* cfr. decisio diei 26 junii 1969 *coram Pinto*.

¹¹⁴ Cfr. decisio diei 25 februarii 1941 *coram Wynen*.

¹¹⁵ Cfr. BLEULER, o. c., p. 623.

¹¹⁶ Né nei 55 volumi delle S.R.R. DECISIONES pubblicate né nelle sentenze ancora inedite (cioè dal 1964 ad oggi) ho trovato altra decisione in merito all'infuori di quella testè citata. In essa (num. 16) si sostiene che l'immoralità costituzionale non può essere considerata una malattia mentale. Del resto, meritatamente la giurisprudenza non è caduta nell'equivoco indotto dalle dottrine che sostenevano tale «immoralità costituzionale» o «pazzia morale», etc.; ed oggi tale costruzione nosologica è da ritenere definitivamente crollata, nello stesso postulato di essa secondo il quale era da riconoscere nell'uomo l'esistenza e la indipendenza di una funzione psichica particolare, cioè il *sensu morale*; e questo altro non è che la sintesi e il risultato delle nostre possibilità intellettuali, delle nostre capacità affettive e della nostra volontà. Cfr. POROT, o. c., v. «Moral (Sens moral, Folie morale)», p. 389.

¹¹⁷ La *psicopatia sessuale* è da annoverare fra quei morbi dell'animo che perturbano la mente in ordine al sesso, dando impulso all'appetito venereo in modo anormale sia quanto alla intensità, sia quanto all'oggetto, sia quanto al modo: cfr. decisio diei 28 octobris 1970 *coram Palazzini*. — Ma scrive il BLEULER: «oggi non è in nessun modo legittimo concepire tutte le aberrazioni dell'istinto sessuale come psicopatie (costituzionali) pure e semplici», in o. c., p. 623.

la *ninfomania* ¹¹⁸ la quale è fra quelle annoverata ¹¹⁹; così pure non è qui il caso di affrontare il tema della *omosessualità* sia maschile che femminile ¹²⁰, il quale comporterebbe un lungo discorso tutto specifico e qui a noi impossibile a farsi.

Orbene, dovendosi giudicare in casi di *personalità psicopatiche*, è necessario ricordare e tenere ben presente l'oggetto dell'atto o negozio che il soggetto-paziente ha da porre; ciò perché negli atti che rivestono grave e particolare importanza si richiede una speciale avvertenza dell'intelletto, tale cioè che sia proporzionata alla natura del consenso matrimoniale: sappiamo, d'altro canto, che la discrezione di giudizio comporta sia la conoscenza critica delle cose, e quindi non soltanto astratta e teorica, sia la libertà di scelta ¹²¹.

Ma si introduce qui subito una precisazione, e questa in piena rispondenza alla scienza psichiatrica più autorevole, secondo la

¹¹⁸ La *ninfomania* è considerata un gravissimo stato patologico di iperestesia sessuale per il quale l'impulso dell'istinto è talmente coibente ed ossessivo da ostacolare il consenso matrimoniale libero: cfr. decisio diei 18 januarii 1969 *coram Lefebvre*. — Si pone, benché incidentalmente, il dubbio che la ninfomania promani dalla indole del soggetto: comunque si ribadisce la difficoltà di inquadrare tale vizio (come anche ogni iperestesia sessuale) nella dogmatica del consenso matrimoniale: incapacità a consentire o incapacità ad osservare? Cfr. decisio diei 22 julii 1972 *coram Lefebvre*.

¹¹⁹ Cfr. decisio diei 28 octobris 1970 *coram Palazzini*.

¹²⁰ La *omosessualità* è stata nella giurisprudenza Rotale prospettata sotto diverse angolazioni: la si è così posta in rapporto alla esclusione dei «bona matrimonii» in particolare della prole e della fedeltà; si è anche sostenuta una relazione-opposizione alla potenza fisica nonché alla sanità mentale. Merita tuttavia ricordare che mentre si era nel passato sostenuto non poter essere l'omosessualità considerata come impedimento (in senso lato) autonomo al consenso (cfr.: decisio diei 20 decembris 1963 *coram Sabattani*), tale tesi è stata più recentemente abbandonata (cfr.: decisio diei 6 octobris 1969 *coram Pompedda*). Interessa tuttavia osservare che l'omosessualità è classificata talora fra le anomalie costituzionali (cfr.: decisio diei 14 martii 1969 *coram Ferraro*), od è — forse con richiami più morali che giuridici o clinici — vista sotto la prospettiva di una rassomiglianza o nesso con le *passioni*: le quali turbano l'equilibrio della mente così come le *abitudini* naturali acquisite (cfr.: decisio diei 15 martii 1956 *coram Lamas*).

¹²¹ Cfr. decisio diei 1 martii 1969 *coram Lefebvre*.

quale è da presumere che differenze nelle disposizioni evolutive innate della sfera affettiva non costituiscono soltanto il tratto differenziale delle personalità sane, bensì anche l'essenza di quelle qualità del carattere che conducono a difficoltà permanenti, cioè alle psicopatie ¹²².

Sembra appunto consona a tale insegnamento la distinzione — pur se riscontrata in rare sentenze Rotali, come si è già detto — fra la *immaturitas iudicii*, — che alla discrezione si oppone direttamente e principalmente sul piano intellettuale — e la *immaturitas affectiva*: e si afferma che questa, pur essendo soltanto un indizio di una certa perturbazione della affettività la quale raramente raggiunge un grado di particolare gravità ¹²³, tuttavia in alcuni casi è tale da intaccare la facoltà di libera scelta ¹²⁴.

Ed è fuor di dubbio che alla peculiare importanza dell'istituto matrimoniale deve corrispondere una certa armonia delle varie strutture della stessa personalità dei contraenti: ma questa consonanza viene a crollare per effetto della instabilità, della suggestionabilità, della mutabilità affettiva; ne consegue dunque, in tali condizioni di disarmonia, una immaturità che impedisce il dominio e la ponderazione della vita interiore, e da ciò la mancanza di una sufficiente capacità di scelta ¹²⁵.

Del resto sarebbe già significativo porre mente alla distinzione fra le *personalità abnormi* (che abbracciano una gamma più vasta delle personalità *psicopatiche*) e la vera malattia mentale o *psicosi*: nei malati mentali infatti può soltanto una parte della personalità essere intaccata, restando l'altra integra o quasi; mentre negli individui abnormi tutta la personalità è affetta da disarmonia delle varie funzioni ¹²⁶.

¹²² Cfr. BLEULER, *o. c.*, p. 83.

¹²³ Cfr. decisio diei 6 iulii 1967 *coram Lefebvre*.

¹²⁴ Cfr. decisio diei 8 iulii 1967 *coram Lefebvre*.

¹²⁵ Cfr. decisio diei 8 iulii 1967 *coram Lefebvre*. — Si fa cenno a questo turbamento della vita affettiva anche nella decisio diei 14 februarii 1958 *coram Filipiak*: ma qui è incerta l'attribuzione di « psicopatia » che sembra estesa anche alle « nevrosi ».

¹²⁶ Cfr. decisio diei 26 iunii 1969 *coram Pinto*.

Né sembra fuor di luogo — proprio in tema di libertà di scelta da parte dello psicopatico — respingere, ove si parla di imputabilità morale, le note tesi deterministiche, non consone alla dottrina cattolica ¹²⁷: tuttavia occorre ricordare che qui appunto siamo nel campo dell'anormalità; non è in gioco, cioè, la questione del libero arbitrio in sé ed in astratto, ma si tratta di vedere se, in specifici casi anomali, la personalità è talmente turbata nell'individuo da togliergli appunto la capacità di determinarsi liberamente ¹²⁸.

Del resto, ancora una volta, non sarà superfluo tenere ben presente la distinzione fra la capacità a peccare e la idoneità a contrarre matrimonio; ma è altresì evidente che ove non si riconosca quella, a fortiori non si deve presumere questa. Si può quindi ammettere che responsabilità manca — ove si parla di peccato — per quello o quei tipi di azione direttamente connessi con la sindrome di un determinato disturbo mentale od emotivo ¹²⁹; ma in tema di consenso matrimoniale, come si è detto, il discorso va fatto investendo tutta la personalità dell'individuo richiedendosi un adeguato equilibrio psico-affettivo.

E quella interiore armonia fra le facoltà dell'individuo manca certamente in chi, per uno stato di continua grave esitazione, non esiste l'inscindibile collaborazione fra intelletto e volontà che conduce al giudizio definitivo (quello ancora che gli scolastici chiamano pratico-pratico) sull'atto da compiere, così che realmente viene a mancare la discrezione di giudizio ¹³⁰; tanto più quando lo stato morboso sfocia nell'ossessione, sottratta ormai alla critica dell'intelletto e al dominio della volontà ¹³¹. Evidentemente in questi casi è sempre difficile poter dire quanto sia dovuto alla costituzionale anormalità della personalità e quanto alla reazione nevrotica ¹³².

Inoltre ed in particolare si ritiene che più verosimilmente il *comportamento asociale* degli psicopatici si spiega non tanto con

¹²⁷ Cfr. decisio diei 1 decembris 1971 *coram Bejan*.

¹²⁸ Cfr. *ib.*

¹²⁹ Cfr. *ib.*

¹³⁰ Cfr. decisio diei 31 ianuarii 1970 *coram Anné*.

¹³¹ Cfr. *ib.*

¹³² Cfr. GOZZANO, *o. c.*, p. 202.

un difetto dell'intelligenza, ben consapevoli essendo essi di ciò che fanno e discernendo ciò che è giusto da ciò che non lo è, ma piuttosto da uno squilibrio dell'*affettività* il quale influisce sulla volontà¹³³. E tutti sanno quale enorme importanza abbia l'affettività nell'orientamento del pensiero: influenza manifesta in tutti i processi psichici¹³⁴, ma particolarmente sulla volontà¹³⁵.

Si riconosce pertanto dalla giurisprudenza Rotale che perturbamenti della volontà si possono avere non soltanto nelle malattie mentali strettamente intese, ma anche nelle abnormi personalità psicopatiche¹³⁶.

Ciò detto, si rileva tuttavia che è impossibile offrire un *cri-terio generale* il quale valga a determinare la capacità o meno a contrarre matrimonio in chi è riconosciuto essere una personalità psicopatica¹³⁷; ma è insieme ammesso — come si diceva — che non soltanto le psicosi, bensì anche le psicopatie tolgono la capacità di determinarsi liberamente¹³⁸. Si ricorda infatti che i turbamenti della volontà si hanno, così come nei morbi mentali propriamente detti, anche nelle personalità anormali psicopatiche: in queste o la volontà è talmente debole da non essere capace di resistere agli altri o si rende difficile il dominio sulle proprie reazioni emotive¹³⁹.

Quindi le personalità psicopatiche non presentano — in quanto tali — un perturbamento essenziale della mente e per tale ragione in esse l'intelletto per sé è indenne da ogni affezione¹⁴⁰; tuttavia la loro personalità è sufficientemente turbata sì da essere talora la volontà spinta in un determinato senso tanto da essere impedita ogni autodeterminazione¹⁴¹; in conseguenza, essendo il soggetto psicopatico, realmente costituzionale, mosso

¹³³ Cfr. decisio diei 18 martii 1971 *coram Pinto*.

¹³⁴ Cfr. GOZZANO, *o. c.*, p. 30.

¹³⁵ Cfr. *ib.*, p. 31.

¹³⁶ Cfr. decisio diei 26 junii 1969 *coram Pinto*.

¹³⁷ Cfr. decisio diei 18 junii 1968 *coram Rogers*.

¹³⁸ Cfr. decisio diei 25 novembris 1970 *coram Pucci*; — decisio diei 11 decembris 1971 *coram De Jorio*.

¹³⁹ Cfr. decisio diei 26 junii 1969 *coram Pinto*; — decisio diei 1 martii 1969 *coram Lefebvre*; — decisio diei 12 maii 1969 *coram Ewers*.

¹⁴⁰ Cfr. decisio diei 1 martii 1969 *coram Lefebvre*.

¹⁴¹ Cfr. decisio diei 11 aprilis 1970 *coram Lefebvre*.

ad agire per istinto cioè per impulso istintivo, non vi è luogo alla capacità di un valido consenso ove manchi alla volontà la forza di resistere efficacemente a quegli impulsi¹⁴².

In altre parole¹⁴³ le psicopatie in tanto si oppongono ad un idoneo consenso, in quanto per propria natura possono intaccare o determinare variamente la *facoltà di scelta* e non invece di intendere; esse non tolgono la naturale tendenza dell'uomo ad instaurare la comunità coniugale, ma presentano questa all'individuo sotto un aspetto peculiare benché senza una totale deformazione dell'oggetto del consenso matrimoniale.

Né deve fare difficoltà il constatare che il diritto civile non ammette facilmente l'interdizione delle personalità psicopatiche: queste infatti — si osserva — per sé conservano generalmente la facoltà di provvedere alle proprie necessità; ciò tuttavia non impedisce che la loro condizione sia tanto indebolita da non poter usufruire di quella armonia psichica richiesta a contrarre matrimonio¹⁴⁴. Quindi non sembra si possa accettare la posizione di qualche ancora recente sentenza¹⁴⁵, la quale vorrebbe dirimere la questione circa la capacità di consenso matrimoniale dalla comparazione con la *imputabilità* penale o con la generale *capacità civile*.

Tale inadeguatezza della volontà — almeno per quanto concerne negozio di tanta gravità quale è il matrimonio — proviene dalla suggestionabilità propria delle personalità psicopatiche nonché dalla vivacità irrimediabile degli impulsi cui tali pazienti soggiacciono ed anche dalla instabilità affettiva di costoro¹⁴⁶. Ma insieme non va dimenticato che negli psicopatici manca una personalità matura la quale è caratterizzata da integrazione intrapersonale ed interpersonale: ed alcune personalità, quale ad esempio la ipertimica, la mitomaniaca, la fanatica, cui si può aggiungere una ipertrofia dell'«Io», sono indubbiamente affette

¹⁴² Cfr. decisio diei 6 maii 1970 *coram Abbo*; — decisio diei 27 novembris 1970 *coram Fagiolo*.

¹⁴³ Cfr. decisio diei 13 maii 1972 *coram Di Felice*.

¹⁴⁴ Cfr. decisio diei 29 julii 1972 *coram Lefebvre*.

¹⁴⁵ Cfr. decisio diei 26 junii 1969 *coram Pinto*.

¹⁴⁶ Cfr. decisio diei 10 junii 1970 *coram Bejan*; — decisio diei 8 julii 1967 *coram Lefebvre*.

nella facoltà volitiva così da mancare in esse quella discretio iudicii necessaria ad un valido consenso matrimoniale ¹⁴⁷.

Si ammonisce tuttavia — ed espressamente in casi di psicopatie — che per giudicare rettamente circa una grave deficienza della libertà, sono da valutare sia l'indole del contraente, sia tutte le circostanze che poterono influire su di lui, sia il decorso della stessa convivenza coniugale: poiché soprattutto questa, una volta cessate quelle condizioni che poterono influire sulla decisione del soggetto, vale a dare una chiara idea della mente di lui al tempo delle nozze ¹⁴⁸.

Si nota altresì — e qui la questione è strettamente giuridica e forense — che in questa peculiare specie di cause non tanto vale la definizione del turbamento psichico, quanto piuttosto lo stabilire con sicurezza quei fatti univoci e molteplici che con certezza morale consentano dedurre che il contraente mancò nel suo consenso di libertà interna ¹⁴⁹.

E per conseguenza può accadere talvolta che gli stessi psichiatri, officiati quali periti in simili cause, non si trovino d'accordo sulla diagnosi di un morbo; e che tuttavia possa con certezza stabilirsi che la malattia — o comunque l'anomalia — esistette nel soggetto al tempo delle nozze ed in tale grado di gravità da avergli impedito un sufficiente consenso ¹⁵⁰.

Giunto ormai alla fine del mio discorrere, potrei essere tentato di proporre alcune conclusioni che scaturiscono da quanto è stato fin qui esposto: ma non cadrò in tale tentazione poiché non ho obbedito alla lusinga di prospettare una tesi o comunque una soluzione del problema, ma mi sono scrupolosamente attenuto alla necessità di esporre il più oggettivamente sinteticamente e fedelmente possibile lo stato attuale della giurisprudenza canonica sul tema oggetto del nostro studio: anche e soprattutto poiché ritengo il campo ancora quasi completamente aperto all'indagine.

Piuttosto è doveroso fare alcune *osservazioni*, le quali, oltre tutto, potrebbero essere il punto di partenza per una discussione

¹⁴⁷ Cfr. decisio diei 1 martii 1969 *coram Lefebvre*.

¹⁴⁸ Cfr. decisio diei 28 aprilis 1972 *coram Lefebvre*.

¹⁴⁹ Cfr. decisio diei 1 decembris 1971 *coram Bejan*.

¹⁵⁰ Cfr. decisio diei 4 decembris 1972 *coram Pompedda*.

ulteriore. E per prima cosa sembra lecito affermare, guardando al passato, che progresso giurisprudenziale vi è stato e novità anche, ma tanto quanto l'approfondimento del vero può dirsi novità rispetto ad una imperfetta e lacunosa conoscenza dell'unica verità. Il che non è poco. Non dobbiamo infatti dimenticare che quanto attiene al matrimonio non è solo in stretta colleganza con la sacramentalità dello stesso, ma tocca le radici di uno dei più fondamentali diritti dell'uomo, anzi proprio il diritto naturale. Ecco perché, or non sono molti anni, una sentenza Rotale rilevando il fatto di una certa frequenza verificatasi proprio allora di presentare cause di nullità di matrimonio per psicopatia, quasi con ammonimento ricordava doversi procedere cautamente appunto per non intaccare il diritto insopprimibile alle nozze, dichiarando cioè incapaci coloro cui non si può disconoscere la tendenza istintiva ad esse ¹⁵¹.

Una seconda osservazione è che non soltanto non si possono determinare criteri assolutamente e genericamente validi per stabilire la sufficienza o meno di un consenso prestato da persona psiconevrotica o psicopatica, ma inoltre occorre ben attendere ai fatti o circostanze di ogni matrimonio, cioè alle condizioni individuali di ciascun contraente nella sua concretezza psico-fisica ed ambientale. E quando si tiene conto, particolarmente per le psicopatie costituzionali, che la gamma delle personalità, tra i due opposti anch'essi amplissimi delle personalità normali e delle psicopatiche, comprende tutta l'estensione delle personalità abnormi il cui sconfinamento nella anormalità è pressoché impercettibile, allora ben si comprenderà tutta la difficoltà del giudicare il caso singolo e concreto, ma altresì la impossibilità di criteri assoluti.

Né si possono tralasciare altre osservazioni che spontaneamente sorgono se si raffronta quanto abbiamo finora esposto con gli indirizzi e gli orientamenti della Commissione per la revisione del codice di diritto canonico.

È noto infatti che ¹⁵² si intendono formulare esplicitamente i principi circa l'incapacità di prestare un valido consenso matrimoniale e si è prospettata una triplice incapacità: totale, la pri-

¹⁵¹ Cfr. decisio diei 4 aprilis 1966 *coram Mattioli*.

¹⁵² Cfr. « *Communicationes* », vol. III, n. 1, 1971, p. 77.

ma, originata da malattia mentale o da perturbazione che impedisca l'uso di ragione; la seconda incapacità invece proverrebbe da un grave difetto della « discretio iudicii » circa i diritti e i doveri coniugali; la terza infine sarebbe l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio a causa di una grave anomalia psico-sessuale. Orbene, non potendo le psiconevrosi né le personalità psicopatiche essere inquadrare sotto la prima categoria proprio perché non comportano una incapacità totale; né costituendo le medesime, almeno in senso autonomo, grave anomalia psico-sessuale; altro non resta che catalogare le nevrosi e le psicopatie costituzionali in quella incapacità proveniente da un grave difetto di maturità di giudizio: quindi la nostra esposizione sembra in sintonia con gli indirizzi della revisione del Codice, almeno al momento attuale.

Né sarebbe lecito coartare quel difetto di discrezione facendo leva sulla espressione che ne sembra definire l'ambito, cioè « circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda ». Dovrebbe infatti essere chiaro, da quanto abbiamo fin qui esposto, che in dipendenza dall'oggetto della maturità richiesta, questa postula nei nubenti un grado superiore proporzionato alla specifica gravità del negozio matrimoniale. Ma vi è di più. Sappiamo infatti ancora che nei lavori della Commissione anzidetta si è prospettata la convenienza di puntualizzare l'oggetto del consenso, secondo la dottrina del Vaticano II, includendovi il « consortium vitae coniugalis », cioè una « intima totius vitae coniunctio inter virum et mulierem », così che anche, in conseguenza, la esclusione positiva dello « jus ad vitae communionem » comporti la nullità del consenso stesso¹⁵³. Quindi quei « diritti e doveri » di cui si diceva, comportano in primo luogo tale intima comunione perpetua di vita; e per conseguenza la maturità richiesta nei contraenti non può prescindere.

Ed è qui appunto ove mi corre l'obbligo di formulare un'ultima osservazione. Che è poi porre un problema sul futuro della dottrina canonica, in fatto di consenso matrimoniale, alla luce degli indirizzi manifestatisi nella Commissione ed in rapporto con la scienza psichiatrica circa le psicopatie costituzionali. Per

¹⁵³ Cfr. *ib.*, p. 70, p. 75 sg.

meglio esprimermi ricorro ad un caso recentemente occorsomi.

Trattando una delicatissima fattispecie di personalità psicopatica, ritenni opportuno e necessario consultare come perito un maestro di neuropsichiatria di chiarissima fama e di non minore autorità anche in campo internazionale; e gli posi il quesito di che cosa dovesse pensarsi della personalità intellettuale ed emotiva del paziente nei riguardi della sua capacità di dare un concreto consenso matrimoniale; ed il perito fra l'altro osservò: « la vita coniugale comporta (oltre ad altri) anche impegni di ordine morale: primo fra tutti un trasporto affettivo verso la persona che si è scelta, cioè un sentimento più intimo e più profondo di amore, sentimento che comporta, quando è autentico, vari aspetti comunicativi e comportamentali: una confidenza reciproca tra i coniugi, un reciproco rispetto, un comportamento educato e corretto ed una dedizione verso il coniuge che comprende anche una certa capacità di tolleranza verso i piccoli difetti o manchevolezze del coniuge, e quindi una capacità di rinuncia, di sacrificio, quando tra i due coniugi vi sono divergenze di opinioni o di gusti o di abitudini su cose di modesta importanza. Questo, naturalmente, è un quadro ideale che raramente si realizza in pieno, ma che fondamentalmente è alla base della buona armonia coniugale. Senza comunicazione affettiva, spirituale, e senza una certa tolleranza reciproca non vi può essere amore, non vi può essere « adempimento » dei doveri coniugali »¹⁵⁴.

Fin qui il perito. Io non saprei dire se quella « intima totius vitae coniunctio inter virum et mulierem », quel consorzio di vita coniugale, quella « communio » che in primo luogo specificherebbe il consenso matrimoniale, possa almeno sostanzialmente essere identificata con la descrizione testè riferita dalla perizia dell'illustre clinico; ed in ogni caso ben farebbero i cultori del diritto canonico, ed in particolare i giudici del foro ecclesiastico, ad approfondire con serietà e ponderazione la dottrina scaturita dal Vaticano II che probabilmente domani sarà la nuova formulazione dei relativi canoni: e tutto ciò ancor prima di pronunciare nullità di consenso con illegittime e premature illazioni.

¹⁵⁴ In causa « Novae Aureliae - N.M., prot. 10.295 », Suppl. Instr., Peritia prof. Marii Gozzano, p. 18.

Tuttavia ritengo che l'eventuale risolversi nella dottrina canonica delle conclusioni della scienza neuropsichiatrica circa le personalità psicopatiche soprattutto, ma anche circa le psiconevrosi, molto dipenderà ed assumerà notevole portata alla luce di un autentico approfondimento del sacramento del matrimonio quale intima e perpetua comunione di vita dei coniugi.

MARIO FRANCESCO POMPEDDA
Prelato Uditore della S.R. Rota

LA INCAPACITÀ PSICOLOGICA
NELLA FORMAZIONE DEL CONSENSO MATRIMONIALE

CONSIDERAZIONI DI PSICHIATRIA DINAMICA

Questa relazione si incentra, come dice il suo titolo, sulla *incapacità psicologica* nella strutturazione del consenso matrimoniale. Si differenzia pertanto dalla relazione del Prof. Pinelli, che ha riguardato la anormalità del comportamento in funzione sia dei deficit di capacità sia delle coartazioni delle tendenze e si è così inquadrata in una cornice sostanzialmente nosografica, in quanto basata sul comportamento esterno; si differenzia anche dalla relazione di Monsignor Pompedda, impostata sullo scarto dalla maturità di soggetti non integrati per causa di nevrosi o di psicopatie, in funzione della « *discretio iudicii matrimonii proportionata* ».

La presente relazione si inserisce pertanto in un modo che direi complementare fra le due precedenti, in quanto prospetta la incapacità psicologica in funzione non di un debito delle capacità organizzative o di una carenza intellettuale-conoscitiva, ma in funzione della *maturità affettiva*; si tratta di un compito certamente difficile perché ricco di implicazioni non direttamente obbiettivabili, tuttavia è in piena corrispondenza al nuovo orientamento della attuale giurisprudenza canonica e propone la tesi che il capitolo della affettività può dire molto a riguardo della costituzione del c.d. « *actus hominis* ». È ben noto che l'*actus hominis*, in contrapposizione all'« *actus humanus* » è concepito secondo la comune dottrina come un atto in certo modo degradato e privo di libertà: come tale può infirmare il consenso pieno, o attraverso processi inibitori o attraverso un patologico influenzamento della *discretio iudicii*.

La prospettiva teorica di questa relazione è quella della psicodinamica, in quanto applicata alla capacità psicologica. Si tratta di un modo di vedere le cose alquanto diverso da quello in uso nelle considerazioni di carattere giuridico, ma la difficoltà non sta soltanto in questo; l'aspetto più difficile è quello che, ogni volta si affronta una tematica psicodinamica, non si può rimanerne all'esterno, in un distacco oggettivo che non coinvolge personalmente. Ognuno vi si sente implicato in prima persona, tende a compiere automaticamente una autoanalisi e autodiagnosi e quindi a reagire emotivamente, in un senso che generalmente è sfavorevole all'informazione ricevuta e quindi controproducente alla comprensione del tema. In realtà la teoria psicodinamica, come ha ricordato in questa stessa sede il Prof. Pinelli, mette l'accento sulle componenti inconscie dell'animo umano e poiché tali componenti sono comuni sia degli individui ritenuti normali sia di quelli chiaramente psicopatologici, i primi non possono sfuggire alla impressione che, accettando un discorso imperniato sulla dinamica inconscia debbano necessariamente qualificarsi e riconoscersi come soggetti psicopatologici.

Tuttavia proprio la dinamica psichica di profondità, che corrisponde al contenuto della psicodinamica è la spiegazione ultima della affettività ed a questa alla sfera inconscia della psiche umana ci si deve pertanto riferire nel presente discorso.

Allo scopo di rendere meglio il concetto di inconscio dinamico, nuovo rispetto al tradizionale concetto della filosofia che configurava l'inconscio come il margine statico e privo di vita della coscienza, mi riferirò a tre esempi: uno tratto dalla clinica, uno dalla sperimentazione, uno dalla psicologia di laboratorio. Da tutti e tre mi propongo di ricavare indicazioni esplicative a proposito della dinamica dell'inconscio.

L'esempio clinico è ricavato dal volume di S. Freud dal titolo «La psicopatologia della vita quotidiana»; un libro e un caso diventati famosi per la loro didatticità, elaborati verso il 1897 e purtuttavia ancora pienamente validi per la descrizione delle azioni inconscie. Si tratta di un episodio di vita quotidiana capitato durante un viaggio allo stesso Freud e costituito dalla analisi di un «vuoto di memoria» osservato in un suo interlocutore: questi, nel riferire un verso dell'Eneide «exoriare aliquis,

nostris ex ossibus ultor» aveva ommesso il pronome «aliquis» e per quanto sforzi avesse fatto non era riuscito a ricordarlo. Freud, interpellato al proposito, svolse una completa analisi di tale dimenticanza, dimostrando in modo convincente al suo interlocutore che la stessa non era in alcun modo casuale; era invece stata determinata da una pervasiva ansia che occupava la mente del soggetto, che si riferiva ad una vicenda imbarazzante da lui vissuta in quel torno di tempo e che egli cercava di ricacciare dalla coscienza come si ricaccia un pensiero molesto.

Era stato possibile a Freud compiere questa analisi lavorando sulle c.d. associazioni libere che egli aveva richiesto, ed ottenuto, che il suo interlocutore facesse; proprio parlando «a vanvera» egli aveva gradualmente offerto del materiale interpretativo che aveva permesso a Freud di risalire all'ultima causa della dimenticanza di «aliquis» ed alla messa in luce del problema affettivo che affliggeva il compagno di viaggio.

Data la complessità del racconto non è possibile riportare in questa relazione scritta i suoi vari passaggi, tuttavia si rimanda alla lettura del caso che è veramente paradigmatico per chiarezza nel rendere il senso del lavoro psicoanalitico e della speciale logica che governa le determinazioni inconscie. Si può ricordare a questo proposito che E. Bleuler, uno psichiatra che certamente tutti conoscete, si propose di controllare la attendibilità della analisi descritta da Freud e si provò a far compiere decine di migliaia di catene associative libere, con partenza da parole qualsiasi; tuttavia nessuna gli diede quei risultati significativi che Freud aveva ricavato dalle catene associative che avevano avuto come punto di partenza «aliquis».

Il caso clinico descritto è quindi la prova che a livello inconscio può verificarsi un processo di blocco, che impedisce una operazione mentale come quella della memorizzazione.

Il caso sperimentale che desidero ora descrivere dimostra la possibilità che, sempre a livello inconscio, si determini una distorsione di giudizio; rimanendo la stessa inconscia, il soggetto che ne è il protagonista conserva la certezza di giudicare in modo corretto.

La sperimentazione in questione riguarda il c.d. comando Post-ipnotico; per lo stesso si verifica il fatto che, se si dice ad un soggetto in ipnosi: «dopo il risveglio dalla trance, e passati

esattamente tre minuti, tu dirai o farai la tal cosa, senza ricordarti che ciò ti è stato comandato in ipnosi», il soggetto fa proprio così. Si tratta di una sperimentazione compiuta le prime volte da Ippolito Bernheim a Nancy, a lungo meditata ed elaborata da S. Freud e costantemente ripetuta e verificata nel campo della ipnologia.

Nel comportamento che il soggetto fa per comando post-ipnotico egli non ha in alcun modo coscienza della motivazione che lo spinge, ma interrogato al proposito fornisce delle spiegazioni di comodo, dimostrando di crederci; si comporta dunque con una motivazione che per lui rimane inconscia e che si maschera con un motivo sostitutivo.

Il terzo esempio che desidero riportare è tratto dalla sperimentazione di laboratorio di Ivan Pavlov, riguardante i c.d. riflessi condizionati. Ognuno sa che si acquisisce un riflesso condizionato quando si è giunti a reagire ad uno stimolo che di per se è indifferente, per il fatto che lo stesso è stato associato molte volte ad uno stimolo efficace; così il cane quando è affamato si mette a scodinzolare ed a secernere saliva già al sentire il rumore dei passi di chi gli porta abitualmente da mangiare, al vedere il piatto sul quale il cibo è stato più volte posto, a sentire un suono che sia stato associato alla somministrazione dell'alimento. Pavlov complicò gli esperimenti di condizionamento nel modo seguente: condizionò un cane ad attendersi la somministrazione del cibo alla presentazione di un cerchio luminoso e a non attendersi alcun alimento quando era invece proiettata una ellissi; in un secondo tempo Pavlov si mise a proiettare dei cerchi progressivamente più schiacciati e delle ellissi sempre più arrotondate. All'inizio il cane continuò a comportarsi come era stato condizionato, in quanto la discriminazione fra cerchio ed ellisse rimaneva possibile; ma ben presto la discriminazione diventò difficile e l'animale non fu più in grado di risolvere il problema. A questo punto dimostrò segni di grave dissesto neuro-psichico e diventò «nevrotico»; Pavlov spiegò il fatto come il risultato di onde di eccitazione e di inibizione stabilitesi nell'encefalo in seguito, rispettivamente, alla presentazione del cerchio e della ellisse e di un loro violento scontro quando non era più possibile la loro differenziazione. Animali trattati dallo psicologo Nord-Americano Masserman in modo consimile dimostrarono di essere

giunti ad un grado tale di nevrosi da lasciarsi morire di fame piuttosto che affrontare una situazione conflittuale analoga a quella descritta. Da questo esempio si ha la dimostrazione della possibilità che fattori conflittuali neurodinamici, pertanto sottratti alla consapevolezza, possono produrre dei sintomi di comportamento coattivo e nell'insieme i tre esempi riportati ci dicono che l'inconscio dinamico è altamente efficiente nella produzione di fatti patologici a livello psichico.

Possiamo ora trasferire quanto ricordato a proposito del tema che ci interessa, cioè del consenso matrimoniale; e possiamo ritrovare operanti in questa sede i processi della inibizione, della distorsione del giudizio e del conflitto.

Per quanto riguarda la *inibizione*, non vi è soltanto quella della memoria, anzi la sfera dei fatti suscettibili di inibizione è estremamente ampia: vi sono impedimenti della percezione, della motricità, della capacità del contatto fisico e sociale, della esperienza del piacere, della aggressività. L'inibizione è comunque sempre scatenata dall'Io in atteggiamento difensivo, per proteggersi da esperienze o da previsioni di esperienze che determinerebbero l'insorgenza di un'angoscia insopportabile. Tuttavia la messa in azione di queste difese impoverisce immancabilmente la personalità interessata, la appiattisce, fa del soggetto un succube degli avvenimenti e delle pressioni esteriori. In realtà in presenza di inibizioni si ha un vero e proprio disfunzionamento cerebrale, per il quale alcune aree encefaliche rimangono escluse dal libero fluire degli impulsi nervosi centrali e ciò determina una minore efficienza generale sul piano fisico-psichico. Il Prof. Pinelli ha accennato a questa possibilità, quando ha parlato della costituzione, nell'ambito cerebrale, di circuiti chiusi che non sono più al servizio della autonomia del soggetto, non sono più inseribili negli schemi programmatici che caratterizzano la sua esistenza. Possiamo aggiungere che costituitisi in questo modo, cioè a guisa di cisti, quei circuiti neurologici impegnano una parte che può essere cospicua di forze in un lavoro sterile e continuo, senza riuscire di alcun vantaggio per il soggetto e senza che questi se ne accorga, tranne che per un senso generale di stanchezza o di disinteresse.

È del tutto evidente che una simile situazione può avere una importanza negativa fondamentale nella vita matrimoniale e nella

qualità del consenso ; in linea generale si può assumere che una situazione di forte inibizione è per definizione la causa diretta di un mancato impegno matrimoniale : proprio per la somma di investimento affettivo e aggressivo-creativo che ogni matrimonio comporta, chi ha scarse energie a disposizione è portato ad astenersene.

In questo quadro più generale, tuttavia, lo stato di inibizione può portare a pronunciare un consenso matrimoniale nel quale la scelta non è fatta dal soggetto interessato, ma dalle circostanze esteriori e semplicemente perché mancano le forze di porsi in contrasto con esse. Si tratta qui di quei matrimoni spenti, cui il soggetto è arrivato per la pressione della famiglia di origine, per quella del gruppo di amici, per conformismo sociale, per la paura di rimanere solo, per una avviata ed impreveduta situazione di maternità. Molte volte sono dei matrimoni infelici, che possono venire complicati dalla emergenza di una forte ansietà, quando il soggetto inibito si trova a dover fronteggiare impegni cui non era preparato e che avrebbe evitato se saputi prevedere per tempo ; oppure che vengono perturbati dalla reazione del partner, che vede insoddisfatte le sue esigenze di vita coniugale significativa e non intende rinunciarvi. E rimane sempre la possibilità che si sia verificato l'incontro di due soggetti portatori di inibizioni e per i quali la convivenza diviene ad un certo momento incomprensibile ed inutile.

È ovvio che queste varie possibilità sono il risultato non di un dramma che è nato dal matrimonio, ma si è in esso sviluppato ed ha trovato il suo *primum movens* in un consenso inadeguato per mancanza di vitalità.

La dinamica legata alla *distorsione del giudizio* si ritrova, nella formazione del consenso matrimoniale, a proposito dei casi in cui la scelta del partner è stata di natura nevrotica. Anche nella nevrosi vi sono fattori di inibizione all'opera, tuttavia vi è in più un processo di recupero per il quale il soggetto cerca di raggiungere ugualmente, anche se in modo che risulta surrettizio, la propria soddisfazione. Il modo universale col quale si attua il recupero è certamente quello per cui la immaginazione viene a sostituirsi o ad integrarsi più o meno ampiamente con la realtà ; spinto da questa dinamica, il soggetto è in grado di ricoprire con le proprie proiezioni fantastiche la vera identità del soggetto cui

si indirizza la sua scelta e compie quest'ultima in base a percezioni parziali, distorte, rovesciate.

Più di un Autore ha cercato di interpretare le cause di questo processo di scelta ; R. Winch l'ha riferito ai c.d. bisogni complementari, cioè a quella scelta che è determinata unicamente dalla ricerca di chi sembra offrire il massimo di gratificazione ai propri bisogni, compresi quelli inconsci : il comportamento e la dinamica preferita nel partner sono in questi casi complementari ai propri, corrispondono cioè ad una propria deficienza. Per gli psicoanalisti la scelta nevrotica si fa in base ai bisogni parziali che la ricerca svolta in profondità ha messo in evidenza nella evoluzione umana, cioè quelli c.d. « orali », « anali » e « fallici » (S. Freud, 1905).

I fattori della oralità inducono il soggetto a scegliere un partner che riproduca fedelmente l'assistenza materna, il cui desiderio non si è esaurito nella piccola infanzia ; il soggetto è per questo rimasto allo stato infantile, è narcisista ed è incapace di concepire o percepire le richieste, i diritti dell'altro. Vedendo soltanto i propri, è portato a costituire un legame di dipendenza massiva ad esercitare una adesione vischiosa che non consente mai il distacco necessario per formulare in modo oggettivo le esigenze di uno stato sociale come è quello del matrimonio.

I fattori della analità sono strettamente legati all'esercizio dispotico del possesso ; l'altro è percepito come un soggetto distinto da sé, ma questo è fatto soltanto allo scopo recondito o proclamato di sfruttarlo, di esercitare un potere che si riserva soltanto a sé. Molto frequentemente questi fattori anali sono caratterizzati da durezza, da capacità di comando espresso con violenza, da sadismo. Il matrimonio è vissuto come un ambito di arricchimento per sé, di dominio, mai di scambio vero e proprio.

I fattori della fallicità, infine, caratterizzano le scelte di tipo c.d. edipico ; il partner preferito è quello che facilita al massimo il trasferimento dell'immagine del genitore di sesso opposto, che ha nome uguale al suo oppure lo richiama per la professione, le fattezze fisiche, le opinioni. Rientra in questa dinamica anche il fatto opposto, consistentemente sottolineato dagli psicoanalisti, che la scelta edipica può anche essere reattiva, essere cioè determinata dal fatto che il partner assomiglia il meno possibile al genitore di sesso opposto, in modo paradigmatico appartenere

ad un'altra cultura, Paese, ceppo etnico e aspetto fisico ; il viraggio fra un tipo di scelta e l'altro si fa in base alla stessa dinamica inconscia che governa la preferenza : là dove la somiglianza affiora alla coscienza, quindi diventa minacciosa perché si carica di emozioni incestuose, è la dissimiglianza a guidare la scelta. In ogni modo si tratta sempre di scelte condizionate in parte più o meno grande dalla fantasia, quindi aperte a tutte le possibilità di errore e di ripensamento ; inoltre esse sono molto frequentemente sottolineate, nei due sessi, da una insoddisfazione che spinge alla ricerca di gratificazioni extra-matrimoniali, nella donna al comportamento seduttivo o esibizionistico, nell'uomo allo stile di vita tipo « don Giovanni », esprimente un profondo disprezzo per la femminilità come valore umano.

Orbene, io credo che questa tematica speciale dei rapporti matrimoniali può comprendersi nel capitolo della distorsione del giudizio, non solo perché nella formulazione del consenso il soggetto, guidato dalla fantasia, vede nel partner ciò che non esiste nella realtà e si prospetta la gratificazione di bisogni che in seguito risulteranno consistentemente insoddisfatti ; ma distorsione di giudizio vi è anche perché la particolare situazione clinica in cui il soggetto si trova lo condiziona a porre il suo bene dove invece non è. O meglio, gli fa perseguire un bene utilitaristico, parziale, che si contrappone per definizione al vero bene suo e dell'altro, che è un bene globale. Un marito soggiogato dalle componenti anali, per esempio, potrà essere soggettivamente certo di attuare il proprio bene esistenziale nel maltrattare la moglie, nell'essere l'unica fonte dei diritti in famiglia, nell'impedirle ogni ragionevole ambito di libertà. Lo stesso fatto può ritrovarsi in un marito, o in una moglie, condizionati da forti componenti falliche, quindi convinti che il bene stia nell'esercitare l'arte amatoriale, nel non limitare in niente la propria autonomia di relazioni extra-matrimoniali, sino al punto di concepire la possibilità dello « scambio di coppia ».

In ogni caso si hanno qui delle distorsioni di giudizio che prendono punto di partenza da una dinamica, psicopatologica, di carattere affettivo.

Vediamo infine in qual modo si possono utilizzare i fattori legati al *confitto psichico* profondo per la migliore comprensione della incapacità psicologica nella formazione del consenso ma-

trimoniale. Occorre dire a questo proposito che anche la inibizione esprime un conflitto mentale, e che a più forte ragione la distorsione del giudizio è un risultato di conflittualità psichica. Ma ciò che si intende qui più particolarmente prospettare, è la situazione clinica nella quale il conflitto è più grave, raggiunge la sintomatologia psicopatologica, entra per così dire nel campo psichiatrico ; proprio per questo gli esempi riportati nelle pagine introduttive sono stati quelli relative alle « nevrosi e psicosi sperimentali » ottenute attraverso dei condizionamenti contrapposti ed eventualmente terminanti con la morte del soggetto.

A livello umano, ciò trova un corrispettivo piuttosto che nei processi sperimentali del condizionamento da laboratorio, nelle gravi contraddizioni che possono caratterizzare la piccolissima infanzia, quella del primo anno di vita.

A tale livello di età, messo in luce specialmente dai lavori psicoanalitici della scuola inglese di Melanie Klein, si imposta la identità del soggetto, la sua possibilità di essere persona e questo traguardo viene naturalmente raggiunto quando l'ambiente familiare, in particolar modo il rapporto del lattante con sua madre, è affettivamente accettabile ; ogni franca perturbazione affettiva è, al proposito, distruttiva in quanto destinata a far risentire i suoi effetti per l'intera durata della vita seguente, specialmente sui rapporti interpersonali che il soggetto interessato avrà nella sua vita adulta.

Per comprendere questa dinamica sarà sufficiente ricordare, secondo l'insegnamento di Melanie Klein, che per il piccolo bambino fino circa al compimento del primo anno di vita, la madre risulta fatalmente divisa in due persone : una amorevole e buona, che corrisponde alla lattazione, al cullamento, alla sollecitudine per i bisogni che il piccolo presenta ; l'altra ostile e cattiva, che corrisponde ai ritardi che inevitabilmente vengono posti in queste operazioni, alle assenze, alle distrazioni e a più forte ragione agli eventuali maltrattamenti che il piccolo subisce. In sostanza è di interesse vitale per il bambino che tali aspetti contraddittorii vengano separati, in modo che quelli negativi non contaminino quelli positivi e ciò si compie nel modo più naturale con la attribuzione di ciascuno di essi ad una madre diversa ; tale divisione è anche conseguenza della non ancora maturata capacità di sintesi percettiva e la sua perdurante influenza trova la dimo-

strazione migliore nella passione che i bambini, fatti più grandi, hanno dei racconti in cui la strega viene contrapposta alla fata, la madre alla matrigna e via dicendo.

Tuttavia, con un processo graduale che trova il suo culmine verso l'VIII-XII mese di età, la riunificazione delle due immagini si compie e proprio allora il bambino raggiunge la sua iniziale identità, l'unità del suo Io. Prima infatti, alla divisione in parti opposte del mondo esterno corrispondeva una analoga divisione dell'Io, quindi la assenza di una personalità. Si tratta di una integrazione della più alta importanza, perché è la pre-condizione della possibilità di avere relazioni autentiche nella vita adulta.

La integrazione in parola prende infatti avvio alla fine del primo anno di vita, ma si attua gradualmente e sempre più autenticamente lungo la vita evolutiva successiva; anche per l'adulto può essere un'impresa molto difficile accettare, di una persona che si ama, aspetti decisamente negativi; oppure trovare una positività in un quadro generalmente cattivo.

Si comprende allora che, quando nella relazione madre-figlio, del primo anno di vita gli aspetti negativi prevalgono su quelli positivi, la integrazione in parola può riuscire difficile, oppure difettosa, o anche impossibile; il soggetto che ha sofferto tale esperienza nella sua vita infantile, da adulto rimarrà allo stato di divisione interiore, pertanto sarà portato come all'inizio a dividere il bene dal male in modo personalizzato, a conservare di sé una immagine irreprensibile ed immacolata anche quando il comportamento sarà francamente anti-sociale, ad addossare agli altri, o a qualche altro, il male che egli stesso o le circostanze hanno prodotto.

Vorrei ora applicare questa dinamica, pur se descritta con eccessiva brevità, alla situazione del matrimonio, alle relazioni inter-personali tra i coniugi. È del tutto possibile un incontro, e quindi l'impostazione di un rapporto destinato al consenso matrimoniale, in cui la dinamica di divisione sopra descritta sia esattamente rappresentata: le due parti giocano allora ad attribuirsi a vicenda parti che ognuna respinge da sé come inaccettabili.

È così possibile che l'uomo sia convinto che nel rapporto con la donna l'intelligenza spetti tutta a sé; che quindi la capacità di organizzazione, la disponibilità di danaro, la progettazione,

la direzione delle cose siano compiti propri ed inalienabili del marito. E che tenda reciprocamente ad attribuire alla moglie il ruolo opposto in queste varie dimensioni.

A sua volta, la donna può essere convinta che la intelligenza e le altre varie funzioni descritte sono fattori propriamente maschili, quindi inaccettabili da una donna, mentre a questa spettano la dolcezza, la arrendevolezza, la bontà e la soggezione.

Il processo descritto va sotto il nome di « scambio di identificazioni proiettive » ed è causa a sua volta di un intrico affettivo-conoscitivo-pragmatico che ha carattere decisamente patologico; infatti in questo gioco di attribuzioni il marito non solo si riconosce il diritto a certi ruoli ma compie inoltre, per quanto inconsciamente, un vero e proprio furto di quelle componenti psichiche della moglie che potrebbero, se sviluppate, funzionare come intelligenza, organizzatività, capacità decisionale e amministrativa; la moglie si trova pertanto doppiamente impoverita di quelle parti nei confronti del marito e rispettivamente il marito ne risulta più arricchito. Il comportamento concreto diviene una conferma ulteriore di questo intrico.

È evidente che una situazione simile a quella descritta è francamente patologica e che un consenso matrimoniale formato nell'ambito di tale funzionamento non può ritenersi valido: non soltanto perché si costituisce allora una coppia che non può durare, ma perché è in completa antitesi con la dinamica morale della vita matrimoniale.

Il matrimonio non può durare, anche se la coppia si è sistemata in un « incastro » sado-masochistico, perché l'uno o l'altro partner apre ad un certo punto gli occhi sulla realtà, comprende che l'altro ha compiuto un furto delle proprie parti positive e marcia alla loro riconquista. Inoltre, la dinamica del matrimonio normale è tipicamente quella per cui l'uno si fonde nell'altro senza per questo perdere la propria individualità, anzi potendo successivamente recuperarla arricchita dallo scambio e quindi non ha bisogno di attribuzioni proiettive o di furti. Ma chi non ha compiuto il processo della « personazione », che si fonda sulla identità, non sarà mai disposto a rinunciare a tali furti e optare per una unione nella quale sente la minaccia dell'annullamento; quindi non potrà neppure fruire del risultato della integrazione matrimoniale che si definisce con le seguenti realizzazioni: passare

dal presente al futuro; assurgere dal particolare al generale; virare dalla relazione simbiotica, monadica, e da quella diadica, parassitaria, a quella triadica, di gruppo; sintonizzare la propria famiglia di origine con quella del coniuge; transitare dall'individuo al gruppo e dal gruppo all'individuo.

Di questa carenza fanno inevitabilmente le spese i figli; nell'ambiente familiare privo di integrazione, anch'essi non possono raggiungere nel primo anno di vita, un minimo di identità personale, quindi sono destinati a ripetere nella loro futura vita da adulti quanto ha caratterizzato l'unione dei genitori. Un ciclo di generazione si salda così nell'altro e la catena patologica si perpetua, a meno che non intervenga qualche decisivo aiuto terapeutico.

Evidentemente le cose possono non essere così intensamente patologiche, ma situarsi a più o meno grande distanza da questo estremo; in realtà, quelle descritte sono delle dinamiche psichiche universali, delle quali ciascuno ha entro sé dei nuclei più o meno profondi, più o meno importanti. La normalità non consiste affatto, secondo la prospettiva attuale della psicopatologia, nell'esserne del tutto privi, ma nel fatto che le inibizioni, le distorsioni di giudizio, le conflittualità di cui si soffre siano sufficientemente controllati e rimangano controllabili anche in situazioni di emergenza; la disorganizzazione relativa può verificarsi pertanto anche nei matrimoni che si possono giudicare del tutto normali, ma in tal caso esse sono temporanee, marginali all'economia più generale della coppia, senza effetti distruttivi sulla possibilità della armonizzazione successiva.

Orbene, poiché si tratta di situazioni strutturate in modo stabile, e per cambiare le quali si richiede un intervento terapeutico di natura straordinaria, è evidente che, partendo dalla attualità, si possa inferire in via retrospettiva quale fosse la dinamica psichica di uno dei due partners o della coppia al momento della formazione del consenso matrimoniale. In altre parole è possibile, previa una certa sensibilizzazione e formazione di base, giungere a comprendere se i nuclei patologici invalidanti un consenso siano stati, ed appaiano ancora, tali da dare manifestazioni contingenti o continuative, da consentire una sufficiente percezione della realtà o da oscurarla totalmente, da essere cioè « benigni » oppure « maligni ».

È ovvio che ciò possa farsi con piena sicurezza soltanto da parte dello psicoanalista che abbia un soggetto in trattamento; ma anche senza dover mettere in luce tutte le sottostrutture psichiche di un soggetto è possibile, al di fuori dell'ambito psicoterapico, raggiungere la capacità discriminativa in parola.

Ciò riguarda non soltanto gli psichiatri chiamati a far da consulenti nelle cause di nullità matrimoniale, ma anche i giudici chiamati a presiederle; i primi, anche senza essere psicoanalisti, dovrebbero essere in grado di rinunciare alla coscienza psichiatrica basata sul comportamento esterno, per assumere la prospettiva psicodinamica; ed utilizzare questa tenendo presente che il matrimonio costituisce per tutti una situazione di prova vitalizzante, per molti una emergenza che esalta le dinamiche infantili generando la minaccia di quella che è stata chiamata, senza in realtà esserlo, una « servitù perpetua ». Io sono convinto che se, in più, un consulente tecnico di questo campo è giunto nella propria famiglia ad una maturità di amore e di scambio fecondo con il proprio congiunto e con i figli, è allora perfettamente in grado di approfondire le cose che riguardano il matrimonio degli altri; se invece manca di tali presupposti, non potrà non fare confusione, nel cercare di capire, e così si possono spiegare le frequenti gravi e irriducibili contraddizioni che si trovano nelle perizie psichiatriche correnti, causa di imbarazzo piuttosto che di aiuto nel giudice interessato.

Per quanto riguarda i giudici stessi, anch'essi non debbono sentirsi in obbligo di essere psicoanalisti, anzi una loro preparazione completa in questo senso potrebbe ostacolarli nel compito assegnatogli; purtuttavia si richiede anche ad essi una adeguata conoscenza della dinamica e dei meccanismi di difesa dell'inconscio umano. E se è vero che i giudici di Tribunale Ecclesiastico non hanno a disposizione una famiglia umana, in cui trovare armonizzazione e riferimento, tuttavia in alcun modo essi sono privi di tale aiuto alla maturazione personale; perché come il matrimonio assicura unificazione e ricchezza per coloro che ne possono fruire, non altrimenti si verifica per chi anziché un riferimento umano ha scelto come proprio destino il riferimento proprio completamento in Dio. Anzi è la teologia cristiana che ci insegna senza ripensamenti da sempre che il matrimonio ordinario

non è che una prefigurazione, anticipata nel tempo attuale da quelli « che sono stati chiamati », della unificazione finale dell'anima individuale con Dio, assegnata alla vita del secolo futuro.

LEONARDO ANCONA

Ordinario di psicologia generale clinica
nell'Università cattolica del S. Cuore

NOTA BIBLIOGRAFICA

- H. BERNHEIM, *De la suggestion dans l'état hypnotique et dans l'état de veille*, Doin, Paris, 1884.
E. BLEULER, *Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Ueberwindung*, Berlin, 1919.
S. FREUD (1901), *Psicopatologia della vita quotidiana*, in *Opere*, Boringhieri, Torino, Vol. IV.
S. FREUD (1905), *Tre saggi sulla teoria sessuale*, ivi, Vol. IV.
M. KLEIN, *Contributions to Psychoanalysis 1921-1945*, Hogarth, London, 1948.
J. H. MASSERMAN, *Behavior and Neurosis*, Univ. Chicago Press, Chicago, 1943.
I. P. PAVLOV (1927), *I riflessi condizionati*, Boringhieri, Torino, 1966.

CONDIZIONATORI PSICOLOGICI
DEL CONSENSO MATRIMONIALE

Sono onorato di essere stato invitato dall'insigne Arcisodalizio della Curia Romana, a parlare a un uditorio tanto scelto, che saluto con deferenza.

Il problema dei rapporti fra psicologia, psicopatologia e consenso matrimoniale è già stato inquadrato magistralmente dagli illustri Relatori che mi hanno preceduto, perciò non insisterò sulla rilevanza delle informazioni psicologiche nel giudizio sul consenso matrimoniale, né sul retto uso delle medesime.

Il mio apporto proviene dal campo della psicologia; perciò non mi riferirò a singoli canoni, quanto al problema globale della validità del consenso matrimoniale; né mi riferirò alla giurisprudenza recente in materia, cosa che fu già trattata esaurientemente da precedenti Relatori, ma mi fonderò sulle conclusioni attendibili delle ricerche psicologiche.

Sono anche cosciente che il contributo della psicologia non è sufficiente a risolvere i problemi concreti; esso però offre informazioni talora indispensabili per una applicazione oggettiva dei principi e delle norme.

La prospettiva da cui affronterò il problema dei condizionamenti psicologici del consenso matrimoniale non è quella dei casi nettamente patologici, ma quella di soggetti globalmente sani; presenterò perciò le basi psicologiche per una valutazione oggettiva di disturbi psichici i quali, sebbene abbiano luogo in una persona globalmente senza gravi disturbi psichici generalizzati, possono tuttavia invalidare il consenso matrimoniale.

L'esposizione verrà articolata in 2 capitoli:

- I. La psicodinamica della decisione;

2. Natura psicologica della decisione matrimoniale, e problemi speciali, relativi alla maturità necessaria per il consenso matrimoniale e la libertà necessaria per il medesimo consenso.

I. PSICODINAMICA DELLA DECISIONE

Il problema della decisione, e conseguentemente della libertà, e dei suoi condizionamenti, è dibattuto da secoli. A me tocca unicamente il compito di riferire le più attendibili recenti analisi fenomenologiche che la psicologia scientifica ha fatto del processo della decisione.

Lo sfondo teorico di tali ricerche si può trovare in W. Keller (1961), e una sintesi delle teorie e delle ricerche della prima metà del secolo si può trovare in Zavalloni R. (1965).

La sintesi che presento si ispira alla corrente degli psicologi umanisti, e in particolare all'opera di H. Thomae (1960), opera che è apparsa in italiano nel 1964 in un'edizione da me curata. La bontà della scelta di questa corrente è anche confermata dalla convergenza di altri psicologi di fama internazionale come G.W. Allport (U.S.A.), J. Nuttin (Belgio), V. Frankl (Austria), ecc.

La corrente umanista studia il fenomeno della decisione singola come un impegno personale, e cioè come un episodio di un continuo di attività vitale in cui un progetto generale di vita, più o meno consolidato e definito, viene confrontato con una situazione nuova, o comunque problematica, al fine di trovare se e come tale progetto generale possa essere incarnato in tale situazione o se, invece, occorra rivedere il progetto stesso.

In questa concezione di decisione emergono alcuni tratti:

1) Essa presuppone che la persona sia, almeno in larga parte, autore della sua vita; cioè che la persona sia un insieme di tendenze, capacità, abitudini che operano, ordinariamente, in funzione di una disposizione centrale. Questa supposizione è largamente confermata sia dall'esperienza clinica che da ricerche sperimentali, specie quelle condotte con il metodo dell'analisi fattoriale.

2) La disposizione centrale (o le alcune poche disposizioni centrali) che da significato psicologico alle singole decisioni, riflette lo stile individuale della persona nei settori della iniziativa

(reattivo-difensivo o pro-attivo), del rapporto con la realtà (fantasia o realismo), e del rapporto con gli altri (accettazione o rifiuto), e si riferisce ai valori, da conservare o da conquistare, che la persona vive come i più importanti per lei.

3) Il divenire della persona ha un crescente grado di « viscosità », sono cioè sempre meno probabili mutamenti improvvisi, perché le singole decisioni vanno lentamente consolidando quel progetto generale della vita che formerà il punto di partenza per le successive decisioni.

Sviluppo del progetto generale

Nel descrivere lo sviluppo del progetto generale di vita, chiave del processo decisionale, gli umanisti propongono una sintesi che tiene in debito conto sia le innegabili acquisizioni della psicanalisi, per quello che riguarda l'infanzia, sia l'influsso dello sviluppo delle capacità conoscitive e valutative che avviene dopo l'infanzia. Gli stili e i contenuti del progetto generale trovano, nello sviluppo della prima infanzia, la radice di predisposizioni che segneranno poi tutta la vita: ottimismo e pessimismo, fiducia o sfiducia in sé e negli altri, realismo o impulsività, sono predisposizioni che nascono da specifiche interazioni fra la condotta dei genitori e il temperamento del bambino, e si iscrivono nell'inconscio dello stesso.

Tuttavia mentre per Freud la formazione del carattere termina qui, e cioè verso i 4 o 5 anni, gli umanisti riconoscono che con la « età della ragione », e soprattutto con l'adolescenza, la persona diventa capace di percepire con l'intelligenza scopi più vasti, fondati sulla realtà compresa più completamente e più profondamente. Allora le predisposizioni formate nell'infanzia e prima fanciullezza divengono strumenti per la realizzazione di questi scopi più generali, più vasti e maturi.

Quello che era un sentimento generico di dignità e di sicurezza personale e serviva al narcisismo infantile, ad esempio, viene integrato in una ricerca di un significato generale della propria vita, alla luce di una concezione generale dei rapporti della sua persona con la realtà totale. Allport denomina questo processo come « Autonomia funzionale dei motivi » (Allport, 1969, capo 10).

La posizione degli umanisti circa lo sviluppo decisionale è confermata dalle ricerche sullo sviluppo conoscitivo, che dimostrano la crescente capacità di organizzare le informazioni fino a formare nell'adolescenza delle sintesi generali, quando il soggetto può raggiungere lo stadio del pensiero logico-formale, come lo denomina l'eminente studioso J. Piaget.

In questa analisi è da rilevare come solo al livello dell'adolescenza incominci a diventare possibile la formulazione di un progetto di vita che coinvolga, come estensione, la totalità della vita stessa, e come profondità valori onnicomprensivi. Questa precisazione oltretutto fondata su considerazioni teoriche relative allo sviluppo conoscitivo, è stata ripetutamente confermata da ricerche positive.

È ancora da rilevare che la formazione di un progetto generale di vita adulto e l'integrazione in esso delle predisposizioni infantili, negative e positive, non avviene automaticamente, all'adolescenza, ma esige impegno personale, sia conoscitivo che tendenziale.

Le singole decisioni

Sebbene il progetto generale di vita sembri essere la chiave del processo decisionale, esso tuttavia si manifesta e diventa socialmente e giuridicamente rilevante nelle singole decisioni attualmente abbracciate dal soggetto.

Alla luce della precedente analisi e dei reperti sperimentali (Thomae, 1960, capo 2°) la fenomenologia di una singola decisione importante sarebbe la seguente:

a) la urgenza di una ristrutturazione della linea di condotta: la situazione impone che il progetto di sé sia realizzato in modo nuovo; le tecniche antiche risultano inadatte, o forse lo stesso progetto preesistente si dimostra irrealistico;

b) la persona percepisce un « disorientamento esistenziale », cioè non sa come potrà continuare il proprio stile di vita nella nuova situazione, o, addirittura, quale sarà il valore per cui vivere;

c) nel tentativo di operare un « riorientamento » la persona esamina la situazione e se stessa.

Esamina la situazione, e cioè le esigenze di essa, e cerca di prevedere quali saranno le azioni più opportune per rispondere a tali esigenze. In questo esame della situazione, come, del resto, in ogni percezione, le prospettive individuali, conoscitive e emotive, possono dare significato e rilievo altamente soggettivo alla situazione stessa, compromettendo anche gravemente il realismo della percezione;

d) la persona inoltre esamina se stessa, cerca cioè di comprendere cosa voglia veramente, cosa sia più consona alla sua natura e quali siano le sue capacità e possibilità. In questo processo di autocomprensione e autovalutazione entrano ampiamente le componenti inconscie del concetto di sé, l'esito percepito delle esperienze passate, e non mancano neppure casi di grossolana mancanza di conoscenza di sé e perciò di non-realismo nell'autovalutazione. Tra le componenti inconscie di « ciò che si vuole veramente essere » possono entrare varie tendenze reattive, come fame esagerata di affetto, bisogno esacerbato di affermazione, paura della solitudine, ecc.

e) una decisione prudente comporta spesso un momento di distanziamento dal problema, una fase di rilassamento nel coinvolgimento emotivo, in cui si fanno più chiare le ragioni realistiche (... « quale consiglio daresti a una persona che ti esponga un caso simile al tuo » ...), e il sottrarsi all'urgenza emotiva permette di fare collegamenti con principi più generali che consentono una soluzione accettabile collocando la situazione presente in un contesto di valori;

f) l'andamento della decisione è governato dallo stile personale (amore al rischio o prudenza) e dalla urgenza della situazione. In dipendenza da questi fattori il Thomae (1960, capo 3°) parla di « decisioni ardite », in soggetti amanti del rischio e in situazioni che non ammettono dilazioni, di « decisioni ritardate » in soggetti insicuri e indecisi, e di « decisioni crescenti » per problemi di fondo (religiosi e morali) della propria vita.

II. LA DECISIONE MATRIMONIALE

Nella decisione di entrare nello stato matrimoniale pare che si possano rilevare tutte le componenti sopra descritte: come impegno di dedizione perpetua a un'altra persona e ai figli, la deci-

sione matrimoniale suppone e realizza un progetto generale della propria vita che abbia come stile e come contenuti le caratteristiche e gli impegni di una vita coniugale. Ad essa perciò si applicano le categorie e i problemi indicati nel discorso finora fatto.

Una interessante analisi della vita coniugale come progetto personale si può trovare nel volume del filosofo e psicologo americano P. Bertocci (1967).

In specie, la decisione matrimoniale si riferisce a un progetto di vita che contempla la possibilità di crescere nel rapporto con un'altra persona di sesso opposto, e questo a tre livelli:

a) a livello di dedizione personale: l'altra persona è scelta come il « tu » a cui dedicare la propria vita, nella sicurezza di una donazione reciproca. L'altro diventa componente essenziale del senso della mia vita, in modo unico e esclusivo.

b) a livello di interazione affettiva: l'incontro produce alle due persone un effetto di sentimento di sicurezza, di confidenza, di rivelazione reciproca senza paura di essere disprezzati, ma nella certezza di essere accettati e condivisi. Le espressioni di questo livello hanno intensa carica emotiva e, contrariamente al solito, l'espressione delle emozioni è qui liberamente permessa.

c) a livello di integrazione sessuale: le due persone si riconoscono a vicenda il diritto di esercitare la parte fisica della loro sessualità, come incarnazione e espressione della loro unione esistenziale e affettiva, e come responsabile opera di generazione, sebbene il fine della generazione appaia spesso in seconda linea nelle intenzioni dei nubendi.

Pare di particolare rilievo, il processo di integrazione delle tre componenti della decisione matrimoniale, in modo che non vi sia dissociazione fra lo « spirito » della dedizione personale e « la carne » dell'attività sessuale. Un ostacolo per realizzare questa integrazione è rappresentato dalla natura istintuale della sessualità. Anche non accettando la posizione freudiana del primato, anzi, unicità, della sessualità tra i motivi dell'uomo, si deve tuttavia riconoscere che la sessualità ha una forza propria che può sfuggire al controllo della persona.

Richiamandoci alle ricerche degli etologi (K. Lorenz e altri), possiamo riconoscere nella sessualità le tre caratteristiche dell'istinto; e cioè una sensibilità innata a determinati stimoli-chiave,

una spinta innata a porre atti sessualmente soddisfacenti, e una abilità innata a porre azioni generative. Questa vita parzialmente autonoma della sessualità può essere incanalata e governata dalla persona, dato che solo gli ultimi anelli della condotta sessuale sono veramente determinati, e tuttavia rimane il fatto che della sessualità non abbiamo un dominio dispotico, ma solo politico, possiamo cioè controllare le situazioni esteriori e interiori che precedono il « momento del non-ritorno ». Poiché sessualità e decisione matrimoniale sono intimamente collegate; appare l'importanza di questi rilievi.

Dal punto di vista psicologico la dimensione di dedizione interpersonale, in quanto essa sola fonda un progetto di vita a lunga scadenza, è essenziale e indispensabile nel consenso matrimoniale, almeno come lo è l'accettazione della partecipazione sessuale-generativa, che qualifica lo stile di quella dedizione.

Condizioni di sviluppo della decisione matrimoniale

La concreta decisione matrimoniale ha una sua storia. Portata da bisogni di affetto e appartenenza che inizialmente erano infantili, per il processo dell'« autonomia funzionale » tali bisogni possono essere gradualmente maturati verso l'accettazione di un'altra persona e degli impegni famigliari come componente essenziale del progetto generale della propria vita.

Tuttavia questa maturazione non avviene automaticamente e residui più o meno estesi di disposizioni infantili possono condizionare la decisione coniugale.

In primo luogo esiste il problema dell'immaturità evolutiva. Ho già detto sopra come il progetto generale di vita, come è quello coinvolto in un'autentica decisione matrimoniale, suppone una maturazione conoscitiva, che si ha solo nell'adolescenza. E poiché non basta che sia presente la capacità conoscitiva, ma occorre che essa sia stata posta in atto sufficientemente a lungo per affrontare e risolvere il problema della propria esistenza insieme a un dato coniuge, una sufficiente maturità intellettuale per un valido consenso matrimoniale si può presumere solo nella avanzata adolescenza (cioè, a seconda dei soggetti e delle regioni, ma in genere non prima dei 17 anni).

Si deve inoltre rilevare che esiste un divario fra maturazione conoscitiva e maturazione valutativa, divario che è ancora accresciuto dalla urgenza e fisiologica e ambientalmente condizionata degli stimoli sessuali, che, accentuando un aspetto parziale della relazione uomo-donna, rendono più difficile la comprensione e l'accettazione dell'impegno esistenziale interpersonale.

L'adolescente, per entrare in una relazione coniugale matura, deve fare diversi passi di « autonomia funzionale »: da attrazione fisica a dedizione (specialmente i ragazzi), da narcisismo a amore altruistico (specie le ragazze).

Il problema della validità dei matrimoni precoci merita una particolare attenzione: in una serie di ricerche del Burchinal (1969), condotte attorno al 1960, è risultato che il 24% delle ragazze americane di 18 anni erano sposate (il 12% a 17 anni, e il 5% a 16). Significativo il fatto che tra i nubendi di queste età oltre il 30% delle spose erano incinte alla data del matrimonio, e tale proporzione saliva al 90% quando entrambi gli sposi erano liceali, mentre in media solo il 20% delle spose hanno gravidanze prematrimoniali.

Un'analisi psicologica di questi dati permette di considerare come probabile questa conclusione: la mancanza di progetti generali di vita e la mancanza di controlli interiori ha lasciato facilmente via libera all'impulso sessuale, e le conseguenze di questo hanno spinto i giovani a sposarsi. Naturalmente la mancanza di volontà di comunione coniugale dovrà essere provata caso per caso, ma vi è la probabilità che un certo numero di tali matrimoni avvengano sotto l'influsso della pressione sociale.

Condizioni di libertà interiore

Anche quando la persona ha superato l'età della immaturità adolescenziale, o indipendente da essa, possono restare gravi costrizioni interiori che rendono difficile o impossibile un autentico consenso matrimoniale.

Lantz e Snyder (1969) in un ponderato e documentato studio sul matrimonio rilevano soprattutto l'inadeguatezza della decisione matrimoniale che sia una « fuga » da una situazione divenuta insopportabile. Riferendo casi che sono simili ai tanti noti agli insigni avvocati che mi ascoltano, gli Autori parlano di fuga

da una madre possessiva o da famiglie particolarmente infelici, fuga dal fallimento di un precedente fidanzamento, fuga dal pericolo di non potersi sposare, fuga dalla riprovazione sociale se incinte.

Le caratteristiche psicologiche di questa condotta possono essere così definite: in primo luogo non si tratta di seguire un progetto che riguardi il proprio futuro, ma vi è unicamente una fuga dal passato, e perciò si tratta di una soluzione temporanea che, psicologicamente, non contempla un impegno per tutta la vita; inoltre il partner come persona è indifferente, non è cercato per se stesso ma viene usato come mezzo per uscire da una situazione infelice. Infine il soggetto sente una costrizione interiore a sposarsi: la situazione attuale è divenuta insostenibile e l'unico modo per uscirne è il matrimonio. L'urgenza porta a decisioni impulsive, in cui non vi è considerazione realistica del partner né della vita coniugale.

Nella misura in cui queste disposizioni sono le uniche che portano al gesto esteriore del contrarre il matrimonio, pare che non vi sia la sostanza del consenso matrimoniale.

Un altro aspetto rilevato dai detti Autori è la ricerca di continuare una relazione infantile, di dipendenza, di sottomissione, un bisogno di un sostegno onnipotente. Questo è evidente soprattutto quando il matrimonio avviene in seguito alla morte del padre o della madre. Come si è detto sopra, nella misura in cui tale rapporto infantile è esclusivo, non viene rispettato il contenuto essenziale della decisione matrimoniale.

Nella letteratura psicologica al riguardo della decisione matrimoniale si trovano inoltre abbondanti dimostrazioni di incapacità o almeno di inesistenza di fatto del consenso matrimoniale.

In primo luogo la decisione matrimoniale è impegnativa per la vita; il Thomae, nel volume citato, la assegna normalmente alle « decisioni crescenti », poiché la conoscenza di un'altra persona e una ponderata previsione della convivenza con essa esige tempo di maturazione. Perciò un consenso matrimoniale senza un debito tempo di conoscenza reciproca e di ponderazione ha varie probabilità di non intendere la componente personale-esistenziale della decisione matrimoniale.

In secondo luogo possono avverarsi i fenomeni di « transfert », nel senso psicanalitico: nell'incontro terapeutico accade ordinariamente che il paziente proietti sull'analista i sentimenti di amore o di odio infantili che ha verso il padre o la madre e che non può rivolgere direttamente verso di essi. Si tratta di sentimenti che non si rivolgono per nulla alla persona dell'analista, e sono immaturi e nevrotici, privi cioè di dedizione personale. Anche fuori della situazione terapeutica una persona psicologicamente debole e disturbata può rivolgere tali sentimenti ad una persona di altro sesso, e tuttavia, nonostante la sua convinzione del momento, non mirare alla persona « amata », né intendere di iniziare un rapporto di dedizione e convivenza coniugale. Nella misura in cui questo si avvera, il consenso può essere viziato.

In terzo luogo vi sono soggetti che soffrono di una incapacità cronica di prendere delle decisioni importanti, per insicurezza di fondo, per nevrosi incipienti. Tali soggetti sono però anche più inclini a assoggettarsi alle pressioni ambientali, soprattutto da parte di persone loro care. Può perciò darsi il caso che un nubendo, ancora del tutto indeciso, contragga matrimonio costretto da pressioni di genitori o dell'ambiente, a cui non sa resistere.

Nella misura in cui la sua mancata decisione può essere dimostrata, il consenso può essere viziato.

Naturalmente si possono addurre vari altri impedimenti di questo ordine, come si sarebbe potuto approfondire maggiormente il dinamismo degli impedimenti citati, se il tempo lo avesse permesso.

CONCLUSIONE

A modo di conclusione faccio due rilievi:

1) Quando nei primissimi tempi della vita coniugale si manifestano difficoltà gravi, esse possono essere segno della non-esistenza del consenso matrimoniale: dato che tale consenso formale è radicato in un progetto generale di vita, che ha il carattere della « viscosità » o persistenza, gravi difficoltà iniziali, di natura sostanziale per il contratto, possono dimostrare che il consenso non era radicato in un progetto di vita, e cioè non autentico psicologicamente.

2) Occorre fare un'analisi accurata delle condizioni invalidanti: infatti è sempre possibile che il soggetto abbia contratto matrimonio per ragioni che non entrano nel contratto matrimoniale (fuga da situazioni difficili, attrazione fisica, denaro...), ma, in seguito a tali occasioni, la persona ha avuto una vera intenzione di accettare il coniuge come compagno di vita; tuttavia vi sono casi in cui l'unica intenzione realmente presente nel contraente è non solo estranea al matrimonio, ma talora implicitamente esclude e contraddice alla essenza di una decisione matrimoniale. In tali casi il consenso matrimoniale non si può presumere che sia presente.

Ho così terminato, anche per lasciare parte del tempo per gli interventi che vorranno presentare. Ringrazio questo insigne uditorio della cortese attenzione prestatami.

ALBINO RONCO

*Ordinario di psicologia
nella Pont. Università Salesiana*

OPERE CITATE

- ALLPORT G. W., *Pattern and growth in personality*. New York, Holt, Rinehart & Winston, 1965. Traduzione italiana: *Psicologia della personalità*. Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1969.
- BERTOCCI P. A., *Sex, Love and the Person*. New York, Sheed & Ward, 1967.
- BURCHINAL G., *Trends and prospects for young marriages in the United States*. In J. R. ESHLEMAN (Ed.), *Perspectives in Marriage and the Family*, Boston, Allyn & Bacon, 1969, pp. 477-499.
- KELLER W., *Das Problem der Willensfreiheit*. In V. FRANKL, ET ALI. (Eds.), *Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie*. München und Berlin, Urban & Schwarzenberg, 1961, vol. 5^o, pp. 541-587.
- LANTZ H. R. e SNYDER E. C., *Marriage. An examination of Man-Woman Relationship*. New York, Wiley, 1969, 2^o ed.
- THOMAE H., *Der Mensch in der Entscheidung*, München, Barth, 1960. Traduzione italiana: *La dinamica della decisione umana*. Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1964.
- ZAVALLONI R., *La libertà personale*, Milano, Vita e Pensiero, 1965, 2. ed.

PROBLEMI SULL'AUTONOMIA DEI CAPI DI NULLITÀ
DEI MATRIMONIO PER DIFETTO DI CONSENSO CAUSATO
DA PERTURBAZIONI DELLA PERSONALITÀ

I. Quest'anno le riunioni culturali dell'Arcisodalizio della Curia Romana sono state dedicate all'argomento forse più delicato e difficile del diritto matrimoniale canonico nel momento presente: « *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale* ». Il problema è di sempre, ma oggi si presenta con aspetti nuovi di particolare gravità ed urgenza.

Tre sono le cause che a mio avviso hanno determinato questo fatto:

1) l'insorgere nella società attuale di nuove o almeno sempre più frequenti ed acute forme di perturbazioni psichiche dovute alle nuove strutture sociologiche — tanto diverse da quelle rurali — in cui cresce il giovane e vive l'uomo nel mondo industrializzato e tecnologico di oggi;

2) il progresso delle scienze antropologiche, specie quelle riguardanti la psicologia e la psichiatria, per cui prima la giurisprudenza e poi la dottrina canonistica sono state costrette a rivedere i propri schemi ed a prestare una attenzione sempre maggiore a quelle scienze;

3) la nuova prospettiva in cui viene presentato il matrimonio nella dottrina della Chiesa. In questa prospettiva vengono messi in luce in modo particolare alcuni valori od aspetti del matrimonio meno avvertiti nel passato, i quali costringono ad un serio ripensamento sugli elementi essenziali del consenso matrimoniale, sia su quelli che riguardano i requisiti soggettivi per poter emettere un consenso veramente impegnativo nel « *foedus coniugale* », sia pure su quelli che riguardano l'oggetto o conte-

nuto del consenso, in quanto, forse, ci sono componenti essenziali di questo oggetto non avvertiti come tali nel passato, come ad esempio lo « ius ad communionem vitae ».

La simultanea apparizione, nello stesso momento storico, di questi tre fattori ha reso sempre più attuale la questione delle « perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale », mettendo sempre più in luce la sua estrema delicatezza e complessità.

Infatti certi scritti canonistici di quest'ultimo decennio nonché alcuni tribunali ecclesiastici — in quanto ci è dato conoscere sulla loro attività — sono così facili a trovare perturbazioni psichiche che impediscano il consenso matrimoniale oppure danno un contenuto così ricco di elementi essenziali all'oggetto del consenso, che sembrerebbe essere esclusa dal diritto al matrimonio una grande quantità di persone, che peraltro svolgono nella società attività normali e forse ricoprono mansioni di notevole responsabilità.

L'Arcisodalizio della Curia Romana ha voluto dare quest'anno il suo contributo allo studio di questo grave ed attuale problema. Dopo la prolusione di Sua Em.za il Cardinale Pericle Felici sulle « Indagini psicologiche e cause matrimoniali », lo studio, programmato con grande saggezza, si è svolto in un alternarsi di relazioni di esimi Uditori Rotali e di eminenti Professori nel campo della psicologia e della psichiatria.

Dall'insieme di queste relazioni si è potuto constatare da una parte lo sforzo che da anni sta facendo la giurisprudenza per assimilare i risultati, forse non sempre del tutto maturi, delle scienze psicologiche e psichiatriche, specie per quanto riguarda la infinita varietà delle perturbazioni psichiche; dall'altra parte, a sua volta, quanto siano complessi i fenomeni psicologici che determinano o che possono perturbare il formarsi di un vero consenso matrimoniale. I giudici ci hanno illustrato l'apertura della giurisprudenza canonica al vastissimo campo delle scienze psicologiche e psichiatriche; i cultori di queste scienze, a loro volta, ci hanno evidenziato l'utilità che il diritto e la giurisprudenza canonica può e deve trarre da queste scienze, ma d'altra parte ci hanno fatto pure avvertire la estrema prudenza con cui il canonista e il giudice devono procedere, ogni qual volta si sentano costretti ad entrare in un campo che non è il proprio, e che pure per gli specialisti è irto di insuperabili difficoltà.

Il programma si chiude con la presente relazione: « *Problemi sull'autonomia dei capi di nullità per difetto di consenso causato da perturbazioni della personalità* », e dovrebbe illustrare un aspetto giuridico importante del tema generale « *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale* », e cioè se le diverse categorie di perturbazioni della personalità costituiscono altrettanti capi di nullità oppure se e con quali criteri possano raggrupparsi in modo da costituire capi autonomi entro la categoria generica del « defectus consensus ».

Appositamente si dice nel titolo della relazione « causato da perturbazioni della personalità », invece che « causato da perturbazioni psichiche », per far entrare nell'argomento pure quelle perturbazioni, delle quali si dubita se comportino sempre una perturbazione psichica che impedisca la formazione del consenso matrimoniale, oppure debbano essere considerate sotto altre categorie giuridiche per spiegare la loro efficacia invalidante il matrimonio.

2. Come è facile intuire, l'argomento non è soltanto di grande interesse nel campo teorico-dottrinale del diritto matrimoniale, ma ha una non minore importanza nell'ordine pratico, per i processi di nullità, soprattutto in forza della legge generale della doppia sentenza conforme. Infatti per avere due sentenze conformi è presupposto evidente che la causa su cui cadono le due sentenze sia la stessa, il che esige identità delle parti in causa, identità dell'oggetto controverso, identità della « ratio petendi », e cioè del fatto giuridico sul quale si fonda il diritto all'azione: « *Duae sententiae dicuntur conformes — si eadem est causa petendi, eadem res petita et eadem personae quae petunt et a quibus petitur* »¹.

L'Istruzione « *Provida Mater* » in riferimento all'appello dichiara espressamente: « *Praefata dispositio ita intelligatur, ut locum habeat si agatur revera de eadem causa, hoc est, propter idem matrimonium et ob idem nullitatis caput* » (art. 218, § 2).

¹ Segnatura Apostolica, decisione del 10 febbraio 1970: *Periodica*, 60 (1971), 319.

Non c'è dunque identità di causa di nullità matrimoniale, se non c'è identità di capo di nullità, né in conseguenza ci saranno due sentenze conformi se la conformità non si fonda sullo stesso capo di nullità (2).

Non è necessario ponderare quanto sia difficile determinare i diversi capi di nullità nella loro autonoma individualità. Se si tratta di capi di nullità provenienti da una legge positiva, il problema sebbene complesso non ha implicazioni tanto profonde; ma se si tratta di capi di nullità fondati sul diritto naturale, dei quali dobbiamo oggi occuparci, il problema diventa estremamente difficile e complesso.

Una osservazione però è fondamentale a questo riguardo: mentre la nullità del matrimonio non dipende dal legislatore umano quando la causa di questa è la legge divina naturale o positiva (difetto di consenso, impotenza, impedimentum vinculi ecc.), dipende invece da lui esigere una maggiore o minore specificazione o determinazione dei capi di nullità riguardo al processo matrimoniale. Questo vale particolarmente per la doppia conforme, purché si osservino le esigenze intrinseche dell'istituto perché questo abbia senso e coerenza.

3. Gioverà alla chiarezza e alla comprensione del problema ricordare brevemente i criteri per cui vengono specificati i capi di nullità.

La causa o « ratio petendi » nelle azioni contenziose è il fatto giuridico, sul quale si fonda l'azione; nelle azioni criminali è il

² Non basta — come qualche sentenza rotale ha preteso — che le sentenze siano « conformes substantialiter », vale a dire fondate sugli stessi fatti. Si veda al riguardo la decisione delle Segnatura Apostolica del 10 febbraio 1970, nella quale non viene accettata per la trascrizione agli effetti civili una sentenza in una causa che era stata introdotta presso il Tribunale del Vicariato « ob simulationem totalem, sin minus partialem ob exclusum bonum fidei et sacramenti ex parte mulieris » giudicata in primo grado dallo stesso Tribunale con sentenza affermativa *ex capite metus* e poi in seconda istanza dalla S. R. Rota con sentenza pure affermativa « non ex capite metus, sed ex capite simulationis partialis ob exclusum bonum fidei ». La Segnatura non accettò gli argomenti dei giudici di seconda istanza con i quali pretendevano giustificare che basta la « conformità sostanziale per avere una doppia conforme » (cfr. *Periodica*, 60 (1971), 315-319).

fatto antigiuridico costituente un delitto³. Nel campo delle azioni contenziose, le cause matrimoniali di nullità appartengono alle azioni *dichiaratorie*. Riguardo a queste azioni, scrive incisivamente il Roberti: « In actionibus declaratoriis tot causae habentur quot sunt facta constitutiva, impeditiva, exstintiva iurium. Quare e. gr. in causis de nullitate matrimonii tot causae habentur quot facta, quae matrimonium nullum efficiunt »⁴.

Tali fatti vengono presi non nella loro categoria generica, ad esempio impedimento di consanguinità, difetto di forma, difetto di consenso, ma nella loro specificazione concreta, e cioè secondo la legge determinata che costituisce la ragione per cui il matrimonio è nullo. Ad esempio, sotto il capitolo generale nullità *ex defectu formae* ci sono tanti capi di nullità quanti sono i componenti essenziali prescritti dal legislatore per la validità della forma stessa. Possiamo elencare i principali: presenza di un sacerdote (o diacono); che questo abbia potestà ordinaria o delegata per assistere al matrimonio; che vi assista liberamente, cioè « neque vi neque metu gravi constrictus »; che assista attivamente, vale a dire, che « requirat excipiatque contrahentium consensum »; se si tratta del parroco o dell'Ordinario, che abbiano preso possesso del loro beneficio; che non siano « per sententiam excommunicati vel interdicti vel suspensi ab officio aut tales declarati; che assistano al matrimonio entro i limiti del proprio territorio; se si tratta del sacerdote delegato, che la delega sia data da chi ha facoltà di delegare; che sia data espressamente; ad un sacerdote determinato; per un matrimonio determinato; e che vi assistano due testimoni; che questi siano abili.

Trattando dei capi di nullità fondati sul diritto naturale, la difficoltà di individuarli nella loro ultima specificazione può diventare insuperabile. Nel diritto naturale, infatti, le norme non sono così individuate e concrete come le leggi positive di un determinato ordinamento giuridico, la cui efficacia e contenuto possono esse facilmente conosciute in quanto sono norme dettate dal legislatore umano nella loro individualità, pur quando sono componenti di istituti giuridici complessi, come quello della forma canonica.

³ F. ROBERTI, *De Processibus*⁴, Roma 1956, n. 248, p. 583.

⁴ *Ibid.*, p. 586.

4. Concretamente: in quella «intima communitas vita e et amoris coniugalis a Creatore condita, suisque legibus instructa», che è il matrimonio come viene presentato dal Vaticano II (GS, 48), la mente umana riesce sia pure con difficoltà a scoprire quelle leggi basilari stabilite dal Creatore, che reggono l'istituto matrimoniale; ma i problemi si moltiplicano e si presentano spesso insolubili quando si tenta di precisarne la «ratio», i limiti, la efficacia giuridica, soprattutto se si vogliono applicare ad esse in senso univoco, le stesse categorie mentali con cui trattiamo le leggi umane.

Limitiamoci al campo del consenso matrimoniale. Se esaminiamo i canoni del Codice di diritto canonico riguardanti il consenso (canoni 1081-1087 e 1092) osserviamo subito che, tranne qualche trascurabile eccezione — quale l'errore circa «conditionem servilem» (c. 1083 § 2, n. 2) — tutti sono espressione più o meno felice di alcuni principi di diritto naturale. Il legislatore però è stato molto sobrio a questo riguardo. Infatti enunziato il principio generale della necessità del consenso delle parti e definito il suo oggetto essenziale (c. 1081), indica in modo più o meno diretto, quali capi di nullità, l'ignoranza della natura del matrimonio (c. 1082), l'errore «circa personam vel circa qualitatem in errorem personae redundantem» (c. 1083), l'atto positivo di volontà per cui uno o ambedue i contraenti escludono il matrimonio stesso (simulatio totalis), oppure il diritto all'atto coniugale o alcuna delle proprietà essenziali del matrimonio (simulatio partialis) (c. 1086, § 2), il metus qualificatus (1087) e la condizione contro la sostanza del matrimonio (c. 1092).

Non c'è nessun riferimento ai possibili capi di nullità provenienti da perturbazioni psichiche o della personalità in genere. Il legislatore presta attenzione esplicita soltanto ai casi di persone capaci di intendere e di volere.

5. Pensiamo non sia inutile soffermarsi un attimo ad esaminare il problema dell'autonomia dei capi di nullità elencati dal legislatore, per illustrare meglio il nostro problema.

L'ignoranza della natura del matrimonio, in tanto può dare luogo ad un atto di volontà, in quanto il contraente aveva una idea erronea sulla natura del matrimonio. Infatti la mera ignoranza non può muovere la volontà ad emettere un atto. Se il con-

traente, ignorando la vera natura del matrimonio, emette un consenso che egli ritiene matrimoniale, è perché il suo intelletto gli presenta un oggetto, il cui contenuto non è il matrimonio, che ignora, ma altra cosa, che conosce e che erroneamente ritiene sia il matrimonio. In realtà dunque si tratta di un errore *circa naturam matrimonii*, causato dalla ignoranza di questa. Ma anche se si prospetta la questione sotto questa angolazione, trasferendo cioè il capo di nullità sottointeso nel can. 1082 al campo dell'errore, non considerandolo più come ignoranza ma come errore sulla natura del matrimonio, si avrà un capo di nullità diverso dall'errore di cui al can. 1083, cioè dall'errore *circa personam (vel circa qualitatem in errorem personae redundantem)*. E la ragione è chiara: Sebbene le due cause di nullità si riducano genericamente all'errore, si fondano però in due fatti giuridici profondamente diversi — *error circa naturam negotii*; *error circa personam* — tali cioè da determinare due capi di nullità specificamente diversi ed autonomi, che nel campo processuale costituiranno due «rationes petendi» diverse ed autonome.

Del tutto indifferenti, invece, sono a questo proposito, le diverse categorie di ragioni o motivi per cui il contraente si sia trovato nell'errore al momento di emettere il consenso. Queste saranno elementi di prova nel processo, ma non costituiscono immediatamente un fatto giuridico che renda invalido il matrimonio.

Nel can. 1086, § 2 il legislatore raggruppa i capi di nullità fondati sulla positiva esclusione dal contenuto del consenso sia del matrimonio stesso (simulatio totalis), che di alcuno degli elementi essenziali di esso (simulatio partialis). Anche qui si applica il principio: «Tot causae habentur tot sunt facta... impeditiva... iurium» (Roberti). Infatti oltre il caso di simulazione totale — dove non si da un atto di volontà di voler il matrimonio, ma piuttosto di non volerlo — sotto la espressione generica «simulatio partialis» vengono comprese tutte le cause di nullità per esclusione di qualcuno degli elementi essenziali dell'oggetto del consenso matrimoniale. Questi elementi, cioè il diritto all'atto coniugale e le proprietà essenziali del matrimonio — o se vogliamo adoperare la terminologia più usata nella giurisprudenza, il *bonum proles*, il *bonum fidei* e il *bonum sacramenti* — considerati nella loro individualità, costituiscono entità profondamente dif-

ferenziate fra di loro. La esclusione di qualsiasi di esse dall'oggetto del consenso, costituisce un fatto giuridico che impedisce direttamente e immediatamente il formarsi di un vero consenso matrimoniale. Perciò non costituiscono un solo capo di nullità (*simulatio partialis*) ma « *tot capita quot sunt facta impeditiva iurium* », vale a dire « *impeditiva matrimonii validi* ».

Non ci soffermiamo ad esaminare la *conditio contra substantiam* giacché questa cosiddetta *conditio* altro non è che una delle modalità possibili in cui si esprime la esclusione di alcuno degli elementi essenziali del consenso, di cui al summenzionato can. 1086 § 2. Ci saranno tanti capi di nullità quante sono le condizioni specificamente diverse *contra substantiam*, giacché ciascuna di queste condizioni costituisce un *factum impeditivum iurium*.

6. Non ostante il legislatore sia stato tanto sobrio nell'elencare i capi di nullità per difetto di consenso, la giurisprudenza ha fatto un grande sforzo dalla promulgazione del Codice in poi, specie in questi ultimi anni, per risolvere i casi di nullità dovuti alle perturbazioni della personalità, che gli venivano presentati e che difficilmente potevano trovare posto nei capi elencati nel Codice. Ordinariamente si è ricorso per trovare un fondamento giuridico nello stesso Codice al principio generalissimo enunziato nel can. 1081 sulla necessità del consenso e sulla definizione dell'oggetto di esso. I passi però della giurisprudenza, specie per quanto riguarda determinate perturbazioni, sono stati esitanti e spesso contrastanti, sia riguardo ai criteri di valutazione sull'influsso di alcune perturbazioni nella validità del matrimonio, sia sullo schema giuridico o più concretamente sul capo di nullità a cui queste perturbazioni possono ridursi fra quelli più o meno esplicitamente segnalati nel Codice, oppure forse cercando vie nuove non indicate, nemmeno implicitamente, dal legislatore ecclesiastico.

7. Se diamo uno sguardo generale alla giurisprudenza di questi ultimi lustri, paragonandola con quella precedente, il fatto che più immediatamente colpisce è la tendenza sempre crescente ad avvalersi dei dati della psicologia e della psichiatria moderna, all'inizio approfondendo ma poi abbandonando sempre più gli schemi tradizionali, forse troppo semplici ma non carenti di una

grande praticità strumentale, in cui venivano inquadrare, agli effetti della loro rilevanza nel diritto, le perturbazioni della personalità. Certe sentenze di questi ultimi anni, sia della S. Rota che dei tribunali inferiori, potrebbero sembrare dei veri trattati di patologia, per il dettaglio con cui descrivono l'eziologia e la sintomatologia delle diverse malattie, con riferimenti continui alla letteratura medica. A questo riguardo è stata particolarmente interessante la relazione di Mons. Pompedda, nella quale con tanta ricchezza di dati illustrò questa tendenza della giurisprudenza a servirsi dei risultati delle scienze psicologiche e psichiatriche.

Altamente significativo dell'interesse che oggi suscita nei tribunali ecclesiastici, specie in certi paesi l'argomento delle perturbazioni psichiche, e il volume di 312 pagine « *Documentation on Marriage Nullity Cases* », stampato quest'anno ad usum privatum, dalla Facoltà di diritto canonico di Ottawa. Nonostante che il titolo sia generale, la bibliografia è quasi esclusivamente di opere di psichiatria, e la seconda parte, che occupa la metà del volume ha come titolo « *Cause psichiche* » (*Psychic causes*). La materia di questa seconda parte viene distribuita in 25 capitoli, in ciascuno dei quali presenta in una prima sezione, sotto il titolo « *norme canoniche* » (*canonical Norms*), alcune sentenze rotali, o brani di esse, nonché qualche sentenza dei tribunali del Canada, che di modo più o meno diretto ed esplicito tratta della rispettiva perturbazione. In una seconda sezione, sotto il titolo « *dati psichiatrici* » (*Psychiatric Data*), offre una descrizione dettagliata sulla sintomatologia ed etiologia della malattia, nonché abbondante letteratura medica.

Ecco l'elenco delle malattie che presenta nei rispettivi 25 capitoli: Alcoolismo; personalità antisociale; neurosi di ansietà; personalità astenica; personalità ciclotimica; epilessia; omosessualità (lesbianismo); iperestesia (ninfomania, satiriasi); personalità isterica; personalità immatura; personalità inadattata; personalità maniaco-depressiva; debilità mentale; depressione mentale (psicosi depressiva); personalità ossessiva-compulsiva; Paranoia; personalità paranoide; personalità passiva-dipendente (aggressiva); disordini di personalità, (*personality Disorders*); impotenza psichica; psicopatia; sadismo; personalità schizoide; schizofrenia; taboparesi (*sclerosi multiple*).

8. Prescindendo dalla questione se e fino a che grado tutte queste perturbazioni della personalità — ed altre simili non elencate — abbiano tale incidenza sul consenso matrimoniale da renderlo inesistente, ma accettando come ipotesi che tutte l'abbiano, si presenta il problema di determinare se ciascuna di esse costituisca un rispettivo capo di nullità, o se, contrariamente, tutte forse costituiscano un unico capo, ovvero se sia necessario distinguere fra di loro e con quali criteri per determinare a quanti e a quali capi di nullità si possano ridurre.

Che ciascuna delle elencate perturbazioni della personalità non costituisca un autonomo capo di nullità è del tutto evidente, avuto conto delle nozioni sopra ricordate. Più difficile, invece, è decidere se tutte si riducano ad un solo ed unico capo, oppure se costituiscano diversi capi e quali.

9. Per procedere con chiarezza, dobbiamo notare che la dottrina canonistica e la giurisprudenza ecclesiastica, pur se ogni tanto si avverte qualche tendenza diversa, si muovono sempre entro i principi della psicologia scolastica (tomistica), affermando espressamente o almeno presupponendo le seguenti tesi:

1) L'intelletto e la volontà sono facoltà spirituali, e quindi non possono essere malate in se stesse; data però la unione sostanziale fra anima e corpo, possono subire disturbi nel loro operare dovuti ad anomalie anatomiche o funzionali del corpo.

2) Data la semplicità e spiritualità dell'anima umana, l'intelletto e la volontà sebbene siano due facoltà diverse per l'oggetto formale della loro attività, costituiscono una unità perfetta e semplicissima, propria dell'essere spirituale, in modo da non poter essere perturbate separatamente nel loro agire. Ogni perturbazione della persona riguardante la « mens » perturba insieme e l'« intellectus » e la « voluntas ».

3) Non ci sono dunque perturbazioni della personalità che possano perturbare soltanto o l'« intellectus » o la « voluntas ».

4) L'« intellectus » non ha soltanto la funzione di « apprehendere et comprehendere » i singoli concetti od idee, ma pure quella di confrontarli fra di loro formando i giudizi teorici.

5) Perché un oggetto conosciuto dall'intelletto possa interessare la volontà per volerlo o non volerlo, è necessario che la facoltà conoscitiva non rimanga in uno stato di conoscenza pura-

mente teorica dell'oggetto, ma che lo valuti come un « bene » e dunque « appetibile » in sé, o come un « male » e dunque come « non-appetibile ».

6) Questa valutazione non riguarda tanto il valore o « bene » dell'oggetto in sé (valutazione teorica), quanto il valore che *hic et nunc* rappresenta per il soggetto (valutazione pratica), e che determina un giudizio pratico sull'appetibilità *hic et nunc* dell'oggetto per il soggetto.

7) Questo giudizio pratico determina l'atto di volontà di volere o di non volere l'oggetto.

8) Finalmente viene la esecuzione dell'azione, se di azioni si tratta e non di un puro atto interno di volontà.

10. Le perturbazioni psichiche tendenti ad impedire il consenso, possono coinvolgere tutto il processo conoscitivo-valutativo-volitivo-esecutivo, come accade con le anomalie che perturbano direttamente i primi anelli della catena, e cioè le conoscenze puramente teoriche, oppure soltanto parte di esso, e precisamente la capacità di valutare nel suo giusto peso la gravità delle proprie decisioni, e quindi anche la capacità di volere liberamente e responsabilmente.

La relazione di Mons. Di Felice ci illustrò il problema della « *discretio iudicii* » nella giurisprudenza rotale. È infatti un'altra nota caratteristica dell'evoluzione della giurisprudenza, la tendenza a valorizzare sempre più la « *discretio iudicii* », sia riguardo alle persone sane che non hanno raggiunto ancora la maturità necessaria per poter ponderare la gravità del patto coniugale anche se speculativamente hanno una conoscenza sufficiente della sua natura, sia principalmente riguardo alle persone che soffrono di qualche perturbazione psichica.

In questa evoluzione, dalle categorie generiche a cui venivano riportati i casi: « *defectus usus rationis* », « *amentia* », « *dementia* », « *debilitas mentis* », che fanno diretto riferimento alle facoltà puramente conoscitive, si è passati man mano a dare sempre più rilevanza alla « *discretio iudicii* », come categoria alla quale si riportano molti casi nei quali la nullità sembra non sia da attribuirsi alle facoltà conoscitive, ma piuttosto alla mancanza di capacità per determinarsi responsabilmente ad un atto così impegnativo e carico di conseguenze quale è il contratto matrimoniale.

La « *discretio iudicii* » si inserisce in quello stadio del processo conoscitivo-valutativo-volitivo-esecutivo, in cui il soggetto — possedendo la sufficiente conoscenza teorica dell'oggetto e pure la capacità di valutarlo in se stesso come appetibile o meno per i suoi componenti oggettivi — fa la valutazione pratica e formula il giudizio pratico, vale a dire, lo valuta e lo giudica come appetibile o meno *hic et nunc* per il soggetto. Nell'uomo adulto e sano questo giudizio di valutazione pratico che determina l'atto di volontà conserva ordinariamente una sostanziale proporzione con il giudizio di valutazione teorica, pur se l'influsso di certi agenti estrinseci, ad esempio le passioni, possono creare una certa discrepanza fra di loro.

11. Da quanto detto, sembrerebbe che possano distinguersi due « *facta impeditiva iurium* », vale a dire, due capi di nullità del matrimonio, per quanto riguarda l'incapacità di intendere e di volere.

Il primo verrebbe costituito dall'incapacità d'intendere — in ogni campo, oppure soltanto in un settore di conoscenze — in quanto questo « intendere » significa conoscenza puramente teorica e giudizio valutativo teorico, e conseguentemente anche incapacità per tutto il resto del processo della decisione responsabile. Questo capo sarebbe la « *amentia* » e la « *dementia* » nella terminologia classica.

L'altro capo, invece, risulterebbe dall'incapacità di formare giudizi valutativi pratici nei soggetti capaci d'intendere nel senso del capo precedente, vale a dire, capaci di avere conoscenze teoriche e di formare giudizi valutativi puramente teorici. Naturalmente chi è incapace di formare giudizi valutativi pratici è pure incapace per il resto del processo decisionale, di una decisione responsabile. Questo capo di nullità sarebbe il « *defectus discretionis* », in quanto distinto ed autonomo del « *defectus consensus* » a causa di perturbazioni che toccano direttamente le facoltà puramente conoscitive (e conseguentemente anche quelle volitive), e cioè la « *amentia* » o « *dementia* » tradizionali.

Da quest'analisi, che potrebbe sembrare troppo sottile, si deduce quanto sia difficile, per non dire impossibile, distinguere i due capi di nullità, che per comodità possiamo chiamare « *amentia* » e « *defectus discretionis* », come entità giuridiche autonome.

Il che si dimostra ancora più difficile se si hanno presenti altre due considerazioni: 1°) La « *amentia* » include necessariamente il « *defectus discretionis* », come è ovvio; 2°) l'unità delle facoltà superiori secondo la psicologia scolastica e l'unità della personalità come viene vista dalla psicologia moderna — la quale ultima per determinati aspetti sottolinea ancora di più l'unità psichica dell'uomo, in quanto tende ad affermare che qualsiasi perturbazione psichica tocca in un certo senso tutta la vita vegetativa, sensitiva, affettiva, volitiva ed intellettuale dell'individuo — rende molto difficile poter accettare il « *defectus discretionis* » come un capo di nullità o « *factum impeditivum iurium* » diverso ed autonomo da quello costituito dall'incapacità di intendere e di volere in senso generale, vale a dire, l'incapacità di formare giudizi puramente teoretici oppure giudizi di valutazione teorica, con la conseguente incapacità di prendere decisioni responsabili.

12. Ancora più difficile si presenta il problema di determinare se, rimanendo integre le potenze intellettuale e giudicativa dell'intelletto, possa darsi un difetto di consenso dovuto a perturbazioni psichiche che intacchino soltanto la volontà. In caso affermativo, si potrebbe individuare in questo fatto un capo autonomo di nullità, cioè un « *factum impeditivum iurium* » distinto dagli altri.

La giurisprudenza si è manifestata sempre più attenta a valutare l'importanza e il significato delle anomalie della personalità che sembrano turbare più direttamente la sfera volitiva, con acuti riflessi nella sfera affettiva e sensitiva, ma ha mantenuto fermo il principio, tramandato dalla psicologia scolastica, che la volontà in quanto potenza spirituale può certamente, insieme all'intelletto, subire l'influsso delle anomalie anatomiche o funzionali dell'organismo corporeo, ma, data la spiritualità ed inscindibile unità delle due potenze, non può essere intaccata soltanto la volontà, mentre rimane integro l'intelletto.

Sono da ricordare a questo proposito le parole che Mons. Di Felice ci disse nella sua relazione: « Diverse volte è stato considerato il caso di malattie o turbamenti neurotici, i cui riflessi intaccavano principalmente la sfera volitiva, ma la costante e approvata giurisprudenza ha ammesso la possibilità di mancanza del necessario consenso solo, quando il turbamento era tale, che impediva realmente il giudizio pratico ». E riporta a conferma le

frasi incisive di una sentenza coram Pinna del 21 dicembre 1959: « Patet igitur non dari defectum consensus ex parte unius voluntatis, integro manente intellectu. Dissentiendum est consequenter a psychiatris praedicantibus dari morbos unius voluntatis, integra manente facultate intellectiva. Vel enim simul perturbatur et intellectus, quatenus impeditur morbis ne iudicia practica efformet, vel solummodo perturbantur potentiae exsecutivae, quae sub influxu morbi non oboediunt imperio voluntatis ».

Possiamo concludere, dunque, questo punto affermando che, allo stato attuale delle scienze psicologiche e psichiatriche, non è possibile segnalare delle perturbazioni psichiche che intacchino soltanto la volontà, restando integre le potenze intellettive. Come d'altra parte la volontà segue l'intelletto, sembra sia da scartare la possibilità di individuare un « *factum impeditivum iurium* » o capo di nullità autonomo costituito soltanto dall'incapacità di volere, rimanendo integra la capacità di intendere, nel senso spiegato.

13. Recentemente si è profilata nella giurisprudenza sia rotale che dei tribunali inferiori un'altra tendenza, quella cioè di vedere certe perturbazioni della personalità non come malattie che intaccano la capacità di intendere e di volere, ma come anomalie che rendono il soggetto incapace di assumere i diritti e gli obblighi essenziali del matrimonio, perché radicalmente incapace di adempierli. In questo schema si cerca di inquadrare principalmente le perturbazioni che toccano la sfera sessuale. Molto di recente si è pure manifestata la tendenza ad inquadrare in questo schema quelle perturbazioni della personalità che la rendono incapace di assumere lo « *ius ad communionem vitae* », il quale viene inteso come elemento essenziale del patto coniugale.

Riguardo a questo problema mi sia permesso di rinviare per un ulteriore approfondimento al mio studio « *Incapacitas assumendi onera* » uti caput autonomum nullitatis matrimonii, pubblicato in *Periodica*, 61 (1972) 47-80. Qui devo limitarmi necessariamente ad accennare soltanto alcune brevi considerazioni.

È evidente che l'incapacità di assumere gli oneri essenziali dell'istituto matrimoniale, rende il soggetto incapace di contrarre valido matrimonio. In questo non ci sono né possono esserci dei dubbi. Ma l'espressione « incapacità di assumere gli oneri » è così

generale da comprendere ogni sorta di incapacità naturale al matrimonio, innanzitutto quella radicata nell'incapacità di intendere e di volere. Convenzionalmente però si stà introducendo l'uso di questa espressione — insieme a quella di « impotenza morale » od « impotenza psichica » — per significare quella specifica incapacità proveniente da anomalie della personalità che, lasciando integre le potenze superiori di intendere e di volere, renderebbe il soggetto incapace di impegnarsi in un valido patto coniugale perché incapace di adempiere gli obblighi essenziali del contratto matrimoniale giacché « *nemo ad impossibile obligari potest* ».

In tali ipotesi il matrimonio sarebbe invalido, non per incapacità di intendere e di volere, ma per altro fatto, e cioè per incapacità di « *stare promissis* », di adempiere gli oneri essenziali del patto coniugale.

La prima questione che si presenta a questo proposito è quella di accertare se si possano dare delle perturbazioni della personalità tali da rendere il soggetto incapace di adempiere gli oneri essenziali al matrimonio, restando integra la sua capacità di intendere e di volere. La risposta spetta alla medicina e alle scienze della psicologia e della psichiatria, le quali fino ad ora non sembra che abbiano raggiunto conclusioni certe. Allo stato attuale, però, di queste scienze non si esclude la possibilità di questo tipo di perturbazioni della personalità, specie nella sfera sessuale. Ad esempio, l'omosessualità e la iperestesia sessuale (ninfomania e satiriasi) sebbene in molti casi siano puramente dei sintomi o manifestazioni di perturbazioni psichiche profonde che intaccano pure le potenze superiori dell'intelletto e della volontà, in altri casi possono essere dovute semplicemente a delle disfunzioni del sistema ormonale, che determinano tale perturbazione della personalità nella sfera sessuale da rendere impossibile al paziente l'esercizio normale dell'attività sessuale, ma che non tocca le facoltà di intendere e di volere.

In questa ipotesi si potrebbe avere un capo di nullità diverso ed autonomo da tutti gli altri provenienti da perturbazioni della personalità, in quanto l'incapacità di adempiere gli obblighi essenziali del patto coniugale impedirebbe direttamente ed immediatamente il sorgere del matrimonio valido; mentre, d'altra parte, questo « *factum impeditivum iurium* » o capo di nullità

sarebbe specificamente diverso dal « *defectus consensus* » proveniente dall'incapacità di intendere e di volere, di cui sopra.

14. In questa linea sembra si sia orientata la Commissione per la revisione del Codice, nel tentativo di specificare i capi di nullità per mancanza di consenso causata da perturbazioni della personalità. Gioverà alla chiarezza esaminare lo schema completo che propone, per coglierne il senso riguardo a questa questione. Infatti secondo lo schema del canone o dei canoni da inserirsi dopo l'attuale canone 1081, nel capitolo « *De consensu matrimoniali* », sono « *incapaces matrimonii contrahendi* » le seguenti categorie di persone :

1°) *qui mentis morbo aut gravi perturbatione (animi) afficiuntur ita ut matrimonialem consensum, utpote ratione usu carentes, elicere nequeant* ;

2°) *qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda* ;

3°) *qui ob gravem anomaliam psycho-sexualem obligationes matrimonii essentielles assumere nequeunt* ⁵.

In questo schema di futuri canoni, secondo la spiegazione del Relatore stesso della Commissione, « *dum in duabus prioribus casibus ipse actus subiectivus sane psychologicus consensus defectu substantiali laborat, in ultimo casu a parte contrahentis actus ille forte integer elici potest, ipse tamen incapax est obiectum consensus implendi, inde incapax quoque est assumptam obligationem implendi* » ⁶.

Secondo lo schema e la spiegazione data dal Relatore, ai due primi numeri si ricondurrebbero i casi di « *defectus consensus* » per un difetto sostanziale dell'atto stesso psicologico del consenso, considerato soggettivamente, vale a dire da parte delle facoltà stesse di intendere e di volere che ne sono la causa. In questo settore sembra che la Commissione sia stata dell'opinione che vi siano due capi di nullità e soltanto due: il « *defectus usus rationis* », e il « *defectus discretionis iudicii* ».

⁵ *Communicationes*, 3 (1971), 77.

⁶ *Ibid.*

Per il primo capo si indicano come possibili radici del « *defectus usus rationis* », due gruppi generici di perturbazioni psichiche, e cioè le malattie della mente (*ob mentis morbum*) e le perturbazioni transitorie che impediscono l'uso della ragione (*vel perturbationem qua usus rationis impeditur*), ad esempio l'ubriachezza.

A nostro avviso questi due gruppi di perturbazioni psichiche non possono essere considerati come due capi di nullità diversi ed autonomi. L'unico « *factum impeditivum iurium* » è il « *defectus usus rationis* » al momento di contrarre il matrimonio. Che questo « *defectus usus rationis* » provenga da uno stato abituale della mente quale è di per sé il « *morbus mentis* » o piuttosto sia causato da una perturbazione transitoria quale l'ubriachezza, sono circostanze irrilevanti agli effetti dell'invalidità del matrimonio. In ambedue le ipotesi, il fatto che impedisce la validità del contratto è il « *defectus usus rationis* ». Il « *morbus mentis* » o la « *perturbatio transitoria mentis* » non sono altro che i motivi o le cause — ridotte a due categorie generiche — del « *defectus usus rationis* », che è l'unico « *factum impeditivum iurium* », o capo di nullità, come lo abbiamo definito sopra.

La Commissione propone come capo di nullità il « *defectus discretionis circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda* ». A questo proposito, dopo l'analisi che abbiamo fatto sopra, basta ricordare qui il risultato : 1°) È certo che il « *defectus discretionis* » è causa di nullità del matrimonio. 2°) Non sembra però che lo si possa classificare come capo di nullità diverso ed autonomo del precedente, giacché non sembra costituire un « *factum impeditivum iurium* » diverso ed autonomo da quello, in quanto tutti i due — cioè il « *defectus usus rationis* » e il « *defectus discretionis* » — rendono il soggetto incapace di prestare un consenso valido perché gli manca la sufficiente capacità di intendere e di volere. La differenza fra di loro non è qualitativa e giuridicamente rilevante, ma soltanto quantitativa e sintomatica del diverso grado di incapacità di intendere e di volere.

Finalmente la terza categoria di persone che secondo la Commissione sono incapaci di contrarre matrimonio sono quelle che « *ob gravem anomaliam psycho-sexualem obligationes matrimoniales assumere nequeunt* ».

La Commissione, come si deduce dalle parole succitate del Relatore, ha voluto ridurre a questo capo tutti i casi nei quali

« a parte contrahentis actus ille (consensus) forte integer elici potest, ipse tamen incapax est obiectum consensus implendi, inde incapax quoque est assumptam obligationem implendi ». Il testo però dello schema, preso letteralmente, per l'aggettivo « *psycho-sexualem* » aggiunto al sostantivo « *anomaliam* » sembra presupporre due cose: che l'« *incapacitas assumendi obligationes* » provenga sempre e soltanto da anomalie della sfera sessuale; e poi che fra queste anomalie soltanto quelle che perturbano la psiche danno origine a detta incapacità.

Si tratta però di due supposizioni gratuite e non giustificate, giacché non è certo né che l'« *incapacitas assumendi obligationes* » possa provenire soltanto da anomalie sessuali né che ogni anomalia sessuale sia necessariamente *psico*-sessuale.

15. Fatte queste osservazioni al testo proposto dalla Commissione, affrontiamo il problema dell'« *incapacitas assumendi onera* », in sé, esaminandolo in tutta la sua complessità. Due questioni si suscitano immediatamente:

La prima è se l'« *incapacitas assumendi onera* » (« *impotentia moralis* », « *impotentia psychica* ») costituisca un solo capo di nullità o se piuttosto questa espressione stia a significare un capitolo generico, nel quale vengano inquadrati diversi ed autonomi capi, come accade, ad esempio, con la espressione « *simulatio partialis* ».

La seconda questione riguarda la dommatica del diritto. Questo capo (o questi capi) di nullità, tenuto conto della sua intima struttura giuridica, appartiene al trattato « *de consensu* » o piuttosto esige di essere trattato come impedimento dirimente?

Riguardo alla prima questione, a mio avviso, si deve rispondere che l'« *incapacitas assumendi onera* » non costituisce un unico capo di nullità, ma che sotto questa espressione generica vengono compresi tanti capi diversi ed autonomi quanti sono gli obblighi essenziali del matrimonio, in modo analogo a quanto accade con la espressione « *simulatio partialis* », che viene adoperato in modo generico per indicare i capi di nullità specificati nel can. 1086 § 2, tranne il primo, come abbiamo dimostrato sopra.

Facendo un tentativo per individuare questi capi, possiamo indicare almeno i seguenti:

1) l'incapacità di compiere gli obblighi essenziali riguardanti il « *bonum prolis* », il che suppone oltre l'incapacità di com-

piere l'atto coniugale (« *impotentia cocundi* » ai sensi del can. 1068) l'incapacità di compierlo in modo naturale ed umano. Onde anomalie sessuali come il masochismo, il sadismo, il feticismo, il voyeurismo, *positis ponendis*, possono essere motivo o causa di questo capo di nullità.

2) L'incapacità di soddisfare gli obblighi essenziali del « *bonum fidei* ». Perturbazioni sessuali come l'omosessualità, la ninfomania, la satiriasi, se rendono oggettivamente impossibile l'osservanza della fedeltà coniugale, saranno motivo di questo capo di nullità, che è diverso ed autonomo del precedente, in quanto costituisce un « *factum impeditivum iurium* », diverso ed autonomo.

Il « *bonum sacramenti* » non entra nella categoria dei diritti e degli obblighi. Perciò non può dare fondamento per un capo di nullità che cada sotto il capo generico dell'« *incapacitas assumendi onera* ».

16. Il problema però più grave in questa materia viene suscitato riguardo allo « *ius ad communionem vitae* ». L'argomento meriterebbe una lunga ed approfondita trattazione, che ora non possiamo concedergli. Mi devo limitare a riportare i dati sostanziali, che riguardano il tema della mia relazione.

Il problema in sintesi è questo: lo « *ius ad communionem vitae* » e la rispettiva « *obligatio* » è una componente essenziale dell'oggetto del consenso, diverso ed autonomo degli altri diritti ed obblighi essenziali, ovvero non è un diritto ed obbligo autonomo, ma viene costituito dalla somma o totalità degli altri diritti ed obblighi essenziali, oppure forse non è un diritto ed obbligo essenziale, ma soltanto integrante, la cui esclusione non renderebbe nullo il matrimonio? Se è un diritto essenziale ed autonomo, l'incapacità ad adempierlo costituirà un capo di nullità diverso ed autonomo da quelli fin qui individuati.

La Commissione per la revisione del Codice, al can. 1086, § 2, propone la aggiunta « *ius ad vitae communionem* » come un diritto la cui esclusione per un atto positivo di volontà rende nullo il matrimonio. Il testo proposto dice: « At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum aut *ius ad vitae communionem*, aut *ius ad conjugalem actum*, vel essentialem matrimonii proprietatem, invalide contrahit ». Questo

suppone che secondo la Commissione il diritto alla comunione di vita è essenziale all'oggetto del consenso e che è diverso ed autonomo dai singoli altri nonché dalla somma o totalità di essi.

Il Relatore della Commissione presenta questa aggiunta al can. 1086, § 2 come una conseguenza della nuova formulazione che la stessa Commissione propone dell'oggetto del consenso al can. 1081, § 2, dove questo viene presentato come l'atto di volontà « quo vir et mulier foedere inter se constituunt consortium vitae coniugalis, perpetuum et exclusivum, indole sua naturali ad prolem generandam et educandam ordinatum ». Lo stesso Relatore ci avverte inoltre che questo diritto alla comunione di vita non deve venire confuso col diritto alla coabitazione⁷.

17. Mi sia permesso di manifestare le mie perplessità a questo riguardo :

Innanzitutto devo osservare che dalla nuova formulazione dell'oggetto del consenso che si da nel can. 1081, § 1 non si deduce *sic et simpliciter* che lo « ius ad vitae communionem » sia uno *ius essenziale* dell'oggetto del consenso. La definizione infatti del matrimonio come « *consortium omnis vitae* » (D. 23. 2,1) ovvero come « *coniunctio individuam vitae consuetudinem continens* » (Inst. 1,9,1) affonda le sue radici nel diritto romano e si ripete ininterrottamente in tutta la tradizione canonistica, e ciononostante la dottrina fino ad oggi in quel « *consortium omnis vitae* » ha visto soltanto come essenziali i diritti e gli obblighi riguardanti il « *bonum prolis* » e il « *bonum fidei* », mai ha visto lo « *ius ad vitae communionem* » come componente essenziale dell'oggetto del consenso.

In secondo luogo devo pure notare che neppure la bella definizione del matrimonio della *Gaudium et spes*: « *intima communitas vitae et amoris coniugalis* » ed altre espressioni della stessa Costituzione, possono essere riportate come argomento decisivo per dimostrare che lo « *ius ad vitae communionem* » sia un elemento essenziale del consenso, giacché la Costituzione parla in un linguaggio pastorale e non si propone di entrare in una questione tanto squisitamente tecnica come questa che stiamo studiando.

⁷ *Ibid.*

Finalmente a mio modesto avviso, non ci sono fino ad ora degli argomenti che dimostrino con certezza che lo « *ius ad vitae communionem* » sia un diritto essenziale distinto ed autonomo dai singoli e dalla totalità dei diritti essenziali costitutivi il *bonum prolis* ed il *bonum fidei*.

Nella discussione in corso su questo delicato tema, forse non si avvertono sufficientemente alcune considerazioni che ci permettiamo di accennare :

I diritti e gli obblighi essenziali del « *bonum prolis* » e del « *bonum fidei* », devono essere intesi nella loro vera natura, e cioè non come semplici diritti ed obblighi perpetui ed esclusivi « *ad actus proprios vitae coniugalis* » (can. 1111), visti come atti materiali o biologici, ma compresi in tutta la loro profondità e ricchezza umana. Ora questi diritti ed obblighi nel loro pieno senso giuridico — oltre che esistenziale — comportano non soltanto il diritto e l'obbligo agli atti coniugali — alla « *castitas coniugalis* » — ma pure il diritto e l'obbligo alla paternità e alla maternità, con tutti i diritti e gli obblighi essenziali che ne derivano riguardo alla prole — e dunque riguardo alla mutua collaborazione per il bene di essa. Inoltre c'è il diritto e l'obbligo essenziale all'esclusività perpetua di tutti questi diritti ed obblighi.

Questa complessa somma di diritti e di obblighi essenziali al « *foedus coniugii* » costituiscono un nucleo sostanziale così forte di rapporti giuridici fra i coniugi che sembra sia sufficiente nel piano giuridico per dare consistenza e stabilità alla totalità dei rapporti giuridici non essenziali — diversi secondo la diversità di culture ed ordinamenti giuridici — nonché esistenziali e vitali che si creano fra i coniugi costituendo quella « *intima communitas vitae et amoris* » che è il matrimonio visto nella sua totale completezza.

Oltre il nucleo sostanziale costituito da questi diritti ed obblighi, non è facile individuare altri come essenziali all'istituto matrimoniale, che siano veramente diversi ed autonomi da quelli, data la varietà indefinita di forme e di strutture sociologiche e giuridiche in cui si può vivere e di fatto si vive esistenzialmente il matrimonio.

Ne si deve dimenticare che la struttura attuale della famiglia occidentale, costituita unicamente dalla cellula marito-moglie-figli, se ci sono, ci porta spontaneamente a dare grande impor-

tanza alla comunione di vita dei coniugi, come elemento insostituibile per la loro felicità e per l'educazione della prole. Questo fatto però non è sufficiente a dimostrare che il diritto alla comunione di vita concepito come autonomo dalla somma o totalità degli altri che tradizionalmente vengono riconosciuti come essenziali, sia veramente un diritto essenziale dello istituto del matrimonio. In altre culture (forse più profondamente umane da quella nostra) dove la struttura della famiglia è molto più larga e consistente, il « *consortium omnis vitae* » tra i coniugi è molto meno stretto e l'importanza della « *communio vitae* » è molto meno sentita.

18. Ciò nonostante ci sembra più probabile la sentenza secondo cui il diritto-obbligo alla comunione di vita — presa nella sua massima generalità, e cioè senza scendere a forme concrete di attuazione — è un diritto-obbligo essenziale, distinto dai singoli e dalla somma di tutti gli altri diritti-obblighi essenziali all'istituto matrimoniale.

Sembra infatti che oltre ai diritti-obblighi compresi nel *bonum fidei* e nel *bonum prolis*, ci sia un altro diritto-obbligo essenziale che impegna i coniugi ad una specifica comunione e solidarietà mutua che non si esaurisce nella loro dimensione sessuale (*bonum fidei*) e nella loro missione generativa (*bonum prolis*). Lo « *adiutorium simile sibi* » (Gen. 2, 18) che ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di dare all'altro e il diritto di esigere dall'altro non è soltanto lo « *adiutorium* » per il « *remedium concupiscentiae* » e per la generazione ed educazione della prole, ma anche quello diretto al bene e al perfezionamento dei coniugi stessi, presi nella loro totalità, e non soltanto nella loro dimensione sessuale e generativa.

Questo diritto-obbligo sembra essere sottointeso nell'insegnamento conciliare e pontificio sul senso e la finalità del matrimonio. Così ad esempio dice la Cost. *Gaudium et spes*: « *Vir itaque et mulier, qui foedere coniugali iam non sunt duo, sed una caro (Mt. 19, 6) intima personarum atque operum coniunctione mutuum sibi adiutorium et servitium praestant, sensumque suae unitatis experiuntur et plenius in dies adipiscuntur* » (n. 48). E la Enc. *Arcanum* di Leone XIII: « *et sane praeter quam quod propagationis generis humani prospiciunt [coniugia] illuc quoque*

pertinent ut meliorem vitam coniugum beatioremque efficiant »⁸. Similmente la Enc. *Casti connubii* di Pio XI: « *Hoc autem opus [externum comprobans caritatem in intimo animi affectu positam] in domestica societate non modo mutuum auxilium complectitur, verum etiam ad hoc extendatur oportet, immo hoc in primis intendant, ut coniuges inter se inventur ad interiorem hominem plenius in dies conformandum perficiendumque* »⁹. E la Enc. *Humanae vitae*: « *per mutuam sui donationem, quae ipsorum propria est et exclusoria, coniuges illam persequuntur personarum communionem qua se invicem perficiant; ut ad novorum viventium procreationem et educationem cum Deo operam socient* »¹⁰. Veramente se il matrimonio ha come finalità essenziale anche il bene e il perfezionamento dei coniugi nella « *personarum communio* », sembra evidente che fra i diritti-obblighi essenziali al matrimonio ci sia il diritto-obbligo ai mezzi necessari per ottenere questo fine.

Perciò l'oggetto essenziale di questo diritto-obbligo sembra che non possa essere altro che quell'insieme indefinito e indefinibile di atteggiamenti, di comportamenti e di attività — variabili nelle sue espressioni concrete a seconda della diversità di culture — senza il quale è impossibile la formazione e conservazione di quella comunione di vita e di amore necessaria per il raggiungimento, in modo veramente umano, delle finalità proprie del matrimonio. Teniamo a sottolineare che l'oggetto di questo rapporto di giustizia non può essere formalmente la « *communio vitae et amoris* » nella sua realizzazione esistenziale, giacché questa viene determinata da molteplici fattori, soprattutto di natura psicologica, che non dipendono direttamente dalla volontà né, conseguentemente, possono essere oggetto del patto coniugale: « *Nemo ad impossibilia obligari potest* ». Oggetto di questo diritto non possono essere che gli atteggiamenti, comportamenti, attività, che possono essere direttamente comandati dalla volontà e che per loro natura sono necessari perché il matrimonio raggiunga i suoi fini istituzionali, specie la « *vita melior atque beatior* » dei coniugi.

⁸ LEO XIII, *Acta*, II, 18: Denz-Schönm., 3143.

⁹ AAS, 22 (1930) 548.

¹⁰ AAS, 60 (1968) 485-486.

Ora questo diritto-obbligo « ad communionem vitae », così compreso, sembra comportare qualche cosa di più di quell'insieme di diritti ed obblighi che tradizionalmente vengono riconosciuti come essenziali al matrimonio. Se è così, ci sarà un nuovo capo di nullità, fondato nello « ius ad communionem vitae », il quale avrà la stessa efficacia invalidante che gli altri diritti-obblighi riconosciuti come essenziali e sinteticamente enunziati nel can. 1086, § 2.

Questo nuovo capo di nullità, a mio avviso, non ha importanza pratica per quanto riguarda l'applicazione del citato can. 1086, § 2, giacché appena è psicologicamente possibile che un soggetto, da una parte, voglia veramente tutti gli altri elementi essenziali del matrimonio e, a sua volta, escluda con un atto positivo di volontà lo « ius ad communionem vitae », inteso come sopra lo abbiamo descritto. Il caso sembra piuttosto ipotetico che reale.

Invece questo problema ha una enorme importanza pratica nel campo delle perturbazioni della personalità. La ragione è evidente. Se il diritto-obbligo alla comunione di vita viene riconosciuto come essenziale e distinto dai singoli e dalla somma degli altri, ne risulta che l'incapacità a prestare l'oggetto di questo diritto-obbligo rende il soggetto incapace al matrimonio, pur nell'ipotesi che questi sia capace di intendere e di volere, vale a dire di emettere un atto di volontà che sotto il punto di vista della sua potenzialità causativa sia sufficiente a produrre il matrimonio.

In questa ipotesi, sarà compito della scienza e della giurisprudenza canonica da una parte definire accuratamente l'oggetto del diritto-obbligo alla comunione di vita e, d'altra, determinare, ispirandosi ai risultati delle scienze psicologiche e psichiatriche, le perturbazioni della personalità che rendono il soggetto incapace del patto coniugale proprio per renderlo incapace di attuare il diritto-obbligo alla comunione di vita essenziale al matrimonio.

Ci auguriamo che gli sforzi che da alcuni anni si stanno facendo in questo senso conducano a risultati positivi che aprano nuove prospettive al diritto e alla giurisprudenza canonica.

URBANO NAVARRETE

Ordinario di diritto canonico
nella Pont. Università Gregoriana

LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE NEL MATRIMONIO CANONICO

1. LA CAPACITÀ D'INTENDERE

Premessa. Il senso filosofico-teologico dell'*intelligere*: L'obiezione agostiniana sul valore della conoscenza sensibile ed il suo superamento attraverso la considerazione di una duplice 'ratio veri'; la conoscenza sensibile, necessario momento iniziale del processo gnoseologico, attuato da un ritorno dell'intelletto sul dato sensibile; la conoscenza perfetta, imperfetta, erronea. L'apprezzamento valutativo: la sua necessità nell'economia dell'agire umano; la sua peculiarità così per il modo di formarsi come per l'oggetto. Il matrimonio nel suo momento costitutivo e il problema della capacità di una sua conoscenza adeguata: considerazioni critiche sulle soluzioni proposte: il criterio della capacità *ad lethaliter peccandum*; il criterio della pubertà; una diversa impostazione del problema: la ricerca nell'evoluzione psicosessuale del momento nel quale siano presenti gli elementi sui quali possa poi fondarsi un giudizio conveniente sul *matrimonium in fieri*: il narcisismo e le incertezze sessuali della prima adolescenza, l'importanza del gruppo e la precarietà dei rapporti eterosessuali della media adolescenza, il carattere personale e la maturità delle relazioni tra uomo e donna nella tarda adolescenza; valore e ulteriori conferme di un criterio individuante la capacità di intendere il matrimonio nel suo momento costitutivo solamente nel periodo terminale dell'adolescenza. Distinzione tra *facultas cognoscitiva* e *facultas critica* nella sentenza rotale c. Felici del 3 dicembre 1957. Esame critico della distinzione tra *cognitio conceptualis* e *cognitio aestimativa* proposta dalla sentenza rotale c. Wynen del 25 febbraio 1941; la capacità valutativa relativa al *matrimonium in fieri* e la sua acquisizione nel periodo terminale dell'adolescenza.

2. LA CAPACITÀ DI VOLERE

Premessa. Il desiderio di Dio: l'universale sete di ogni essere creato per il proprio Creatore; l'uomo e la sua volontà di Dio: la tensione volitiva come dinamismo razionale (l'appetito sensitivo informato dalla ragione), fondamentalmente libero (la necessità dell'ordine razionale e la sua compati-

bilità con la libertà), capace di Dio (atto di conoscenza ed atto di amore). Il *matrimonium in fieri* e il problema della capacità di volere; relazione tra intendere e volere, e unicità dei criteri di capacità; la capacità di volere il matrimonio nel suo momento costitutivo ed il suo raggiungimento nel periodo terminale della adolescenza; esame critico della distinzione dei criteri per la capacità d'intendere e per quella di volere avanzata dalla sentenza rotale C. Parillo del 16 febbraio 1928. La capacità di assumere gli obblighi matrimoniali quale componente non della causa efficiente ma di quella materiale.

I. LA CAPACITÀ DI INTENDERE

L'uomo e la donna devono essere capaci di compiere quel singolare atto d'amore che è il matrimonio nel suo momento costitutivo. Solo così infatti possono considerarsi causa efficiente adeguata di quel peculiare atto che è il *matrimonium in fieri*.

Una siffatta capacità resta legata ad una speciale idoneità di intendere e di volere propria dell'uomo, a causa della particolare costituzione dell'agire umano, che, come sottolinea J. de Finance, altro non è che « le dynamisme de l'esprit informé par l'idée ou, si l'on aime mieux, le dynamisme de l'idée (et de la valeur) se réalisant par le moyen de l'esprit »¹.

Soffermandoci dapprima sull'elemento intellettuale e poi su quello volitivo — rompendo soltanto per le necessità imposte da un migliore approfondimento, possibile soltanto in via di analisi, quel processo eminentemente unitario che è proprio dell'agire umano — soffermandoci, dicevamo, su tali elementi, cercheremo di costruire positivamente il concetto di capacità di intendere e di volere in relazione a quello specifico atto d'amore che è il *matrimonium in fieri*.

Il momento intellettuale costituisce per l'agire umano in generale, e quindi più specialmente anche per quella sua specie singolare che è il matrimonio nel suo momento costitutivo, la forma, avendo la funzione di improntare ogni atto in modo che questo possa considerarsi la sua materializzazione esteriore².

¹ *Essai sur l'agir humain*, Rome, 1962, c. 1, 1, 1, n. 16, pag. 43.

² A proposito del rapporto tra momento intellettuale e volitivo si possono ricordare queste parole di J. DE FINANCE: « Il y a, entre l'idée et le

Cerchiamo ora di approfondire in che cosa consista questo elemento intellettuale e più in particolare questo *conoscere* che deve informare l'agire umano. Potremo così al tempo stesso pervenire anche ad una migliore consapevolezza del significato che il conoscere assume in quella peculiare configurazione dell'agire umano che è il *matrimonium in fieri*. In tal modo soltanto infatti crediamo che si possa porre nei suoi giusti termini il problema della capacità di intendere, in quanto unicamente attraverso un chiarimento della funzione si può giungere alla comprensione dell'attitudine che necessariamente deve richiedersi perché questa possa essere correttamente svolta.

Conoscere³ non è per l'uomo che trasformarsi immaterialmente nell'oggetto conosciuto o per meglio dire, « une capture immatérielle de l'être, destinée à intégrer progressivement le sujet fini par rapport au tout »⁴.

Non possiamo qui naturalmente trattare il complesso e non certo facile problema della conoscenza umana; ci limiteremo pertanto ad accennare brevemente a quegli elementi che possono

vouloir, un lien analogue à celui de la forme et de l'agir. On peut, du reste, pousser l'analogie. L'agir, comme actuation seconde, suppose une actuation première, l'esse, dont il est l'expression et la promotion. Et pareillement, le vouloir présuppose une actuation première intentionnelle qui soit à l'idée ce que l'esse est à la forme: cette actuation, c'est l'opération intellectuelle qui se parfait dans le jugement. Le jugement apparaît ainsi comme médiateur entre la simple représentation et le mouvement de la volonté, fondé sur l'une et fondant l'autre, actuant celle-là et enveloppé dans celui-ci comme le premier moment d'un même élan spirituel» (*Essai sur l'agir*, cit., c. 1, 1, 1, n. 16, pag. 43-44).

³ Va da sé che data la peculiare natura della nostra indagine non ci si possa che muovere nell'ambito della speculazione filosofica cristiana, e più particolarmente nel solco sempre vivo del tomismo. Del resto sulla validità della concezione noetica del dottore ANGELICO ancora oggi si possono vedere le profonde considerazioni svolte da E. GILSON nei suoi *Elements of Christian Philosophy*, New York, 1960, traduzione di G. Caletti, Brescia, 1964, p. 4, c. 10, pag. 324-353.

⁴ DE FINANCE J., *Etre et agir dans la philosophie de Saint Thomas*, Rome, 1965², c. 8, 4, 1, pag. 273, ma cfr. anche, *ibidem*, c. 8, 3, pag. 266-272.

risultare utili per il nostro discorso, cercando tuttavia, per quanto ci sarà possibile, di evitare nel nostro ragionamento una eccessiva frammentarietà, che in definitiva finirebbe solo con il renderlo assai poco chiaro.

Paolo aveva scritto nella sua grande epistola ai Romani: « Invisibilia enim ipsius (cioè Dei) a creatura mundi per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur »⁵ e dunque le idee — come spiega Duns Scoto — quegli 'invisibilia Dei' « cognoscuntur ex creaturis, ergo ante visionem istarum habetur certa cognitio creaturarum »⁶.

Questa *cognitio certa* comincia il suo cammino nell'uomo attraverso i sensi, che in qualche modo dunque posseggono allora la verità.

Eppure Agostino in un celebre passo del suo *De diversis quaestionibus LXXXIII liber unus* aveva scritto: « Omne quod corporeus sensus attingit, quod et sensibile dicitur, sine ulla intermissione temporis commutatur: velut cum capilli capitis nostri crescunt, vel corpus vergit in senectutem, aut in iuventam efflorescit, perpetuo id fit, nec omnino intermittit fieri. Quod autem non manet, percipi non potest: illud enim percipitur quod scientia comprehenditur. Comprehendi autem non potest quod sine intermissione mutatur. Non est igitur exspectanda sinceritas veritatis a sensibus corporis »⁷.

In realtà al di là della molteplicità del divenire v'è una verità unica inseparabilmente comunicata da Dio alle cose con il loro essere⁸. Insieme tuttavia a questa verità inscindibile e che asso-

⁵ Rom., I, 20.

⁶ *Quaestiones in lib. I Sententiarum*, d. 3, q. 4, n. 2, in, R.P.F. Ioannis Duns Scoti, doctoris subtilis, Ordinis Minorum, opera omnia, quae hucusque reperiri potuerunt, collecta, recognita, notis, scholiis et commentariis illustrata, a P.P. Hibernis, Collegii Romani, S. Isidori Professoribus, iussu et auspiciis R.mi P.F. Ioannis Baptistae a Campanea, Ministri generalis, tom. V, pars prima, Lugduni, 1639, pag. 474.

⁷ q. 9: P.L., 40, 13.

⁸ È questo un grande apporto che troviamo insuperabilmente espresso nella filosofia di ANSELMO D'AOSTA. Il grande arcivescovo di Canterbury conclude il suo *Tractatus de veritate* con questo limpido ragionamento:

lutamente parlando vive nella mente divina si trova nelle cose, questa volta accidentalmente in rapporto all'intelletto umano, nel quale propriamente hanno la loro sede, una pluralità di verità, rifragentesi da quella prima ed essenziale, « sicut ab una facie multae in speculis imagines apparent »⁹.

La verità è dunque in via principale primariamente nell'intelletto divino e secondariamente in quello umano e, solamente in rapporto a questi, nelle cose¹⁰. Così Tommaso d'Aquino poteva rispondere ad Agostino che se la verità assoluta e increata era irraggiungibile¹¹ dall'intelletto umano, si poneva nella realtà anche una verità creata ben afferrabile dall'intelligenza.

« Improperie "huius vel illius rei" esse dicitur, quoniam illa non in ipsis rebus aut ex ipsis aut per ipsas in quibus esse dicitur habet suum esse. Sed cum res ipsae secundum illam sunt, quae semper praesto est iis quae sunt sicut debent: tunc dicitur "huius vel illius rei veritas", ut veritas voluntatis, actionis, quemadmodum dicitur "tempus huius vel illius rei", cum unum et idem sit tempus omnium quae in eodem tempore simul sunt; et si non esset haec vel illa res, non minus esset idem tempus. Non enim ideo dicitur tempus huius vel illius rei, quia tempus est in ipsis rebus, sed quia ipsae sunt in tempore. Et sicut tempus per se consideratum non dicitur tempus alicuius, sed cum res quae in illo sunt consideramus, dicimus "tempus huius vel illius rei": ita summa veritas per se subsistens nullius rei est: sed cum aliquid secundum illam est, tunc eius dicitur veritas vel rectitudo » (c. 13, in, S. Anselmi cantuariensis archiepiscopi opera omnia, ad fidem codicum recensuit Franciscus Salesius Schmitt, monachus grissoniensi O.S.B., vol. I, Edimburgi, 1946, pag. 199).

⁹ AGOSTINO, *Enarrationes in psalmos*, II, 2: P.L., 36, 140.

¹⁰ TOMMASO D'AQUINO in proposito afferma infatti: « Veritas proprie invenitur in intellectu humano vel divino, sicut sanitas in animali. In rebus autem aliis invenitur per relationem ad intellectum, sicut et sanitas dicitur de quibusdam aliis in quantum sunt effectiva vel conservativa sanitatis animalis. Ergo est in intellectu divino quidem veritas proprie et primo; in intellectu vero humano proprie quidem et secundo; in rebus autem improprie et secundo, quia non nisi in respectu ad alterutram duarum veritatum » (*Quaestiones disputatae de Veritate*, q. I, a. 4 c., in *Sancti Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Ordinis Praedicatorum opera omnia*, ad fidem optimarum editionum accurate recognita, tom. IX, Parmae, 1859, pag. 10).

¹¹ TOMMASO D'AQUINO si pone l'obiezione agostiniana già sopra ricordata (cfr. *supra* nota 7) in questi termini: « Augustinus probat in

Quando infatti si dice che « nulla res est sua veritas, intelligitur de rebus quae habent esse completum in natura; sicut et cum dicitur, nulla res est suum esse; et tamen esse rei quaedam res creata est; et eodem modo veritas rei aliquid creatum est »¹².

Una siffatta verità può farsi propria dall'uomo e dirsi presente, in modo diverso, nei sensi e nell'intelletto. Infatti « veritas est in sensu sicut consequens actum eius; dum scilicet iudicium sensus est de re, secundum quod est; sed tamen non est in sensu sicut cognita a sensu »¹³.

lib. 83 Quaestionum (quaest. 9 in princ.), quod veritas non percipitur sensu corporis, hoc modo. Nihil percipitur sensu corporis nisi mutabile. Sed veritas est immutabilis. Ergo sensu non percipitur. Similiter argui potest. Omne creatum est mutabile. Veritas non est mutabilis. Ergo non est creatura; ergo est res increata; ergo est una tantum veritas». Dopo aver svolto il suo ragionamento nel corpo dell'articolo il dottore ANGELICO può brevemente, ma molto significativamente rispondere: « Ad sextum dicendum, quod veritas illa immutabilis, est veritas prima; et haec neque sensu percipitur, neque aliquid creatum est » (*Quaestiones de veritate* cit., q. 1, a. 4, ad 6, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 9, pag. 11).

¹² *Quaestiones disputatae de veritate* cit., q. 1, a. 4, ad 4, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 11.

¹³ *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 1, a. 9 c., in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 19. Ed altrove può leggersi: « Et ideo bene invenitur quod sensus est verus de aliqua re, vel intellectus cognoscendo quod quid est: sed non quod cognoscat aut dicat verum. Et similiter est de vocibus complexis aut incomplexis. Veritas quidem igitur potest esse in sensu, vel in intellectu cognoscente quod quid est, ut in quadam re vera: non autem ut cognitum in cognoscente, quod importat nomen veri; perfectio enim intellectus est verum et cognitum » (*Summa theologiae*, I, q. 16, a. 2 c. Per questa opera abbiamo utilizzato il testo dell'edizione leonina, Romae, 1889-1903). Vorremmo qui sottolineare con E. GILSON la straordinaria convergenza su questo problema così fondamentale tra TOMMASO D'AQUINO e GIOVANNI DUNS SCOTO: « Secondo tutte le tradizioni francescane, Duns Scoto sarebbe dovuto entrare in guerra contro San Tommaso e sostenere il sospetto gettato sull'ordine sensibile dagli agostiniani del suo Ordine; ma poiché egli giudicava questa posizione filosoficamente insostenibile, l'ha puramente e semplicemente rigettata, salvo a conservare diversamente quanto conteneva di vero la dottrina di Sant'Agostino » (*L'esprit de la philosophie médiévale*, Paris, 1932², traduzione italiana di P. Sartori Treves, Brescia, 1969³, seconda serie, c. 2, pag. 302). E la ra-

Ed è proprio quest'ultima asserzione, alla quale in fondo la grande scolastica medievale riduce l'affermazione agostiniana, e secondo la quale, se il senso « cognoscit se sentire; non tamen completur eius reditio: quia sensus non cognoscit essentiam suam »¹⁴, che determina, come vedremo, che il processo conoscitivo abbia solo il suo inizio, sebbene necessario, nei sensi.

È appunto attraverso i sensi che la realtà esteriore comincia a vivere nel soggetto sia pure in un modo del tutto peculiare, poiché infatti la sensazione « introduit l'être dans l'âme, d'une façon obscure, à mi-chemin entre la présence matérielle et l'immanence intelligible; qu'elle offre à l'entendement de quoi faire oeuvre de vérité »¹⁴.

Entrata nell'uomo la realtà acquista una disposizione di intelligibilità che permette all'intelletto successivamente di operare il suo giudizio¹⁵. Senza questa conversione del dato sensitivo

gione profonda, come sottolinea poco oltre lo stesso Autore, è da ricercarsi nel fatto che « Duns Scoto ha ben visto che la Nuova Accademia è la figlia legittima dell'Antica; l'idealismo trascendente di Platone si adatta molto bene a uno scetticismo completo riguardo al mondo dei corpi; ora, a questo scetticismo Duns Scoto non può piegarsi per causa del suo stesso cristianesimo » (*ibidem*, pag. 303).

¹⁴ DE FINANCE J., *Etre et agir*, cit., c. 8, 4, 1, pag. 279.

¹⁵ TOMMASO D'AQUINO ha avuto modo di esprimere questi concetti assai chiaramente per esempio nella *Summa theologiae* affrontando il problema della conoscenza profetica. In tale contesto possiamo infatti leggere: « Circa cognitionem autem humanae mentis duo oportet considerare: scilicet acceptionem, sive repraesentationem rerum; et iudicium de rebus praesentatis. Repraesentatur autem menti humanae res aliquae secundum aliquas species: et secundum naturae ordinem, primo oportet quod species praesententur sensui; secundo, imaginationi; tertio intellectui possibili, qui immutatur a speciebus phantasmatum secundum illustrationem intellectus agentis. In imaginatione autem non solum sunt formae rerum sensibilium secundum quod accipiuntur a sensu, sed transmutatur diversimode: vel propter aliquam transmutationem corporalem, sicut accidit in dormientibus et furiosis; vel etiam secundum imperium rationis disponuntur phantasmata in ordine ad id quod est intelligendum. Sicut enim ex diversa ordinatione earundem litterarum accipiuntur diversi intellectus, ita etiam secundum diversam dispositionem phantasmatum resultant in intellectu diversae species intelligibiles. Iudicium autem humanae mentis fit secundum vim intellectualis luminis » (2-2, q. 173, a. 2 c.). Sulla funzione

in fantasmi intelligibili l'uomo non può arrivare, considerata la sua particolare natura di animale razionale, ad alcuna conoscenza: « impossibile est — afferma Tommaso d'Aquino — intellectum nostrum, secundum praesentis vitae statum, quo passibili corpori coniungitur, aliquid intelligere in actu, nisi convertendo se ad phantasmata »¹⁶.

E l'intelletto conosce attraverso un ritorno, una riflessione sul dato sensibile, già in qualche modo assimilato mediante la disposizione intelligibile¹⁷. Con questo ritorno si ha nei confronti

del giudicare propria della mente umana ritorneremo del resto tra poco più a lungo.

¹⁶ *Summa*, cit., I, q. 84, a. 7 c. Ma ci pare che, per il ragionamento che veniamo sviluppando e specialmente per quello che diremo a proposito della particolare capacità a porre in essere quel peculiare atto che è il matrimonio nel suo momento costitutivo, rivestano una importanza del tutto singolare le ragioni che TOMMASO D'AQUINO avanza a sostegno di quella sua affermazione. « Et hoc duobus iudiciis apparet. Primo quidem quia, cum intellectus sit vis quaedam non uteus corporali organo, nullo modo impediretur in suo actu per laesionem alicuius corporalis organi, si non requireretur ad eius actum actus alicuius potentiae utentis organo corporali. Utuntur autem organo corporali sensus et imaginatio et aliae vires pertinentes ad partem sensitivam. Unde manifestum est quod ad hoc quod intellectus actu intelligat, non solum accipiendo scientiam de novo, sed etiam utendo scientia iam acquisita, requiritur actus imaginationis et ceterarum virtutum. Videmus enim quod, impedito actu virtutis imaginativae per laesionem organi, ut in phreneticis; et similiter impedito actu memorativae virtutis, ut in lethargicis; impeditur homo ab intelligendo in actu etiam ea quorum scientiam praecepit. Secundo, quia hoc quilibet in seipso experiri potest, quod quando aliquis conatur aliquid intelligere, format aliqua phantasmata sibi per modum exemplorum, in quibus quasi inspiciat quod intelligere studet. Et inde est etiam quod quando alium volumus facere aliquid intelligere, proponimus ei exempla, ex quibus sibi phantasmata formare possit ad intelligendum » (*ibidem*, I, q. 84, a. 7 c.).

¹⁷ TOMMASO D'AQUINO afferma nel fondamentale passo dell'articolo 9 della prima delle *Quaestiones disputatae de veritate*: « In intellectu enim est sicut consequens actum intellectus, et sicut cognita per intellectum; consequitur namque intellectus operationem, secundum quod iudicium intellectus est de re secundum quod est; cognoscitur autem ab intellectu secundum quod intellectus reflectitur supra actum suum, non solum secundum quod cognoscit actum suum, sed secundum quod cognoscit portionem eius ad rem: quod quidem cognosci non potest nisi cognita natura ipsius actus; quae cognosci non potest, nisi cognoscatur natura

di una tale fattispecie predisposta in modo così conveniente un'attribuzione o una negazione dell'esse, e cioè di un'esistenzialità, che per altro non deve intendersi necessariamente in un senso attuale potendo questa assumere invece anche un valore meramente potenziale. In tal modo 'componendo et dividendo'¹⁸ si attua quel giudicare che è ciò che costituisce la conoscenza in senso proprio.

A questo risultato l'intelletto arriva dunque dapprima penetrando l'essenza o *quiddità* e successivamente con il giudizio cogliendo lo stesso essere delle cose: « Prima operatio respicit quidditatem rei; secunda respicit esse ipsius »¹⁹.

principii attivi, quod est ipse intellectus, in cuius natura est ut rebus conformetur; unde secundum hoc cognoscit veritatem intellectus quod supra se ipsum reflectitur » (in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 19). Cfr. in proposito BOYER C., *Le sens d'un texte de St. Thomas: "De veritate, q. I, a. 9"*, in, *Gregorianum*, 5 (1924), pag. 424-443. Cfr. dello stesso dottore ANGELICO: *In XII libros metaphysicorum commentarium*, I, 6, lectio 4, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. XX, cit., pag. 448-450; *Summa*, cit., I, q. 16, a. 2 c.

¹⁸ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, cit., I, q. 58, a. 4 c.; *ibidem*, I, q. 85, a. 5 c. Per l'interpretazione della posizione tomistica al riguardo cfr. per esempio: HOENEN P., *La théorie du jugement d'après St. Thomas d'Aquin*, Romae, 1953².

¹⁹ TOMMASO D'AQUINO, *Commentum in quatuor libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi*, I, d. 19, q. 5, a. 1, ad 7, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VI, Parmae, 1856, pag. 170. Ed il testo continua: « Et quia ratio veritatis fundatur in esse, et non in quidditate, ut dictum est... ideo veritas et falsitas proprie invenitur in secunda operatione, et in signo eius, quod est enuntiatio, et non in prima, vel signo eius quod est definitio, nisi secundum quid » (*ibidem*, pag. 170).

Per una più chiara comprensione di questo testo dell'ANGELICO si consideri questo passo del commento dell'Aquinate al *De Trinitate* di BOEZIO: « Duplex est operatio intellectus. Una quae dicitur intelligentia indivisibilium, qua cognoscitur de unaquaque re quid est. Alia vero est qua componit et dividit, scilicet enuntiationem negativam vel affirmativam formando: et haec quidem duae operationes duobus quae sunt in rebus respondent. Prima quidem operatio respicit ipsam naturam rei, secundum quam aliqua res intellecta aliquem gradum in entibus obtinet; sive sit res completa ut totum aliquid, sive incompleta ut pars vel accidens. Secunda operatio respicit ipsum esse rei, quod quidem resultat ex aggregatione principiorum rei in compositis, vel ipsam simplicem naturam rei concommitatur ut in substantiis simplicibus » (*In librum Boetii de Trinitate expositio*, q. 5, a. 3, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. XVII, Parmae, 1864, pag. 384).

La conoscenza umana attinge così al di là dell'essenza l'essere²⁰ e nel suo dinamismo teleologico sarà portata a orientarsi verso l'Essere assoluto anche se resti, e proprio quando ha raggiunto il limite della sua capacità conoscibile, nel mistero dell'inintelligibile per essa un Essere che appunto non sia *un qualche cosa che è*, ma nel modo più semplice soltanto Essere. Si può conoscere ciò che Dio non è, ma non appunto ciò che Egli è²¹. È pertanto deve l'uomo riconoscere a se stesso di non sapere nulla.

Appare comunque come l'essere sia l'oggetto dell'intellezione. Quale stretta connessione vi sia tra l'uno e l'altra, e soprattutto quale senso profondo abbia l'una per l'altro, lo possiamo intravedere senza che sia qui possibile approfondirlo, quasi a modo di conclusione in queste parole di J. de Finance: « Cette intelligibilité, il l'obtient dans l'acte même où l'esprit le rapporte à l'Esse subsistant et où, en l'exprimant, il 'joue' intérieurement son existence. Notre pensée de créature se définit donc par cette position active de l'objet en référence à l'Etre absolu. Le rapport à l'absolu est la note caractéristique et de l'intelligence et de l'intelligible. Penser, c'est en s'ouvrant soi-même à tout l'être, y ouvrir aussi l'être pensé »²².

Se tale è poi la conoscenza umana risulta anche quale debba essere il senso genuino nel quale va concepito il realismo, non raramente frainteso, di una siffatta gnoseologia. È ciò a noi pare rivesta una particolare importanza proprio quando si debba cercare di comprendere cosa significhi *conoscere*, allorché questo debba poi tradursi in un atto di così singolare rilievo quale è quello del matrimonio considerato nel suo momento costitutivo.

²⁰ « Ipsum esse est perfectissimum omnium: comparatur enim ad omnia ut actus. Nihil enim habet actualitatem, nisi in quantum est: unde ipsum esse est actualitas omnium rerum, et etiam ipsarum formarum. Unde non comparatur ad alia sicut recipiens ad receptum: sed magis sicut receptum ad recipiens. Cum enim dico *esse* hominis, vel equi, vel cuiuscunque alterius, ipsum esse consideratur ut formale et receptum: non autem ut illud cui competit esse » (TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, cit., I, q. 4, a. 1, ad 3).

²¹ « De Deo quid non sit cognoscimus, quid vero sit penitus manet ignotum » (TOMMASO D'AQUINO, *De veritate catholicae fidei contra gentiles*, I, 3, c. 49, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. V, Parmae, 1855, pag. 196).

²² *Etre et agir*, cit., c. 8, 5, 3, pag. 294.

D'altraparte il *conoscere* così come lo siamo venuti delineando, non deve ritenersi qualcosa di proprio di un sapere filosofico. Al contrario, come sottolinea P. Hoenen, « c'est une réflexion propre à l'homme dans sa vie journalière, sans préoccupation philosophique, mais bien dans une attitude naturellement critique »²³.

È infatti quello che siamo venuti sommariamente analizzando il *conoscere* proprio dell'uomo; ciò cui partecipa tutto il suo essere che resta così individuato nella sua specificità di animale razionale. A differenza invero degli esseri puramente spirituali abbisogna per conoscere del corpo: « Anima quodammodo indiget corpore ad suam operationem »²⁴. Diversamente però da ogni altro animale conosce razionalmente, cioè ritornando mediante l'intellezione sul dato sensibile per attingere oltre la quiddità delle cose la loro verità nell'essere, poiché, come scrive Tommaso d'Aquino, « veritas supra ens fundatur »²⁵.

²³ *La théorie du jugement*, cit., p. 2, c. 5, § 3, A, pag. 169. « Evidemment il y a des jugements qui sont le fruit d'une réflexion philosophique, et ceux-ci ne sont pas exclus par cette théorie. Les textes que nous avons analysés, (si tratta fondamentalmente dei passi: *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., a. 9, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX cit., pag. 19; *In XII libros metaphysicorum*, cit., l. 6, lectio 4, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. XX cit., pag. 448-450; *Summa*, cit., I, q. 16, a. 2; cfr. anche *supra* nota 81), contiennent des jugements philosophiques, une théorie philosophique de la connaissance; mais cette théorie regarde tout jugement. Et elle exige, avant tout jugement, une réflexion; même pour un jugement simple, si c'est un véritable jugement, et non pas une opinion prononcée à la légère; elle l'exige aussi pour un jugement sur une observation simple; pour ce dernier même, comme d'autres textes nous le disent, une réflexion plus prolongée que celle qui mène à un premier principe » (*ibidem*, pag. 169).

²⁴ *Summa*, cit., I, q. 75, a. 7, ad 3. Ma per una più esatta comprensione delle parole riportate nel testo è bene considerare tutto il densissimo contesto nel quale sono inserite: « Ad tertium dicendum quod corpus non est de essentia animae, sed anima ex natura suae essentiae habet quod sit corpori unibilis. Unde nec propria anima est in specie; sed compositum. Et hoc ipsum quod anima quodammodo indiget corpore ad suam operationem, ostendit quod anima tenet inferiorem gradum intellectualitatis quam angelus, qui corpori non unitur ».

²⁵ *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 10, a. 12, ad 3, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 179. Cfr. *supra* nota 16. È altrove già TOMMASO D'AQUINO aveva scritto: « Veritas fundatur in esse rei magis quam in quidditate » (*Commentum in quatuor libros Senten-*

D'altra parte si deve poi notare come qualche cosa possa essere conosciuta solamente nella sua unitarietà totale, oppure anche in ciascuno degli elementi particolari che la costituiscono.

È per sé evidente che una conoscenza del primo tipo necessariamente comprende in modo potenziale anche quella della seconda specie, che risulta quindi, in quanto totalmente attuata, sotto questo aspetto più perfetta della prima. Ma va altresì sottolineato come tra l'una e l'altra conoscenza non possa darsi contraddizione di sorta, ma soltanto sviluppo. Infatti: « Intellectus noster de potentia in actum procedit. Omne autem quod procedit de potentia in actum, prius pervenit ad actum incompletum, qui est medius inter potentiam et actum, quam ad actum perfectum. Actus autem perfectus ad quem pervenit intellectus, est scientia completa, per quam distincte et determinate res cognoscuntur. Actus autem incompletus est scientia imperfecta, per quam sciuntur res indistincte sub quadam confusione: quod enim sic cognoscitur, secundum quid cognoscitur in actu, et quodammodo in potentia »²⁶.

Ora dunque cogliere solo in modo essenzialmente unitario l'atto costitutivo del matrimonio²⁷ non è che attingerne la verità

tiarum, cit., l. 1, d. 19, q. 5, a. 1, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VI, cit., pag. 167). L'essere è infatti ciò che c'è di più intimo e perfetto, in quanto è l'attualità stessa delle cose: « Esse est magis intimum — scrive ancora TOMMASO D'AQUINO —, cuilibet rei quam ea per quae esse determinatur » (*ibidem*, l. 2, d. 1, q. 1, a. 4, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VI, cit., pag. 389). Ed altrove lo stesso dottore ANGELICO aggiunge: « Hoc quod dico esse est actualitas omnium actuum, et propter hoc est perfectio omnium perfectionum » (*Quaestiones disputatae de potentia*, q. 7, a. 2, ad 9, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VIII, Parmae, 1856, pag. 150) cfr. pure per esempio *Summa*, cit., I, q. 4, a. 1, ad 3.

²⁶ *Summa*, cit., I, q. 85, a. 3 c. Ma cfr. insieme con tutto il citato articolo: *Summa*, cit., I, q. 58, a. 2 c.; *ibidem*, I, q. 85, a. 3, ad 3; *ibidem*, I, q. 85, a. 4, ad 3; *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 8, a. 14 c., in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 138.

²⁷ Vorremmo qui osservare come attraverso il discorso che siamo venuti da ultimo svolgendo possa anche chiarirsi, per esempio, il rapporto tra il can. 1081 § 2 C.I.C. e il can. 1082 § 1 C.I.C.; cfr. per esempio D'AVACK P. A., *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, vol. I, Firenze, 1952², s. 1, c. 2, n. 8, pag. 137-138; GRAZIANI E., *Vo-*

in una sua peculiare configurazione potenzialmente non completamente attuata. Altra e ben diversa cosa è che ci si trovi di fronte ad una conoscenza erronea. Questa se è sempre possibile, non coinvolge però l'usuale funzione del conoscere in una situazione normale. Come osserva infatti F. Gilson: « Se la funzione conoscitiva è svolta, in condizioni normali, da un soggetto conoscente normalmente costituito, allora la conoscenza è vera, proprio come un cuore è sano se, essendo normalmente costituito, funziona in condizioni normali. L'errore è appunto un caso patologico di una funzione naturale. La conoscenza normale può ben essere conoscenza incompleta; in verità, non giungerà mai ad essere completa; ma la conoscenza normale è vera per il fatto stesso di essere conoscenza. La verità è il caso diretto della normalità in quel modo di esistere che si chiama conoscenza »²⁸.

Ma l'oggetto dell'agire umano viene ancora sottoposto ad un apprezzamento di valore, poiché ogni atto umano è realmente posto in essere solamente a causa del suo valore positivamente stimato come un bene²⁹.

lontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico, Milano, 1956, c. 2, n. 8, pag. 63-65; FEDELE P., *L' "ordinatio ad prolem" nel matrimonio in diritto canonico*, Milano, 1962, c. 3, pag. 219-225; GIACCHI O., *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1968³, c. 1, pag. 48, nota 20; il problema è stato riesaminato dal PELLEGRINO (*In tema di ignoranza circa la natura del matrimonio in diritto canonico*, Galatina, 1969) nel cui scritto può trovarsi anche un esame della dottrina sull'argomento, n. 3, pag. 12-17.

Una siffatta relazione, a nostro parere infatti, si pone non tra una formula meno comprensiva (can. 1082 § 1 C.I.C.) ed una più ricca (can. 1081 § 2 C.I.C.) ma fra una maggiore potenzialità, qual è quella del dettato normativo del can. 1082 § 1 C.I.C., ed una maggiore attualità qual è quella del comando legislativo del can. 1081 § 2 C.I.C., ancorché quest'ultimo debba ritenersi ricompreso, sia pure solo in modo potenziale, anche nella normativa del can. 1082 § 1 C.I.C. La formula legislativa quindi dei can. 1081 § 2 e 1082 § 1 C.I.C. deve considerarsi, nel senso che abbiamo cercato di precisare, perfettamente identica, potendosi così facilmente superare ogni difficoltà fondata su di un'asserita differenza normativa di tali canoni.

²⁸ *Elements of Christian*, cit., p. 4, c. 10, pag. 349.

²⁹ Scrive a tal proposito J. DE FINANCE: « Quoi qu'il en soit de ces diversités structurelles, une chose reste certaine: nulle action véritablement humaine n'est jamais dépourvue de motif. L'acte le plus gratuit qu'on puisse imaginer — le geste de Lafcadio, chez Gide — est lui-même motivé, poursuit quelque fin, vise quelque valeur — tout au moins l'affir-

Più specialmente poi un tale bene potrà cogliersi e quindi conoscersi come tale in un duplice modo.

Innanzitutto sarà considerato buono l'agire oggettivamente rappresentato nel suo dinamismo quando venga ritenuto anche soggettivamente conveniente al dinamismo dell'agente. Si avrà allora, come afferma Tommaso d'Aquino, un giudizio di valore « secundum perfectum usum rationis »³⁰.

Ma il più delle volte « la convenance de l'objet se manifeste, non plus par sa correspondance avec un dynamisme objectivement conçu, mais à travers les réactions concrètes de l'appétit : l'objet nous apparaît 'perfectif' et désirable parce qu'effectivement nous nous superprenons à le désirer. C'est la connaissance *per viam inclinationis* »³¹. O, come dice ancora l'Aquinate, « propter, connaturalitatem quandam ad ea de quibus iam est iudicandum »³².

Ed è così che l'agire già vivo, in quanto conosciuto e valutato, prima del suo stesso materializzarsi nell'agente può dirsi anche in qualche modo motore della volontà che lo realizza³³. Una

mation de soi, la puissance de la liberté manifestée dans cette gratuité même, le plaisir d'agir pour rien. Il y a ainsi toujours, à l'origine de notre vouloir la perception (et l'affirmation) dans l'objet de quelque valeur qui le présente à nous comme un *bien*. (Objet doit s'entendre ici au sens le plus large, incluant l'activité même du sujet en tant que connue et voulue). Autrement dit la forme qui détermine l'activité réalisante du sujet intellectuel n'est pas celle qui représente l'objet simplement comme une détermination de l'être, mais celle qui le manifeste sous l'aspect du bien. Ou, si l'on considère le jugement impliqué dans le vouloir, ce jugement ne consiste pas dans l'attribution à l'objet de quelque caractère ontologique : sa possibilité, par exemple, son appartenence à telle classe, à telle espèce, ses relations objectives etc. : c'est un jugement de valeur. Bref, le bien perçu et jugé est le motif — on dirait presque le *stimulus*, l'excitant — propre de la volonté » (*Essai sur l'agir*, cit., c. I, 1, 2, n. 17-18, pag. 45).

³⁰ *Summa*, cit., 2-2, q. 45, a. 2 c.

³¹ DE FINANCE J., *Essai sur l'agir*, cit., c. I, 3, 4, n. 41, pag. 97; cfr. sulla problematica del motivo dell'agire umano come valore, *ibidem*, c. I, 3, 4, n. 34-43, pag. 77-104.

³² *Summa*, cit., 2-2, q. 45, a. 2 c.

³³ A tal proposito scrive il DE FINANCE: « La volonté est mue en tant que son inclination naturelle vers le bien ou la perfection du sujet est à la fois actée et spécifiée par la présentation d'un objet qui s'offre comme "perfectif" du sujet (ou d'un autre au bien duquel le sujet identifie son propre bien), ou qui est éprouvé comme désirable à travers une

siffatta funzione del resto nell'economia dell'agire umano apparirà con ancora maggiore evidenza attraverso l'approfondimento del senso che il bene, comunque questo venga colto e conosciuto, riveste per l'uomo³⁴.

Tommaso d'Aquino in un passo delle *Quaestiones disputatae de veritate*³⁵, scrive che il bene³⁶ è ciò che è capace di rendere perfetto, mentre altrove³⁷ afferma che il bene è la perfezione, cioè ciò che è in atto: « Intantum est autem perfectum unumquodque, inquantum est actu »³⁸.

Ora ciò che è capace di rendere perfetti è un bene, proprio a cagione della perfezione che realizza. Tutto ciò assume un senso preciso nell'agire umano in quanto si concepisca il *perfectivum* esistenzialmente — e la *perfectio* sarà allora un *perfectus* — cioè come un modo di essere dell'uomo che, in quanto viene attualizzato in una sua qualche capacità potenziale, è perciò stesso divenuto, sotto questo aspetto, perfetto³⁹.

Ma il perfetto, nella più ampia prospettiva di tutta la complessa dinamica dell'agire umano, non costituisce un bene soltanto in funzione dell'attuazione di una qualche potenzialità dell'agente, ma anche semplicemente in se stesso: ciò per l'appunto individua

inclination particulière » (*Essai sur l'agir*, cit., c. I, 4, 2, n. 49, pag. 117). Sulla causalità della causa finale dell'agire umano cfr. *ibidem*, c. I, 4, n. 44-50, pag. 104-120.

³⁴ Per una più ampia ed approfondita disamina del problema cfr. per esempio DE FINANCE J., *Essai sur l'agir*, cit., c. I, 3, n. 34-43, pag. 77-104.

³⁵ « Ens est perfectivum alterius non solum secundum rationem speciei, sed etiam secundum esse quod habet in rerum natura: et per hunc modum est perfectivum bonum » (q. 21, a. 1, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 304).

³⁶ Bene e valore sono concetti strettamente connessi, anche se non del tutto identici: cfr. DE FINANCE J., *Essai sur l'agir*, cit., c. I, 3, n. 34, pag. 77-79. Tuttavia limitatamente ai fini del discorso che dobbiamo sviluppare li possiamo ritenere termini equivalenti, soprattutto per evitare un eccessivo allungarsi del nostro ragionamento inutile per lo scopo ristretto che ci siamo prefissati.

³⁷ « Naturaliter enim uniuscuiusque bonum est actio et perfectio eius » (*De veritate catholicae fidei*, cit., l. I, c. 37, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. V, cit., pag. 28).

³⁸ TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, cit., 1, q. 5, a. 1 c.

³⁹ Cfr. DE FINANCE J., *Essai sur l'agir*, cit., c. I, 3, n. 37, pag. 85-88.

la fondamentale distinzione tra desiderio ed amore⁴⁰. « La perfection — come osserva J. de Finance — est vraiment à la charnière de l'ontologie et de l'axiologie. Car le parfait est ce qui accomplit son essence, ce qui est pleinement ce qu'il est — et ceci relève de l'ordre de l'être. Mais le parfait comme tel est désirable, aimable — et ceci relève de l'ordre du bien »⁴¹.

Allora si può certamente parlare « d'un monde ou d'un univers des valeurs, car le point de vue de la valeur n'est pas celui de l'être et il est légitime de s'y mettre et de décrire ce qui s'offre ainsi au regard, mais cet univers, en dernière analyse, ne fait qu'exprimer, sous un angle particulier, l'univers de l'être, hors duquel il n'y a rien »⁴².

Quello valutativo è dunque un processo, non solamente necessario nell'economia dell'agire umano, ma altresì anche del tutto peculiare in se stesso tanto a cagione del suo formarsi quanto particolarmente in rapporto all'oggetto, che è l'essere non più nel suo aspetto trascendentale di *verum*, bensì in quello di *bonum*.

Ancora tutto ciò riveste una singolare importanza per quanto concerne la consapevolezza di quel peculiare atto d'amore che è il matrimonio nel suo momento costitutivo.

Se dunque questo è il conoscere e più specialmente quindi, anche il conoscere quel peculiare atto d'amore che è il matrimonio nel suo momento costitutivo, possiamo ora porci più facilmente e, soprattutto, più correttamente il problema della capacità necessaria ad intendere un tale atto.

Ed è allora di per sé pienamente evidente come non possa ritenersi capace di intendere quell'atto singolare che è il matri-

⁴⁰ Cfr. DE FINANCE J., *Essai sur l'agir*, cit., c. 1, 3, n. 37, pag. 88-89. Nel dinamismo proprio dell'amore l'agire viene preso in considerazione dall'uomo non per il valore che può essere rappresentato da « un arricchissement, un perfectionnement, une actuation de ses potentialités etc. », ma al contrario, « à cause de son excellence et de son amabilité intrinsèques ». Il fine per il quale ci si muove all'azione « est volue comme objet d'amour au sens le plus pur du mot : objet d'un amour d'amitié. Et cette finalité désintéressée, ou plutôt dont le seul intérêt est l'aimé lui-même, n'est plus au service d'une finalité tournée vers le sujet : elle est *sui causa* et partant liberté » (*ibidem*, c. 1, 2, n. 31, pag. 71-72).

⁴¹ *Essai sur l'agir*, cit., c. 1, 3, n. 38, pag. 90.

⁴² DE FINANCE J., *Essai sur l'agir*, cit., c. 1, 3, n. 37, pag. 85.

nium in fieri un bambino che abbia raggiunto il settennio o comunque una persona che abbia soltanto una siffatta maturità.

Era quanto sosteneva una corrente dottrinale, che poteva invocare a suo sostegno un discusso passo del Sanchez⁴³, e che, al momento della codificazione piano-benedettina, era tanto diffusa da annoverare tra i suoi assertori un canonista dell'autorità del Wernz: « Quare a matrimonio contrahendo arcentur, qui laborant habituali plenaque *amentia* et fatuitate eoque mentis defectu, qui verum consensum in *ipsa* celebratione matrimonii non admittit velut infantes septennio minores »⁴⁴. Il criterio della capacità *ad lethali ter peccandum* era stato accolto perciò anche in talune tra le più antiche sentenze nelle quali il Tribunale rotale

⁴³ T. SANCHEZ aveva scritto infatti a proposito della capacità di concludere un valido contratto sponsalizio: « Nihilominus dicendum est, eam deliberationem sufficere, (et) exigi, quae in materia lethalis culpa sufficere, ut consensus esset culpa mortalis, unde si quis ira, aut alio passionis motu subito percitus sponsalia contrahat, si tanta sit passio, ut rationis iudicium obtenebrarit, (et) deliberationem ad peccatum mort(alem) requisitam impederint, ut si illo subito motu hominem interimeret, non esset mortale: tunc sponsalia non erunt valida defectu deliberationis: si autem non ita impedit deliberationem, quin homicidium illud tunc admissum esset culpa lethalis, sponsalia erunt valida » (*De sancto matrimonii sacramento disputationum*, tom. I, Viterbii, 1754, l. 1, d. 8, n. 5, pag. 20). Si è ritenuto di potere perciò affermare che « however, it is clear that Sanchez extended his mortal sin norm to the marriage contract and this, as a general test of psychic competence » (KEATING J. R., *The Bearing of Mental Impairment on the Validity of Marriage, an Analysis of Rotal Jurisprudence*, Roma, 1964, c. 3, p. 1, n. 3, pag. 138).

Tuttavia tra coloro che dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* hanno toccato il problema della capacità di intendere e di volere, non è mancato chi, come per esempio R. BIDAGOR (*Circa ignorantiam naturae matrimonii*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 29 (1940) pag. 274, in AA. VV., *De matrimonio coniectanea*, Roma, 1970, pag. 164), G. FAZZARI (*Valutazione etica e consenso matrimoniale*, Napoli, 1951, § 4, B, pag. 48-51), e soprattutto H. ZAPP (*Die Geisteskrankheit in der Ehekonsenslehre Thomas Sanchez*, Köln-Wien, 1971), ha ritenuto di dovere interpretare questo passo non nel senso che sia sufficiente la deliberazione *ad lethali ter peccandum* per il matrimonio, ricercando altrove la genuina mente del SANCHEZ. Una attenta disamina di tutta questa problematica può vedersi in KEATING J. R., *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, p. 1, n. 3, pag. 136-143.

⁴⁴ *Ius decretalium*, vol. IV, *Ius matrimoniale*, Prato, 1904, p. 1, t. 1, § 1, 3, n. 41, pag. 59.

dovette occuparsi di un siffatto tema: « In matrimonio contrahendo, non alia requiritur voluntatis deliberatio, quam quae requiritur ad peccandum lethaliter »⁴⁵.

L'inaccettabilità di un tale criterio è di per sé evidente solo che si consideri il senso, che fin qui si è cercato di chiarire, proprio del conoscere.

Conoscere è attingere l'essere attraverso un ritorno dell'intelletto sul dato sensibile. Più specialmente allora conoscere l'atto costitutivo del matrimonio non è che pervenire, penetrando il dato sensibile del futuro dono sessuale, all'essere che in questa maniera si manifesterà nella sua dimensione personale, per iniziare quindi con la risposta profonda di un *io* che si svela in tal modo ad un *tu*, la dinamica di un dialogo destinato a svilupparsi sempre più nel mistero di una unione, nella quale vicendevolmente si completano un maschio ed una femmina, divenuti « specchio terrestre di Dio, il quale conosce se stesso nel figlio e si esprime in lui, quale sua eterna parola »⁴⁶.

Questo senso del *matrimonium in fieri* è espresso del resto in maniera semplice, ma al tempo stesso così ricca di echi profondi, dalla Scrittura: « Adam vero cognovit uxorem suam Hevam »⁴⁷.

⁴⁵ c. MANY, II-8-1913, n. 3, in, *S.R.R. dec.*, vol. 5 (1913), pag. 564, cfr. ancora per esempio c. ROSSETTI, I-7-1922, n. 4, in, *S.R.R. dec.*, vol. 14 (1922), pag. 210; c. MASSIMI, 29-10-1924, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 16 (1924), pag. 372.

⁴⁶ TEICHTWEIER G., *Die Wirklichkeit und Bedeutung der menschlichen Geschlechtlichkeit*, in, AA. VV., *Der Mensch und seine Geschlechtlichkeit*, Würzburg, 1967, traduzione italiana di V. de Paolis, Brescia, 1968, pag. 58.

⁴⁷ Gn. 4, I. A proposito di questo versetto scrive A. AUER: « Nella donazione sessuale l'uomo e la donna si conoscono, essi si concedono l'esperienza della loro CORPOREITÀ e del loro particolare modo di sentire e di esprimere sensazioni. In ciò entrambi giungono a rendersi immediatamente conto della loro reciproca dipendenza. Poiché però la sessualità investe tutta la PERSONA nel suo profondo, i due nella donazione sessuale si rivelano anche l'intimo della loro persona. Questa conoscenza è di grandissima importanza per la loro pienezza umana. La somiglianza con Dio, il completamento e la conoscenza in verità sono perfetti solo nella fertilità dell'amore sessuale » (voce *Sessualità*, in, *Handbuch theologischer Grundbegriffe*, hrsg. von H. Fries, München, 1963, edizione italiana a cura di G. Riva, vol. III, Brescia, 1969², pag. 345-346). Cfr. altresì BULTMANN R., voce Γυνώσκω, in, *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, be-

È senz'altro quindi da scartare un criterio che vorrebbe capace d'intendere l'atto costitutivo del matrimonio un bambino di sette anni per il quale il dialogo sessuale, che dovrebbe fornire lo stesso dato sensibile all'intelletto, è ancora del tutto acerbo⁴⁸.

Del resto la stessa dottrina non accetta più una siffatta tesi⁴⁹, che ben presto anche la giurisprudenza rotale ha ripudiato nella maniera più assoluta, così da potere affermare, « quod autem hodie a nemine sustinetur »⁵⁰.

D'altra parte neppure ci sembra si possa accettare il criterio che un'altra corrente dottrinale ha ritenuto di poter formulare, prevalentemente fondandosi sul disposto del can. 1082 § 2 C.I.C., e, secondo il quale la capacità di intendere per il *matrimonium in fieri* dovrebbe ritenersi quella che si raggiunge con la pubertà.

Infatti « canon Law rightly presumes that sufficient maturity of judgment, discretion, and prudence to contract marriage are present at the age of puberty ». Anche se « since this is a presumption it must of necessity yield to facts in individual cases »⁵¹.

gründet von G. Kittel und herausgegeben von G. Friedrich, vol. I, Stuttgart, 1933, edizione italiana a cura di F. Montagnini, G. Scarpato, O. Sofritti, vol. II, Brescia, 1966, c. col. 480-486.

⁴⁸ Scriveva infatti a tal proposito per esempio G. SANTORI: « Il periodo della pubertà segna biologicamente il passaggio dalla fase che potremmo definire preparatoria della vita, in cui la natura ha provveduto a fornire l'individuo soprattutto di quanto gli è necessario per la propria personale esistenza, alla fase di piena maturità, nella quale, con l'iniziarsi e lo svolgersi dell'attività sessuale, è possibile altresì la riproduzione della specie. L'inizio delle funzioni sessuali rappresenta pertanto il fenomeno centrale e culminante della pubertà » (*Compendio di sessuologia*, Saluzzo, 1966³, p. 1, pag. 205).

⁴⁹ « And whatever be the mind of Sanchez — scrive J. KEATING, *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, p. 1, a. 3, pag. 142-143 — certainly the mortal sin norm itself is untenable and has, in fact, been rejected by most canonists ».

⁵⁰ c. Doheny, 10-12-1956, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 948.

⁵¹ DOHENY W. J., *Canonical Procedure in Matrimonial Cases*, vol. I, *Formal Judicial Procedure*, Milwaukee, 1938, p. 2, c. 17, A. 3, pag. 511. Cfr. inoltre in tal senso anche per esempio: CONTE A. CORONATA M., *Institutiones iuris canonici, ad usum utriusque Cleri et Scholarum. De sacramentalibus tractatus canonicus*, vol. III, *De matrimonio et de sacramentalibus*, Iorino 1957³, c. 5, n. 436, pag. 582; CAPPELLO F. M., *Tractatus canonico-moralis de*

Questa opinione del resto aveva trovato accoglienza, subito dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici*, nella giurisprudenza rotale. Già infatti in una decisione del 1919 può leggersi: « Praesumitur quidem omnibus inesse huiusmodi discretionem iudicii post pubertatem adeptam: haec praesumptio tamen, est tantummodo iuris, non iuris et de iure, et probationem in contrarium admittit »⁵².

Un tale criterio, a parte la debolezza delle argomentazioni sulle quali si fonda⁵³, in quanto è costruito sulla determinazione

sacramentis, vol. V, *De matrimonio*, Torino, 1961¹, c. 2, a. 1, n. 86, pag. 86-87 e c. 8, a. 2, n. 579, pag. 506; PETRONCELLI M., *Diritto canonico*, Roma, 1963², c. 12, n. 203, pag. 259.

⁵² c. Prior, 14-11-1919, n. 5, in, *S.R.R. dec.*, vol. 11 (1919), pag. 173; cfr. inoltre tra le più recenti sentenze rotali per esempio: c. Felici, 6-4-1954, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 46 (1954), pag. 283; c. Bonet, 27-7-1955, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 47 (1955), pag. 645; c. Felici, 22-3-1956, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 468; c. Brennan, 25-7-1956, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 723; c. Felici, 16-10-1956, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 804.

R. C. PICKET introduce una duplicità di criterio per la capacità di intendere, distinguendo tra quella capacità, per sé del tutto sufficiente per un valido matrimonio, che si raggiunge ordinariamente con il settennio (e per la quale possiamo ripetere quanto più sopra abbiamo avuto modo di osservare a proposito della cosiddetta norma del peccato mortale) e quella maggiore capacità resa necessaria soltanto per il raggiungimento di fatto di quella stessa conoscenza, che secondo lo stesso diritto naturale non si potrebbe avere in realtà prima della pubertà. Scrive infatti questo Autore: « It would seem to be necessary therefore, to make a subtle distinction between *intelligence* and *knowledge* in the matter at hand. The power of intelligence which is peculiar to a normal child at seven years of age is sufficient for the validity of a marriage contract. The law of nature, however and that of the Code (canon 1082) demand the knowledge (in materia matrimoniale) normally present only at the age of puberty for the validity of the same » (*Mental affliction and Church Law. An Historical Synopsis of Roman and Ecclesiastical Law and a Canonical Commentary*, Ottawa, 1952, p. 2, c. 8, s. 1, pag. 146-147).

⁵³ Cfr. KEATING J. R., *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, a. 4, pag. 144-154. Concludendo l'esame critico di siffatti argomenti il KEATING afferma: « Summing up, we might say that the puberty norm seems to gain no support either from common human estimation, from the authority of the canonical Legislator, from Rotal jurisprudence, or from the authority of Cardinal Gasparri. In fact, it seems that common human estimation the canonical legislator, Rotal jurisprudence, and Cardinal Gasparri are all clearly contrary to the puberty norm » (*ibidem*, pag. 154).

che della pubertà è sancita nel can. 88 § 2 C.I.C., a nostro parere, non tiene conto della realtà dello sviluppo sessuale necessario per una conveniente conoscenza del *matrimonium in fieri*.

In realtà pensiamo che il discorso a questo punto debba impostarsi su basi diverse.

Se infatti il 'conoscere' ha il senso che siamo venuti delineando, il problema della capacità di avere una determinata conoscenza diventa quello di individuare il momento nel quale siano presenti nell'uomo gli elementi sui quali quel peculiare giudizio deve fondarsi.

Più specialmente allora la nostra attenzione dovrà nuovamente concentrarsi su quel particolare atto che costituisce l'oggetto della nostra indagine. Il *matrimonium in fieri* è, a nostro parere, la donazione che l'uomo e la donna vicendevolmente si fanno della propria sessualità, intesa in un senso profondo, che, al di là di un nucleo comune, investe l'intera personalità umana, così che un siffatto atto fondamentale può ben dirsi che costituisca « une relation interpersonnelle consciente intégrant deux corps; relation interpersonnelle unissant deux êtres également conscients dans un même respect réciproque de leur personnalité...; deux êtres également désireux de se reconnaître en totalité...; deux êtres s'efforçant également de s'exprimer en totalité, comme de permettre à chacun de s'exprimer »⁵⁴.

Il problema non certo facile sarà allora quello di determinare quando così nell'uomo come nella donna comincino a riscontrarsi questi elementi sui quali dovrà costruirsi il giudizio che costituirà il fondamento del *matrimonium in fieri*.

Con la pubertà così il ragazzo come la ragazza cominciano ad avvertire una sessualità⁵⁵, che nuovamente si risveglia dopo un

⁵⁴ GOUST F., *Rencontre des adolescents avec l'amour*, in, *Parents et Mères*, 8 (1961), pag. 109-110.

⁵⁵ Cfr. DEBESSE M., *L'adolescence*, Paris, 1943, traduzione italiana di B. Call, Roma, 1966, c. 2, 2, pag. 41; BIANCHI P. G., *Adolescenza serena*, Brescia, 1961, c. 5, 1, pag. 128; ORIGLIA D.-OUILLOH H., *L'adolescent. La croissance — La formation de la personnalité — La vocation professionnelle — La sexualité — Le rôle du milieu et l'école*, Paris, 1964, c. 6, pag. 103; ORAISSON M., *Le mystère humain de la sexualité*, Paris, 1966, 3, pag. 85; CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, vol. II, *Les maturations de l'adolescence*, Mul-

periodo di latenza più o meno spiccata protrattosi, dopo i primi anni di vita, per tutta l'infanzia ⁵⁶, e il giovane adolescente si sente « sorpreso dalle reazioni sessuali, dovute all'ormai completa attivazione dei centri inferiori della sessualità, e che risultano messe in opera non da 'pensieri' volontari, o da sentimenti volontari, ma dal semplice gioco di eccitazioni locali, di percezioni, che fino allora lo avevano lasciato indifferente, o da semplici emozioni, che non hanno nulla a che fare con la sessualità (per esempio un'interrogazione inattesa in classe), o dal tepore del letto, o da una digestione laboriosa » ⁵⁷. Comincia così quell'evoluzione psicosessuale che investe sempre più totalmente ⁵⁸ e profondamente la personalità umana.

Se questo avviene attraverso uno sviluppo graduale, non è facile determinarne con precisione le varie tappe, che non di rado si intersecano e si sovrappongono in maniera diversa ⁵⁹. D'altra parte non pochi fattori come quelli ambientali e culturali ⁶⁰ possono variamente influenzare un siffatto sviluppo.

house-Paris-Tournai, 1967, traduzione italiana di L. Adler, Brescia, 1969, p. 2, c. 3, 3, pag. 407-410.

Sulle trasformazioni fisiologiche cfr. per esempio: BRUECKENRIDGE M.-VINCENT E., *Child Development, Physical Psychological Growth through Adolescence*, Philadelphia, 1965; LENZ W.-KELLNER H., *Die körperliche Akzeleration*, München, 1965; SCHWENK A., *Die körperliche Entwicklung im Jugendalter und ihre endokrinologischen Grundlagen*, Basel, 1965.

⁵⁶ Cfr. DEBESSE M., *L'adolescence*, cit., c. 2, 2, pag. 41; SEWARD G. H., *Sex and the Social Order*, New York, 1946, traduzione italiana di E. Bassani, Milano, 1962 ², c. 11, pag. 178-182; ORAISON M., *Le mystère humain*, cit., 3, pag. 83-85.

⁵⁷ CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 3, 3, pag. 410.

⁵⁸ Scrive per esempio M. DEBESSE a proposito dell'istinto sessuale, « che, se verso i tredici o quattordici anni, non occupa che un piccolo posto nella sensibilità, tre o quattro anni più tardi, esso si è già diffuso a macchia d'olio: al pari dell'organismo, tutta l'affettività è ormai sessualizzata » (*L'adolescence*, cit., c. 2, 2, pag. 43).

⁵⁹ Cfr. BIANCHI P. G., *Adolescenza*, cit., c. 5, 2, pag. 129-130.

⁶⁰ Come infatti sottolineano L. D. e A. CROW: « Yet childhood experience, environmental conditions, and cultural influences play major roles in determining the way in which, and the extent to which, an adolescent's overt behavior gives evidence of the functioning of his developing sex stimulated urges and drives » (*Adolescent Development and Adjustment*, New York - St. Louis - San Francisco - Toronto - London, 1965 ², p. 3, c. 9, pag. 229-230).

In termini dunque non rigidi né assoluti il discorso, che cercheremo di sviluppare brevemente, pur tentando, per quanto ci sarà possibile, di evitarne la frammentarietà, si propone di individuare con sufficiente precisione i criteri per determinare il momento nel quale cominciano ad essere presenti nell'uomo e nella donna i fondamenti sui quali può costruirsi la conoscenza, della quale possono quindi dirsi capaci, relativa all'atto costitutivo del matrimonio.

Con lo sviluppo dell' 'Io' ed il formarsi della personalità, l'adolescente comincia a scoprire ed a prendere coscienza di se stesso, mentre non manca anche di sentire, e talvolta in modo così acuto da tradursi in un profondo sentimento di solitudine, il problema delle relazioni con gli altri, nei confronti dei quali cerca di affermare una propria immagine, più specialmente tentando di conseguire poi una considerazione diversa da quella precedente di soggezione nei confronti degli adulti ⁶¹.

In un siffatto crogiolo la sessualità, « avant d'orienter vers l'autre et de pouvoir être intégrée à l'âge adulte dans la relation interpersonnelle consciente, dans son apparition première et élémentaire, est isolée dans l'individu. Elle est 'individualiste'. Avant de pousser vers autrui, elle éclot dans l'individu. L'adolescent découvre sa sexualité en même temps que son moi, dans une solitude trouble et une conscience qui affirme son autonomie et son indépendance en s'opposant au milieu » ⁶².

Così la sessualità, prima di apparire all'uomo ed alla donna quale strumento per instaurare tra loro quel dialogo così impegnativamente personale che è l'amore coniugale, verrà generalmente percepito come mezzo per il proprio piacere ⁶³, non raramente determinando allora lo sviluppo di quelle pratiche di autoero-

⁶¹ Cfr. ORAISON M., *Le mystère humain*, cit., 3, pag. 85-86 e specialmente CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 3, n. 1-2, e, n. 4-5, pag. 379-402, 432-455.

⁶² GOUST F., *Rencontre des adolescents*, cit., I, c., pag. 111, ma cfr. tutto il discorso svolto da questo illustre Autore alle pag. 111-113.

⁶³ Scrive a proposito del ragazzo F. GOUST: « Avant de le reconnaître pleinement comme instrument d'amour et de communication, le garçon appréhende son corps comme lieu et instrument de plaisir individuel, et plus électivement, dans ce corps, la sphère proprement genitale » (*Rencontre des adolescents*, cit., I, c., pag. 111).

tismo⁶⁴, la cui frequenza si è di fatto osservata, soprattutto in questo primo periodo dell'adolescenza, così singolarmente diffusa, più nei ragazzi che nelle ragazze, per le quali l'inizio del fenomeno biologico mestruale fa sì che la genitalità non venga per lo più considerata « spontanément comme lieu de joie et de relation, mais comme zone de peur, d'appréhension, de souffrance »⁶⁵.

D'altra parte in questo periodo caratterizzato così profondamente da questi atteggiamenti narcisistici⁶⁶, l' 'Io' non assorbe completamente, al di fuori di casi di natura evidentemente patologica, il bisogno di amare dell'individuo, che cercherà anche di stringere con persone, così del proprio come dell'altro sesso, delle relazioni per lo più alquanto ambivalenti o amorfe, sessualmente insoddisfacenti o incerte. Infatti, come ha osservato M. Debesse: « L'istinto sessuale, per cui la specie si perpetua, non acquista fin dal suo nascere il carattere imperioso e univoco che avrà più tardi ... Durante la pubertà, è esitante e sonnolento e ... l'ignoranza intorno al suo fine è manifesta. Occorrono parecchi anni perché possa affermarsi ed orientarsi definitivamente »⁶⁷.

⁶⁴ Come notava D.P. AUSUBEL: « Masturbation is the chief sexual outlet of early adolescence and shows a marked increase in incidence with the onset of puberty » (*Theory and Problems of Adolescent Development*, New York, 1954, p. 3, c. 13, pag. 407). Cfr inoltre su questo argomento ed anche più in genere sullo sviluppo psicosessuale dell'adolescente nel quale s'innesta: DEBESSE M., *L'adolescence*, cit., c. 2, 2, pag. 55-57; SEWARD H., *Sex and the Social*, cit., c. 12, pag. 193-197; HORROCKS J. E., *The Psychology of Adolescence, Behavior and Development*, Boston-New York-Chicago-Dallas-Atlanta-San Francisco, 1951, p. 2, c. 6, pag. 201-204; JERSILD A. T., *The Psychology of Adolescence*, New York, 1957, c. 12, pag. 238-241; BIANCHI P. G., *Adolescenza*, cit., c. 5, 2, pag. 131-132; GOUST F., *Rencontre des adolescents*, cit., 1. c., pag. 111-113; ROGERS D., *The Psychology of Adolescence*, New York, 1962, p. 2, c. 7, pag. 290-292; POWEL M., *The Psychology of Adolescence*, Indianapolis - New York, 1963, c. 7, pag. 230-231; von GAGERN F., *Die Zeit der geschlechtlichen Reifen*, Frankfurt, 1964⁵, p. 3, pag. 97-207; ORAISON M., *Le mystère humain*, cit., 3, pag. 88-92; ALSTEENS A., *La masturbation chez les adolescents*, Paris - Bruges, 1967; HURLUCK E., *Adolescent Development*, New York - St. Louis - San Francisco - Toronto - London - Sydney, 1967³, c. 14, pag. 572-573; CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 3, 3, pag. 406-420.

⁶⁵ GOUST F., *Rencontre des adolescents*, cit., 1. c., pag. 112.

⁶⁶ Cfr. STUART G., *Narcissus, a Psychological Study of Self-love*, London, 1954.

⁶⁷ DEBESSE M., *L'adolescence*, cit., c. 2, 2, pag. 54.

In questo periodo dunque nel quale la sessualità si esprime in un modo così fluttuante ed indeciso non sono rare, con ragazzi o ragazze dello stesso sesso, amicizie di natura, talvolta, squisitamente spirituale, determinate da identità di vedute e comprensione reciproca, ma tal'altra anche di indole più spiccatamente sensuale, quest'ultima manifestantesi in una ricerca, non infrequentemente gelosamente ossessiva, della compagnia dell'amico o dell'amica, causata da un bisogno emotivo complesso, non scevro dal condurre ad una ricerca pure di contatti fisici. Come sottolinea infatti l'Ausubel: « Transitory, 'social' homosexuality — as a manifestation of sexual deprivation rather than as a preferred sexual outlet — is much more widespread than is commonly believed. During early adolescence it involves approximately one-third of all males at the high-school educational level, and constitutes as high as seven per cent of the total sexual outlet »⁶⁸.

Tuttavia siffatti atteggiamenti favoriti in questo periodo dalla componente narcisista come da altri fattori, ed in particolare dalla segregazione sessuale così frequentemente praticata durante questa età, va valutata con molta prudenza. « Non si devono dunque giudicare — scrive Georges Cruchon — troppo frettolosamente omosessuali certi atti impudichi, soprattutto se compiuti alla presenza di molti compagni, giacché servono piuttosto a dimostrare la propria virilità ed a sfidare la vergogna, che a manifestare un desiderio sessuale; ciò nondimeno, ... queste tendenze che si manifestano fin dall'età precedente, dovrebbero normalmente retrocedere intorno ai 17 anni »⁶⁹.

⁶⁸ *Theory and Problems of Adolescent*, cit., p. 3, c. 13, pag. 407. Cfr. inoltre su questo fenomeno ed in genere sulla caratterizzazione psicosessuale nella quale si inserisce: DEBESSE M., *L'adolescence*, cit., c. 2, 2, pag. 52-57; SEWARD H., *Sex and the Social*, cit., c. 12, pag. 198-204; BOUTONIER J., *La crise de la sexualité à la puberté — l'éveil du coeur*, in, AA. VV., *Médecin et sexualité*, Paris, 1950, pag. 85-89; BIANCHI P. G., *Adolescenza*, cit., c. 5, 2, pag. 132-133; ROGERS D., *The Psychology of Adolescence*, cit., p. 2, c. 7, pag. 292-293; POWEL M., *The Psychology of Adolescence*, cit., c. 7, pag. 230-231; ORAISON M., *Le mystère humain*, cit., 3, pag. 69-100; HURLUCK E., *Adolescent Development*, cit., c. 14, pag. 573-574; CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 3, 3, pag. 421-426.

⁶⁹ *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 3, 3, pag. 425.

In un siffatto momento dell'evoluzione psicosessuale non sono quindi generalmente presenti quegli elementi che possono costituire un fondamento sicuro per un giudizio come quello necessario per l'atto costitutivo del matrimonio, a porre in essere il quale non possono dunque tali adolescenti, comunemente almeno, considerarsi capaci.

Lo sviluppo dell'adolescente si muove in un quadro particolarmente difficile. Con il superamento della crisi puberale, dopo un faticoso accrescimento fisico, l'adolescente, la cui personalità si viene sempre più completamente formando, si trova, o a dover affrontare un inserimento non certo facile nel mondo del lavoro con tutte le difficoltà provenienti dalle relazioni, in un siffatto ambito, con gli adulti già inseriti in esso, o, quando l'incontro con la vita propriamente lavorativa è rinviato a causa degli studi, è impegnato ad affrontare le prove scolastiche non certo semplici connesse con gli ultimi anni dell'insegnamento preuniversitario ⁷⁰.

Di fronte a tali difficoltà ne conseguono forti oscillazioni del comportamento così dei ragazzi come delle ragazze che facilmente si lasciano andare dalla gioia alla più sconsolata tristezza, dalla fiducia in se stessi alla più completa sfiducia, dalla socievolezza al più tenace ripiegamento su se stessi. Come osserva Georges Cruchon, tali adolescenti oscillano da un tipo di condotta all'altro, passano « da un estremo all'estremo opposto, senza sapersi fissare in un atteggiamento più ragionevole, più accomodante, ma che gli sembra troppo mediocre e banale per essere degno delle loro esigenze o ambizioni. Gli ripugna di cominciare da cose semplici, sforzi modesti e quotidiani che, a poco a poco potrebbero condurli a risultati più concreti. Come il nuotatore inesperto, che quanto più si agita tanto più affonda, anziché compiere gesti misurati e costanti, essi 'annegano' nelle loro complicazioni, e possono arrivare a liberazioni violente con l'intenzione, o meglio il bisogno, di punirsi » ⁷¹.

Di qui anche la necessità di cercare nell'alleanza con gli altri, nella forza del numero, quella sicurezza che l'adolescente non

⁷⁰ Cfr. per esempio il quadro che brevemente ma molto incisivamente di tali difficoltà tratteggia il CRUCHON (*Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 2, pag. 475-477).

⁷¹ CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 2, pag. 479.

possiede ancora da solo per potersi imporre agli altri quale è o pensa di essere ⁷².

L'ambiente di gruppo nel quale si svolge la vita dell'adolescente non può non influenzare quei rapporti eterosessuali che con il formarsi della personalità si pongono con un interesse crescente e sempre più preciso. Scrive M. Powel: « However, peer-group approval is always involved in going steady. A boy may seek to go out only with girls whom the group considers physically attractive. He may, in fact, not attempt to date a girl whom he actually likes because the peer-group thinks her unattractive » ⁷³.

D'altra parte il gruppo non manca di influenzare, talora molto profondamente, le stesse forme del comportamento eterosessuale degli adolescenti. Come sottolinea D.P. Ausubel: « The participation of girls in petting relationships is frequently predicated upon such factors as fear of unpopularity, desire to please their partners, and insufficient courage to act contrary to group norms and expectations » ⁷⁴.

Questa come del resto anche altre manifestazioni sessuali ⁷⁵ tra adolescenti di sesso diverso che possono giungere anche fino al rapporto carnale completo, dimostrano un orientamento nei rapporti eterosessuali gradualmente sempre più determinato e preciso, ma ancora immaturo. Come è stato notato: « The young person is in love with love itself and, because of his emotionalised state, is unable to evaluate correctly his own behavior or the behavior of the other person. Flirtations are engaged in as a kind of release of the emotions within him. If the flirtations behavior is responded to either seriously or as a game, the young

⁷² Cfr. HOFSTAETTER P., *Gruppendynamik*, Hamburg, 1957; COLEMAN J. - JONESTONE J. - JONASSOHN K., *The Adolescent Society: the Social Life of the Teen-ager and its Impact on Education*, New York, 1961; LUTTE G., *L'adolescente e il suo gruppo*, Zurich, 1964.

⁷³ *The Psychology of Adolescence*, cit., c. 7, pag. 224.

⁷⁴ *Theory and Problems of Adolescence*, cit., p. 3, c. 13, pag. 410.

⁷⁵ Cfr. JERSILD A. T., *The Psychology of Adolescence*, cit., c. 12, pag. 246-248; HORROCKS J. E., *The Psychology of Adolescence*, cit., p. 2, c. 6, pag. 199-201; POWEL M., *The Psychology of Adolescence*, cit., c. 7, pag. 231; HURLUCK E., *Adolescent Development*, cit., c. 14, pag. 554-558; CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 4, pag. 511-514.

person may become so stirred that he loses intelligent control of himself and, as a result, may suffer great unhappiness or disappointment »⁷⁶.

Queste relazioni sono spesso determinate dall'ideale del momento, talvolta suggerito dagli stessi massmedia⁷⁷, e romanticamente⁷⁸ trasferito dall'adolescente nell'altra persona, in tal modo idealizzata e quasi diventata un prolungamento di se stesso⁷⁹, non raramente dissociando⁸⁰, specie nei maschi, tale tipizzazione da ogni contaminazione di piacere più propriamente carnale, trasferito allora in un individuo diverso. Né manca talvolta la ricerca uni-

⁷⁶ CROW L. D. - CROW A., *Adolescent Development*, cit., p. 4, c. 17, pag. 495-496. Cfr. su questo amore dell'amore per esempio le pagine che vi ha dedicato T. GOVIN DECARIE (*De l'adolescence à la maturité - Causeries de Radio-Collège* (1953-1954), Montreal-Paris, 1955, c. 8, pag. 79-87).

E del resto AGOSTINO nelle sue *Confessionum libri tredecim* aveva descritto questo confuso stato proprio dell'adolescenza in modo davvero esemplare: « Nondum amabam et amare amabam et secretiore indigentiam oderam me minus indigentem. Quaerebam quid amare, amans amare, et oderam securitatem et viam sine muscipulis, quoniam famis mihi erat intus ab interiore cibo, te ipso, Deus meus, et ea fame non esuriebam, sed eram sine desiderio alimentorum incorruptibilium, non quia plenus eis eram, sed quo inanius, fastidiosior. Et ideo non bene valebat anima mea et ulcerosa proicebat se foras, miserabiliter scalpi avida contactu sensibilium. Sed si non haberent animam, non utique amarentur. Amare et amari dulce mihi erat magis, si et amantis corpore fruerer » (3, 1: P. L., 32, 683).

⁷⁷ Sottolinea a questo proposito E. HURLOCK: « There are stereotypes of the "perfect" wife and the "perfect" husband. Through the mass-media, adolescent boys and girls become thoroughly familiar with these stereotypes. They then expect the person they marry to conform to them » (*Adolescent Development*, cit., c. 13, pag. 530).

⁷⁸ Assai frequentemente un tale atteggiamento incide profondamente nella condotta eterosessuale degli adolescenti: « The tendency to see the loved one and the marital state through rose-tinted glasses is characteristic of love in all cultures. In the American culture this tendency has been lightened by the influence of mass media of communication. This "romantic complex" is so all-pervasive that it characterizes the adolescent's whole outlook on his relationship with the loved one » (HURLOCK E., *Adolescent Development*, cit., c. 13, pag. 530).

⁷⁹ Cfr. GOUST F., *Rencontre des adolescents*, cit., 1. c., pag. 114.

⁸⁰ Cfr. DEBESSE M., *L'adolescence*, cit., c. 2, 2, pag. 57-59; GOUST F., *Rencontre des Adolescents*, cit., 1. c., pag. 114-115.

camente del proprio piacere in un altro individuo allora generalmente sentito in tal modo quasi come un oggetto⁸¹.

Tutti questi rapporti sessuali risentono comunque generalmente della profonda instabilità e varietà che contrassegna questo periodo dello sviluppo dell'adolescente, caratterizzandosi per la loro precarietà e provvisorietà⁸².

Con il maturarsi tuttavia della personalità, in una visione ormai completamente acquisita del mondo esteriore⁸³, attraverso un superamento di quelle posizioni egocentriche e narcisistiche, che avevano contrassegnato la fase iniziale dell'adolescenza, il ragazzo divenuto adulto, come pone in luce il Cruchon, « sa tener conto degli altri. Si tratta di una disposizione di spirito, di cuore, di volontà, difficile da acquistare; è il contrario dell'egoismo ma anche di una soggezione troppo facile alla volontà del guppo, della rinuncia ad essere se stessi ed a far prevalere, con mezzi pacifici, ciò che, dopo aver riflettuto, ci sembra, in coscienza, il meglio per noi stessi e per la società cui apparteniamo. Tener conto degli altri vuol dire rispettarne la libertà senza rinunciare alla-

⁸¹ Cfr. ORAISON M., *Le mystère humain*, cit., 3, pag. 92-93. Ed un sif fatto piacere, appena soddisfatto, subito si placa, per ridestarsi tosto più inquieto in una diversa direzione accarezzando le lusinghe di sensazioni nuove per loro natura altrettanto effimere. Con profonda intuizione psicologica del resto già MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA aveva scritto: « El amor en los mozos por a mayor parte no lo es, sino apetito, el cual como tiene por último fin el deleite, en llegando á alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás aquello que parecia amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no le puso á lo que es verdadero amor » (*El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, p. 1, c. 24).

⁸² Cfr. CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 4, pag. 511-514. D'altra parte — e questo non può non confermarne un tale carattere non duraturo — è stato osservato, attraverso un esame dei motivi che spingono alle relazioni eterosessuali tra adolescenti, come « aucun des motifs évoqués par l'un comme par l'autre sexe ne fait allusion à un vrai et profond besoin dû à un instinct sexuel impératif. Ce sont donc les stimulations psychologiques d'ordre social qui poussent les adolescents aux relations hétérosexuelles et non pas des stimulations biologiques et instinctives comme on pourrait le croire et comme certains le pensent à tort » (ORIGLIA D. - OUIL-LON H., *L'adolescent*, cit., c. 6, pag. 112, ma cfr. in genere tutto il discorso svolto alle pagine 111-115).

⁸³ Cfr. CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 5, pag. 518.

nostra; ma non significa nemmeno constatare una divergenza per prendere atto di una disunione, come in una separazione o un divorzio, bensì, di fronte ad una tale constatazione, cercare di comprendere l'altro o gli altri, con l'intenzione di entrare nel loro punto di vista e di tenerne conto in tutta la misura in cui tale punto di vista è legittimo e desiderabile per il gruppo »⁸⁴.

Capace dunque di imporsi a se stesso prendendo in considerazione l'altro e gli altri per quello che sono in se stessi, non più in funzione unicamente del proprio 'Io', l'adolescente ha raggiunto un equilibrio che gli permette di superare le difficoltà e gli insuccessi della vita, ponendolo in grado di adattarsi con una certa duttilità al mutare delle situazioni⁸⁵, e soprattutto di assumersi personalmente le proprie responsabilità⁸⁶.

In un siffatto contesto anche le relazioni eterosessuali assumono comunemente un caratteristico fondamento personalistico arricchendosi di profondi significati umani che porteranno così il ragazzo come la ragazza a dare un rilievo sempre più forte agli aspetti interiori e spirituali della sessualità umana.

L'adolescente infatti percepisce, come scrive Marc Oraison, « l'autre comme un sujet-avec-qui la relation d'existence est profondément désirable, et l'acte sexuel se situe dans un sens d'achèvement et d'expression d'un monde beaucoup plus vaste que lui, au lieu d'être une détente ou une jouissance immédiatement désirée en elles-mêmes. L'érotisme prend sa signification expressive d'une relation profonde de personne à personne et n'effleure plus que faiblement indépendamment de cette relation »⁸⁷.

⁸⁴ *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 6, pag. 533.

⁸⁵ Cfr. CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 6, pag. 535.

⁸⁶ Cfr. CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 6, pag. 534.

⁸⁷ *Le mystère humain*, cit., 3, pag. 93-94. In tal modo anche quella precarietà che caratterizzava le relazioni eterosessuali viene via via scomparendo. « As dating — osserva al riguardo l'AUSUBEL — becomes increasingly oriented toward mating needs, these relationships necessarily become less casual » (*Adolescent development*, cit., p. 3, c. 13, pag. 424). Anche l'interesse reciproco viene ormai attirato da fattori che caratterizzano la personalità stessa. Così per esempio è stato notato come il ragazzo e la ragazza « are particularly concerned about such personality traits as dependability and emotional maturity » (POWEL M., *The Psychology of Adolescence*, cit., c. 7, pag. 235). È infatti necessario « per superare lo stadio

Certamente non è facile determinare il momento nel quale si attua questo profondo mutamento nelle relazioni eterosessuali dell'adolescente. Né d'altra parte è possibile farlo in termini troppo assoluti, per la molteplicità dei fattori che possono influire su un siffatto sviluppo psicosessuale.

Tuttavia ci sembrerebbe che si possa ritenere con sufficiente sicurezza⁸⁸ come una tale trasformazione nelle relazioni eterosessuali debba collocarsi comunemente non nella fase iniziale dell'adolescenza, ma nel suo periodo terminale.

Solamente in questo momento, diventando presente con forza sempre crescente la consapevolezza delle virtù che costituiscono la dignità umana, l'adolescente comincerà a stimarle così nella propria persona, come anche negli altri. Ma « come apprezzarle per sé — sottolinea Georges Cruchon — se non si è già arrivati all'età in cui si elabora il sistema dei valori supremi, cioè tra i 17 e i 25 anni, quando si comprende meglio che la vita non può essere

dell'unione passeggera, che le relazioni con la persona prescelta non siano motivate unicamente, o prevalentemente, dalle sue attrattive esteriori, dal suo "tipo" di bellezza, dal suo potere di seduzione — tutte qualità che si possono incontrare ad un grado più alto in un'altra persona, per la quale si abbandona allora il flirt precedente senza darsi pensiero delle conseguenze — ma dalle virtù permanenti che costituiscono la dignità della persona umana e del vero matrimonio » (CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 4, pag. 514, ma cfr. l'intero discorso svolto alle pagine 514-516).

⁸⁸ Tale sembra infatti essere il risultato al quale conducono le varie indagini svolte al riguardo. Cfr. per esempio: MIDALI C., *La crisi puberale*, Milano, 1938, c. 4, pag. 71-80; DEBESSE M., *L'adolescence*, cit., c. 2, 2, pag. 39-62; SEWARD G. H., *Sex and the Social*, cit., c. 12, pag. 184-214; BOUTONIER J., *La crise de la sexualité*, cit., 1.c., pag. 79-101; HORROCKS J. E., *The Psychology of Adolescence*, cit., p. 2, c. 6, pag. 165-208; AUSUBEL D. P., *Theory and Problems of Adolescent*, cit., p. 3, c. 13, pag. 390-428; JERSILD A. T., *The Psychology of Adolescence*, cit., c. 12, pag. 237-256; BIANCHI P. G., *Adolescenza*, cit., c. 5, pag. 127-146; GOUST F., *Rencontre des adolescents*, cit., 1.c., pag. 109-116; ROGERS D., *The Psychology of Adolescence*, cit., p. 2, c. 7, pag. 267-295; POWEL M., *The Psychology of Adolescence*, cit., c. 7, pag. 216-246; ORIGLIA D. - OUILION H., *L'adolescent*, cit., c. 6, pag. 101-132; CROW L. D. - CROW A., *Adolescent Development*, cit., p. 3, c. 9, pag. 227-255; ORAISON M., *Le mystère humain*, cit., 3, pag. 69-100; HURLOCK E., *Adolescent Development*, cit., c. 13, pag. 500-543; SANTORI G., *Compendio di sessuologia*, cit., p. 1, pag. 205-219; CRUCHON G., *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 4, pag. 506-516.

costruita soltanto sul piacere, e non può esservi equilibrio né soddisfazione permanente che in un sufficiente controllo degli istinti, che conduce alla vera stima di sé e fa meritare quella degli altri? Così l'ideale morale e religioso, che porta al rispetto della persona altrui, come anche di sé, e a preferire le esigenze spirituali al piacere, è la condizione sia di una piena integrazione della propria personalità che di un'unione durevole con un partner sessuale»⁸⁰. Come già accennavamo poco più sopra a proposito della dottrina del peccato mortale — e quel discorso potrebbe qui ripetersi integralmente — se l'esperienza sensibile non offre all'intelletto una rappresentazione sicura del dato esteriore, l'intelletto non potrà conoscere rettamente, secondo quanto abbiamo cercato di chiarire più sopra.

Del resto si fisserebbe in tal modo una capacità intellettuale che si raggiunge in un'età che già Tommaso d'Aquino, riferendosi agli sponsali, aveva pensato dovesse essere maggiore di quella richiesta per commettere peccato mortale — infatti « maior autem rationis discretio requiritur ad providendum in futurum quam ad consentiendum in unum praesentem actum: et ideo ante potest homo peccare mortaliter quam possit se obligare ad aliquid futurum »⁸¹ — e nello stesso tempo fosse minore di quella normalmente richiesta per obbligarsi economicamente, poiché « in illis ad quae natura inclinatur, non exigitur tantus vigor rationis ad deliberandum, sicut in aliis; et ideo ante potest in matrimonium sufficienter deliberans consentire quam possit in contractibus aliis res suas sine tutore pertractare »⁸².

⁸⁰ *Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 4, 4, pag. 514. Il SANTORI per parte sua sottolinea come solamente « nel periodo postpuberale, che si estende fin verso i 18 anni nella donna e può prolungarsi ancora per qualche anno nell'uomo, la trasformazione si completa e l'attrattiva eterosessuale prende decisamente il sopravvento, mentre si delinea la personalità definitiva del soggetto, le cui funzioni sessuali acquistano il carattere della maturità » (*Compendio di sessuologia*, cit., p. 1, pag. 211).

⁸¹ *Commentum in quatuor libros Sententiarum*, cit., l. 4, d. 27, q. 2, a. 2, ad 2, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VII-2 cit., pag. 932.

⁸² *Commentum in quatuor libros Sententiarum*, cit., l. 4, d. 36, q. 1, a. 5, ad 1, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VII-2, cit., pag. 997. Cfr. in proposito KEATING J. R., *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, p. 2, a. 2, s. A, pag. 166-170. Queste espressioni dell'ANGELICO sono

La capacità di intendere dunque quel peculiare atto che è il matrimonio nel suo momento costitutivo deve situarsi alla fine dell'adolescenza così per l'uomo come per la donna.

Questo criterio tenendo conto della maggiore precocità femminile e delle variazioni socio-ambientali, che determinano una oscillazione nel periodo che contraddistingue l'adolescenza, ci pare soddisfacente al fine di individuare una regola che comunque non ci sembra per la sua stessa natura capace di troppa determinatezza.

Per quanto poi più specialmente si riferisce a quelle incertezze che altrimenti potrebbero sussistere a proposito dell'attitudine iniziale a contrarre matrimonio, queste potrebbero superarsi attraverso la determinazione di una norma, per sua natura sufficientemente elastica, che fissasse ad un'età convenientemente più elevata di quella attuale, in modo che sicuramente una tale capacità di intendere potesse dirsi salvaguardata, il termine per contrarre matrimonio, come d'altra parte non si è mancato di auspicare⁸³.

Del resto poi secondo un'affermazione del Gasparri, accolta anche dalla giurisprudenza rotale⁸⁴, il fondamento della norma

state generalmente fatte proprie dalla dottrina matrimoniale canonica ed insieme dalla giurisprudenza rotale. Cfr. così per esempio: JEMOLO C. A., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano, 1941, diritto sostantivo, c. 9, n. 46, pag. 124; D'AVACK P. A., *Cause di nullità e divorzio*, cit., s. I, c. 2, n. 5-6, pag. 129; BANK J., *Conubia canonica*, Romae - Friburgi Brig. - Barcinone, 1959, p. 3, c. 2, § 48, 3, B, I, pag. 345-346; REGATILLO E., *Ius sacramentarium*, Santander, 1960³, p. 2, t. 7, c. 5, a. 3, n. 1319, pag. 773; BERTOLA A., *Il matrimonio religioso nel diritto canonico e nell'ordinamento concordatario italiano*, Torino, 1966, p. 1, c. 8, n. 45, pag. 89; BRIDE A., *De matrimonio*, Roma, 1967-1968, pag. 202. Per la giurisprudenza rotale cfr. per esempio: c. Pinna, 4-8-1954, n. 2, in *S.R.R. dec.*, vol. 46 (1954), pag. 690; c. Lefebvre, 9-5-1959, n. 2, in *S.R.R. dec.*, vol. 51 (1959), pag. 245; c. Lefebvre, 7-4-1960, n. 2, in *S.R.R. dec.*, vol. 51 (1959), pag. 449; c. Lefebvre, 16-5-1961, n. 2, in *S.R.R. dec.*, vol. 53 (1961), pag. 228-229; c. Fiore, 4-4-1966, in *Monitor ecclesiasticus*, 92 (1967), pag. 431.

⁸³ Cfr. *infra* note 107-108.

⁸⁴ Cfr. per esempio: c. Mattioli, 6-11-1956, n. 2, in *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 874-875; c. Doheny, 10-12-1956, n. 2, in *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 948; c. Felici, 3-12-1957, n. 3, in *S.R.R. dec.*, vol. 49 (1957),

sancita dal can. 1067 C.I.C. deve porsi in relazione alla capacità di intendere e di volere, che già in quel tempo sembrava difficile poter collocare senz'altro al raggiungimento della pubertà: « Post pubertatem non praesumitur partes ignorare matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad filios procreandos, quod iure naturae sufficit ad matrimonialem consensum (can. 1082); sed nihilominus Ecclesia iure meritoque maiorem aetatem exigit pro matrimonii validitate, quia mentis discretio necessaria, si ante hanc aetatem habetur, debilis est »⁹⁴.

E forse oggi che la scienza permette una migliore e più profonda consapevolezza dell'esperienza sensibile sulla quale l'uomo costruisce, come si è detto, la propria conoscenza, sarebbe da ritenere che quegli stessi limiti sanciti dal can. 1067 § 1 C.I.C. — e che la stessa giurisprudenza rotale, alla sua sensibilità va il merito principale dell'odierna costruzione canonistica del concetto di capacità di intendere e di volere, ha fatto propria in non pochi suoi giudicati⁹⁵, superando così per parte sua in qualche modo il

pag. 788-789; c. Pinna, 21-3-1959, n. 3, in, *S.R.R. dec.*, vol. 51 (1959), pag. 174-175; c. Fagiolo, 15-3-1968, in, *Il diritto ecclesiastico*, 79-2 (1968), pag. 265.

⁹⁴ *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. I, Romae, 1932², c. 3, s. 2, a. 2, § 1, n. 493, pag. 291.

⁹⁵ Così per esempio può leggersi in una sentenza rotale del 7-10-1965, c. Mattioli, come occorre indagare « potius de discretione et prudentia in perpendendo, in exigendo, et in agendo: eo quidem possidenda et exercenda, pro validi consensus coniugalis emissionem, qualis habitualiter non invenitur in pueris, imo nec in impuberibus, et qualis etiam deficit, vel saltem praesumi non debet, in iis qui, etiamsi limites pubertatis superaverunt, tamen canonicam, pro validis ineundis nuptiis, aetatem adhuc non tetigerunt » (in, *Monitor ecclesiasticus*, 91 (1966), pag. 656-657). Cfr. inoltre per esempio: c. Doheny, 10-12-1956, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 948; c. Pinna, 21-3-1959, n. 3, in, *S.R.R. dec.*, vol. 51 (1959), pag. 174-175; c. Le-febvre, 6-7-1967, n. 3, in, *Monitor ecclesiasticus*, 92 (1967), pag. 593. Sull'evoluzione della giurisprudenza rotale al riguardo cfr. KEATING J. R., *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, p. 1, a. 1, pag. 110-123; KEATING J. R., *The Legal Test of Marital Insanity*, in, *Studia canonica*, 1 (1967), pag. 21-36. Cfr. anche le rassegne giurisprudenziali di E. CASTAÑEDA DELGADO (*Nulidad por vicio de consentimiento*, in, AA. VV., *Las causas matrimoniales, trabajos de la cuarta semana de derecho canónico celebrada en el Monasterio de N. S. de Montserrat*, Salamanca, 1953, pag. 491-535) e di

criterio della pubertà — che quegli stessi limiti, dicevamo, intesi come capacità minima di intendere il matrimonio nel suo momento costitutivo, vengano ulteriormente aumentati. Un siffatto maggiore limite rispecchierebbe meglio, secondo le conoscenze attuali, la maturità intellettuale necessaria per contrarre matrimonio, non essendo l'uomo capace, almeno ordinariamente, di conoscere quel singolare atto d'amore che è il matrimonio nel suo momento costitutivo, se non nell'ultimo periodo della sua adolescenza.

Un'ulteriore conferma poi in favore di una capacità di intendere corrispondente a quella che si raggiunge nell'età alla quale poco sopra accennavamo, può ricavarsi anche dalle legislazioni matrimoniali⁹⁶, costituendo così un argomento che, considerando

A. RAVÀ (*Il defectus discretionis iudicii come causa di nullità del matrimonio nella giurisprudenza rotale*, in, *Il diritto ecclesiastico*, 68-2 (1957), pag. 345-489).

⁹⁶ Essendo i limiti di età nelle diverse legislazioni civili sanciti sicuramente principalmente al fine di garantire il raggiungimento da parte dei nubendi di una sufficiente capacità di intendere e di volere, salvaguardando al tempo stesso l'esigenza di non protrarre più del necessario un termine che altrimenti potrebbe costituire un intollerabile ostacolo all'esercizio di un diritto, che la coscienza generale ancora annovera tra i più fondamentali della persona umana, si può ritenere la tendenza generale riscontrabile in tali legislazioni come una circostanza non del tutto trascurabile al fine di una corretta valutazione di quello che può considerarsi attraverso l'età l'indice minimo di capacità di intendere e di volere necessario per contrarre un valido matrimonio.

Tanto più che lo stesso legislatore canonico nel § 2 del can. 1067 C.I.C. ha mostrato di prendere in considerazione a tal fine quelle consuetudini locali che trovano nelle varie legislazioni la loro maggiore consacrazione. Dopo essersi soffermato a considerare la statuizione del can. 1082 § 2 C.I.C. il GASPARRI nota in proposito: « Ecclesia iure meritoque maiorem aetatem exigit pro matrimonii validitate, quia mentis discretio necessaria, si ante hanc aetatem habetur, debilis est, et matrimonii usus sanitati et parentum et filiorum valde nocere solet. Hinc leges civiles proveciorem aetatem exigere solent pro matrimonio, et Ecclesia rel. can. 1067 addidit § 2, monens animarum pastores ut curent iuvenes a matrimonio avertere ante aetatem qua, secundum regionis receptos mores, matrimonia celebrari solent » (*Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., vol. I, cit., c. 3, s. 2, a. 2, § 1, n. 493, pag. 291-292).

L'art. 84 del Codice Civile Italiano sancisce gli stessi limiti stabiliti dalla *Codex Iuris Canonici*. Ma, come avverte C. GANGI, « è stato appunto per mettere d'accordo il nostro diritto civile con il diritto canonico, su que-

sto punto, che la L. 27 Maggio 1929, n. 847 prima, e poi il nuovo codice civile hanno fissato lo stesso limite d'età » (*Il matrimonio*, Milano, 1953², c. 4, 3, A, h., n. 52, pag. 83). D'altra parte il precedente codice civile italiano del 1865 fissava nell'art. 55 a 18 anni per l'uomo e 15 per la donna l'età minima per contrarre matrimonio (riducibili con dispensa regia rispettivamente fino a 14 ed a 12 anni a norma dell'art. 68 dello stesso codice civile).

La disposizione introdotta successivamente dal legislatore italiano non ha mancato del resto di suscitare in dottrina le più gravi perplessità: « Nessun dubbio, scriveva A. C. JEMOLO, che gli sposi di 16-14 anni non appaiono i più idonei per comprendere ed attuare i complessi obblighi che porta con sé il matrimonio, i sacrifici che esigono la paternità e la maternità, per potere stringere il legame consci di assumere degli impegni che dovranno durare quanto la vita: soprattutto nell'interesse dei figli, cui lo Stato con la sua legislazione deve assicurare — per quanto può — condizioni migliori di educazione fin dai più teneri anni, sembra da riprovare una disposizione che rende possibile avere dei genitori in età assolutamente immatura » (*Il matrimonio*, in, *Trattato di diritto civile italiano* redatto da diversi giuriconsulti sotto la direzione di Filippo Vassalli, vol. III-1-1, Torino, 1957³, t. 1, c. 1, s. 5, n. 22, pag. 76).

Lo stesso limite di 16 anni di età per l'uomo e di 14 anni per la donna può trovarsi sancito anche nell'ordinamento giuridico di alcune nazioni soprattutto latino-americane. Così per esempio nelle legislazioni dell'Argentina (art. 14, legge 14 Dicembre 1954), della Bolivia (art. 88, legge matrimoniale dell'11 Ottobre 1911), del Guatemala (art. 81 del codice civile del 1 Luglio 1964), del Messico (art. 146 del codice civile del 30 Agosto 1928), del Venezuela (art. 46 del codice civile del 1 Ottobre 1942); e ancora nelle legislazioni delle Filippine (art. 80 del codice civile del 1 Gennaio 1950), dell'Indonesia (limitatamente al matrimonio religioso cristiano: art. 4 della legge 15 Febbraio 1933), del Portogallo (art. 1601 del codice civile del 25 Gennaio 1966), della Spagna (per il matrimonio religioso regolato dal diritto canonico e quindi disciplinato, per quanto concerne l'età, dal can. 1067 C.I.C.; bisogna osservare che tale matrimonio a norma dell'art. 42 del codice civile del 24 Luglio 1889, modificato con legge 24 Aprile 1958 è obbligatorio quando ambedue o uno dei contraenti professano la religione cattolica), di alcuni Stati degli U.S.A. (Iowa, New York, Texas, Utah, Vermont; cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo, celebrazione - nullità e scioglimento del vincolo*, Padova, 1970, p. 2, pag. 484, n. 14. Da questa opera abbiamo attinto inoltre molto della documentazione di questa nota).

Occorre poi ricordare, oltre a questi Paesi le cui legislazioni sono state influenzate dal diritto canonico, qualche caso, che può considerarsi tuttavia eccezionale, nel quale è stabilita un'età inferiore a quella prevista dallo stesso can. 1067 C.I.C. Così in India, limitatamente al solo matrimonio mussulmano, che non è concepito come unione consensuale, è prevista un'età di 12 anni per l'uomo e di 9 anni per la donna (matrimonio con-

tratto da un curatore matrimoniale, a norma del diritto islamico della scuola hanifita dei Sunniti, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 273); ancora nelle legislazioni di alcune province del Canada (e precisamente nel New Brunswick, nel Newfoundland, nel Quebec, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 119, n. 2); in alcuni Stati degli U.S.A. (Kansas, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14), nella Spagna (per il matrimonio civile, art. 83 del codice civile del 24 luglio 1889, modificato con legge 24 Aprile 1958) è stabilita un'età di 14 anni per l'uomo e di 12 anni per la donna; inoltre nell'ordinamento di uno Stato degli U.S.A. (New Hampshire, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14), è sancita l'età di 14 anni per l'uomo e di 13 per la donna, mentre in quello di una provincia del Canada (Saskatchewan, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 119, n. 2) e di alcuni Stati degli U.S.A. (Idaho, Missouri, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14) è prestabilita l'età di 15 anni tanto per l'uomo come per l'altro sesso; ed infine nell'ordinamento giuridico indiano, relativamente al matrimonio cristiano per gli indigeni, è fissata l'età di 16 anni per l'uomo e di 13 anni per la donna (Section. 60, del Christian Marriage Act del 1872-1951).

Nelle altre legislazioni civili invece troviamo prescritti limiti d'età superiori a quelli sanciti nel can. 1067 § 1 C.I.C.

Così per esempio è disposta un'età di 16 anni per entrambi i sessi nella legislazione inglese (cfr. sect. 2 del Matrimonial Causes Act, 1949), in quella di alcune province canadesi (Alberta, British Columbia, Manitoba, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 119, n. 2) ed infine in quella di taluni Stati degli U.S.A. (Connecticut, North Carolina, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14).

È stabilita l'età di 17 anni per l'uomo e di 14 per la donna nell'ordinamento della Cambogia (art. 116 del codice civile del 20 Febbraio 1920), del Madagascar (art. 3 della legge sul matrimonio e sul divorzio del 1 Gennaio 1963), di alcuni Stati degli U.S.A. (Alabama, Georgia, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14).

È sanzionata l'età di 17 anni per l'uomo di 15 per la donna nelle legislazioni di uno Stato degli U.S.A. (Mississippi, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14), della Thailandia (art. 1445 del codice civile commerciale del 1934), della Turchia (legge del 5 Giugno 1938; questa legge modificò il limite d'età che l'art. 88 del codice civile del 4 Aprile 1926 aveva prefissato a 18 anni per l'uomo ed a 17 per la donna).

Nella legislazione greca è deliberata invece un'età di 18 anni per l'uomo e di 14 anni per la donna (art. 1350 del codice civile del 23 Febbraio 1946).

18 anni per l'uomo e 15 per la donna è l'età stabilita negli ordinamenti del Belgio (art. 144 del codice civile, che è tuttora, pur con talune modifiche, quello napoleonico del 1804), della Francia (art. 144 del codice civile che è quello napoleonico del 1803 con i successivi cambiamenti), del Lus-

semburgo (art. 144 del codice civile che è quello napoleonico del 1803-1807) in Europa, della Repubblica Dominicana (art. 56 della legge sullo stato delle persone del 17 Luglio 1944), di Haiti (art. 133 del codice civile del 27 Marzo 1825), di alcuni Stati degli U.S.A. (North Dakota, Virginia, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14) in America, dell'Etiopia (art. 581 del codice civile del 5 Maggio 1960), del Marocco (art. 8 della legge sullo statuto personale del 22 Novembre 1957) in Africa; dell'India (relativamente al matrimonio tra due Indù: Sect. 5, dell'Hindu Marriage Act del 18 Maggio 1955), dell'Iran (art. 1041 del codice civile del 1928-1935) in Asia.

È disposta invece l'età di 18 anni per l'uomo e di 16 per la donna nella legislazione di molti Stati come ad esempio in quella dell'Albania (art. 8 del codice familiare del 23 Giugno 1965), dei Paesi Bassi (art. 1, t. 5, c. 1, del codice civile del 1958) in Europa; dell'Algeria (art. 1 legge Khemisti-Stefanini del 25 Giugno 1963), dell'Egitto (art. 34 del codice sullo statuto personale del 1875), della Repubblica Sudafricana (art. 26 The Marriage Act del 1961) in Africa; della Corea del Sud (art. 807 del codice civile del 15 Gennaio 1962), del Giappone (art. 731 del codice civile del 22 Dicembre 1947), dell'Indonesia (per il matrimonio di persone straniere: art. 29 del codice civile del 30 Aprile 1847), del Pakistan (Sect. 2 dello Special Marriage Act del 1872), del Taiwan (§ 980 del codice civile del 1929-1931) in Asia; del Brasile (art. 183 del codice civile del 1 Gennaio 1916), di molti Stati degli U.S.A. (Arkansas, California, Delaware, Columbia, Florida, Haway, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Nevada, Michigan, Montana, Nebraska, New Mexico, Ohio, Oklahoma, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14) in America; dell'Australia (sect. 11 del Marriage Act del 1961) in Oceania.

È prestabilita l'età di 18 anni per l'uomo e 17 anni per la donna nell'ordinamento giuridico della Finlandia (§ 2 della legge matrimoniale del 22 Novembre 1929), di Israele (legge sull'età matrimoniale del 1 Agosto 1950).

Molti Paesi soprattutto dell'Est Europeo hanno disposto un'età di 18 anni così per l'uomo come per la donna: Bulgaria (art. 8 del codice di famiglia del 15 Marzo 1968), Cecoslovacchia (§ 13 della legge sulla famiglia del 4 Dicembre 1963), Repubblica Democratica Socialista Tedesca (§ 5 del codice della famiglia del 20 Dicembre 1965), Jugoslavia (art. 21 della legge fondamentale sul matrimonio del 3 Aprile 1946), Romania (art. 4 della legge sulla famiglia del 29 Dicembre 1953), Ungheria (§ 10 della legge sul matrimonio e la famiglia del 6 Giugno 1952), U.R.S.S. (salvo che nella legislazione delle singole Repubbliche non si preveda una età inferiore, che comunque non potrà superare il limite dei 16 anni di età per entrambi i sessi, art. 10 della legge fondamentale dell'U.R.S.S. e delle Repubbliche Unite sul matrimonio e sulla famiglia dell'1 Settembre 1968), ed inoltre Ecuador (art. 99 del codice civile del 7 Luglio 1869) e India (limitatamente al matrimonio cristiano dei non indigeni: sect. 60 del Christian Marriage Act del 1872-1951).

la peculiare natura dell'istituto matrimoniale, ci pare non del tutto disprezzabile.

Si tratta comunque, come si è detto, di un criterio di carattere generale suscettibile di eccezioni, anche di notevole consistenza, sia di natura individuale, come sempre può accadere, sia di natura territoriale⁹⁷, ma tali da non inficiarne la validità generale⁹⁸.

Mentre poi nella legislazione di uno Stato degli U.S.A. è determinata un'età di 19 anni per l'uomo e 18 per la donna (Alaska, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14) in quella della Tunisia è sancita l'età di 20 anni per l'uomo e 17 per la donna (art. 5 della legge sullo statuto personale del 1 Gennaio 1957).

Altri ordinamenti prevedono l'età di 20 anni per l'uomo e 18 per la donna. Così quello della Cina (art. 4 della legge matrimoniale del 1 Maggio 1950), della Costa d'Avorio (art. 1 della legge matrimoniale del 7 Ottobre 1964), della Norvegia (§ 1 della legge del 31 Maggio 1918), della Svizzera (art. 96 del codice civile del 10 Dicembre 1907).

Altri ordinamenti ancora statuiscano l'età di 21 anni per l'uomo e 16 per la donna. Così quello dell'Austria (§ 1 della legge matrimoniale del 6 Luglio 1938), della Repubblica Federale Tedesca (art. 1 della legge 20 Febbraio 1946), del Peru (art. 8 del codice civile del 30 Agosto 1936).

In altre legislazioni è prevista l'età di 21 anni per l'uomo e 18 per la donna, come in quella della Danimarca (§ 6 della legge matrimoniale del 30 Giugno 1922), della Polonia (art. 10 del codice di famiglia e della tutela, legge 25 Febbraio 1965), della Svezia (art. 1 del cap. 2 della legge sul matrimonio dell'11 Giugno 1920), dell'India (limitatamente al solo matrimonio civile: cfr. lo Special Marriage Act del 9 Ottobre 1954), di uno Stato degli U.S.A. (Arizona, cfr. PRADER G., *Il matrimonio nel mondo*, cit., p. 2, pag. 484, n. 14).

La tendenza prevalente delle legislazioni civili può dirsi dunque quella di stabilire in via generale un limite d'età che per lo più coincide con il termine del periodo adolescenziale, salvo casi non molto numerosi nei quali viene previsto un limite inferiore o superiore. Anche questa indagine può quindi offrire un'ulteriore conferma dei risultati ai quali eravamo già pervenuti.

⁹⁷ Determinata da fattori esteriori, si ha infatti un notevole variare dello sviluppo sessuale naturale, che conseguentemente produce una corrispondente diversificazione nel dato che l'esperienza sensibile offre all'intelligenza. Così WERNZ F.X.-VIDAL P. — e qui il VIDAL non fa che riprendere quanto il WERNZ aveva già affermato nella sua opera (*Ius decretatum*, cit., vol. IV, cit., p. 4, s. 1, c. 3, t. 12, n. 311, nota 6, pag. 459) — scrivono che « pubertatem naturalem haberi diversissimo tempore in diversis regionibus: citius videlicet haberi in regionibus meridionalibus et calidis, tardius in septentrionalibus et frigidis; citius in urbibus quam

Per sostenere tuttavia una capacità di intendere che sia adeguata al matrimonio recentemente una celebre sentenza rotale, separando la fase acquisitiva del dato sensibile da quella del successivo giudizio, ha affermato che occorre distinguere nell'intelligenza umana « facultatem cognoscitivam, quae sistit in operatione abstractiva rei universalis ex particulari, seu in apprehensione simplici veri: et facultatem criticam, quae est vis iudicandi et ratiocinandi, seu affirmandi vel negandi aliquid de aliqua re, et iudicia una componendi ut novum iudicium inde logice dedu-

ruri, in hominibus deditis studio quam in iis qui vacant operibus manualibus » (*Ius canonicum auctore P. Francisco Xav. Wernz ad codicis normam exactum opera P. Petri Vidal*, tom. V, *Ius matrimoniale*, editio tertia a Philippo Aguirre recognita, Romae, 1946², p. 2, c. 6, n. 209, pag. 248). Cfr. in tal senso ancora per esempio: REGATILLO E., *Ius sacramentarium*, cit., p. 2, t. 7, c. 4, a. 1, n. 1248, pag. 724.

Si è tuttavia più recentemente osservato dal CRUCHON (*Psychologie pédagogique*, cit., p. 2, c. 1, 4, pag. 299): « Il clima, caldo o freddo, è stato lungamente considerato un importante fattore della precocità o del ritardo sessuale; ma indagini più precise arrivano a volte a risultati opposti alle aspettative... Possiamo così concludere che all'interno del fattore alimentare e culturale (a proposito dei quali cfr. *ibidem*, pag. 297-299) si iscrive, come causa secondaria, il clima; analogamente al fatto che le prime mestruazioni si verificano più spesso nelle stagioni temperate o calde, che durante l'inverno ».

⁹⁸ Intendiamo dire che la capacità di intendere necessaria per poter contrarre matrimonio deve essere quella che si raggiunge allorché l'esperienza sensibile è in grado di sottoporre al giudizio intellettuale una retta percezione dell'aspetto sessuale umano, in tutta la complessità nella quale questo diventa oggetto della reciproca donazione tra i contraenti, che è l'amore coniugale nel suo momento costitutivo.

L'attuale migliore consapevolezza scientifica del processo conoscitivo sensibile della sessualità umana ci induce a credere che questo, almeno nella nostra epoca, raggiunga uno stadio di sufficiente rettitudine in ordine ad un matrimonio da contrarre soltanto in un periodo di tempo successivo rispetto a quello finora stimato occorrente dalla canonistica. Più in particolare — e la giurisprudenza rotale ci pare avviata in questa direzione, cfr. *supra*, nota 95 — pensiamo che debba farsi riferimento a quella *discretio iudicii* che si attinge, almeno normalmente, nella fase terminale, anziché in quella iniziale, dell'adolescenza. Soltanto ad una siffatta età crediamo che l'uomo e la donna abbiano una conoscenza, nel senso che sopra abbiano cercato di determinare — e quindi sia per quanto concerne l'esperienza sensibile che per quanto riguarda la capacità di giudizio — sufficiente per poter contrarre matrimonio.

catur »⁹⁹. Ed ha quindi concluso con un ragionamento alquanto diverso da quello che siamo venuti sopra svolgendo che « facultas critica serius in homine apparet quam facultas cognoscitiva »¹⁰⁰.

A noi pare conformemente a quanto siamo venuti già sviluppando, che ciò che è soggetto ad una vera e propria evoluzione sia innanzitutto proprio l'esperienza sensibile. Con il progredire infatti dell'età si determina — e questo fin dai primi momenti di vita del neonato — una sempre migliore percezione del dato sensibile in relazione con l'affinamento di quelle facoltà sensoriali, sulle quali in verità influiscono una molteplicità di fattori, causando una peculiare dinamica evolutiva.

Ma questo dato sensibile, sia pure disposto in forma intelligibile e cioè universale, non costituisce in alcun modo una conoscenza umana, ma soltanto l'inizio di quel processo conoscitivo che si ha, come si è detto, attraverso un ritorno dell'intelletto su di un siffatto elemento, in modo che, come afferma l'Angelico, « secundum lumen intelligibile perficitur iudicium de apprehensis »¹⁰¹.

È evidente che un tale criterio deve, d'altra parte, tener conto di situazioni sia individuali che generali nelle quali una siffatta maturità si raggiunge in un periodo precedente. Non mancano certo nel diritto canonico gli istituti capaci di assicurare una tale flessibilità. Non vi è mai stato infatti, come osserva P. A. D'AVACK, « altro sistema normativo che abbia dimostrato altrettanta duttilità e pieghevolezza nelle sue applicazioni e che abbia saputo adeguarsi con maggiore sensibilità alle circostanze ed ai bisogni non solo dei tempi, dei luoghi e dei popoli più diversi, ma anche degli individui singoli stessi » (*Corso di diritto canonico*, vol. I, *Introduzione sistematica al diritto della Chiesa*, Milano, 1956, c. 5, n. 12, pag. 201).

⁹⁹ c. Felici, 3-12-1957, n. 3, in, *S.R.R. dec.*, vol. 49 (1957), pag. 788. Cfr. inoltre c. Sabattani, 24-2-1961, n. 4, in, *S.R.R. dec.*, vol. 53 (1961), pag. 118; c. Sabattani, 24-3-1961, n. 6, in, *S.R.R. dec.*, vol. 53 (1961), pag. 160; c. Anné, 25-11-1961, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 53 (1961), pag. 562; c. Lefebvre, 6-7-1967, n. 4, in, *Monitor ecclesiasticus*, 92 (1967), pag. 593; c. Pagiolo, 15-3-1968, n. 4, in, *Il diritto ecclesiastico*, 79-2 (1968), pag. 265-266.

¹⁰⁰ c. Felici, 3-12-1957, n. 3, in, *S.R.R. dec.*, vol. 49 (1957), pag. 788.

¹⁰¹ *Quaestiones disputatae de malo*, q. 16, a. 12, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VIII, cit., pag. 423. Conoscere infatti, non è, come si è detto, che attingere con l'intelletto, oltre l'essenza delle cose, l'essere. Il senso infatti non può conoscere « habitudinem conformitatis suae ad rem, sed solam rem apprehendit. Intellectus autem potest huiusmodi alti-

Alla normale dinamica della conoscenza sensitiva si accompagnerà d'altra parte un corrispondente sviluppo di quella più propriamente intellettuale. In realtà infatti quello noetico è un processo profondamente unitario, armonicamente tale anche nel suo sviluppo, che solo l'angustia della mente umana è costretta a scindere, per poterlo comprendere. Si avrà così per esempio che la conoscenza di un bambino dovrà ritenersi corrispondente ad una capacità di giudizio armonicamente adeguata alla sua esperienza sensibile.

Del resto ci parrebbe una incongruenza del tutto ingiustificata, essendo inutile, considerare possibile un'esperienza sensibile sproporzionata rispetto alla capacità di giudizio come si dovrebbe ammettere se si ritenesse che quest'ultima sopraggiunga nell'uomo in un momento successivo.

Come sopra si è cercato di chiarire, il momento intellettuale dell'agire umano, nel quale va compreso anche il matrimonio nel suo momento costitutivo, importa pure necessariamente un apprezzamento valutativo, del quale si è fatto cenno più in particolare in qual modo venga attinto dall'intelligenza umana e quale ne sia il peculiare oggetto.

A questo proposito può leggersi in una famosissima sentenza rotale, che diversi anni addietro ebbe ad occuparsi del problema, che « in non paucis iudiciis revera duplex functio cognoscitiva distingui potest et debet: altera mere repraesentativa seu *conceptualis*, altera ponderativa seu *aestimativa*; quae duplex functio maxime attenditur in iudiciis quae versantur circa 'agibilia', seu in iudiciis practicis. Cognitio mere conceptualis effert *quid sit* obiectum cognitionis, cognitio aestimativa, quanti momenti vel valoris illud sit, seu *quid valeat* »¹⁰².

tudinem conformitatis cognoscere; et ideo solus intellectus potest cognoscere veritatem. Unde et Philosophus dicit in 6 Metaphysic. quod veritas est solum in mente, sicut scilicet in cognoscente veritatem. Cognoscere autem praedictam conformitatis habitudinem, nihil est aliud quam iudicare ita esse in re vel non esse, quod est componere et dividere: et ideo intellectus non cognoscit veritatem nisi componendo vel dividendo per suum iudicium » (*In libros Perihermeneias expositio*, l. 1, lectio 3, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. XVIII, Parmae, 1865, pag. 6).

¹⁰² c. Wynen, 25-2-1941, n. 8, in *S.R.R. dec.*, vol. 33 (1941), pag. 149. Continuando a riassumere questa dottrina definita già (*ibidem*, n. 4, pag. 146) come peculiare di una corrente della moderna psicologia fatta

In tal modo coloro che adottano « modum cogitandi et terminologiam modernae psychologiae, exigunt, praeter intellectionem conceptualem et consequentem actum voluntatis, 'tertium elementum' ad consensum matrimonialem valide eliciendum »¹⁰³, e cioè per l'appunto la cosiddetta *cognitio aestimativa*.

Quella stessa sentenza quindi concludeva che « difficile est in casu *practico* alicui homini, sufficienti intelligentia comuni ac libero arbitrio praedito, abiudicare facultatem ponendi actum vere humanum, saltem quoad obiectum determinatum de quo agitur, v.g. matrimonium. Id eo magis tenendum est, quia cognitio conceptualis et cognitio aestimativa regulariter *per numerice eundem actum* natura duce peraguntur, et quia praesumendum est determinatum quendam hominem adultum, qui gaudet generali intelligentia et libero arbitrio, atque cognitione de natura matrimonii descripta in cit. can. 1082, naturam necnon cum ea coniunctum valorem reapse cognoscere posse per actum mentalem, qui requiritur et sufficit, ut deinceps voluntas actu humano eliciat consensum validum »¹⁰⁴.

propria anche da taluni psichiatri, questa sentenza così prosegue: « Generatim homo utrumque momentum simul attingit, eodem actu cognitionis; maxime adultus in iis, quae intra cotidianam et ordinariam experientiam continentur. At neque re neque conceptu duae hae cognitiones idem effertur sed efferunt eiusdem obiecti *respectus diversos*. Experientia teste, prius et multo facilius efformatur iudicium mere conceptuale; posterius et difficilius acquiritur cognitio aestimativa. Insuper notandum est *usum rationis*, qui ad omnem actum humanum requiritur, spectare tum cognitionem conceptualem, tum cognitionem aestimativam, atque exigere capacitatem tum *exercitii* rationis, tum *dominii* rationis seu capacitatem hominis disponendi de seipso et de sua actione secundum duplicem illam obiecti cognitionem » (*ibidem*, n. 8, pag. 149).

¹⁰³ c. Wynen, 25-2-1941, n. 10, in *S.R.R. dec.*, vol. 33 (1941), pag. 151.

¹⁰⁴ c. Wynen, 25-2-1941, n. 12, in *S.R.R. dec.*, vol. 33 (1941), pag. 152. Su tale problema cfr. ancora per esempio: c. Felici, 22-5-1956, n. 2, in *S.R.R. dec.*, vol. 48 (1956), pag. 468-469; c. Pasquazi, 8-7-1958, n. 3, in *S.R.R. dec.*, vol. 50 (1958), pag. 427. Tuttavia non sono mancate delle perplessità nella stessa giurisprudenza rotale, a proposito della prassi che si era venuta consolidando intorno a quella celebre sentenza c. Wynen, che abbiamo appena ricordato, come può avvertirsi per esempio in queste parole conclusive di una sentenza c. Mattioli del 4-4-1966: « Nescimus, proinde, quaenam via sit percurranda in eiusmodi vi aestimativa exigenda

Le cose ci sembra che stiano in modo alquanto diverso. Si è già avuto modo infatti di caratterizzare l'apprezzamento valutativo, sottolineandone da una parte la necessità, in quanto motore immancabile di ogni agire umano, e dall'altra ponendone in rilievo così la peculiarità attraverso la quale si costruisce, come la singolare angolatura dell'oggetto, che investe non la verità in se stessa, ma *sub specie boni*.

Un tale discorso dunque, che si è tentato più sopra di sviluppare, impedisce di accogliere completamente quanto è stato sostenuto dalla sentenza rotale appena ricordata, dovendosi al contrario ritenere che ove fosse possibile riscontrare in un individuo una perturbazione tale che non gli permettesse un apprezzamento valutativo adeguato al momento costitutivo del matrimonio, questi dovrebbe considerarsi incapace di intendere un siffatto atto, anche se per avventura ne comprendesse la verità¹⁰⁵.

A nostro parere cioè quello valutativo è un processo *peculiarare*, che, non solamente, come si è detto, deve sempre considerarsi presente nell'agire umano, ma altresì deve ritenersi necessario, perché questo possa qualificarsi come umano¹⁰⁶.

ac perpendenda : nescimus quodnam sit punctum discessus, quive itineris terminus, si novas has theorias, ceterum cum vetere ac solida iurisprudencia non convenientes, amplecti tentemus » (in, *Monitor ecclesiasticus*, 92 (1967), pag. 433). Cfr. inoltre per esempio : FAZZARI G., *Valutazione etica*, cit., *passim*; GRAZIANI E., *Volontà attuale*, cit., c. 2, n. 12, I, A, pag. 93-94; MANS PUIGARNAU J., *El consentimiento matrimonial, defecto y vicios del mismo como causas de nulidad de las nupcias*, Barcelona, 1956, c. 2, § 2, pag. 50-52; van OMMEREN W. M., *Mental Illness Affecting Matrimonial Consent*, Washington, 1961, p. 2, c. 5, a. 2, s. B, pag. 124-126; PETRONCELLI M., *Diritto canonico*, cit., c. 12, n. 203, pag. 260; MIGUELEZ DOMINGUEZ I., in, *Comentarios al código de derecho canónico*, vol. II, Madrid, 1963, l. 3, p. 1, t. 7, c. 5, n. 449, pag. 605; BRIDE A., *De matrimonio*, cit., pag. 202-203; FAZZARI G., *Capacitas valuationis ethicae et capacitas consensus matrimonialis*, in, *Acta conventus internationalis canonistarum, Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati*, Romae, 1970, pag. 638-644.

¹⁰⁵ Se poi in realtà possano darsi delle perturbazioni tali che, lasciando intatte le attitudini dell'intelletto nei confronti della verità dell'atto, turbino la sola capacità di intenderne il valore, è una questione di fatto che esula totalmente dalla nostra indagine.

¹⁰⁶ Cfr. in proposito per esempio : GARDEIL A., voce *Acte humain*, in, *Dictionnaire de théologie catholique*, vol. I, première partie, Paris, 1930, col. 339-345, e ivi bibliografia, col. 345; HÄRING B., *Das Gesetz Christi* -

È necessario quindi che i contraenti non soltanto siano capaci di intendere la verità, ma altresì di compierne una retta valutazione¹⁰⁷ perché possano essere considerati sotto questo aspetto causa efficiente adeguata di quell'atto d'amore così totalmente ed integralmente umano che è il matrimonio nel suo momento costitutivo.

Tuttavia riteniamo che quello valutativo, se può stimarsi un aspetto distinto, non per questo vada, almeno ordinariamente, separato dagli altri elementi che costituiscono quel processo così *profondamente e intimamente unitario* che è la conoscenza umana alla quale deve riconoscersi insieme con una dinamica evolutiva una *assoluta ed intrinseca armonia* di sviluppo, che impone necessariamente un criterio unico per qualsiasi componente, quando se ne voglia cogliere un particolare grado di sviluppo.

Anche a proposito del fattore valutativo riteniamo quindi debba riaffermarsi quello stesso criterio minimo che già sopra abbiamo pensato di poter individuare nella maturità *ordinariamente* attinta durante l'ultimo periodo dell'adolescenza, con tutti quei limiti naturalmente già sopra posti in luce.

Moraltheologie dargestellt für Priester und Laien, Freiburg im Br., 1961⁶, edizione italiana di A. Kovacev, B. Ragni, S. Raponi, vol. I, Brescia, 1967⁵, s. I, c. 2, 4, pag. 249-256, e ivi bibliografia, pag. 256; RAINER K.-VORGRIMLER H., *Kleines theologisches Wörterbuch*, Freiburg - Basel - Wien, 1961, edizione italiana a cura di G. Gliberti e G. Ferretti, Brescia, 1968, voce *Atto*, pag. 60-62.

¹⁰⁷ Ora, se a norma del can. 1082 § 1 C.I.C. non si richiede una perfetta e completa conoscenza di ciascuno degli elementi che costituiscono l'essenza di quel peculiare atto d'amore che è il matrimonio nel suo momento costitutivo, conformemente a quanto siamo venuti scrivendo più sopra nel testo a proposito del rapporto tra una conoscenza di tipo sintetico ed una di tipo analitico, cioè, mentre ha indubbia rilevanza ai fini dell'ignoranza, non può avere alcuna importanza per quanto concerne la capacità di intendere, e, data l'unitarietà e l'armonia intrinseca di un siffatto processo, sia che lo si consideri sotto l'aspetto della verità, che sotto quello del bene o del valore, a proposito del quale, scrive G. FAZZARI, che la capacità di « valutazione etica implicita e confusa non richiede minore capacità di valutazione etica che la valutazione esplicita e distinta » (*Valutazione etica*, cit., § 4, 6, pag. 56). Vorremmo osservare che tutto ciò può considerarsi come un'ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, della diversità tra la problematica dell'ignoranza e quella della capacità di intendere e di volere, non raramente confuse l'una con l'altra, a causa dello stretto rapporto che le lega.

2. LA CAPACITÀ DI VOLERE

Dovendo ora portare il nostro esame sul momento volitivo dell'agire umano, tenderemo innanzitutto, analogamente al ragionamento che siamo venuti svolgendo a proposito della capacità di intendere, di approfondire, sia pure molto brevemente, il senso che il *volere* assume nell'attività umana. Così mentre potremo comprendere con maggiore chiarezza anche il significato generale che la volizione assume in quel peculiare atto che è il *matrimonium in fieri*, al tempo stesso saranno posti in tutta la loro giusta luce i termini del problema della capacità di volere un siffatto atto, poiché, come abbiamo già sopra affermato a proposito della conoscenza, soltanto attraverso un approfondimento della funzione pensiamo possa giungersi alla comprensione dei requisiti richiesti perché questa possa essere correttamente svolta.

Tutto ciò che è, possiede, conformemente alla propria natura, una peculiare tensione interiore, che non può non essere corrispondente al volere del suo Creatore ¹⁰⁸. « Deus autem, cum non habeat alium suae voluntatis finem nisi se ipsum, et ipse sit ipsa essentia

¹⁰⁸ Scrive infatti TOMMASO D'AQUINO che « omnia naturalia, in ea quae eis conveniunt, sunt inclinata, habentia in se ipsis aliquod inclinationis principium, ratione cuius eorum inclinatio naturalis est, ita ut quodammodo ipsa vadant, et non solum ducantur in fines debitos: violenta enim tantummodo ducuntur, quia nil conferunt moventi; sed naturalia vadunt in finem, in quantum cooperantur inclinanti et dirigenti per principium eis inditum. Quod autem dirigitur vel inclinatur in aliquid ab aliquo, in id inclinatur quod est intentum ab eo qui inclinatur vel dirigit; sicut in idem signum sagitta dirigitur quo sagittator intendit. Unde, cum omnia naturalia naturali quadam inclinatione sint inclinata in fines suos a primo motore, qui est Deus; oportet quod illud in quod unumquodque naturaliter inclinatur, sit id quod est volitum vel intentum a Deo » (*Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 22, a. 1, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 315).

¹⁰⁹ TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 22, a. 1, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 315. Ed è perciò che bene è ciò che è appetito da tutti; non nel senso che è bene ciò che tutti desiderano, ma al contrario nel significato che proprio in quanto qualcosa è bene tutti la vogliono. « Unde, cum omnia sint ordinata et directa in bonum a Deo, et hoc modo quod unicuique insit principium per quod ipsum tendit in bonum, quasi petens suum bonum; oportet dicere, quod omnia naturaliter bonum appetant » (*ibidem*, pag. 315).

bonitatis; oportet quod omnia alia sint inclinata naturaliter in bonum » ¹⁰⁹, e cioè ciascuno proporzionalmente al proprio essere verso Dio stesso ¹¹⁰.

Ed è perciò che ogni creatura desiderando la conservazione del proprio essere, nel quale è impressa la forma del Creatore, non fa che manifestare anche attraverso questo istinto così fondamentale la propria dinamica necessaria verso Dio, amando quell'essere al quale in qualche modo partecipa e che soltanto Dio possiede per se stesso ¹¹¹.

¹¹⁰ Questa del naturale desiderio di Dio, quale principio connaturale ad ogni essere, è dottrina di capitale importanza in TOMMASO D'AQUINO: cfr. per esempio: *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 5, a. 6, ad 4, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 82; *ibidem*, q. 22, a. 2, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 317; *Commentum in quatuor libros Sententiarum*, cit., l. 2, d. 1, q. 2, a. 1-2, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. VI cit., pag. 396-398; *ibidem*, l. 2, d. 38, q. 1, a. 1-2, in, *Sancti Thomae... Opera omnia*, cit., tom. VI, cit., pag. 729-731; *Compendium theologiae ad fratrem Reginaldum socium suum carissimum*, c. 100-101, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. XVI, Parmae, 1865, pag. 26; *De veritate catholicae fidei*, cit., l. 3, c. 17-19, c. 22, c. 24-25, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., vol. V, cit., pag. 170-171, 173-174, 176-178; *Summa*, cit., I, q. 45, a. 1 c., et ad 3, et ad 4; I, q. 65, a. 2 c.; I, q. 103, a. 2 c.; q. 1, a. 8 c. Come scrive E. GILSON, « lungi dal trovare qualcosa di assurdo in questa audace asserzione, Tommaso è cosciente di non aggiungere alcunché alla Scrittura, tranne la sua spiegazione razionale. Infatti sta scritto che *universa propter semetipsum operatus est Dominus* (Prov. 16, 4). Se Dio ha fatto tutto in vista di Sé, tutte le creature operanti in ultima analisi operano in vista di Dio. Ora, come è stato detto, tendere ad un fine in virtù di un principio intrinseco equivale a desiderare quel fine. Ne segue necessariamente la conseguenza: ogni cosa desidera naturalmente il fine per il quale esiste; ma Dio ha ordinato tutte le cose a se stesso come a loro fine; quindi, tutte le cose naturalmente desiderano Dio » (*Elements of Christian*, cit., p. 4, c. II, pag. 361-362).

¹¹¹ Scrive infatti TOMMASO D'AQUINO: « Item, in omnibus rebus evidenter apparet quod esse appetunt naturaliter; unde, et si qua corrumpi possunt, naturaliter corrumpentibus resistunt, et tendunt illuc ubi conserventur, sicut ignis sursum, terra deorsum. Secundum hoc autem esse habent omnia quod Deo assimilantur, qui est ipsum esse subsistens, cum omnia sint solum quasi esse participantia. Omnia igitur appetunt, quasi ultimum finem, Deo assimilari » (*De veritate catholicae fidei*, cit., l. 3, c. 19, in, *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. V, cit., pag. 171).

È all'interno di questo desiderio universale di Dio ¹¹² che si inserisce la volontà umana, diversa dalle tensioni proprie alle altre creature, per quanto un uomo è un essere dissimile dagli altri. Più in particolare mentre per esempio un animale ne è sottoposto, l'uomo può dominare ogni propria inclinazione ¹¹³.

Ma cerchiamo di penetrare più profondamente tutto questo per tentare di chiarire quel volere che, proprio perché tale, non diversamente dal conoscere, impegna integralmente l'uomo.

Come gli altri animali innanzitutto anche l'uomo avverte un appetito sensitivo ¹¹⁴, una tensione cioè che lo porterebbe verso ciò che ha una convenienza immediata con il suo apparato sensibile o addirittura con ciascuna parte di questo.

Un siffatto appetito però, verso un qualche cosa che potrebbe rivelarsi buono solo sotto un aspetto del tutto particolare, non può considerarsi adeguato alla natura di animale razionale propria

¹¹² Su questa fondamentale problematica si possono vedere per esempio le dense e suggestive pagine di E. GILSON, *Elements of Christian*, cit., p. 4, c. II, pag. 354-383, e più specialmente, dalla peculiare angolatura dell'agire umano, quelle non meno ricche e stimolanti di J. DE FINANCE, *Essai sur l'agir*, cit., c. 2, pag. 122-198.

¹¹³ « Sed natura rationalis, quae est Deo vicinissima, — scrive al riguardo il dottore ANGELICO — non solum habet inclinationem in aliquid sicut habent inanimata, nec solum movens hanc inclinationem quasi aliunde eis determinatam, sicut natura sensibilis; sed ultra hoc habet in potestate ipsam inclinationem, ut non sit ei necessarium inclinari ad appetibile apprehensum, sed possit inclinari vel non inclinari; et sic ipsa inclinatio non determinatur ei ab alio, sed a se ipsa » (*Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 22, a. 4, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 319, cfr. anche *ibidem*, q. 25, a. 1, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 378-379).

¹¹⁴ « Appetitus vero inferior sensitivae partis, qui sensualitas dicitur, tendit — scrive l'AQUINATE — in ipsam rem appetibilem prout invenitur in ea id quod est ratio appetibilitatis: non enim tendit in ipsam rationem appetibilitatis, quia appetitus inferior non appetit ipsam bonitatem vel utilitatem aut delectationem, sed hoc utile vel hoc delectabile: et in hoc appetitus sensibilis est infra appetitum rationalem; sed quia non tendit tantum in hanc rem aut tantum in illam, sed in omne id quod est sibi utile vel delectabile, ideo est supra appetitum naturalem; et propter hoc apprehensione indiget, per quam delectabile a non delectabili distinguat » (*Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 25, a. 1, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 378, ma su tale punto cfr. l'intero articolo, *ibidem*, pag. 378-379).

dell'uomo, che deve volgersi al bene « sub commune ratione boni » ¹¹⁵, proprio perché l'intelletto « altiori modo », come insegna Tommaso d'Aquino, conosce « universaliter et immaterialiter quod sensus materialiter et particulariter cognoscit » ¹¹⁶.

Nell'uomo dunque l'universale tensione verso il bene non può configurarsi che come « inclinatio quaedam consequens formam intellectam » ¹¹⁷. Così questo appetito razionale che è l'agire umano diventa espressione dinamica dell'idea e può perciò affermarsi che « ille actus quo voluntas tendit in aliquid quod proponitur ut bonum, ex eo quod per rationem est ordinatum ad finem, materialiter quidem est voluntatis, formaliter autem rationis » ¹¹⁸.

Già sopra parlando della capacità di intendere abbiamo cercato di chiarire, sia pure brevemente, il significato e la portata della conoscenza del bene da parte dell'intelletto umano. Tuttavia lo stretto rapporto tra l'intelletto ed il volere, se vale a dimostrare la profonda unitarietà dell'agire umano, deve essere anche precisato per evitare sia una eccessiva sopravvalutazione dell'elemento intellettuale, come è avvenuto per esempio in Severino Boezio ¹¹⁹,

¹¹⁵ TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, cit., I, q. 82, a. 5 c.

¹¹⁶ *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 25, a. 3, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 382.

¹¹⁷ TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, cit., I, q. 87, a. 4 c. Sul rapporto tra volere e ragione nella dottrina tomistica cfr. per esempio: GILSON E., *L'esprit de la philosophie*, cit., seconda serie, c. 5, pag. 367-391; DE FINANCE J., *Etre et agir*, cit., c. 8, 6, I, pag. 295-305.

¹¹⁸ TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, cit., I-2, q. 13, a. 1 c.

¹¹⁹ Per meglio valutare la posizione di BOEZIO è forse opportuno ricordare queste parole del filosofo romano che più efficacemente di qualsiasi discorso valgono a far comprendere il suo pensiero in proposito: « Nos autem liberum voluntatis arbitrium non id dicimus quod quisque voluerit, sed quod quisque iudicio et examinatione collegerit. alicuius enim muta quoque animalia habebunt liberum voluntatis arbitrium. illa enim videmus quaedam sponte refugere, quibusdam sponte concurrere. quod si velle aliquid vel nolle hoc recte liberi arbitrii vocabulo teneretur, non solum hoc esset hominum, sed ceterorum quoque animalium, quibus hanc liberi arbitrii potestatem abesse quis nesciat? sed est liberum arbitrium, quod ipsa quoque vocabula produunt, liberum nobis de voluntate iudicium. quotiescumque enim imaginationes quaedam concurrunt animo et voluntatem irritant, eas ratio perpendit et de his indicat, et quod ei melius videtur, cum arbitrio perpenderit et indicatione collegerit, facit. atque ideo quaedam dulcia et speciem utilitatis monstrantia spernimus, quaedam amara

sia un preponderante apprezzamento del momento volitivo, come può riscontrarsi, tra le altre, nella posizione di Duns Scoto¹²⁰. Se infatti è indubbiamente la volontà, che è innanzitutto

licet nolentes tamen fortiter sustinemus: adeo non in voluntate, sed in iudicatione voluntatis liberum constat arbitrium et non in imaginatione, sed in ipsius imaginationis perpensione consistit. atque ideo quarundam actionum nos ipsi principia, non sequaces sumus. hoc est enim uti ratione uti iudicatione. omne enim commune nobis est cum ceteris animantibus, sola ratione disiungimur. quod si sola etiam iudicatione inter nos et cetera animalia distantia, cur dubitemus ratione uti hoc esse quod est uti iudicatione? quam si quis ex rebus tollat, rationem hominis sustulerit, hominis ratione sublata nec ipsa quoque humanitas permanebit. melius igitur nostri Peripatetici et casum in rebus ipsis fortuitum dantes et praeter ullam necessitatem et liberum quoque arbitrium neque in necessitate neque in eo quod ex necessitate quidem non est, non tamen in nobis est ut casus, sed in electione iudicationis et in voluntatis examinatione posuerunt» (*In librum Aristotelis de interpretatione libri sex, editio secunda, seu maiora commentaria l. III*, edidit C. Meiser, pars posterior, Lipsiae, 1880, pag. 196-197).

¹²⁰ Per comprendere la complessa posizione scotista ci serviremo delle stesse significative e pregnanti parole del grande filosofo francescano. «Dico ergo ad quaestionem quod nihil aliud a voluntate est causa totalis volitionis in voluntate» (*Quaestiones in lib. II Sententiarum*, d. 25, q. 1, n. 22, in *R.P.F. Duns Scoti... opera omnia*, cit., tom. VI, pars II, Lugduni, 1639, pag. 888). Ma per penetrare questa tesi così fondamentale di Scoto bisogna ricorrere allo stesso ragionamento attraverso il quale il dottore SUBTILIS lo giustifica: «Aliquid evenit in rebus contingenter: (et) voco contingenter evenire, evitabiliter evenire: aliter si omnia inevitabiliter evenirent, non oporteret consiliari, neque negociari, ut dicit Aristoteles primo Periherm. Quaero ergo illud, quod contingenter evenit, unde, vel a qua causa eveniat? Non a causa determinata, quia pro isto instanti, pro quo est sic determinata, effectus non potest evenire contingenter: ergo a causa indeterminata ad alterutrum oppositorum: aut ergo illa causa potest se ipsam determinare contingenter ad unum illorum, cum non possit in utrumque simul, sicut dicit Aristoteles 9 *Metaph.* de potentia rationali: vel non potest seipsam determinare, sed aliud determinat ipsam ad unum illorum. Si potest seipsam determinare ad unum illorum contingenter, vel non inevitabiliter, habetur propositum. Si ab alio determinatur ad unum illorum: vel ergo necessario, vel contingenter? Si necessario effectus evenit inevitabiliter: si determinans, contingenter, (et) evitabiliter ad unum illorum determinat, ita quod possit determinare ad aliud tale determinans, non potest esse nisi voluntas, quia omnis causa naturalis activa, est determinata ad unum effectum: vel si causa naturalis est indeterminata, non potest seipsam, nec aliam determinare. Di-

libero arbitrio¹²¹, a scegliere e a decidere quale appetito seguire, «d'altra parte è ugualmente vero che la volontà non sarebbe se stessa senza il giudizio»¹²².

ces, ista indeterminatio est ex parte intellectus, sic representantis ipsum obiectum voluntati, ut fore, vel non fore. Contra intellectus non potest determinare voluntatem indifferenter ad alterum contradictorum, puta hoc fore, vel non fore, nisi de uno demonstrando, (et) de altero paralogizando, sive sophisticè syllogizando, ita quod in concludendo decipiatur: ergo si illa contingentia, qua hoc potest fore, vel non fore, sit ab intellectu dictante, sic propter conclusiones oppositas: secundum hoc a voluntate Dei, vel a Deo, nihil contingenter eveniret, quia ipse non paralogizat, nec decipitur: sed hoc est falsum, (et) improbatum *dist. 8 primi libri q. ultim.* Item, intellectus agit modo maxime naturali, per Augustinum, *tertio de trin.* (et) in multis aliis locis, ideo intellectum ponit principium appropriatum respectu productionis filii in divinis, qui maxime naturaliter producit: ergo intellectus minime est causa indeterminata respectu alicuius effectus: sed determinata» (*ibidem*, d. 25, q. 1, n. 22, in *R.P.F. Duns Scoti... opera omnia*, cit., tom. VI, pars II, cit., pag. 888-889. Cfr. anche *Reportata parisiensia*, l. 2, d. 25, q. unica, n. 20, in *R.P.F. Duns Scoti... opera omnia*, cit., tom. XI, pars I, Lugduni, 1639, pag. 371-372).

Appare così anche l'inconciliabilità della tesi tomista con quella scotista. «On atteint ici le point où les deux doctrines deviennent inconciliables — scrive a tal proposito E. GILSON —, car toutes deux veulent conduire l'homme à la béatitude, mais l'une par la connaissance, le primat de l'intellection et une liberté fondée sur le jugement rationnel des moyens, l'autre par l'amour, le primat de la volition et une liberté fondée sur l'indétermination radicale de la volonté. Si l'on désigne l'ensemble de la position thomiste par le nom d' "intellectualisme", on peut qualifier de "volontarisme" la position de Duns Scot, pourvu seulement que, dans les deux cas, l'épithète indique sur quoi porte l'accent dans l'une et l'autre doctrine et ne prétende pas suggérer que Thomas d'Aquin veuille conduire l'homme à Dieu sans amour, ni Duns Scot sans la lumière de l'intellect» (*Jean Duns Scot, introduction a ses positions fondamentales*, Paris, 1952, c. 9, 1, pag. 583. Ma sul problema della volontà in Scoto cfr. l'intero capitolo, *ibidem*, pag. 574-624).

¹²¹ TOMMASO D'AQUINO, dopo essersi posta la questione: «Utrum liberum arbitrium sit voluntas, vel alia animae potestas a voluntate distincta», conclude in proposito: «Unde liberum arbitrium est ipsa voluntas; nominat autem eam non absolute, sed in ordine ad aliquem actum eius, qui est eligere» (*Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 24, a. 6, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 359; cfr. altresì *Summa*, cit., 1, q. 83, a. 4 c).

¹²² GILSON E., *L'esprit de la philosophie*, cit., serie seconda, c. 5, pag. 375.

Ancora una volta, come sottolinea E. Gilson, la filosofia di Tommaso d'Aquino trova un suo giusto equilibrio e « si tiene a uguale distanza da ciò che era stato l'intellettualismo di Boezio e da ciò che sarà il volontarismo di Duns Scoto. Come Boezio, egli dirà che un atto di libero arbitrio è un libero giudizio, ma aggiungerà: ' per così dire ' ; perché è essenzialmente un atto della volontà che vuole, non della ragione che giudica. Come Duns Scoto, egli direbbe volentieri che il libero arbitrio deriva essenzialmente dalla volontà, e persino lo dice; ma rifiuta definirlo così, senza far entrare nel conto il giudizio razionale della ragione pratica, di cui la scelta volontaria è la conclusione: materialmente, il libero arbitrio è volontario; formalmente, è razionale »¹²³.

Ed allora l'uomo, illuminato dalla sua ragione, consapevolmente potrà scegliere nella libertà del suo volere quale appetito seguire od anche deliberare di non assecondarne alcuno¹²⁴. Questo

¹²³ *L'esprit de la philosophie*, cit., serie seconda, c. 5, pag. 375.

¹²⁴ Vorremmo sottolineare l'importanza del momento appetitivo del volere. Se da una parte infatti il volere coinvolge una scelta (cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones disputatae de veritate*, cit., q. 22, a. 15, in *Sancti Thomae... opera omnia*, cit., tom. IX, cit., pag. 334; *Summa*, cit., 1-2, q. 13, a. 1 c.) — e su questo punto torneremo subito nel testo — d'altra parte questa scelta non può che riferirsi alle concrete inclinazioni verso il bene, che costituiscono appunto l'appetito sensibile. Volere non è che un seguire liberamente e consapevolmente quello degli impulsi sensibili (od eventualmente anche nessuno) che più conviene all'uomo in quanto tale. E TOMMASO D'AQUINO non manca di sottolineare ciò affermando che « cum bonum in quantum huiusmodi, sit obiectum appetitus, sequitur quod electio sit principaliter actus appetitivae virtutis » (*Summa*, cit., 1 q. 83, a. 3 c.).

Ora deliberando una scelta adeguata per l'uomo considerato nella sua totalità, ci si può trovare di fronte ad una tendenza più difficile da seguire di altre, perché meno immediatamente conveniente nei confronti della parte dell'apparato sensibile che l'ha stimolata. Di qui una maggiore o minore difficoltà del volere. Ciò appunto riveste una peculiare importanza per valutare rettamente quel singolare atto di volontà che è il *matrimonium in fieri*.

Così si dovrà pure tenere presente che in un determinato ambito sensibile, come per esempio quello riguardante l'atto matrimoniale, potrà anche mancare, per una qualche anomalia, l'impulso retto da seguire. In una siffatta ipotesi pure se il soggetto può volere non secondare impulsi diversi, non potrà comunque deliberare di conformarsi all'inesistente im-

è il senso della signoria dell'uomo sul proprio appetito sensitivo del quale parlavamo all'inizio del nostro discorso sul volere.

Ma per intendere in tutta la sua portata il senso di una siffatta signoria occorre, sia pure brevemente, soffermarci sul significato della deliberazione come libera scelta, alla quale siamo stati già costretti, nel corso del nostro discorso, a far cenno e nel quale, come si è detto, consiste anzi la peculiarità per l'uomo di quel volere che s'inscrive nel generale desiderio di Dio proprio di tutto il creato¹²⁵.

La scelta infatti, pur illuminata dall'intelletto attraverso l'indicazione del vero bene, che s'addice all'uomo in quanto tale, non è, di per sé, necessitata dalla ragione, dipendendo per l'appunto dal volere nel cui potere è pure una decisione irrazionale. « Quod enim operor non intellego — scriveva Paolo ai Romani —; non enim quod volo bonum hoc ago, sed quod odi malum illud facio »¹²⁶.

Ma decidere per il male, come avverte lo stesso Apostolo¹²⁷, non è un volere davvero libero.

Adamo ha commesso il suo primo peccato, scrive Anselmo d'Aosta con un discorso che può ripetersi per ogni colpa umana, « per arbitrium suum quod erat liberum; sed non per hoc unde liberum erat, id est per potestatem qua poterat non peccare et peccato non servire, sed per potestatem quam habebat peccandi,

pulso retto. Si dovrà pertanto affermare che in una siffatta fattispecie il soggetto non può volere l'atto costitutivo del matrimonio, ancorché possa considerarsi non menomato in alcun modo nella sua libertà di scelta che potrà esprimersi per esempio anche in una deliberazione di non seguire le altre tendenze naturali al riguardo da lui non giudicate buone. Per quanto riguarda tutta questa problematica come pure per quella che si riferisce più in generale alla capacità di volere in rapporto al matrimonio cfr. FAZZARI G., *Valutazione etica*, cit., *passim*.

¹²⁵ Su questo punto tanto delicato e complesso cfr. per esempio GILSON E., *L'esprit de la philosophie*, cit., serie seconda, c. 5, pag. 367-391 e più specialmente dalla peculiare angolazione dell'agire umano DE FINANCE J., *Essai sur l'agir*, cit., c. 3 e 4, pag. 199-381.

¹²⁶ *Rom.*, 7, 15. Ma a questo proposito occorre tener presenti gli interi capitoletti 6 e 7 di questa grande epistola paolina.

¹²⁷ « Nunc vero liberati a peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam aeternam » (*Rom.*, 6, 22).

qua nec ad non peccandi libertatem iuvabatur nec ad peccandi servitutem cogebatur »¹²⁸.

Un volere che si opponga alla ragione non può infatti di per sé considerarsi conveniente per l'uomo, la cui vera libertà — questo « *eximium ... divinae imaginis in homine signum* »¹²⁹ — va inteso come scelta razionale, come libertà cioè, non necessitata, ma spontanea e consapevole, di tendere a Dio. « *Voluit enim Deus, ricordava ancora recentemente il Concilio Ecumenico Vaticano II, hominem relinquere in manu consilii sui, ita ut Creatorem suum sponte quaerat et libere ad plenam et beatam perfectionem ei inhaerendo perveniat* »¹³⁰.

Questo slancio spontaneo unicamente proteso verso il Sommo Bene altro non è allora che quell'amore attraverso il quale liberamente e consapevolmente, e cioè conformemente alla nobiltà della sua natura, l'uomo partecipa all'universale moto di tutto il creato verso il suo Creatore.

In questo quadro più generale — e con queste osservazioni vogliamo concludere su questo punto — siamo allora in grado di comprendere meglio il significato profondamente unitario del passaggio terreno dell'uomo, che, considerato nel suo senso più profondo, l'intelletto inizia, ma solo il volere porta alla sua naturale conclusione in Dio.

« Partendo da oggetti materiali, la ragione umana ascende progressivamente ad oggetti sempre più alti, e, sebbene conosca sempre meno quanto più guadagna in altezza, si sente tuttavia certa che quel poco che riesce a conoscere intorno a questi sublimi oggetti vale di più che la più perfetta conoscenza delle cose inferiori. Al culmine della sua ricerca, la ragione umana deve arrendersi. Per dirlo con Dante, 'all'alta fantasia qui mancò possa', ma dove la conoscenza vien meno, l'amore può ancora avanzare »¹³¹.

¹²⁸ *De libertate arbitrii*, c. 2, in, S. Anselmi... *opera omnia*, cit., vol. I, cit., pag. 210.

¹²⁹ G.S., 17, 5-6.

¹³⁰ G.S., 17, 6-8.

¹³¹ *Elements of Christian*, cit., p. 4, c. 11, pag. 378-379. Cfr. inoltre TOMMASO D'AQUINO, *Summa*, cit., 2-2, q. 27, a. 4 c.

Infatti mentre l'ordine razionale trova il suo termine naturale proprio nello stesso soggetto conoscente, il diverso ordine dell'amore cerca al di fuori dell'amante nell'amato il proprio fine. « *Et ideo, come sottolinea Tommaso d'Aquino, ubi desinit cognitio, ... ibi statim dilectio incipere potest* »¹³². Ed è proprio soltanto attraverso il moto dell'amore che può superarsi la soglia del mistero divino, impenetrabile alla conoscenza, ma non alla generosità della carità¹³³.

Se il volere allora è quello che siamo venuti fin qui delineando, possiamo ora inquadrare più chiaramente e soprattutto più correttamente nei suoi giusti termini il problema della capacità del volere e più specialmente del volere quel peculiare atto d'amore che è il matrimonio nel suo momento costitutivo.

Da tutto il discorso che siamo venuti svolgendo a noi pare che balzi evidente un rapporto di intima connessione, anzi, vorremmo dire, di unità profonda tra conoscenza e volere. L'uomo realizza la sua necessaria evoluzione soltanto attraverso l'attualizzazione dell'idea nella dinamica del volere, « *puissance réalisatrice de la forme pensée* »¹³⁴.

Ed allora questo processo unico che coinvolge integralmente l'uomo, non può non richiedere una capacità uguale per ognuno dei momenti, che al fine soltanto di una più penetrante conoscenza, abbiamo considerato separatamente, poiché una diversificazione dei criteri non avrebbe altro senso che quella di spezzare quell'armoniosa unità che è l'uomo.

¹³² *Summa*, cit., 2-2, q. 27, a. 4, ad 1.

¹³³ Per quanto concerne la dinamica dell'amore di Dio nella quale necessariamente ogni altra manifestazione d'amore trova il suo più perfetto inserimento, ci sia consentito rinviare al nostro studio *A proposito di talune questioni attuali in materia matrimoniale: amore coniugale, causalità matrimoniale nella sanazione in radice*, in, *Il diritto ecclesiastico*, 83-1 (1972), pag. 344-363. Vorremmo ancora notare come l'amore non ha bisogno di essere illuminato da una conoscenza perfetta, poiché gli è connaturale nella generosità del suo slancio, coinvolgere anche le cose comprese solamente nella loro unitarietà totale (cfr. *supra* quanto si è già scritto nel testo e nelle note 26 e 27 a proposito di una siffatta conoscenza). Può perciò ben dirsi con TOMMASO D'AQUINO che si ama più di quanto non si conosca, cfr. *Summa*, cit., 1-2, q. 27, a. 2, ad 2.

¹³⁴ DE FINANCE J., *Etre et agir*, cit., c. 8, 6, 2, pag. 307.

Non troverebbe infatti alcuna spiegazione, se si consideri tutto il discorso che siamo venuti fin qui svolgendo, pensare che sia per sé necessaria una capacità di volere maggiore o minore di quella di intendere, o al contrario una capacità di conoscere minore o maggiore di quella necessaria per la volontà. Sarebbe soltanto credere che nell'uomo viva una inconciliabile disarmonia, trovandosi rispettivamente egli ad essere lacerato da una capacità realizzatrice maggiore o minore di quella che gli sarebbe necessaria, o al contrario ad essere dilaniato da una potenzialità perfezionativa minore o maggiore di quella che in realtà è in grado di attuare.

Se per tanto il criterio che più sopra abbiamo creduto di poter individuare per la capacità di intendere il *matrimonium in fieri* è esatto, non può non estendersi egualmente alla capacità di volere un siffatto singolare atto.

Poiché il *matrimonium in fieri*, come già abbiamo avuto modo di precisare più sopra, è espressione della reciproca tensione dell'uomo e della donna¹³⁵, si renderà necessaria quella mutua e vicendevole attrazione eterosessuale, che si riscontra ordinariamente durante l'ultimo periodo dell'adolescenza, pur con tutti i limiti che abbiamo riconosciuti come propri di un siffatto criterio.

Né diversamente deve affermarsi per quanto concerne la libera determinazione ad un atto di così singolare rilievo, qual è appunto il matrimonio nel suo momento costitutivo.

Così ove fosse possibile dimostrare in un individuo l'assoluta mancanza di attrazione eterosessuale, in quanto per esempio unicamente spinto verso il proprio sesso, o anche, che, pur essendo in lui viva una tale tendenza verso il sesso opposto, fosse tuttavia necessitato assolutamente ad una scelta determinata, o, comunque, nell'uno e nell'altro caso, non avesse rispettivamente una inclinazione verso l'altro sesso o una capacità di libera determinazione

¹³⁵ Naturalmente occorrerà ben distinguere quella che è la radicale tensione reciproca dell'uomo e della donna, la cui mancanza o insufficienza secondo il criterio appena ricordato nel testo individua una inadeguatezza della causa efficiente del *matrimonium in fieri* (e più precisamente, come si è detto, una incapacità di volere) dalla conveniente configurazione della sessualità, la cui deficienza determina una inettitudine della causa materiale del matrimonio nel suo momento costitutivo.

quale può ordinariamente riscontrarsi nella fase terminale dell'adolescenza, in ognuna di queste ipotesi dovrebbe stimarsi, a nostro parere, che si sia in presenza di un soggetto privo di quella minima capacità di volere che deve ritenersi richiesta per contrarre matrimonio.

Quella intima e profonda connessione tra intendere e volere che ci ha portato ad affermare l'assoluta necessità di un criterio unico di capacità rende, a nostro parere, del tutto inaccettabile quanto è affermato in una celebre sentenza rotale c. Parrillo del 16 Febbraio 1928. Si sostiene in questa famosa decisione giurisprudenziale che, mentre per quanto concerne la capacità di intendere¹³⁶ deve farsi riferimento alla norma della pubertà sancita nel can. 1082 § 2 C.I.C., «supposita sufficienti scientia in agente, seu iudicii discretionem, necessaria est, ad consensus valorem, sufficiens *deliberatio voluntatis*, quam Doctores omnes eam retinent, quae ad peccandum lethaliter sufficit»¹³⁷.

Se questa duplicità di criteri per individuare la capacità di intendere e di volere necessaria per contrarre matrimonio non trovò molta fortuna nella giurisprudenza rotale, una migliore accoglienza incontrò invece nella dottrina canonistica.

Diversi Autori infatti, tra quelli specialmente che affrontarono direttamente questo complesso problema, ebbero a far propria una siffatta teoria, differenziando in tal maniera, come aveva già proposto fin dal 1935 A. Amanieu¹³⁸, i criteri della capacità di intendere e di volere richiesti per contrarre matrimonio¹³⁹.

¹³⁶ c. Parrillo, 16-2-1928, n. 11-12, in, *S.R.R. dec.*, vol. 20 (1928), pag. 65-66.

¹³⁷ c. Parrillo, 16-2-1928, n. 13, in, *S.R.R. dec.*, vol. 20 (1928), pag. 66. Cfr. nello stesso senso c. Wynen, 1-3-1930, n. 4-5, in, *S.R.R. dec.*, vol. 22 (1930), pag. 128-129.

¹³⁸ Nella voce *Aliénation mentale en matière de nullité de mariage*, del *Dictionnaire de droit canonique*, A. AMANIEU aveva infatti affermato: «En quoi consiste le degré d'intelligence et de volonté requis pour que le mariage soit valide? D'après la jurisprudence, il est caractérisé par deux choses: l'intelligence et la volonté suffisantes pour pécher mortellement, et en même temps la connaissance, au moins générale, de la nature et de la portée du contrat matrimonial. Si la première de ces conditions se réalise vers l'âge de sept ans, la seconde n'apparaît qu'à l'époque de la puberté» (tom. I, Paris, 1935, col. 436).

¹³⁹ Cfr. in tal senso: SMITH D. M., *Ignorance Affecting Matrimonial Consent*, Washington, 1950, p. 2, c. 4, a. 1, pag. 50-53; CASTAÑEDA DEL-

Non sono tuttavia mancate anche in dottrina le critiche alle argomentazioni non certo molto convincenti sulle quali si fondava una tale opinione ¹⁴⁰. Del resto riferendosi all'incongruenza implicita in una siffatta teoria P.A. d'Avack aveva molto autorevolmente osservato: « Infine si può pur sempre tornare ad invocare contro tale teoria, seppure dovesse sussistere ancora qualche ombra di dubbio, la *ratio* stessa che induce ad esigere nei contraenti il matrimonio una *discretio iudicii* ben maggiore di quella che sarebbe

GADO E., *La enajenación mental y el consentimiento matrimonial a la luz de la Psiquiatría y de la jurisprudencia de la Sagrada Rota Romana*, Valladolid, 1955, p. 1, c. 4, n. 6, pag. 46-55; p. 2, c. 1, n. 9, pag. 174-176; p. 2, c. 2, n. 11, pag. 198-202; p. 2, c. 3, n. 8, pag. 224; MANS PUIGARNAU J., *El consentimiento matrimonial*, cit., c. 2, § 2, A, 1, a), pag. 28-30; MANS PUIGARNAU J., *Derecho matrimonial canónico*, vol. I, Barcelona, 1959, c. 6, § 28, A, 1, a), pag. 316-320; MIGUELEZ DOMINGUEZ L., in *Comentarios al código*, cit., vol. II, cit., l. 3, p. 1, t. 7, c. 5, n. 449, pag. 605, nota 9. Anche W. M. van OMMEREN, arriva alla conclusione che: « To enter into a valid marriage contract, a person must have the power of deliberation, and he must actually use that power in giving consent, in the same manner as the power of deliberation and the use of that power is required for the commission of mortal sin, so that the act of giving consent may be said to be a deliberated free act of the contractant ». Mentre lo stesso Autore precisa che: « The degree of knowledge and maturity of judgement necessary for matrimony is that degree of knowledge and maturity of judgement which is, by virtue of general human experience, normally, i.e., usually, found in young people when they have reached actual physical maturity or puberty » (*Mental Illness*, cit., *conclusions*, pag. 225).

« Dieses Kriterium ist — afferma più problematicamente dal canto suo, a proposito della capacità di intendere e di volere, H. N. FÄSSLER, dopo aver preso in considerazione le già ricordate sentenze rotali c. Parillo del 16-2-1928 e c. Wynen del 1-3-1930 (cfr. *supra*, nota 137) — viel eher subjektiv zu fassen, in dem Sinne nämlich, dass jener Grad geistiger Entwicklung und Reife als dem Vertragsobject der Ehe proportioniert anzusehen ist, der dem Kontrahenten erlaubt, Wesen und wesentliche Eigenschaften des Ehevertrages zu erkennen und dieser Erkenntnis gemäss zu wollen » (*Die Schizophrenie als Ehenichtigkeitsgrund im kanonischen Recht; Versuch einer Bewertung der Schizophrenie nach der Spruchpraxis der Sacra Romana Rota*, Freiburg in der Schweiz, 1951, Erster Teil, 2, c, pag. 37, ma cfr. l'intero contesto che precede le ricordate parole conclusive su questo punto, pag. 25-37).

¹⁴⁰ Cfr. in particolare l'esposizione degli argomenti e la loro valutazione critica in KEATING J. R., *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, p. 1, a. 2, pag. 131-136. Cfr. inoltre *infra*, nota 141.

sufficiente per commettere un peccato mortale; la considerazione, cioè, già ricordata che il consenso al vincolo matrimoniale è (per ripetere la classica espressione tomista) un *consensus in futurum* ed è al tempo stesso un consenso diretto all'assunzione di uno *status* nuovo e di tutta una serie gravissima di obbligazioni ad esso inerenti. Evidentemente infatti tale *ratio* sussiste ugualmente sia per il *gradus discretionis iudicii* dei contraenti *ex parte intellectus*, sia per quello *ex parte voluntatis*, poiché, allo stesso modo che essa postula in essi un grado di coscienza intellettuale maggiore di quella che basterebbe ad avere la consapevolezza del peccato mortale e tale da consentire loro la piena conoscenza delle gravi obbligazioni future che assumeranno col matrimonio (sul che sono tutti d'accordo), così anche dovrà logicamente e necessariamente esigere in essi un analogo grado di deliberazione volitiva, maggiore di quello che occorrerebbe per la libera elezione dell'atto peccaminoso e tale da consentire loro la piena libertà elettiva di siffatte obbligazioni future ¹⁴¹.

Per parte nostra, come osservavamo, si oppone all'accoglimento di una teoria come questa, che asserisce l'esigenza di un duplice criterio per la capacità di intendere e di volere, tutto il discorso che abbiamo cercato di sviluppare, e che ci ha condotto da una parte ad affermare l'unicità del processo intellettuale e volitivo nell'agire umano in generale e più specialmente in quell'azione così singolare che è il matrimonio nel suo momento costitutivo, e d'altra parte, come conseguenza obbligata, a sostenere l'assoluta ed imprescindibile necessità, per contrarre un matrimonio, di un eguale principio così per la capacità di intendere come per quella di volere.

Prima di concludere la nostra indagine a proposito di una siffatta capacità ci resta da accennare ad un ultimo punto: quello dell'attitudine naturale ad assumere gli obblighi essenziali del

¹⁴¹ *Cause di nullità e di divorzio*, cit., s. 1, c. 2, n. 8, pag. 138; la critica a questa teoria è comunque sviluppata dal D'AVACK in tutto il n. 8, pag. 134-139, mentre il precedente n. 7, pag. 132-134 è dedicato alla esposizione della stessa teoria criticata. Cfr. inoltre JEMOLO A. C., *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., diritto sostantivo, c. 5, D, n. 46, pag. 124-126.

matrimonio, poiché non é mancato chi ha considerato una siffatta attitudine come parte della capacità di intendere e di volere ¹⁴².

Riteniamo però che sia problema pregiudiziale al riguardo quello di vedere, da un punto di vista sistematico, dove vada collocata una siffatta capacità.

Per poter tuttavia correttamente impostare una tale questione occorre preliminarmente considerare che mentre la giurisprudenza rotale ¹⁴³ ed una parte della dottrina ¹⁴⁴ inquadra la capacità di intendere e di volere come vizio di quel consenso che è poi il matrimonio nel suo momento costitutivo, una parte della canonistica

¹⁴² Così può leggersi in una sentenza rotale del 4-4-1963, c. Pinna: « Qui enim sub imperio exasperati instinctus sexualis adeo obnubilatam habeat mentem et extenuatam voluntatem ut ineluctabiliter atque insatiabiliter alterum sexum quaerat eique inconsiderate et promiscue sese tradat, nequit valide contrahere matrimonium, ob incapacitatem assumendi obligationem servandae fidei, quae dominio suae voluntatis subtrahitur. Ad inclusionem quod attinet hyperaesthesiae sexualis gradus extremi in *schematibus iuridicis*, constans iurisprudencia Ordinis nostri tenuit accensendam esse *dementiae*, quatenus hypersexuales, cum culmen perturbationis attigerint, ita ut sub incoercibili impulsione ferantur inconsiderate in alterum sexum, insaniunt circa rem uxoriā et vi electiva destituuntur, praepedita interna libertate » (n. 5-6, in, *S.R.R. dec.*, vol. 55 (1963), pag. 259-260).

¹⁴³ Cfr. per esempio c. Bonet, 21-12-1959, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 51 (1959), pag. 616; c. Pinna, 21-12-1959, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 51 (1959), pag. 623; c. Rogers, 1-12-1960, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 52 (1960), pag. 512; c. Filipiak, 23-12-1960, n. 2, in, *S.R.R. dec.*, vol. 52 (1960), pag. 616; c. Filipiak, 2-7-1966, in, *Monitor ecclesiasticus*, 92 (1967), pag. 452; c. Lefebvre, 6-7-1967, n. 3, in, *Monitor ecclesiasticus*, 92 (1967), pag. 592.

¹⁴⁴ Cfr. per esempio: DE SMET AL., *Tractatus theologico-canonicus de sponsalibus et matrimonio*, Brugis, 1927⁴, l. 2, p. 2, c. 2, d. 1, a. 1, n. 522 bis, pag. 458; STOCCHIERO G., *Il matrimonio in Italia secondo il codice di diritto canonico e le leggi della Chiesa e dello Stato per l'applicazione dell'art. 34 del Concordato Lateranense*, Vicenza, 1929, c. 3, a. 2, § 1, n. 220, pag. 207-208; GASPARRI P., *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., vol. II, cit., c. 4, a. 2, n. 782, pag. 11-12; DE SMET AL., voce *Aliénation mentale en matière de consentement matrimonial*, 2, 4, in, *Dictionnaire de droit canonique*, tom. I, Paris, 1935, col. 416; REGATILLO E., *Ius sacramentarium*, cit., p. 2, t. 7, c. 5, a. 1, n. 1315, pag. 761; CAPPELLO F. M., *Tractatus... de matrimonio*, cit., c. 8, a. 2, n. 578, pag. 505; BRIDE A., *De matrimonio*, cit., pag. 201; DEL GIUDICE V., *Sommario di diritto matrimoniale canonico*, Milano, 1970³, c. 4, n. 21, pag. 67.

soprattutto più recente ha invece abbandonato una simile opinione, ritenendo che si tratti piuttosto di un difetto attinente la persona stessa dei contraenti ¹⁴⁵. Nota infatti a tal proposito il d'AVACK come « in realtà nella sua essenza il *defectus discretionis iudicii* è proprio un difetto di capacità naturale della persona e solo nei suoi effetti si risolve in un *defectus consensus* della medesima » ¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Cfr. per esempio: SCHIAPPOLI D., *Il matrimonio secondo il diritto canonico e la legislazione concordataria italiana*, Napoli, 1932, p. 2, c. 2, § 2, n. 133, pag. 114-115; WERNZ F. X. - VIDAL P. - AGUIRRE Ph., *Ius canonicum*, tom. V, *Ius matrimoniale*, cit., p. 1, a. 1, § 4, n. 36, pag. 46; p. 3, c. 1, § 1, n. 456, pag. 588-589; JEMOLO A. C., *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., diritto sostantivo, c. 5, D, n. 46, nota 1, pag. 122; D'AVACK P. A., *Cause di nullità e di divorzio*, cit., s. 1, c. 2, n. 1, pag. 114-118; RAVA A., *Il defectus discretionis iudicii come causa di nullità del matrimonio*, cit., l. c., pag. 359; BANK J., *Connubia canonica*, cit., p. 3, c. 2, § 48, 1, pag. 341; PETRONCELLI M., *Diritto canonico*, cit., c. 12, n. 202, pag. 258; D'AVACK P. A., voce *Capacità*, XII, *diritto canonico, capacità di intendere e di volere*, in, *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Milano, 1960, pag. 180-181; MANTUANO G., *Incapacità matrimoniale di origine psicopatologica: difetto di legittimazione al negozio o difetto di consenso?*, in, *Il diritto ecclesiastico*, 82-1 (1971), pag. 108. Alcuni autori hanno sostenuto la legittimità di entrambe le concezioni. Così: GRAZIANI E., *Volontà attuale*, cit., c. 3, n. 12, pag. 92; CONTE A. CORONATA M., *Institutiones iuris canonici... de matrimonio*, cit., c. 5, n. 437, nota 5, pag. 584.

¹⁴⁶ *Cause di nullità e divorzio*, cit., s. 1, c. 2, n. 1, pag. 116. Il d'AVACK accenna poi ad una diversità di conseguenze giuridiche che discenderebbero da queste distinte impostazioni sistematiche. La convalida infatti di un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente — l'incapacità di intendere e di volere infatti secondo questo insigne canonista può inquadarsi in una siffatta categoria giuridica — importa la necessità di un nuovo consenso da parte di entrambi i contraenti a norma dei can. 1133-1135 C.I.C., mentre nel caso di una nullità determinata dal vizio del consenso di uno dei contraenti, il matrimonio viene sanato, come sancisce il can. 1136 § 1 C.I.C., « si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret ».

« Ora, come si comprende, afferma il d'AVACK, se il *defectus discretionis iudicii* si consideri quale un difetto di capacità e quindi un *impedimentum*, cessato tale *defectus*, occorrerà in sede di convalida che il consenso sia rinnovato da ambedue le parti; mentre, se si ritenga viceversa quale un vizio di consenso, basterà che dal solo infermo di mente si torni a prestare un nuovo consenso e che nell'altro coniuge perseveri semplicemente il consenso originario » (*ibidem*, pag. 117).

Tuttavia ad evitare una tale inammissibile conseguenza, a nostro parere, occorre ulteriormente precisare che deve trattarsi di una incapacità

Benché questa concezione corrisponda alla sistematica che anche noi crediamo di dover adottare, bisogna però rilevare come le persone dei contraenti nel *matrimonium in fieri* debbano essere

personale (preferiamo infatti non inquadrarla in una categoria canonistica come quella degli impedimenti, che in effetti nell'attuale disciplina codiciale inquadra soprattutto fattispecie riguardanti la configurazione oggettiva, cioè elementi personali relativi alla caratterizzazione oggettiva del *matrimonium in fieri*, come è del tutto evidente per esempio a proposito dell'impotenza, di cui al can. 1068 C.I.C.), che trova il proprio fondamento nel diritto divino naturale, poiché altrimenti un matrimonio nullo a causa di un impedimento dirimente di diritto ecclesiastico, sarebbe convalidabile anche a norma del can. 1139 § 1 C.I.C., senza che sia necessario rinnovare il consenso, attraverso quell'istituto così tipicamente canonistico, che è la sanazione in radice, disciplinata dai can. 1138-1141 C.I.C. E di più bisogna specificare che è incapacità che riguarda appunto le persone in quanto causa efficiente e non in quanto causa materiale (cfr. *infra* nota 148) del *matrimonium in fieri*.

Nella fattispecie infatti di una invalidità causata da incapacità di diritto divino attinente le persone considerate sotto il profilo della causa materiale (come per esempio nel caso dell'impedimento di impotenza di cui al can. 1068 C.I.C.) potrebbe darsi infatti ancora una sanazione in radice, senza che sia necessario quindi rinnovare il consenso, quando i contraenti, pur conoscendo la ragione di una tale nullità, abbiano emesso ciononostante un consenso in previsione, e quindi condizionatamente, ad una possibile configurazione futura della causa materiale stessa purificata da una siffatta causa invalidante. Così per esempio se fosse stato prestato un consenso condizionatamente alla futura guarigione dall'impotenza di uno dei contraenti in seguito ad una operazione molto pericolosa per la vita della persona stessa. La sanazione in radice sarebbe impossibile, invece, a nostro parere, se le parti ignoravano l'incapacità personale di diritto divino. Cfr. BONNET P. A., *Osservazioni sulla sanazione in radice. Contributo alla dottrina della struttura interna ed esterna degli istituti giuridici*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. III, Roma, 1972, pag. 689-700; *A proposito di talune questioni attuali*, cit., l. c., pag. 363-380.

In una fattispecie invece di nullità determinata da una incapacità di diritto divino riguardante le persone dei contraenti, ma considerate sotto il profilo della causalità efficiente (come è appunto il caso della capacità di intendere e di volere, presa qui in esame) una sanazione in radice non potrebbe ipotizzarsi, poiché l'inadeguatezza di diritto naturale della stessa causa efficiente si ripercuote necessariamente ed irreparabilmente sul consenso (« agens agit simile sibi ». Cfr. CHOLLET A., voce *Cause*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, tom. II, deuxième partie, Paris, 1932, 2, 4, 60, 3, col. 2032), il quale non potrebbe più ritenersi « naturaliter sufficiens » a norma del can. 1139 § 1 C.I.C.

prese in considerazione sotto due aspetti profondamente diversi e del tutto distinti tra loro¹⁴⁷.

Se da una parte infatti questi sono la causa efficiente del *matrimonium in fieri*, quella causa esteriore cioè che pone in essere una siffatta realtà, d'altra parte però costituiscono pure la causa materiale¹⁴⁸ del costituirsi del matrimonio, e cioè quel principio interno di potenzialità che la causa formale attualizzerà in quella peculiare realtà, che è appunto il matrimonio considerato nel suo momento costitutivo.

Ora causa efficiente del *matrimonium in fieri* sono, come si è

Una sanazione in radice sarebbe invece possibile, a nostro parere (e in tal senso ci siamo espressi, sia pure limitatamente alla causalità materiale, nei nostri studi appena ricordati) ove dopo un matrimonio nullo per una diversa causa (come, per esempio, la mancanza di forma in un matrimonio, nel quale, a norma della legge canonica, questa sarebbe richiesta per la sua validità) sopraggiungesse un difetto personale di diritto divino dei contraenti, presi in considerazione tanto sotto il profilo della causalità efficiente (cfr. in tal senso per esempio CAPPELLO F. M., *Tractatus... de matrimonio*, cit., c. 14, a. 3, n. 853, pag. 793-794; DEL GIUDICE V., *Sommario di diritto matrimoniale*, cit., c. 7, n. 37, nota 37, pag. 116; in senso diverso: GASPARRI P., *Tractatus canonicus de matrimonio*, cit., vol. II, cit., c. 8, a. 1, § 2, n. 1222, pag. 267; WERNZ F. X. - VIDAL P. - AGUIRRE Ph., *Ius canonicum*, tom. V, *Ius matrimoniale*, cit., p. 6, c. 1, § 3, n. 659, nota 14, pag. 861-862) quanto sotto quello della causalità materiale. Così sarebbe di per sé sanabile anche un matrimonio civile tra battezzati cattolici, successivamente divenuti incapaci di intendere e di volere. Abbiamo scritto "di per sé" poiché ad una siffatta sanazione si oppongono difficoltà soprattutto attinenti a quell'ordine della giustizia (cfr. BONNET P. A., *Premesse metodologiche per lo studio del nucleo costitutivo delle funzioni gerarchiche nella Chiesa*, in *Ephemerides iuris canonici*, 28 (1972), specie note 77, pag. 40-42; 81, pag. 43-45; 83, pag. 47-49; 92, pag. 57-58; 128, pag. 83-88; *Osservazioni sulla sanazione in radice*, cit., l. c., pag. 667-689) dal quale prescindiamo in questo studio, e che comunque in una tale fattispecie riterranno, almeno nella maggior parte dei casi, del tutto insuperabili.

¹⁴⁷ Cfr. MANS PUIGARNAU J., *El consentimiento matrimonial*, cit., c. 2, § 2, A, pag. 24; MANS PUIGARNAU J., *Derecho matrimonial*, cit., vol. I, cit., c. 6, § 28, A, pag. 316.

¹⁴⁸ Ci sia consentito rinviare per un tale concetto, al nostro studio già ricordato, *Premesse metodologiche*, cit., l. c., pag. 112-124. Per un maggiore approfondimento della causa materiale e di quella formale inserite nella complessa problematica dell'essere cfr. specialmente DE FINANCE J., *Connaissance de l'être. Traité d'ontologie*, Paris-Brouges, 1966, c. 3, n. 54-86, pag. 207-350.

detto, un uomo ed una donna dotati di quel peculiare grado di capacità di intendere e di volere che può ritenersi adeguato per porre in essere un atto di così fondamentale importanza. Che poi questi medesimi contraenti siano anche potenzialmente capaci di essere attualizzati in una siffatta speciale realtà, è un problema diverso riguardante quel principio materiale la cui indagine è estranea a questa nostra ricerca.

L'incapacità ad assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio, a nostro parere, si riferisce appunto alla causa materiale del *matrimonium in fieri*, nonostante si radichi in un difetto attinente alle stesse persone dei contraenti, e per di più molto simile, nelle sue cause, a quell'incapacità di intendere e di volere che, come abbiamo visto, alligna negli stessi in quanto causa efficiente di quel peculiare atto d'amore che è il matrimonio nel suo momento costitutivo. E questo perché qui siamo in presenza di potenzialità umane che non si pongono in rapporto *estrinseco* con un distinto effetto da produrre, secondo la dinamica della causalità efficiente, ma invece immediatamente con se stesse, in quanto sia possibile una loro *intrinseca* attuazione nella stessa realtà presa in considerazione — in questo caso il matrimonio nel suo momento costitutivo — secondo la natura propria di ogni causa materiale.

Questo è anche il senso da dare alla giurisprudenza rotale che ha cominciato a formarsi su questa peculiare fattispecie. Infatti, come osserva J. R. Keating in un suo studio intorno alla capacità di intendere e di volere, nel quale è pure proposta la costruzione del concetto di una siffatta peculiare incapacità¹⁴⁹, « however, recent Rotal Jurisprudence has begun to investigate the invalidating force of mental impairment not merely in its effects of precluding sufficient marital consent at the time of the wedding (causa efficiens) but also in its effect of rendering the person objectively incapable of assuming one or another, or all, of the essential rights and obligations of the marriage contract (causa materialis). It seems that mental impairment can thus invalidate the contract in exactly the same way as the diriment impediment of impotence; according to this conception, therefore, insanity is a strict diri-

¹⁴⁹ *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, p. 2, pag. 154-192.

ment impediment in the language of the Code, *aequo iure* whit impotence »¹⁵⁰.

Nella sua relazione alla Commissione teologica internazionale, riunita per la prima volta a Roma dal 6 all'8 Ottobre 1967, Karl Rahner poneva un pressante interrogativo circa il momento nel quale effettivamente poteva dirsi raggiunta « quella maturità intellettuale e morale senza la quale non esiste il consenso matrimoniale », e si chiedeva ancora se questa maturità fosse « la medesima in ogni situazione sociologica e culturale »¹⁵¹. Non pochi sono infatti coloro che oggi pongono l'accento sulla necessità di uno sviluppo psichico individuale conveniente ed adeguato al matrimonio ed alle gravi responsabilità, che questo necessariamente comporta, rivelando anche una notevole insoddisfazione per l'attuale prassi canonica¹⁵².

Noi abbiamo cercato di compiere un tentativo per trovare una risposta il più possibile soddisfacente ad un problema che è certo tra i più complessi e difficili dell'intera materia matrimoniale. Posta innanzitutto in luce l'unitarietà dell'intero fenomeno intellettuale e volitivo dell'agire umano, al quale partecipa quell'azione così peculiare che è il *matrimonium in fieri*, abbiamo ritenuto di poter individuare un criterio, che non poteva dunque che essere unico, nella capacità di intendere e di volere, che *normalmente e ordinariamente*, pure con tutte quelle limitazioni che si sono poste in rilievo, si riscontra così nell'uomo come nella donna nell'ultimo periodo della loro adolescenza.

È questa dunque una regola generale, che come, ed anzi più di ogni altra regola generale, è suscettibile di numerose ed importanti eccezioni, tali però, crediamo, da non intaccare assolutamente il valore intrinseco di indice, al quale poter fare riferimento per

¹⁵⁰ *The Bearing of Mental Impairment*, cit., c. 3, p. 2, a. 3, pag. 179.

¹⁵¹ In, *Idoc internazionale*, 1-1 (1970), pag. 30.

¹⁵² Cfr. per esempio: AA. VV., *Diritti del sesso e matrimonio*, Milano, 1968², *passim*; AA. VV., *Sul divorzio*, Milano, 1970, *passim*; MANTUANO G., *La definizione giuridica del matrimonio nel magistero conciliare*, in, AA. VV., *L'amore coniugale, annali di dottrina e giurisprudenza canonica*, vol. I, Roma, 1971, pag. 198, in, *Atti del Congresso Internazionale di diritto canonico, la Chiesa dopo il Concilio*, Roma, 14-19 gennaio 1970, vol. II-2, *Comunicazioni*, Milano, 1972, pag. 899.

risolvere convenientemente i complessi problemi relativi ad una siffatta capacità.

Infine è questa una norma che riguarda quella capacità minima che la natura umana, tenuto conto anche delle particolari conoscenze oggi acquisite, parrebbe richiedere. Ed è quanto, conformemente alla natura della nostra indagine, ci proponevamo di approfondire. Diverso discorso è quello di sapere se, ed entro quali limiti, la Chiesa possa stabilire anche termini maggiori per ragioni di giustizia ¹⁵³, sancendoli eventualmente anche soltanto come limite d'età per contrarre valido matrimonio.

PIERO ANTONIO BONNET

*Assistente ordinario di diritto canonico
nell'Università di Roma*

Stampato nella Tip. Italo Orientale « S. Nilo »
00046 Grottaferrata (Roma)

¹⁵³ Su una tale problematica cfr. BONNET P. A., *Premesse metodologiche*, cit., l. c., specie note 77, pag. 40-42; 81, pag. 43-45; 83, pag. 47-49; 92, pag. 57-58; 128, pag. 83-88; *Osservazioni sulla sanazione in radice*, cit., l. c., pag. 667-689.